

# Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 67

35° anno

16 marzo 1992

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

### I Comunicazioni

#### Parlamento europeo

Sessioni 1991/1992

91/C 67/01

#### Processo verbale della seduta di lunedì 10 febbraio 1992

##### *Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Ripresa della sessione .....	1
2. Approvazione del processo verbale .....	1
3. Composizione del parlamento .....	2
4. Verifica dei poteri .....	2
5. Petizioni .....	2
6. Storno di stanziamenti .....	3
7. Autorizzazione a elaborare relazioni .....	3
8. Competenza delle commissioni .....	3
9. Presentazione di documenti .....	3
10. Trasmissione di testi di accordo da parte del consiglio .....	9
11. Costituzione di una commissione temporanea .....	9
12. Applicazione del regolamento .....	9
13. Ordine dei lavori .....	9
14. Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 37 del regolamento) .....	11
15. Termini per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione .....	11
16. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti) .....	12
17. Tempo di parola .....	12
18. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Avgerinos (discussione e votazione) .....	12
19. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Kostopoulos (discussione e votazione) .....	13
20. Ritrovati vegetali (discussione) * .....	13
21. Sistemi di informazione (discussione) ** I/* .....	13
22. Fondi propri degli enti creditizi (discussione) ** II .....	13

Prezzo: 38 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
23.	Unità di misura (discussione) ** I .....	13
24.	Veicoli a motore della categoria N (discussione) ** I .....	14
25.	Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore (discussione) ** I ....	14
26.	Dispositivi di limitazione della velocità di talune categorie di veicoli a motore (discussione) ** II .....	14
27.	Benessere e status degli animali (discussione) * .....	14
28.	Costi di infrastruttura di trasporto (discussione) * .....	15
29.	Ordine del giorno della prossima seduta .....	15

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1.	Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Avgerinos — decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Paraskevas Avgerinos (A3-38/92) .....	16
2.	Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Kostopoulos — decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Sotiris Kostopoulos (A3-39/92) .....	16

91/C 67/02

**Processo verbale della seduta di martedì 11 febbraio 1992**

*Parte prima: Svolgimento della seduta*

1.	Approvazione del processo verbale .....	21
2.	Presentazione di documenti .....	21
3.	Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza .....	21
4.	Delega del potere deliberante a una commissione (articolo 37 del regolamento) ....	25
5.	Medicinali per uso umano (discussione) ** II .....	25
6.	Prodotti cosmetici (discussione) ** I .....	25
7.	Partecipazione della comunità all'UNCED — protezione delle foreste (discussione) .....	25

*Significato dei simboli utilizzati*

*	consultazione semplice (una lettura)
** I	procedura di cooperazione (prima lettura)
** II	procedura di cooperazione (seconda lettura)
***	parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

*Indicazioni concernenti il turno di votazioni*

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

*Significato delle sigle utilizzate*

POLI:	Commissione politica
AGRI:	Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
BILA:	Commissione per i bilanci
ECON:	Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
ENER:	Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia
RELA:	Commissione per le relazioni economiche
GIUR:	Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC:	Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro

REGI	Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale
TRAS	Commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
GIOV	Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport
SVIL	Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
CONT	Commissione per il controllo di bilancio
ISTI	Commissione per gli affari istituzionali
REGO	Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	Commissione per i diritti della donna
PETI	Commissione per le petizioni

*Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici*

S	gruppo socialista
PPE	gruppo del partito popolare europeo
LIB	gruppo liberale e democratico riformatore
DE	gruppo democratico europeo
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
SUE	gruppo per la sinistra unitaria europea
ADE	gruppo dell'Alleanza democratica europea
DR	gruppo tecnico delle destre europee
CS	gruppo di coalizione delle sinistre
ARC	gruppo Arcobaleno
NI	gruppo non iscritti

Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
8. Ordine del giorno .....	26
9. Statistiche ufficiali regolari sull'ambiente (votazione) * .....	26
10. Pubblicità a favore dei prodotti del tabacco (votazione) ** I .....	26
11. Dounreay .....	28
12. Gatt .....	28
13. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Ferrara .....	28
14. Composizione delle commissioni e delle delegazioni .....	28
15. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti) .....	29
16. Diritto di noleggio e di prestito (discussione) ** I .....	30
17. Programma di ricerca e sviluppo nel settore della biotecnologia (discussione) ** II .	30
18. Accise sull'alcool e sul tabacco (discussione) * .....	30
19. Pagamenti di interessi e canoni tra società madri e società figlie (discussione) * ..	31
20. Spazio economico europeo (discussione) .....	31
21. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (discussione) ** I .....	31
22. Situazione in Algeria .....	31
23. Ordine del giorno della prossima seduta .....	32

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Statistiche ufficiali regolari sull'ambiente	
— proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma quadriennale (1990-1993) per lo sviluppo di statistiche ufficiali regolari sull'ambiente (COM(90) 319 — C3-238/90) .....	33
— risoluzione legislativa (A3-271/91) .....	34
2. Pubblicità a favore dei prodotti del tabacco ** I	
— proposta di direttiva del Consiglio in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco (COM(91) 111) — C3-0268/91 — SYN 194 .....	35
— risoluzione legislativa (A3-348/91) .....	37

91/C 67/03

**Processo verbale della seduta di mercoledì 12 febbraio 1992**

*Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	49
2. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni) .....	49
3. Costituzione di una commissione temporanea (votazione) .....	50
4. Programma di lavoro della commissione (discussione) .....	50
5. Applicazione del regolamento .....	51
6. Procedura di concertazione .....	51
7. Programma di lavoro della commissione (seguito della discussione) .....	51
8. Revisione delle prospettive finanziarie per il 1992 (discussione) .....	51
9. Protezione sociale (discussione) * .....	51
10. Situazione in algeria (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) .....	52
11. Accordo di cooperazione CEE-COST (Programma BRIDGE) (votazione) ** II ....	52
12. Accordo di cooperazione CEE-COST (PROGRAMMA FLAIR) (votazione) ** II ..	52
13. Masse e dimensioni dei veicoli a motore della categoria M 1 (votazione) ** II .....	52
14. Vetri dei veicoli a motore (votazione) ** II .....	52
15. Pneumatici dei veicoli a motore (votazione) ** II .....	53
16. Identificazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare (votazione)** II .....	53

(Segue)

17. Immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi ** I (procedura senza relazione: art. 116 del regolamento) .....	53
18. Omologazione dei veicoli a motore (votazione) ** I .....	53
19. Trattori agricoli o forestali (votazione) ** I .....	53
20. Revisione delle prospettive finanziarie per il 1992 (votazione) .....	53
21. Fondi propri degli enti creditizi (votazione) ** II .....	54
22. Dispositivi di limitazione di velocità di talune categorie di veicoli a motore (votazione) ** II .....	54
23. Medicinali per uso umano (votazione) ** II .....	54
24. Programma di ricerca e sviluppo nel settore della biotecnologia (votazione) ** II ...	55
25. Sistemi di informazione (votazione) ** I .....	56
26. Unità di misura (votazione) ** I .....	56
27. Veicoli a motore della categoria N (votazione) ** I .....	56
28. Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore (votazione) ** I .....	56
29. Prodotti cosmetici (votazione) ** I .....	56
30. Diritto di noleggio e di prestito (votazione) ** I .....	57
31. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (votazione) ** I .....	58
32. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione) .....	58
33. Comunicazione della commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento .....	60
34. «Addizionalità» dei fondi strutturali nel regno unito (discussione) .....	60
35. Ordine del giorno della prossima seduta .....	60

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Costituzione di una commissione temporanea	
— decisione sulla costituzione e la composizione di una commissione temporanea (B3-165/92) .....	61
2. Accordo di cooperazione CEE-COST (Programma «BRIDGE») ** II	
— decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su cinque progetti di azione concertata nel settore della ricerca biotecnologica (programma «BRIDGE») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (A3-11/92) .....	61
3. Accordo di cooperazione CEE-COST (Programma «FLAIR») ** II	
— decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su undici progetti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (programma «FLAIR») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (A3-12/92) .....	62
4. Masse e dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 ** II	
— decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 .....	62
5. Vetri dei veicoli a motore ** II	
— decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi .....	63
6. Pneumatici dei veicoli a motore ** II	
— decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (A3-44/92) .....	63

7.	Identificazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare ** II	
—	decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (A3-57/92) .....	64
8.	Preparati pericolosi ** I	
—	proposta di direttiva del Consiglio concernente le restrizioni in materia di immissione sul mercato ed uso di talune sostanze e preparati (SEC(91) 1608/2 — C3-429/91 — SYN 2005) .....	64
9.	Omologazione dei veicoli a motore ** I	
—	proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(91) 279 — C3-377/91 — SYN 360) .....	64
—	risoluzione legislativa (A3-18/92) .....	65
10.	Trattori agricoli o forestali ** I	
—	proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote (SEC(91) 466 — C3-380/91 — SYN 2004) .....	66
—	risoluzione legislativa (A3-17/92) .....	66
11.	Revisione delle prospettive finanziarie per il 1992	
—	risoluzione recante l'accordo del Parlamento europeo in ordine alla revisione delle prospettive finanziarie per l'esercizio 1992 (A3-61/92) .....	66
12.	Fondi propri degli enti creditizi ** II	
—	decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi (A3-41/92) .....	70
13.	Dispositivi di limitazione di velocità di talune categorie di veicoli a motore ** II	
—	decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (A3-19/92) .....	70
14.	Medicinali per uso umano ** II	
a)	decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano (A3-34/92) .....	71
b)	decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (A3-35/92) .....	72
c)	decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano (A3-36/92) .....	72
d)	decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (A3-37/92) .....	73
15.	Programma di ricerca e sviluppo nel settore della biotecnologia ** II	
—	decisione concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biotecnologia (1990-1994) (A3-52/92) .....	74
16.	Unità di misura ** I	
—	proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (SEC(91) 1047 — C3-285/91 — SYN 2003) .....	76
—	risoluzione legislativa (A3-382/91) .....	77
17.	Veicoli a motore della categoria N ** I	
—	proposta di direttiva del Consiglio concernente le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (COM(91) 238 — C3-301/91 — SYN 347) .....	77
—	risoluzione legislativa (A3-381/91) .....	78

18. Masse e dimensioni dei veicoli a motore ** I	
— proposta di direttiva del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(91) 239 — C3-300/91 — SYN 348) .....	79
— risoluzione legislativa (A3-22/92) .....	81
19. Prodotti cosmetici ** I	
— proposta di direttiva del Consiglio (COM(90) 488 — C3-92/91 — SYN 307) ..	81
20. Diritto di noleggio e di prestito ** I	
— proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore (COM(90) 586 — C3-68/91 — SYN 319) .....	92
— risoluzione legislativa (A3-49/92) .....	97
21. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ** I	
— proposta di direttiva del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (COM(90) 348 — C3-304/90 — SYN 291) .....	98
— risoluzione legislativa (A3-48/92) .....	109

91/C 67/04

**Processo verbale della seduta di giovedì 13 febbraio 1992***Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	125
2. Competenza delle commissioni — modifica di competenza .....	125
3. Corno d'Africa (discussione) .....	125
4. Sudafrica (discussione) .....	125
5. Salvador (discussione) .....	126
6. Situazione dell'occupazione nelle regioni frontaliere (discussione) .....	126
7. Diritti umani (discussione) .....	126
8. Corno d'Africa (votazione) .....	126
9. Sudafrica (votazione) .....	127
10. Salvador (votazione) .....	127
11. Situazione dell'occupazione nelle regioni frontaliere (votazione) .....	127
12. Diritti umani (votazione) .....	127
13. Addizionalità dei fondi strutturali nel regno unito (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) .....	129
14. Lavori dell'assemblea paritetica ACP-CEE (discussione) .....	129
15. Programmi integrati mediterranei (discussione) .....	129
16. Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi terzi mediterranei (discussione) * ..	129
17. Relazioni economiche e commerciali con l'Uruguay (discussione) .....	129
18. Carbone e mercato interno dell'energia (discussione) .....	130
19. Olive da tavola e olio d'oliva (discussione) * .....	130
20. Luppolo (discussione) * .....	130
21. Composizione della commissione temporanea «Pacchetto Delors II» .....	130
22. Situazione in Algeria .....	130
23. «Addizionalità» dei fondi strutturali nel regno unito .....	130
24. Dounreay (votazione) .....	130
25. GATT (votazione) .....	131
26. Ritrovati VEGETALI (votazione) * .....	132

27. Benessere e status degli animali (votazione) .....	132
28. Partecipazione della comunità all'unced — protezione delle foreste (votazione) ...	133
29. Accise sull'alcol e sul tabacco (votazione) * .....	133
30. Ordine del giorno della prossima seduta .....	134

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Corno d'Africa	
— risoluzione sulla precaria situazione delle popolazioni del Corno d'Africa e la guerra civile in Somalia (B3-122, 158, 160, 195, 208 e 214/92) .....	135
2. Sudafrica	
— risoluzione sul Sudafrica (B3-128, 175, 179, 190, 204 e 227/92) .....	136
3. Salvador	
— risoluzione sugli accordi di pace nel Salvador (B3-123, 183, 191, 207, 216 e 228/92) .....	137
4. Situazione dell'occupazione nelle regioni frontaliere	
— risoluzione sul futuro occupazionale nelle regioni frontaliere legate al transito doganale, nella prospettiva del Mercato unico del 1993 (B3-114, 126, 148, 172 e 211/92) .....	139
5. Diritti umani	
a) risoluzione sui diritti dell'uomo a Haiti (B3-163, 184, 187 e 223/92) .....	140
b) risoluzione sui diritti umani in Cina e in Tibet (B3-132, 139, 169 e 188/92) ...	141
c) risoluzione sul rispetto dei diritti dell'uomo in Guatemala (B3-0156/92) .....	142
d) risoluzione sulle esecuzioni e le violazioni dei diritti dell'uomo a Cuba (B3-131, 141, 145, 168, 212/92) .....	144
e) risoluzione sull'aiuto al Nagorno-Karabakh (B3-155/92) .....	145
f) risoluzione sulla situazione nello Zaire (B3-129 e 146/92) .....	145
g) risoluzione sui diritti politici delle minoranze in Albania (B3-153, 182 e 218/92) .....	146
6. Dounreay	
— risoluzione su Dounreay (B3-92/92) .....	147
7. GATT	
— risoluzione sull'Uruguay Round del Gatt (B3-93/92) .....	147
8. Ritrovati vegetali *	
— proposta di regolamento (COM(90) 347 — C3-303/90) .....	148
9. Partecipazione della comunità all'UNCED — Protezione delle foreste	
a) risoluzione sulla partecipazione della Comunità europea alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) (A3-363/91) .....	152
b) risoluzione sulla necessità di dar vita ad una Convenzione per la salvaguardia delle foreste (A3-24/92) .....	156
10. Accise sulle bevande alcoliche sull'alcol *	
a) — proposta di direttiva del Consiglio relativa a una direttiva concernente l'armonizzazione della struttura delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti (COM(90) 432 — C3-392/90) .....	159
— risoluzione legislativa (A3-386/91) .....	165
b) — proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti (COM(89) 527 — C3-27/90) .....	165

91/C 67/05

**Processo verbale della seduta di venerdì 14 febbraio 1992***Parte prima: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale .....	183
2. Presentazione di documenti .....	183
3. Composizione della commissione temporanea «Pacchetto Delors II» (votazione) ...	185
4. Procedura senza relazione .....	185

(Segue)

5. Atto di adesione della Spagna e del Portogallo (votazione) *	186
6. Pagamenti di interessi e canoni tra società madri e società figlie (votazione) *	186
7. Spazio economico europeo (votazione)	186
8. Programma di lavoro della commissione per il 1992 (votazione)	186
9. Protezione sociale (votazione) *	186
10. «Addizionalità» dei fondi strutturali nel regno unito (votazione)	187
11. Lavori dell'assemblea paritetica ACP-CEE (votazione)	187
12. Programmi integrati mediterranei (votazione)	187
13. Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi terzi mediterranei (votazione) *	188
14. Relazioni economiche e commerciali con l'Uruguay (votazione) *	188
15. Carbone e mercato interno dell'energia (votazione)	188
16. Olive da tavola e olio d'oliva (votazione) *	188
17. Luppolo (votazione) *	189
18. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	189
19. Azioni comunitarie a favore del turismo (discussione e votazione) *	190
20. Accordo CEE-Norvegia/Svezia nel settore dell'aviazione civile *	191
21. Composizione delle delegazioni	191
22. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	191
23. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	191
24. Calendario delle prossime sedute	192
25. Interruzione della sessione	192

*Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento*

1. Procedura senza relazione *	
— proposta di regolamento del Consiglio recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia sul trasporto di certa frutta e legumi freschi provenienti dalla Grecia (COM(91) 557 — C3-16/92)	193
2. Atto di adesione della Spagna e del Portogallo *	
— proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (COM(91) 424 — C3-438/91)	193
— risoluzione legislativa (A3-46/92)	194
3. Pagamenti di interessi e canoni tra società madri e società figlie *	
— proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi (COM(90) 571 — C3-54/91)	194
— risoluzione legislativa (A3-248/91/riv.)	195
4. Spazio economico europeo	
— risoluzione sullo Spazio economico europeo (B3-201/92)	196
5. Programma di lavoro per la commissione per il 1992	
— risoluzione sul programma di lavoro della Commissione per il 1992 (B3-200/92/riv.)	197
6. Protezione sociale *	
— proposta di raccomandazione del Consiglio concernente la convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (COM(91) 228 — C3-302/91)	198
— risoluzione legislativa (A3-383/91)	206
7. «Addizionalità» dei fondi strutturali al regno unito	
— risoluzione sull'applicazione del principio di addizionalità dei Fondi strutturali nel Regno Unito (B3-238/92)	207

*(Segue in 3ª pagina di copertina)*

8.	Lavori dell'assemblea paritetica ACP-CEE nel 1991	
—	risoluzione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE riunitasi a Kampala (Uganda) e Amsterdam (Paesi Bassi) nel 1991 (A3-15/92) .....	208
9.	Programmi integrati mediterranei (P.I.M.)	
a)	risoluzione sulla terza relazione di attività della Commissione delle Comunità europee sui Programmi integrati mediterranei (PIM) nel 1989 (A3-388/91) ....	213
b)	risoluzione sui Programmi integrati mediterranei (A3-340/91) .....	216
10.	Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi terzi mediterranei *	
—	proposta di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (COM(91) 184 — C3-255/91) .....	218
—	risoluzione legislativa (A3-16/92) .....	221
11.	Relazioni economiche e commerciali con l'Uruguay *	
a)	— proposta di decisione (COM(91) 288 — C3-388/91) .....	221
—	risoluzione legislativa sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay (A3-32/92) .....	221
b)	— risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali fra la Comunità europea e l'Uruguay (A3-33/92) .....	222
12.	Olive da tavola e olio d'oliva *	
a)	— proposta di regolamento I del Consiglio concernente un regolamento recante misure volte a sviluppare il consumo delle olive da tavola (COM(90) 345 — C3-243/90) .....	225
—	risoluzione legislativa (A3-380/91) .....	226
—	proposta di regolamento II del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (COM(91) 189 — C3-257/91) .....	227
—	risoluzione legislativa (A3-380/91) .....	232
b)	— proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (COM(91) 269 — C3-311/91) .....	232
—	risoluzione legislativa (A3-377/91) .....	233
13.	Organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo *	
—	proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(91) 263 — C3-297/91) .....	233
—	risoluzione legislativa (A3-54/92) .....	234
14.	Azioni comunitarie a favore del turismo *	
—	proposta di decisione del Consiglio concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (COM(91) 97 — C3-266/91) .....	235
—	risoluzione legislativa (A3-2/92) .....	247

**I***(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO**

SESSIONE 1991 — 1992

Sedute dal 10 al 14 febbraio 1992  
 PALAZZO D'EUROPA — STRASBURGO

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 1992**  
 (92/C 67/01)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH***Presidente**(La seduta è aperta alle 17.00)***1. RIPRESA DELLA SESSIONE**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 17 gennaio 1992.

**2. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli onn.:

— Ford, il quale, sulla base dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento, chiede che la Presidenza intervenga presso il primo ministro britannico per condannare le affermazioni pronunciate contro la Città di Strasburgo durante il congresso dei giovani conservatori britannici;

— Giscard d'Estaing, il quale, ricordando la catastrofe aerea verificatasi di recente nei pressi di Strasburgo, chiede, a nome del gruppo PPE, che il Presidente porga, a nome del Parlamento, le condoglianze ai familiari delle vittime (il Presidente glielo assicura);

— Oreja Aguirre, il quale condanna i recenti attentati dell'ETA e chiede che il partito Herri Batasuna si pronunci negli stessi termini;

— Bandres Molet, il quale condanna anch'egli tali attentati;

— Cooney, il quale, a nome del gruppo PPE, condanna per parte sua gli assassinii perpetrati in Irlanda del Nord;

— Falconer, il quale ricorda i problemi connessi ai collegamenti aerei tra Londra e Strasburgo, ora che gli aerei utilizzano l'aeroporto londinese di Gatwick; chiede che i Questori siano incaricati di esaminare la questione (il Presidente conferma che sottoporrà il problema al Collegio dei questori);

Lunedì 10 febbraio 1992

— Arbeloa Muru, il quale, dopo aver condannato anch'egli gli atti terroristici dell'ETA chiede che la Presidenza si adoperi presso il Presidente degli Stati Uniti e il Congresso degli Stati Uniti a favore di un handicappato mentale minorenne, Johnny Garrett, condannato a morte in Texas (il Presidente informa di aver già rivolto un appello);

— Miranda de Lage, la quale, a nome del gruppo socialista, appoggia le condanne degli atti terroristici commessi dall'ETA;

— Gutierrez Diaz, il quale si allinea con tali posizioni e porge le sue condoglianze ai familiari delle vittime;

— Nicholson, il quale esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime degli atti terroristici commessi in Irlanda del Nord;

— Dessylas, il quale chiede che la Presidenza intervenga presso il governo greco, che avrebbe avviato un'azione nei confronti di una radio libera ad Atene e di un'altra a Salonico;

— Verbeek, il quale, dopo aver rilevato in senso negativo la presenza del Presidente della Commissione, Jacques Delors, alla cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali di Albertville, ricorda che la Commissione ha stanziato 40.000.000 ecu per l'organizzazione delle olimpiadi mentre non ha messo a disposizione fondi per settori che necessitano di aiuti; chiede che alla prima occasione il Presidente della Commissione giustifichi tale posizione al Parlamento;

— Simeoni, il quale, richiamandosi agli interventi contro gli atti terroristici, protesta, pur condannando anch'egli il terrorismo, contro tale tipo di «condanna manichea»;

— Veil, la quale, dopo aver espresso il suo disappunto riguardo all'improvvisata discussione sul terrorismo, protesta contro alcune affermazioni dell'oratore precedente.

### 3. COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO

Il Presidente informa il Parlamento che l'on. De Rossa gli ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 7 febbraio 1992.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo alle elezioni dei deputati all'Assemblea, il Parlamento constata tale vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

### 4. VERIFICA DEI POTERI

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento, decide di ratificare il mandato degli onn. Jarzembowski e Lafuente Lopez.

### 5. PETIZIONI

Il Presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

- dal sig. Roland FELLER (n. 24/92);
- dal sig. Jean-Claude ASSEZ (n. 25/92);
- dalla sig.ra Maria Natália CARNEIRO DA SILVA COSTA GOMES (n. 26/92);
- dal sig. Karl A. BARTH (n. 27/92);
- dal sig. Johannes BAUMERT (n. 28/92);
- dalla sig.ra Margarete SCHMIDT (n. 29/92);
- dal sig. Huw EVANS (n. 30/92);
- dal sig. Peter GRIFFIN (n. 31/92);
- dall'Interreservation (n. 32/92);
- dal sig. Nikolaos PULOS-JAKSTADT (n. 33/92);
- dal sig. Valiki PILAFTSOGLU (n. 34/92);
- dal sig. Theobald WEBER (n. 35/92);
- dal sig. Guido BEALE (n. 36/92);
- dalla sig.ra Livia TURCO (n. 37/92);
- dal sig. Duncan O'KELLY e altri 12 firmatari (n. 38/92);
- dalla sig.ra N. NOKES (n. 39/92);
- dall'Odenwälder Tierhilfe e altri 4 firmatari (n. 40/92);
- dal Comitato Studenti EBS Parma e altri 47 firmatari (n. 41/92);
- dal sig. David RUNDLE (n. 42/92);
- dal Sindaco d'Etolikon e altri 100 firmatari (n. 43/92);
- dal sig. Georgios GALENIANOS (n. 44/92);
- dal sig. Stavros BOLANOS (n. 45/92);
- dall'Associazione Panellenica dei combattenti dell'opposizione nazionale — sezione di Lefkada (n. 46/92);
- dal sig. Normann KANIB (n. 47/92);
- dal sig. Manuel de Jesus RODRIGUES (n. 48/92);
- dal sig. Samo PAHOR (n. 49/92);
- dal sig. Wolfgang PANEK (n. 50/92);
- dal sig. Jean-Luc JANOT (n. 51/92);
- dalla sig.ra Margrit WETZEL (n. 52/92);
- dall'Umweltschutz Nürnberg Stadt e.V. (n. 53/92);
- dal sig. Fred PRETZEL (n. 54/92);
- dalla sig.ra A. PARDOEL-LIKET (n. 55/92);
- dalla sig.ra Yvette VIERNE (n. 56/92);
- dalla Fédération des Jeunes Amis des Animaux et de la Nature (n. 57/92);
- dalla sig.ra R. PERRIER e altri 120 firmatari (n. 58/92);
- dal sig. Abdeslam ZIATI (n. 59/92);
- dal sig. Heinz-Walter RÖLKE (n. 60/92);
- dal sig. Niels GNAUR (n. 61/92);
- dal sig. Fabrice LAUTREY (n. 62/92);

Lunedì 10 febbraio 1992

dal sig. Antonio SAPORITO (n. 63/92);  
 dal sig. Etienne VAN STEENBERGHE (n. 64/92);  
 dalla sig.ra Maria Emilia DE JESUS (n. 65/92);  
 dalla sig.ra Christine UECK (n. 66/92);  
 dal sig. A. C. BROOS (n. 67/92);  
 dal sig. Hans-Jörg SCHMIDT (n. 68/92);  
 dal sig. Rudolf SCHOLZ (n. 69/92);  
 dalla Fondation Brigitte Bardot e altri 25.600 firmatari (n. 70/92);  
 dal sig. Michel LE HAEN e altri 60 firmatari (n. 71/92);  
 dalla sig.ra Paola LAROCCA e altri 12 firmatari (n. 72/92);  
 dalla sig.ra Helen R. JENKINS (n. 73/92);  
 dal Tierschutzverein SOM e.V. e altri 200 firmatari (n. 74/92);  
 dal sig. Günter KANIA (n. 75/92);  
 dalla sig.ra Wally YANKELEVICH (n. 76/92);  
 dalla sig.ra Encarnación Remón SUESCUN (n. 77/92);  
 dal sig. Hans H. GRETEN (n. 78/92);  
 dal sig. Marnix SCHAUBROECK e altri 12 firmatari (n. 79/92);  
 dal sig. Haris N. TAGARAS (n. 80/92);  
 dal sig. Basilius BELIKAKIS (n. 81/92);  
 dalla sig.ra Maria VALLARIO (n. 82/92);  
 dal sig. Bela MISETA (n. 83/92);  
 dal sig. Raymond BODEVING (n. 84/92);  
 dalla sig.ra Margrit WETZEL (n. 85/92);  
 dall'Università «Aristotelis» di Salonicco (n. 86/92);  
 dal sig. George BAKER (n. 87/92);  
 dall'Associação Nacional dos Industriais de Bicicletas, Ciclomotores, Motociclos e Acessórios (n. 88/92);  
 dal sig. Corrado CARRUBBA (n. 89/92);  
 dal sig. Adelino Augusto CORDEIRO (n. 90/92);  
 dal sig. Claude LACROIX (n. 91/92);  
 dal sig. Nicolas H. CASNAKIDES (n. 92/92);  
 dal sig. Moritz SCHWARZ e altri 59 firmatari (n. 93/92);  
 dal sig. Marc SALOMONE (n. 94/92).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

## 6. STORNO DI STANZIAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci ha espresso parere favorevole sulla proposta di storno di stanziamenti n. 27/91 (SEC(91) 2526) nonché sulla proposta di storno di stanziamenti n. 30/91 (SEC(91) 2553).

## 7. AUTORIZZAZIONE A ELABORARE RELAZIONI

L'Ufficio di presidenza ampliato ha autorizzato:

- la commissione per i problemi economici a elaborare una relazione sul ruolo dei sistemi di mutua garanzia nel finanziamento delle PMI nella CEE;
- la commissione per la politica regionale a elaborare una relazione sulla comunicazione della Commissione relativa ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concernenti la riforma dei fondi strutturali (competenti per parere: commissioni per gli affari sociali, per l'agricoltura, per i bilanci e per il controllo dei bilanci) (la commissione per la politica regionale farà propri gli emendamenti presentati dalle commissioni per gli affari sociali e per l'agricoltura in relazione alle parti di rispettiva competenza);
- la commissione per la cultura a elaborare:
  - una relazione sull'istruzione superiore nella Comunità,
  - una relazione sull'apprendistato libero e a distanza nella Comunità.

## 8. COMPETENZA DELLE COMMISSIONI

La commissione per gli affari esteri è competente per parere sulla proposta concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia nel settore dei trasporti (C3-284/91) (competente per il merito: commissione per i trasporti — relatore: on. Sarlis).

## 9. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

- a) dal Consiglio:
  - aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:
    - Proposta concernente un regolamento recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia (COM(91) 0557 — C3-0016/92)
- deferimento  
 merito: AGRI  
 parere: BILA  
 base giuridica: Art. 43, par. 2 CEE

— Proposta concernente una direttiva relativa ai concimi (SEC(91) 1858 — C3-0024/92 — SYN 2009)

deferimento  
 merito: ECON  
 parere: AGRI, AMBI  
 base giuridica: Art. 100 A CEE

Lunedì 10 febbraio 1992

— Proposta concernente una direttiva sulle sostanze coloranti per uso alimentare (COM(91) 0444 — C3-0027/92 — SYN 368)  
deferimento

merito: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una direttiva sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi  
(COM(91) 0441 — C3-0028/92)

deferimento

merito: AMBI

parere: SVIL

base giuridica: Art. 113 CEE

— Proposta concernente una risoluzione sulle prassi di commercializzazione dei succedanei del latte materno applicate nei paesi in via di sviluppo da produttori con sede nella Comunità  
(COM(91) 0441 — C3-0029/92)

deferimento

merito: AMBI

parere: SVIL

— Proposta concernente un regolamento relativo alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche  
(COM(91) 0448 — C3-0030/92 — SYN 370)

deferimento

merito: AMBI

parere: ECON

base giuridica: Art. 100 A CEE, Art. 113 CEE

— Proposta concernente una decisione in merito alla partecipazione della Comunità alla terza decisione modificata dell'OCSE relativa al Trattamento nazionale  
(COM(91) 0442 — C3-0032/92 — SYN 367)

deferimento merito: RELA

base giuridica: Art. 57 CEE, Art. 113 CEE

— Proposta concernente una direttiva recante modifica della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile  
(COM(91) 0081 — C3-0034/92)

deferimento

merito: AMBI

parere: AGRI

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva  
(COM(91) 0516 — C3-0035/92 — SYN 375)

deferimento

merito: ECON

parere: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente un regolamento che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari  
(COM(91) 0533 — C3-0036/92)

deferimento

merito: CONT

parere: AGRI, BILA

base giuridica: Art. 43 CEE

— Proposta concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e al regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71  
(COM(91) 0528 — C3-0037/92)

deferimento merito: ASOC

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente una direttiva destinata ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli  
(SEC(91) 2316 — C3-0038/92 — SYN 2007)

deferimento

merito: GIUR

parere: CULT

— Proposta concernente una decisione recante modifica della decisione 90/233/CEE che istituisce un programma di mobilità transeuropea per gli studi universitari (TEMPUS)  
(COM(91) 0513 — C3-0039/92)

deferimento

merito: CULT

parere: BILA, RELA

base giuridica: Art. 235 CEE

— Proposta concernente una direttiva che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti  
(COM(91) 0502 — C3-0040/92 — SYN 374)

deferimento merito: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una decisione relativa all'organizzazione dell'anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni, 1993  
(COM(91) 0508 — C3-0052/92)

deferimento

merito: ASOC

parere: BILA

base giuridica: Art. 235 CEE

Lunedì 10 febbraio 1992

ab):

— DECISIONE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (9541/91 — C3-0031/92)

deferimento  
merito: RELA  
parere: AGRI, ECON, ASOC, AMBI

base giuridica: Art. 113 CEE, Art. 235 CEE

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— \*\* I RELAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (COM(90) 0488 — C3-0092/91 — SYN 307)  
Relatrice: on. Roth-Behrendt  
(A3-0007/92)

— \*\* I/\* RELAZIONE della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a I. una direttiva sulla protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali (COM(90) 0314 — C3-0323/90 — SYN 287); II. una direttiva sulla protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali pubbliche di telecomunicazione, con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale integrata nei servizi) e alle reti digitali per servizi pubblici di radiotelefonazione mobile (COM(90) 0314 — C3-0324/90 — SYN 288); III. una decisione relativa al settore della sicurezza dei sistemi d'informazione (COM(90) 0314 — C3-0325/90)  
Relatore: on. Hoon  
(A3-0010/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE concernenti le imposte diverse dalle imposte sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (COM(90) 433 — C3-0393/90)  
Relatrice: on. Catasta  
(A3-0013/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (COM(87) 0325 — C3-0028/89)  
Relatrice: on. Catasta  
(A3-0014/92)

— RELAZIONE della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE riunitasi a Kampala (Uganda) e Amsterdam (Paesi Bassi) nel 1991  
Relatore: on. Andrews  
(A3-0015/92)

— \* RELAZIONE della commissione per il controllo di bilancio sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (COM(91) 0184 — C3-0255/91)  
Relatrice: on. Simons  
(A3-0016/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote (SEC(91) 0466 — C3-0380/91 — SYN 2004)  
Relatore: on. P. Beazley  
(A3-0017/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(91) 0279 — C3-0377/91 — SYN 360)  
Relatore: on. P. Beazley  
(A3-0018/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alla contabilizzazione, da parte delle imprese, delle perdite subite dalle organizzazioni stabili e dalle affiliate situate in altri Stati membri (COM(90)0595 — C3-0069/91)  
Relatore: on. Merz  
(A3-0020/92)

— RELAZIONE della commissione per lo sviluppo e la cooperazione in merito all'impatto finanziario dell'attuazione del mercato unico comunitario sui paesi in via di sviluppo  
Relatrice: on. Daly  
(A3-0021/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(91) 0239 — C3-0300/91 — SYN 348)  
Relatore: on. Barton  
(A3-0022/92)

Lunedì 10 febbraio 1992

— RELAZIONE della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla politica comunitaria dell'ambiente nei confronti dei paesi in via di sviluppo  
Relatore: on. Verhagen  
(A3-0023/92)

— RELAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla necessità di dar vita ad una convenzione per la salvaguardia delle foreste  
Relatore: on. Muntingh  
(A3-0024/92)

— RELAZIONE della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare  
Relatore: on. Wynn  
(A3-0025/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i trasporti e il turismo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio relativa all'imputazione dei costi di infrastruttura di trasporto agli automezzi pesanti (COM(90) 0540 — C3-0168/91)  
Relatore: on. Bourlanges  
(A3-0026/92)

— \* RELAZIONE della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (COM(90) 0347 — C3-0303/90)  
Relatore: on. Bandrés Molet  
(A3-0027/92)

— RELAZIONE della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sull'indebitamento dei paesi in via di sviluppo  
Relatore: on. Laroni  
(A3-0028/92)

— RELAZIONE della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sul ruolo delle ONG nella cooperazione allo sviluppo  
Relatore: on. Vecchi  
(A3-0029/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i trasporti e il turismo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra gli Stati membri e paesi terzi (COM(90) 0017 — C3-0097/90)  
Relatrice: on. McIntosh  
(A3-0030/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i trasporti e il turismo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttive 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legisla-

ni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(91) 0243 — C3-0298/91)  
Relatore: on. Lalor  
(A3-0031/92)

— \* RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay (8860/91 — C3-0388/91)  
Relatrice: on. Miranda de Lage  
(A3-0032/92)

— RELAZIONE della commissione per le relazioni economiche esterne sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Uruguay  
Relatrice: on. Miranda de Lage  
(A3-0033/92)

— RELAZIONE della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Paraskevas AVGERINOS  
Relatore: on. Defraigne  
(A3-0038/92)

— RELAZIONE della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Sotiris KOSTOPOULOS  
Relatore: on. Defraigne  
(A3-0039/92)

— RELAZIONE della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sull'impatto commerciale del mercato unico nei paesi in via di sviluppo  
Relatore: on. Pons Grau  
(A3-0040/92)

— RELAZIONE della commissione per gli affari esteri e la sicurezza sul Fondo europeo per la democrazia  
Relatore: on. McMillan-Scott  
(A3-0045/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (COM(91) 0424 — C3-0438/91)  
Relatore: on. Colino Salamanca  
(A3-0046/92)

— RELAZIONE della commissione per il controllo di bilancio sulla gestione, utilizzazione e valutazione dell'attività comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico  
Relatrice: on. Theato  
(A3-0047/92)

Lunedì 10 febbraio 1992

— \*\* I SECONDA RELAZIONE della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una terza direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (COM(90) 0348 — C3-0304/90 — SYN 291)  
Relatore: on. De Gucht  
(A3-0048/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il diritto di noleggiate, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore (COM(90) 0586 — C3-0068/91 — SYN 319)  
Relatore: on. Anastassopoulos  
(A3-0049/92)

— \*\* I RELAZIONE della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (COM(88) 0496 — C3-0036/89 — SYN 159)  
Relatore: on. Rothley  
(A3-0050/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (COM(87)0326 — C3-0029/89)  
Relatrice: on. Catasta  
(A3-0051/92)

— RELAZIONE della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sulla modifica dell'articolo 5 del regolamento del Parlamento europeo, relativo alla sospensione dell'immunità  
Relatore: on. Gil-Robles Gil-Delgado  
(A3-0053/92)

— \* RELAZIONE della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(91) 0263 — C3-0297/91)  
Relatore: on. Funk  
(A3-0054/92)

— \* RELAZIONE della commissione per i trasporti e il turismo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (COM(91) 0299 — C3-0400/91)  
Relatore: on. Lüttge  
(A3-0056/92)

— RELAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sui giochi olimpici invernali  
Relatore: on. Partsch  
(A3-0058/92)

— RELAZIONE della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sull'adeguamento strutturale nei paesi in via di sviluppo  
Relatore: on. Melandri  
(A3-0059/92)

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su cinque progetti di azione concertata nel settore della ricerca biotecnologica (programma «BRIDGE») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (C3-0003/92 — SYN 354)  
Relatore: on. Desama  
(A3-0011/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su undici progetti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (programma «FLAIR») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (C3-0004/92 — SYN 355)  
Relatore: on. Desama  
(A3-0012/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (C3-0001/92 — SYN 349)  
Relatore: on. Barton  
(A3-0019/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (C3-0382/91 — SYN 229)  
Relatrice: on. Ceci  
(A3-0034/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concer-

Lunedì 10 febbraio 1992

nente la pubblicità dei medicinali per uso umano (C3-0383/91 — SYN 273)  
Relatrice: on. Schleicher  
(A3-0035/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano (C3-0384/91 — SYN 230)  
Relatrice: on. Ceci  
(A3-0036/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (C3-0385/91 — SYN 231)  
Relatrice: on. Ceci  
(A3-0037/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi (C3-008/92 — SYN 344)  
Relatore: on. Janssen van Raay  
(A3-0041/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 (C3-0009/92 — SYN 237)  
Relatore: on. P. Beazley  
(A3-0042/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (C3-0010/92 — SYN 236)  
Relatore: on. P. Beazley  
(A3-0043/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (C3-0011/92 — SYN 238)  
Relatore: on. P. Beazley  
(A3-0044/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una

decisione relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biotecnologia (1990-1994) (C3-0437/91 — SYN 265)  
Relatore: on. Desama  
(A3-0052/92)

— \*\* II RACCOMANDAZIONE della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla POSIZIONE COMUNE del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (C3-0006/92 — SYN 357)  
Relatore: on. Collins  
(A3-057/92)

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione, degli onn.:

— Ewing e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», alla Commissione: Industria del carbone (B3-5/92);

— Domingo Segarra, Gutiérrez Díaz, Pérez Royo e Puerta, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Piano di ristrutturazione dell'azienda mineraria HUNOSA (Asturie) (B3-6/92)

e) le interrogazioni orali con discussione degli onn.:

Banotti, Marques Mendes, Brito, Belo, Cushnahan, McMahon, McIntosh, Stewart-Clark, Dury, Valverde Lopez, Lomas, Maher, Alavanos, Kostopoulos, Marck, Bowe, Rawlings, Ribeiro, De Rossa, Christensen, Sandbaek, Gangoiti Llaguno, Cushnahan, McMahon, Papoutsis, Romeos, Langer, Alavanos, Miranda da Silva, Brito, Ephremidis, Van Putten, Arbeloa Muru, Dessylas, Cabezon Alonso, Bandres Molet, Dury, Kostopoulos, Bowe, van der Waal, Pronk, Hughes, Pierros, Nianias, Moorhouse, Ewing, Habsburg, Pagoropoulos, Marques Mendes, McIntosh, Cabezon Alonso, Langer, Papayannakis, McMahon, Blak, Sandbaek, Balfe, Crawley, Rawlings, Ephremidis, Falconer, Gangoiti Llaguno, Cornelissen, Iversen, Hughes, Alavanos, Fremion, Kostopoulos, Bowe, Avgerinos, Nianias, Alvarez de Paz, Bandres Molet, Cooney, Harrison, Domingo Segarra, Muntingh, Gutiérrez Díaz, Dury, Bird, De Rossa, Bonde, von Wechmar, Brok, Patterson, Welsh, Ford, Killilea, Piermont, Brito, Pagoropoulos, Pery, Pierros, Medina Ortega, Cushnahan, Maher, Newton Dunn, Banotti, Cassidy, Pronk, Anastassopoulos, Marck, Stamoulis, Lomas, Stewart-Clark, Christensen, Speroni, Bjørnvig, Arbeloa Muru, Scott-Hopkins, Seligman, Chabert, Desmond, Bettini, conformemente all'articolo 60 del regolamento, per il tempo delle interrogazioni del 12 febbraio 1992 (B3-7/92).

f) la seguente dichiarazione scritta, per iscrizione nel registro, conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— dell'on. Borloo, sulla riconversione del personale delle agenzie in dogana (n. 1/92);

Lunedì 10 febbraio 1992

g) dalla Commissione:

— RELAZIONE 1991 della Commissione al Consiglio e al Parlamento sulla Politica Comune della Pesca (SEC(91) 2288 — C3-0033/92)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: ENER

— Relazione EUROPA 2000 — Le prospettive di sviluppo del territorio comunitario (COM(91) 0452 — C3-0051/92)

deferimento  
merito: REGI  
parere: ECON, ENER, ASOC, TRAS, AMBI

## 10. TRASMISSIONE DI TESTI DI ACCORDO DA PARTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità, in data 2 dicembre 1991, dell'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Faerøer, dall'altra;

— Accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Faerøer, dall'altra;

— Scambio di lettere sulla reciproca assistenza tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Faerøer, dall'altra;

— Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità, in data 19 dicembre 1991, del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

## 11. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TEMPORANEA

Il Presidente annuncia di aver ricevuto da nove gruppi politici una proposta di decisione presentata a norma dell'articolo 109 del regolamento, sulla costituzione di una commissione temporanea «Pacchetto Delors II» (B3-165/92).

Comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti a tale proposta è fissato a martedì alle 12.00 e che la votazione si svolgerà mercoledì alle 9.00.

## 12. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Presidente comunica che le nuove disposizioni regolamentari derivanti dalla votazione sulle relazioni Malangré (A3-390/91) e Patterson (A3-391/91) (vedi processo verbale della seduta del 15 gennaio 1992, parte prima, punto 22), entrano in vigore a partire da oggi.

## 13. ORDINE DEI LAVORI

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della tornata (PE 157.894), al quale sono state proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

*lunedì 10 febbraio 1992:*

— la commissione per l'agricoltura ha chiesto, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 del regolamento, il rinvio in commissione della relazione Rothley sulle invenzioni biotecnologiche (A3-50/92) (punto 539).

Intervengono gli onn. Borgo, presidente della commissione per l'agricoltura, e Graefe zu Baringdorf, relatore per parere della stessa commissione.

Con AN (Verde) il Parlamento approva la richiesta:  
Votanti: 211  
Favorevoli: 119  
Contrari: 92  
Astenuiti: 0.

— la commissione per l'agricoltura ha chiesto, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della relazione Amendola sul benessere e lo status degli animali (A3-321/91) (punto 546).

Intervengono gli onn. Borgo, presidente della commissione per l'agricoltura, Amendola, e Chanterie, quest'ultimo sull'intervento precedente.

Con AN (Verde) il Parlamento respinge la richiesta:  
Votanti: 228  
Favorevoli: 103  
Contrari: 121  
Astenuiti: 4.

Intervengono gli onn.:

— Cot, a nome del gruppo socialista, il quale chiede l'iscrizione all'ordine del giorno di una dichiarazione della Commissione sulla situazione in Algeria (il Presidente gli risponde che prenderà i contatti necessari con la Commissione);

— Killilea, il quale segnala la presenza nell'atrio antistante l'Aula di rappresentanti di gruppi di pressione che disturbano l'attività dei parlamentari; chiede che siano allontanati (il Presidente incarica il Segretario generale di prendere le misure necessarie);

— Ephremidis, il quale segnala di aver chiesto per iscritto l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto sulla situazione degli spedizionieri doganali nella Comunità dopo la realizzazione del mercato unico nel 1993. (il Presidente gli risponde che può, se lo ritiene opportuno, presentare una richiesta nell'ambito delle discussioni d'urgenza e che, comunque, la questione rientra nel contesto più generale del mercato unico, di cui il Parlamento si è già occupato e si occuperà).

**Lunedì 10 febbraio 1992**

— la seconda relazione De Gucht sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (A3-48/92) (punto 542) è iscritta alla fine dell'ordine del giorno di martedì;

— dopo la relazione Hoon sulla sicurezza dei sistemi di informazione (A3-10/92) (punto 541) è iscritta una raccomandazione per la seconda lettura sui fondi propri degli enti creditizi (A3-41/92) (relatore: on. Janssen van Raay);

— dopo la relazione Barton sulle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore (A3-22/92) (punto 545) è iscritta una raccomandazione per la seconda lettura sui limitatori di velocità montati su alcune categorie di veicoli a motore (A3-19/92) (relatore: on. Barton);

— su richiesta di tutti i gruppi politici, la relazione Bourlanges sull'imputazione dei costi di infrastruttura di trasporto agli automezzi pesanti (A3-26/92), prevista all'ordine del giorno di venerdì (punto 575), è anticipata e iscritta alla fine dell'ordine del giorno di lunedì.

**martedì 11 febbraio:**

— su richiesta della commissione per la protezione dell'ambiente, la relazione Muntingh sulla protezione delle foreste (A3-24/92) è iscritta in discussione congiunta con la relazione Collins sulla UNCED (A3-363/91) (punto 552);

— la relazione La Pergola su vari programmi di ricerca e sviluppo (punto 554) non è stata adottata in commissione ed è pertanto ritirata dall'ordine del giorno;

— su richiesta del gruppo socialista, un'interrogazione orale con discussione, alla Commissione, presentata dal gruppo stesso, sullo Spazio economico europeo (B3-8/92) è iscritta all'ordine del giorno dopo la relazione Merz su un regime fiscale comune (A3-248/91/riv.) (punto 559); è altresì iscritta l'interrogazione orale con discussione, alla Commissione (B3-9/92) sullo stesso argomento;

— come sopra indicato, la seconda relazione De Gucht è iscritta alla fine dell'ordine del giorno;

— in seguito all'iscrizione di tali nuovi punti, la discussione congiunta delle relazioni Musso (A3-388/91) (punto 560) e Goedmakers (A3-340/91) (punto 561) sui PIM nonché la relazione Simons su protocolli con paesi terzi mediterranei (A3-16/92) (punto 562) sono iscritte all'ordine del giorno di giovedì;

— sono iscritte nel turno di votazione delle 12.00:

— dopo la votazione finale sulla relazione Amendola (A3-271/91), la relazione Vernier sulla pubblicità dei prodotti del tabacco (A3-348/91), che era stata aggiornata sulla base dell'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (*vedi processo verbale della seduta del 16 gennaio, parte prima, punto 12*);

— la decisione sulle richieste di votazione sollecita per le proposte di risoluzione seguenti, presentate per concludere la discussione sulle dichiarazioni della Commissione su Dounreay e il Gatt:

a) Dounreay:

— degli onn. Ewing e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», su Dounreay (B3-91/92);

— dell'on. Linkohr, a nome del gruppo socialista, su Dounreay (B3-92/92);

— degli onn. De Rossa, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Alavanos, Mayer e Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, su Dounreay (B3-94/92);

— dell'on. Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, su Dounreay (B3-95/92);

— degli onn. Linkohr, Schwartzberg, Pollack, Diez de Rivera, Delcroix, Vertemati, Morris, Collins, Roth-Behrendt e Falconer, a nome del gruppo socialista, su Dounreay (B3-99/92/riv.).

b) Gatt:

— della commissione per le relazioni economiche esterne, sull'Uruguay Round del Gatt (B3-93/92);

— degli onn. Blot, Ceyrac, Le Chevallier, Martinez, Megret e Tauran, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui negoziati del Gatt (B3-96/92);

— degli onn. Woltjer e Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista, sulla dichiarazione della Commissione concernente l'Uruguay Round del Gatt (B3-97/92);

— degli onn. Moorhouse, Christopher Jackson e Plumb, a nome del gruppo democratico europeo, sull'Uruguay Round del Gatt (B3-98/92);

— degli onn. Graefe zu Baringdorf, Ernst de la Graete e Verbeek, a nome del gruppo Verde, sul Gatt e l'agricoltura (B3-100/92);

— degli onn. de la Malène, Guillaume, Alliot-Marie, Andrews, Briant, Fitzgerald, Fitzsimons, Killilea, Lalor, Lane, Lataillade, Lauga, Marleix, Musso, Nianias, Pasty, Perreau de Pinninck, Pompidou, Ruiz-Mateos, Vernier e Ukeiwé, a nome del gruppo ADE, sulla dichiarazione della Commissione concernente l'Uruguay Round del Gatt (B3-101/92).

In caso di accoglimento delle richieste di votazione sollecita, la votazione sul merito si svolgerà giovedì alle 18.30 mentre il termine per la presentazione degli emendamenti alle proposte di risoluzione e di proposte di risoluzione comuni viene fissato a questa sera alle 19.00.

Interviene l'on. von der Vring, il quale chiede se la votazione sulla relazione Bourlanges si svolgerà martedì alle 12.00 (il Presidente gli risponde che se la relazione sarà stata esaminata, la votazione avrà effettivamente luogo martedì alle 12.00).

**mercoledì 12 febbraio:**

— su richiesta della commissione per i bilanci, la relazione Cornelissen sulle prospettive finanziarie per il 1992 è iscritta all'ordine del giorno quale secondo punto, dopo la presentazione del programma di attività della Commissione;

Lunedì 10 febbraio 1992

— il gruppo socialista ha chiesto l'iscrizione di una dichiarazione della Commissione sul principio dell'addizionalità per quanto riguarda i Fondi strutturali nel Regno Unito all'inizio della seduta notturna (alle 20.45); pertanto il tempo delle interrogazioni comincerà solo alle 21.45 e verrà ridotto di conseguenza (un'ora al Consiglio e alla CPE e un'ora alla Commissione).

Intervengono gli onn. Alavanos e Dessylas, per protestare contro la riduzione del tempo delle interrogazioni che, a giudizio dell'on. Dessylas, costituisce una violazione dei diritti dei deputati, e David, il quale motiva la richiesta del gruppo socialista.

Il Parlamento approva l'iscrizione di tale punto e di conseguenza la riduzione del tempo delle interrogazioni.

*giovedì 13 febbraio:*

— le relazioni Pasty sulle conseguenze di bilancio e finanziarie della scadenza del trattato CECA (punto 572) e Galle sulla circolazione dei beni artistici (punto 574) non sono state adottate in commissione e sono pertanto ritirate dall'ordine del giorno;

— come sopra indicato, le relazioni Musso, Goedmakers e Simons sono iscritte all'ordine del giorno, alla ripresa della seduta (alle 15.00).

*venerdì 14 febbraio:*

— come sopra indicato, la relazione Bourlanges è stata anticipata alla seduta di lunedì;

— su richiesta dei gruppi politici, la relazione Lüttge sull'accordo CEE-Norvegia/Svezia nel settore dell'aviazione civile (A3-56/92) è iscritta all'ordine del giorno.

Intervengono gli onn.:

— Collins, presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, per segnalare di aver chiesto per iscritto l'iscrizione all'ordine del giorno di una dichiarazione della Commissione in seguito all'inquietante relazione della NASA sul buco nella fascia di ozono, ma che nella riunione di questa mattina tra il Presidente e i presidenti dei gruppi politici era emerso che il commissario competente non poteva essere presente; comunica che a tale punto sarà accordata priorità nella prossima riunione della commissione per l'ambiente (il Presidente gli risponde che nella riunione di questa mattina si è deciso di iscrivere il punto all'ordine del giorno della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza ampliato aperto a tutti i deputati);

— Aglietta, a nome del gruppo Verde, la quale rileva che anche il suo gruppo aveva chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di venerdì di una dichiarazione della Commissione sull'argomento.

L'ordine dei lavori è così fissato.

*Richiesta di applicazione della procedura senza discussione* (articolo 38, paragrafo 1, del regolamento)

— La commissione per la protezione dell'ambiente ha chiesto l'applicazione della procedura senza discussione alla raccomandazione per la seconda lettura sull'identificazione della partita cui appartiene una derrata alimentare (A3-57/92) (relatore: on. Collins).

Il testo sarà posto in votazione mercoledì alle 17.00.

*Richieste di applicazione della procedura senza relazione* (articolo 116, paragrafo 1, del regolamento)

— Hanno chiesto l'applicazione della procedura senza relazione la commissione per la protezione dell'ambiente, alla proposta di direttiva sulla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (C3-429/91 — SYN 2005).

Il testo sarà posto in votazione mercoledì alle 17.00.

— la commissione per l'agricoltura, alla proposta di regolamento recante compensazione temporanea per le conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia sul trasporto di taluni ortofrutticoli provenienti dalla Grecia (C3-16/92).

Il testo sarà posto in votazione all'inizio della seduta di venerdì.

#### **14. DELEGA DEL POTERE DELIBERANTE ALLE COMMISSIONI** (articolo 37 del regolamento)

Il Presidente comunica al Parlamento che la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione propone di applicare l'articolo 37 del regolamento a una proposta di decisione che istituisce un programma di mobilità transeuropea per l'insegnamento superiore (TEMPUS) (COM(91) 513).

Conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, la votazione su tale proposta della commissione per la cultura si svolgerà all'inizio della seduta di domani.

#### **15. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI E DI PROPOSTE DI RISOLUZIONE**

Il Presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

Per quanto riguarda i punti aggiunti all'ordine del giorno, il termine è fissato a questa sera alle 20.00.

Per le interrogazioni orali sullo Spazio economico europeo, i termini sono fissati come segue:

— proposte di risoluzione per concludere la discussione: martedì 11 febbraio alle 15.00,

— relativi emendamenti e proposte di risoluzione comuni: mercoledì 12 febbraio alle 17.00.

Lunedì 10 febbraio 1992

**16. DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ**  
(argomenti proposti)

Il Presidente propone di iscrivere i seguenti cinque argomenti all'ordine del giorno della prossima discussione su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza che si terrà giovedì:

- Corno d'Africa,
- Sudafrica,
- Salvador,
- Situazione dell'occupazione nelle regioni frontaliere,
- Diritti umani.

**17. TEMPO DI PAROLA**

Si prevede di organizzare le discussioni come segue, a norma dell'articolo 83 del regolamento:

— *Tempo di parola complessivo delle discussioni di lunedì*

Relatori 55 minuti (11 × 5')  
Relatori per parere 26 minuti in totale  
Commissione 45 minuti in totale  
Deputati 150 minuti

— *Tempo di parola complessivo delle discussioni di martedì*

Relatori 80 minuti (16 × 5')  
Relatori per parere 54 minuti in totale  
Autori 10 minuti (2 × 5')  
Commissione 90 minuti in totale  
Deputati 240 minuti

— *Tempo di parola complessivo delle discussioni di mercoledì (ad eccezione della dichiarazione sui Fondi strutturali)*

Commissione 55 minuti in totale  
Relatori 25 minuti (5 × 5')  
Relatori per parere 18 minuti in totale  
Deputati 180 minuti

— *Tempo di parola complessivo delle discussioni di giovedì (ad eccezione delle discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)*

Relatori 35 minuti (7 × 5')  
Relatori per parere 12 minuti in totale  
Commissione 35 minuti in totale  
Deputati 120 minuti

**RIPARTIZIONE DEL TEMPO DI PAROLA FRA I DEPUTATI**

(in minuti)

Tempo complessivo:	60'	90'	120'	150'	180'	210'	240'	270'	300'	330'
<i>Gruppi</i>										
<i>socialista</i>	14	24	35	45	55	65	75	86	96	106
<i>del partito popolare europeo</i>	11	18	25	32	40	47	54	61	69	76
<i>liberale e democratico riformatore</i>	5	7	10	13	15	18	20	23	25	28
<i>democratico europeo</i>	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
<i>per la sinistra unitaria europea</i>	4	6	7	9	11	12	14	15	17	19
<i>Verde al PE</i>	4	5	7	8	10	12	13	15	16	17
<i>dell'Alleanza democratica europea</i>	3	5	6	7	8	9	11	12	13	14
<i>Arcobaleno</i>	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
<i>tecnico delle destre europee</i>	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10
<i>coalizione delle sinistre</i>	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9
<i>non iscritti</i>	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18

**18. RICHIESTA DI REVOCA DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE DELL'ON. AVGERINOS** (discussione e votazione)

L'on. Defraigne illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Paraskevas Avgerinos (A3-38/92).

Interviene l'on. Harrison, a nome del gruppo socialista.

**PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN***Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Malangré, a nome del gruppo PPE, Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, ambedue sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Kostopoulos (*vedi successivo punto 19*), e Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Lunedì 10 febbraio 1992

**VOTAZIONE**

Interviene l'on. Gollnisch, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 1*).

**19. RICHIESTA DI REVOCA DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE DELL'ON. KOSTOPOULOS** (discussione e votazione)

L'on. Defraigne illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Sotiris Kostopoulos (A3-39/92).

Interviene l'on. Harrison, a nome del gruppo socialista.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

**VOTAZIONE**

Interviene l'on. Gollnisch, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 2*).

**20. RITROVATI VEGETALI** (discussione) \*

L'on. Bandres Molet illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali (COM(90)0347 — C3-0303/90) (A3-27/92).

Intervengono gli onn. Linkohr, relatore per parere della commissione per l'energia, Verbeek, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, Garcia Amigo, a nome del gruppo PPE, Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, e il commissario vicepresidente Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 febbraio, parte prima punto 26*.

**21. SISTEMI DI INFORMAZIONE** (discussione) \*\* I/\*

L'on. Hoon illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a:

- I. una direttiva concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali (COM(90) 0314 — C3-0323/90 — SYN 287)
- II. una direttiva concernente la protezione dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digitali pubbliche di telecomunicazione, con particolare riferimento all'ISDN (Rete digitale integrata nei servizi) e alle reti digitali per i servizi pubblici di radiotelefonía mobile (COM(90)0314 — C3-0324/90 — SYN 0288)

III. una decisione concernente il settore della sicurezza dei sistemi d'informazione (COM(90) 0314 — C3-0325/90) (A3-10/92).

Intervengono gli onn. Van Ouirive, a nome del gruppo socialista, Garcia Amigo, a nome del gruppo PPE, Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Bandres Molet, a nome del gruppo Verde, Vernir, a nome del gruppo ADE, Blaney, a nome del gruppo «Arcobaleno», Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Blak, Herman, Breyer, il commissario vicepresidente Bangemann, l'on. Vernier, quest'ultimo per chiedere che la Commissione indichi la sua posizione su tutti gli emendamenti presentati, e il commissario vicepresidente Bangemann, il quale si dichiara disposto a fornire, a chiunque ne faccia richiesta, una copia dell'elenco in cui è riportata la posizione della Commissione su ciascun emendamento.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima punto 25*.

**22. FONDI PROPRI DEGLI ENTI CREDITIZI** (discussione) \*\*II

L'on. Janssen van Raay illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/229/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi (C3-008/92 — SYN 344) (A3-41/92).

Intervengono l'on. Bru Buron, a nome del gruppo socialista, e il commissario vicepresidente Brittan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima punto 21*.

(La seduta è sospesa alle 19.55 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS  
Vicepresidente

**23. UNITÀ DI MISURA** (discussione) \*\*I

L'on. Cassidy illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (SEC(91) 1047 — C3-0285/91 — SYN 2003) (A3-382/91).

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima punto 26*.

Lunedì 10 febbraio 1992

**24. VEICOLI A MOTORE DELLA CATEGORIA N**  
(discussione) \*\*I

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dalla on. Braun-Moser, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N (COM(91) 0238 — C3-0301/91 — SYN 0347) (A3-381/91).

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima punto 27.*

**25. MASSE E DIMENSIONI DI ALCUNE CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE** (discussione) \*\*I

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Barton, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(91)0239 — C3-0300/91 — SYN 348) (A3-22/92).

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima punto 28.*

**26. DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' DI TALUNE CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE** (discussione) \*\*II

L'ordine del giorno reca la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, presentata dall'on. Barton, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa a dispositivi di limitazione della velocità di talune categorie di veicoli a motore (C3-001/92 — SYN 349) (A3-19/92).

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima punto 22.*

**27. BENESSERE E STATUS DEGLI ANIMALI** (discussione) \*

L'on. Amendola illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sul benessere e sullo status degli animali nella Comunità (A3-321/91).

Intervengono gli onn. Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Raffin, a nome del gruppo Verde, Lane a nome del gruppo ADE, Tauran, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, van der Waal, Morris, Bettini, Chanterie, e il commissario vicepresidente Sir Leon Brittan.

Intervengono gli onn.:

— Lane, il quale, fondandosi sull'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, chiede il rinvio della relazione in commissione;

— Aglietta, la quale, dopo aver ricordato che l'Assemblea, al momento della fissazione dell'ordine dei lavori, ha già respinto una richiesta di rinvio in commissione, sottolinea che, conformemente al paragrafo 5 di questo stesso articolo, la richiesta non può essere ripresentata;

— Lane, il quale ritorna sulla sua richiesta;

— Chanterie, il quale chiede il rinvio alla commissione competente per il merito, sostenendo che occorre prendere in considerazione gli elementi emersi nella discussione di questa sera;

— Anastassopulos, il quale sottolinea che la prima richiesta non era stata presentata nel corso della discussione ma al momento della fissazione dell'ordine dei lavori e che pertanto il paragrafo 5 non si applica nella fattispecie;

— Wijsenbeek, presidente della commissione per il regolamento, il quale aggiunge che nella discussione sono emersi elementi nuovi, che giustificano una tale richiesta;

— Chanterie, il quale ritiene che il rinvio alla commissione competente sia giustificato dal nuovo orientamento della politica definita a Maastricht;

— Aglietta, la quale ritiene che il regolamento sia del tutto chiaro nel caso di specie e chiede la rigorosa applicazione dell'articolo 103, paragrafo 5.

La Presidenza, dopo aver fatto riferimento all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, constata che una prima richiesta di rinvio in commissione, sulla base dell'articolo 103, è stata respinta e che pertanto la stessa richiesta non può essere ripresentata nel corso della presente tornata.

Intervengono gli onn.:

— Anastassopulos, sull'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento;

— Lane, il quale chiede che l'Assemblea sia consultata sulla richiesta di rinvio in commissione.

Confermando il suo intervento precedente, la Presidenza, dopo aver fatto riferimento al disposto degli articoli 74, paragrafo 2 e 103, paragrafo 5 del regolamento, dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 febbraio, parte prima punto 27.*

Lunedì 10 febbraio 1992

## 28. COSTI DI INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO (discussione) \*

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Bourlanges, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio riguardante una direttiva sull'imputazione dei costi di infrastruttura di trasporto agli automezzi pesanti (COM(90) 0540 — C3-0168/91) (A3-26/92).

Interviene il relatore, il quale, fondandosi sull'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, chiede il rinvio in commissione della sua relazione.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Anastassopoulos, Wijsenbeek, presidente della commissione per il regolamento, e Topmann.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

La relazione è pertanto rinviata in commissione.

Intervengono gli onn. Anastassopoulos e Visser, quest'ultimo sull'intervento dell'on. Wijsenbeek.

## 29. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA SEDUTA

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 11 febbraio, è stato così fissato:

*Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00*

— Discussione su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

— Votazione sulla richiesta di applicazione dell'articolo 37

— Discussione congiunta di quattro raccomandazioni per la seconda lettura sui medicinali per uso umano (relatrici: onn. Ceci e Schleicher) \*\*II

— Relazione della on. Roth-Behrendt sui prodotti cosmetici \*\*I

— Discussione congiunta delle relazioni Collins e Muntingh sull'UNCED e la tutela delle foreste

— Relazione Anastassopoulos sul diritto di noleggiare e di prestito \*\*I

— Raccomandazione per la seconda lettura Desama sulla biotecnologia \*\*II

— Discussione congiunta di cinque relazioni sulle accise sulle bevande alcoliche e sul tabacco (Relatori: onn. Beumer, Bernard-Reymond e Catasta) \*

— Relazione Merz sul regime fiscale delle società \*

— Discussione congiunta di due interrogazioni orali con discussione sull'accordo SEE

— Seconda relazione De Gucht sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita \*\*I

*(alle 12.00):*

Votazione

— finale sulla relazione Amendola (A3-271/91)

— sulla relazione Vernier (A3-348/91)

— sulle richieste di votazione sollecitate (Dounreay e Gatt)

— sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione a eccezione dei testi in applicazione dell'Atto unico

*(alle 15.00):*

— Discussione su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

*(La seduta è tolta alle 22.45)*

Enrico Vinci  
Segretario generale

Roberto Barzanti  
Vicepresidente

Lunedì 10 febbraio 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Avgerinos**

— A3-38/92

## DECISIONE

**sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Paraskevas Avgerinos***Il Parlamento europeo,*

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Paraskevas Avgerinos, trasmessa dal vicepresidente del governo e ministro della giustizia della Grecia, Athanassios Kanellopoulos, in data 17 aprile 1991 e comunicata il 14 maggio 1991 dal Presidente del Parlamento europeo,
  - visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
  - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 61 e 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,
  - visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-38/92),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Paraskevas Avgerinos;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità della Repubblica ellenica.

<sup>(1)</sup> Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier) e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

**2. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Kostopoulos**

— A3-39/92

## DECISIONE

**sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Sotiris Kostopoulos***Il Parlamento europeo,*

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Sotiris Kostopoulos, trasmessa dal vicepresidente del governo e ministro della giustizia della Grecia, Athanassios Kanellopoulos, in data 17 aprile 1991 e comunicata il 14 maggio 1991 dal Presidente del Parlamento europeo,

Lunedì 10 febbraio 1992

- visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
  - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 <sup>(1)</sup>,
  - visti gli articoli 61 e 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,
  - visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A3-39/92),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Kostopoulos;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità della Repubblica ellenica.

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pagina 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier) e Raccolta 1986, pagina 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

Lunedì 10 febbraio 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 febbraio 1992

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY P., BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONAN, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUSCARDINI, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PISONI F., PISONI N., PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GOEPPEL, HAGEMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, MEISEL, THIETZ.

Lunedì 10 febbraio 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+)= favorevoli

(-)= contrari

(O)= astensioni

*Richiesta di rinvio in commissione della relazione ROTHLEY (A3-50/92)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BANDRÉS MOLET, BARRERA I COSTA, BAUR, BEAZLEY P., BERTENS, BETTINI, BOCKLET, BOISSIÈRE, BONETTI, BREYER, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHANTERIE, CHEYSSON, COLINO SALAMANCA, CONAN, COONEY, COX, DALSSASS, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESSYLAS, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, EPHREMDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FRÉMION-DANET, FUCHS, FUNK, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HERMAN, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, KILLILEA, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, McCARTIN, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MARCK, MENRAD, MOORHOUSE, MULLER, NICHOLSON, NIELSEN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PIERMONT, PIQUET, PISONI F., POETTERING, POMPIDOU, RAFFIN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SANDBÆK, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHODRUCH, SEAL, SIMEONI, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAES, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VERBEEK, VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WECHMAR, WHITE, WIJSENBEEK.

(-)

ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CATHERWOOD, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DUHRKOP, ELLIOTT, FALCONER, FAYOT, FORD, GALLE, GREEN, HAENSCH, HARRISON, HUGHES, JACKSON F., JACKSON M., JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KOSTOPOULOS, KUHN, LIVANOS, McCUBBIN, McMAHON, MAIBAUM, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, NEWENS, O'HAGAN, PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POLLACK, PRICE, PROUT, RAWLINGS, READ, RØNN, ROSMINI, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VECCHI, VERDE I ALDEA, WELSH, WILSON, WYNN.

*Richiesta di rinvio in commissione della relazione AMENDOLA (A3-321/91)*

(+)

ALBER, von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY P., BERTENS, BOCKLET, BONETTI, BRAUN-MOSER, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, COLINO SALAMANCA, COONEY, COX, DALSSASS, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DESAMA, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUCHS, FUNK, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRUND, GUILLAUME, HABSBURG, HERMAN, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, JACKSON F., JACKSON M., JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MARCK, MAZZONE, MENRAD, de MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MULLER, NICHOLSON, NIELSEN T., OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PATTERSON, PISONI F., PISONI N., PLUMB, POETTERING, POMPIDOU, PRICE, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAUTI, RAWLINGS, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, SARIDAKIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VEIL, VOHRER, van der WAAL, WECHMAR, WELSH, WOLTJER.

Lunedì 10 febbraio 1992

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, AMENDOLA, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BREYER, van den BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DELCROIX, DENYS, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DUHRKOP DUHRKOP, DURY, ELLIOTT, EWING, FALCONER, FAYOT, FORD, FRÉMION-DANET, GALLE, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, HAENSCH, HARRISON, HOON, HUGHES, ISLER-BÉGUIN, JENSEN, KOSTOPOULOS, KUHN, LANGER, LANNOYE, LIVANOS, McCUBBIN, McMAHON, MAIBAUM, MARTIN D., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, NEWENS, ONESTA, ONUR, PEIJS, PIERMONT, PLANAS PUCHADES, POLLACK, RAFFIN, READ, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAINJON, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VECCHI, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING, WHITE, WILSON, WYNN.

(O)

CHEYSSON, CONAN, MORETTI, SIMEONI.

---

Martedì 11 febbraio 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDI' 11 FEBBRAIO 1992**

(92/C 67/02)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTO BARZANTI***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI**

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari la seguente relazione:

— **RELAZIONE** della commissione per i bilanci sull'accordo del Parlamento europeo in ordine alla revisione delle prospettive finanziarie per l'esercizio 1992  
Relatore: on. Cornelissen  
(A3-61/92)

b) le seguenti interrogazioni orali con discussione degli onn.:

— Tomlinson, a nome del gruppo socialista, alla Commissione: Accordo SEE  
(B3-8/92);

— Jepsen, a nome del gruppo democratico europeo, alla Commissione: Controllo parlamentare dell'applicazione dell'accordo relativo alla creazione di uno Spazio economico europeo  
(B3-9/92).

**3. DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)**

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.:

— Valverde López, a nome del gruppo PPE, Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Amendola, Raffin, Boissière, a nome del gruppo Verde, Ceci, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Alavanos, Brito, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla prossima conferenza delle parti contraenti della Convenzione di Washington (B3-112/92);

— van der Waal, Schleicher, Robles Piquer, Fontaine, Braun Moser, Pirkel, Casini, Poettering, Lafuente López, Jarzembowski, Habsburg, Brok, Cooney, Reding, Ferrer, Müller, Bocklet, Wijsenbeek, Oostlander, Anastassopoulos, Pronk, Oomen-Ruijten, Cassidy, Newton Dunn, Cornelissen, Ch. Jackson, Catherwood, Cunha da Oliveira, Herman, Lacaze, Friedrich, Verhagen, sulle minacce nei confronti del vescovo Tökes e la protezione delle minoranze in Romania (B3-113/92);

— Alliot-Marie, de la Malène, Marleix, Lauga, Lataillade, Pasty, a nome del gruppo ADE, sul futuro occupazionale connesso al transito, delle regioni di frontiera nella prospettiva del grande mercato del 1993 (B3-114/92);

— Antony, Blot, Dillen, Le Chevallier, K.P. Köhler, Ceyrac, Tauran, Schodruich, Lehideux, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla Croazia (B3-115/92);

— Le Pen, Lehideux, Dillen, Schodruich, Antony, Ceyrac, K.P. Köhler, Neubauer, Tauran, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul terrorismo (B3-116/92);

— Lehideux, Antony, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sui diritti dell'uomo e la sorte di Jean-Michel Nicoller (B3-117/92);

— Antony, Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sull'Algeria (B3-118/92) (ritirata);

— Boissière, Amendola, Bandrés Molet, Lannoye, Raffin, Staes, a nome del gruppo Verde, sulla proliferazione dell'alga *Caulerpa taxifolia* nel Mediterraneo (B3-119/92);

— Maher e Defraigne, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle catastrofiche conseguenze di valanghe in Turchia (B3-120/92);

— Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle gravi violazioni dei diritti dell'uomo in Birmania (B3-121/92);

— La Malfa e Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sul massacro in Somalia (B3-122/92);

— Ruiz-Giménez Aguilar, Larive, Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla firma dell'accordo di pace in Salvador (B3-123/92);

— Nordmann, Galland, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'assistenza fornita a un capo terrorista a Parigi (B3-124/92);

Martedì 11 febbraio 1992

- Porrazzini, De Piccoli, Puerta, Papayannakis, Iversen, De Rossa, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sullo sciopero dei marittimi nel Mediterraneo contro la liberalizzazione del cabotaggio (B3-125/92);
- Chanterie, Ferrer, Brok, Pronk, Cornelissen, Herman, Habsburg, Lo Giudice, Nicholson, Reymann, Lacaze, Dalsass, Beumer, Bernard-Reymond, Lucas Pires, Pack, Jarzembowski, Forte, Stauffenberg, Oomen-Ruijten, Malangré, Friedrich, Cooney, Verhagen, Penders, sull'aiuto d'urgenza europeo a favore dei doganieri e degli spedizionieri in relazione alla soppressione delle frontiere interne (B3-126/92);
- Poettering, Penders, Lucas Pires, Habsburg, Lacaze, Bernard-Reymond, Cassanmagnago Cerretti, Jarzembowski, Bourlanges, Chanterie, Oomen-Ruijten, Tindemans, a nome del gruppo PPE, sui missili intercontinentali dell'ex Unione Sovietica (B3-127/92);
- Penders, Habsburg, Lenz, Oomen-Ruijten, Tindemans, a nome del gruppo PPE, sulle future relazioni CE-Sudafrica, fattore che può contribuire allo sviluppo dell'Africa (B3-128/92);
- Hermans, Bindi, Chanterie, Oomen-Ruijten, Tindemans, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nello Zaire (B3-129/92);
- Nicholson e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sull'applicazione del Fondo di coesione all'Irlanda del Nord e ad altre regioni dell'obiettivo 1 (B3-130/92);
- Robles Piquer, Lenz, Lucas Pires, Reding, Bindi, Chanterie, Habsburg, Ferrer, Valverde López, Oomen-Ruijten, Schleicher, a nome del gruppo PPE, sulla pena di morte a Cuba (B3-131/92);
- Ferrer, Lenz, Habsburg, Bindi, Chanterie, Oomen-Ruijten, Tindemans, a nome del gruppo PPE, sulla violazione dei diritti umani nella Repubblica popolare cinese (B3-132/92);
- Lenz, Bindi, Chanterie, Habsburg, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Iran (B3-133/92);
- Valent, Tazdait, Ramírez Heredia, Castellina, Elliott, Ford, Iversen, Duverger, White, Green, David, Hughes, Oddy, Harrison, Catasta, Vecchi, Porrazzini, Read, Newens, Tongue, Randzio-Plath, Collins, Magnani Noya, Imbeni, Raggio, sull'aumento del razzismo e del fascismo in Europa (B3-134/92);
- Bird e Elliott, a nome del gruppo socialista, sui diritti dell'uomo nello Stato indiano del Punjab (B3-135/92);
- Papoutsis, a nome del gruppo socialista, sulla condanna alla pena di morte di minorenni negli Stati Uniti (B3-136/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sui condannati a morte in Giordania (B3-137/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulla legge del 1966 sulla costruzione in Israele (B3-138/92);
- Arbeloa Muru, Colom i Naval, a nome del gruppo socialista, sulla liberazione di Tamdin Sithar (Tibet) (B3-139/92);
- Ford, a nome del gruppo socialista, sulla serie televisiva «Prisoners of Conscience» della BBC (B3-140/92);
- Cabezón Alonso, a nome del gruppo socialista, sulla detenzione di oppositori a Cuba (B3-141/92);
- Coates, a nome del gruppo socialista, Bettini, Lannoye, a nome del gruppo Verde, sull'aiuto medico d'urgenza alle vittime di Chernobyl in Bielorussia, Ucraina e Russia (B3-142/92);
- Pagoropoulos, a nome del gruppo socialista, sulle persecuzioni e le detenzioni di cui sono vittime i deputati curdi neoeletti all'Assemblea nazionale in Turchia (B3-143/92);
- Dury, a nome del gruppo socialista, sulla sorte della signora Ma Theingi, detenuta politica in Birmania (B3-144/92);
- Cabezón Alonso, a nome del gruppo socialista, sull'esecuzione a Cuba di Eduardo Díaz Betencourt (B3-145/92);
- Dury, a nome del gruppo socialista, su un aiuto finanziario d'urgenza per la Conferenza nazionale dello Zaire (B3-146/92);
- Dury, a nome del gruppo socialista, sulla sorte dei palestinesi del Kuwait (B3-147/92);
- Pery, Miranda de Lage, Dührkop Dührkop, a nome del gruppo socialista, Alliot-Marie, a nome del gruppo ADE, Lamassoure, a nome del gruppo PPE, sul futuro occupazionale connesso al transito, delle regioni di frontiera nella prospettiva del grande mercato del 1993 (B3-148/92);
- Papoutsis, a nome del gruppo socialista, sulla minaccia di genocidio dei Pontici di origine greca residenti in Georgia (B3-149/92);
- Hughes e Newens, a nome del gruppo socialista, sui diritti dell'uomo in Iran (B3-150/92);
- Ford, a nome del gruppo socialista, sul rapimento della giovane Salomé Ayeshah (B3-151/92);
- Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulle amputazioni e le esecuzioni nello Yemen (B3-152/92);
- Romeos, Avgerinos, Livanos, Pagoropoulos, Tsimas, Papoutsis, Stamoulis, a nome del gruppo socialista, sui diritti politici delle minoranze in Albania (B3-153/92);
- Medina, a nome del gruppo socialista, sul tentativo di colpo di Stato in Venezuela (B3-154/92);
- Saby, Cheysson, Coimbra Martins, Glinne, Dury, a nome del gruppo socialista, sull'aiuto al Nagorno Karabakh (B3-155/92);
- Oddy, A. Smith, a nome del gruppo socialista, sul rispetto dei diritti dell'uomo in Guatemala (B3-156/92);

Martedì 11 febbraio 1992

- Oddy, Ferrer, Marck, Bernard-Reymond, Robles-Piquer, a nome del gruppo PPE, sul golpe militare in Venezuela (B3-157/92);
- Verhagen, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Somalia (B3-158/92);
- Verhagen, a nome del gruppo PPE, sulla Guinea equatoriale — democratizzazione e diritti dell'uomo (B3-159/92);
- Miranda da Silva, Wurtz, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla carestia nel Corno d'Africa, in particolare in Etiopia (B3-160/92);
- Wurtz, Miranda da Silva, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla minaccia di esecuzione di Munia Abu Jamal (Stato di Pennsylvania) negli Stati Uniti (B3-161/92);
- Elmalan, Brito, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla detenzione di Mohammed Al-Fasi in Arabia Saudita (B3-162/92);
- Brito, Wurtz, Ephremidis, Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione ad Haiti (B3-163/92);
- Piquet, Ribeiro, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sugli attentati razzisti (B3-164/92);
- Lalor, Fitzgerald, Andrews, Fitzsimons, Killilea, Lane, a nome del gruppo ADE, sul tragico aumento di uccisioni in Irlanda del Nord (B3-166/92);
- C. Beazley, McMillan-Scott, a nome del gruppo democratico europeo, sulla situazione negli Stati baltici (B3-167/92);
- Veil, Gasoliba i Böhm, Bertens, Larive, Ruiz-Giménez Aguilar, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle esecuzioni e le violazioni dei diritti dell'uomo a Cuba (B3-168/92);
- Larive, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulle gravi violazioni dei diritti umani in Cina e nel Tibet (B3-169/92);
- Cox, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'ondata di uccisioni in Irlanda del Nord (B3-170/92);
- André e Bertens, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sulla triste condizione dei Boat People a Hong Kong e di quelli provenienti da Haiti (B3-171/92);
- Ephremidis, Miranda da Silva, Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sugli 85.000 lavoratori del settore degli spedizionieri doganali minacciati di disoccupazione (B3-172/92);
- Elmalan, Ribeiro, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla minaccia di disoccupazione nel settore siderurgico (B3-173/92);
- Wurtz, Brito, Ephremidis, Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla repressione nei territori occupati da Israele (B3-174/92);
- Ephremidis, Miranda da Silva, Wurtz, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sul Sudafrica (B3-175/92);
- Ribeiro, Miranda da Silva, Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla chiusura di un impianto (DSM Resinas de Portugal) della società multinazionale DSM Resins Netherland (B3-176/92);
- Brito, Wurtz, Ephremidis, Dessylas, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui gravi danni provocati alla popolazione locale cubana dall'embargo imposto a Cuba (B3-177/92);
- Vandemeulebroucke, Blaney, Moretti, Ewing, Sandbaek, Barrera i Costa, Simeoni, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul Nagorno Karabah (B3-178/92);
- Vandemeulebroucke, Ewing, Blaney, Sandbaek, Simeoni, Moretti, Barrera i Costa, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul Sudafrica (B3-179/92);
- Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla situazione in Sudafrica (B3-180/92);
- Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, sulla convertibilità del rublo russo (B3-181/92);
- Zavvos, Stavrou, Saridakis, Lambrias, Anastassopoulos, Hadjigeorgiou, Pierros, Lagakos, Sarlis, a nome del gruppo PPE, sulla violazione dei diritti politici delle minoranze in Albania (B3-182/92);
- Marck, Langes, F. Pisoni, Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sull'accordo di pace nel Salvador (B3-183/92);
- Hermans, Verhagen, Cassanmagnago Cerretti, Chanterie, Oomen-Ruijten, Tindemans, a nome del gruppo PPE, sulla violazione dei diritti umani ad Haiti (B3-184/92);
- Valverde, Chanterie, Oomen-Ruijten, Tindemans, a nome del gruppo PPE, sulla conferenza delle parti contraenti della Convenzione di Washington (CITES) che si terrà nel marzo 1992 (B3-185/92);
- Cooney, Banotti, Cushnahan, McCartin, Chanterie, Oomen-Ruijten, Tindemans, a nome del gruppo PPE, sui recenti atti terroristici nella Comunità europea (B3-186/92);
- Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, sulla situazione dei diritti dell'uomo ad Haiti (B3-187/92);
- Aglietta e Bettini, a nome del gruppo Verde, sui diritti umani in Cina (B3-188/92);
- Ernst de la Graete e Dinguirard, a nome del gruppo Verde, sulla situazione dei diritti dell'uomo per il popolo Tuareg (B3-189/92);
- Telkämper, a nome del gruppo Verde, sulla situazione in Sudafrica (B3-190/92);
- Melandri, a nome del gruppo Verde, sugli accordi di pace in Salvador (B3-191/92);
- Telkämper, a nome del gruppo Verde, sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Iran (B3-192/92);

Martedì 11 febbraio 1992

- Staes, a nome del gruppo Verde, sulla mortalità infantile in Iraq (B3-193/92);
- Staes, Lannoye, Raffin, a nome del gruppo Verde, sui diritti delle popolazioni indigene del Canada di vivere in un ambiente intatto (B3-194/92);
- Staes, a nome del gruppo Verde, sui diritti dell'uomo in Somalia (B3-195/92);
- Dinguirard, Tazdaït, Conan, a nome del gruppo Verde, sui diritti dell'uomo in Algeria (B3-196/92);
- Staes, a nome del gruppo Verde, sui diritti dell'uomo in Guatemala (B3-197/92);
- Simeoni, Blaney, Moretti, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», sullo stato di urgenza e la situazione dei diritti umani in Algeria (B3-198/92);
- Dillen, Schodruch, Antony, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sull'Algeria (B3-199/92);
- Romeos, a nome del gruppo socialista, sulla concentrazione e i licenziamenti nel settore dei media (B3-203/92);
- Glinne, Pons Grau, Saby, van den Brink, Belo, Simons, Dury, Barton, Romeos, Kostopoulos, a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Sudafrica (B3-204/92);
- Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, sull'armonizzazione delle condizioni sociali prima della liberalizzazione del cabotaggio nel settore dei trasporti marittimi (B3-205/92);
- Collins, Buchan, Falconer, D. Martin, McMahon, McCubbin, A. Smith, a nome del gruppo socialista, su Ravenscraig (B3-206/92);
- Sakellariou, Cabezón Alonzo, Linkhor, Pons Grau, a nome del gruppo socialista, sugli accordi di pace in Salvador (B3-207/92);
- Dury, Saby, Pons Grau, a nome del gruppo socialista, Vecchi, Gutierrez Diaz, Napoletano, Valent, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla precaria situazione delle popolazioni del Corno d'Africa (B3-208/92);
- Blaney, a nome del gruppo «Arcobaleno», sulla situazione in Irlanda del Nord (B3-209/92);
- Giscard d'Estaing e Lamassoure, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Algeria (B3-210/92);
- Lamassoure e Ferrer, a nome del gruppo PPE, sul futuro occupazionale nelle regioni frontaliere legate al transito doganale nella prospettiva del Mercato unico del 1993 (B3-211/92);
- Melandri, a nome del gruppo Verde, sulle condanne a morte a Cuba (B3-212/92);
- Tazdaït, Lannoye, Bandrés Molet, a nome del gruppo Verde, Valent, Simeoni, Van Oustrive, Vecchi, sugli scioperi della fame a Parigi, Lione e in alcune prigioni di Francia contro la doppia pena (B3-213/92);
- de la Malène, Nianias, Lane, Killilea, Guillaume, Lataillade, Pasty, Pompidou, a nome del gruppo ADE, sulla situazione politica nei paesi del Corno d'Africa (B3-214/92);
- de la Malène, a nome del gruppo ADE, sulla situazione politica nei paesi del Corno d'Africa (B3-215/92) (annullata);
- de la Malène, Nianias, Lane, Killilea, Guillaume, Lataillade, Pompidou, a nome del gruppo ADE, sugli accordi di pace in Salvador (B3-216/92);
- de la Malène, a nome del gruppo ADE, sulla mancata applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU da parte dell'Iraq (B3-217/92);
- Alavanos ed Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui diritti umani e i diritti delle minoranze in Albania (B3-218/92);
- Ephremidis, Piquet, Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui diritti di transito per il passaggio di automezzi pesanti (B3-219/92);
- Herzog, Ribeiro, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione in Algeria (B3-220/92);
- Brito, Mayer, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla liberalizzazione del cabotaggio nella Comunità (B3-221/92);
- Alavanos, Herzog, Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sui risultati delle ricerche sulla fascia d'ozono (B3-222/92);
- Vecchi, Gutiérrez Díaz, Napoletano, Valent, Iversen, Papayannakis, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul rimpatrio forzato di 10.500 rifugiati haitiani da parte degli Stati Uniti (B3-223/92);
- Pérez Royo, Rossetti, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla sorte della signora Ma Theingi, detenuta politica in Birmania (B3-224/92);
- De Giovanni, Trivelli, Pérez Royo, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sui diritti dell'uomo nel Nagorno Karabakh (B3-225/92);
- Pérez Royo e Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla morte in prigione di un palestinese e la repressione nei territori occupati (B3-226/92);
- Vecchi, Gutiérrez Díaz, Napoletano, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla situazione in Sudafrica (B3-227/92);
- Castellina, Rossetti, Gutiérrez Díaz, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sugli accordi di pace in Salvador (B3-228/92);

Martedì 11 febbraio 1992

— Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sullo stato di urgenza e la situazione dei diritti umani in Algeria (B3-229/92);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sulla situazione politica in Algeria (B3-230/92);

— Ceci e Raggio, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla leucemia e i tumori infantili (B3-231/92);

La Presidenza informa che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Parlamento l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 13 febbraio, dalle 10.00 alle 13.00.

Interviene l'on. Suarez, il quale segnala di non disporre dell'elenco delle proposte di risoluzione (la Presidenza precisa che la distribuzione dell'elenco è in corso).

#### 4. DELEGA DEL POTERE DELIBERANTE A UNA COMMISSIONE (articolo 37 del regolamento)

Il Parlamento approva la proposta della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione di applicare l'articolo 37 del regolamento al programma di mobilità transeuropeo per l'insegnamento superiore (TEMPUS) (COM(91) 513).

#### 5. MEDICINALI PER USO UMANO (discussione) \*\* II

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, quattro raccomandazioni per la seconda lettura del Parlamento, elaborate a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

La on. Ceci illustra

— la raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano (C3-382/91 — SYN 229) (A3-34/92);

— la raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano (C3-384/91 — SYN 230) (A3-36/92);

— la raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano (C3-385/91 — SYN 231) (A3-37/92).

Interviene l'on. Ford, sulle difficili condizioni di lavoro nel nuovo centro stampa, rilevando, in particolare, che le discussioni in Aula vi sono trasmesse senza audio (la Presidenza risponde che sarà sua cura investire della questione il Presidente del Parlamento e i servizi tecnici competenti).

La on. Schleicher illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (C3-383/91 — SYN 273) (A3-35/92).

Intervengono gli onn. Roth-Behrendt, a nome del gruppo socialista, Valverde, a nome del gruppo PPE, Vernier, a nome del gruppo ADE, Chanterie, Pompidou, Dillen, Collins, presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, il commissario vicepresidente Bange-mann, e Collins, su quest'ultimo intervento.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima, punto 23.

#### 6. PRODOTTI COSMETICI (discussione) \*\* I

La on. Roth-Behrendt illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (COM(90)0488 — C3-92/91 — SYN 0307) (A3-7/92).

Intervengono gli onn. Kuhn, a nome del gruppo socialista, Gaibisso, il quale si congratula con la Presidenza per il modo in cui presiede la seduta, Valverde, a nome del gruppo PPE, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Simmonds, a nome del gruppo democratico europeo, Amendola, a nome del gruppo Verde, Bjørnvig, a nome del gruppo «Arcobaleno», Jensen, Banotti, Pollack, Ceci e il commissario van Miert.

#### PRESIDENZA DELL'ON. ANTÓNIO CAPUCHO

Vicepresidente

Interviene la relatrice la quale rivolge alcune domande alla Commissione cui il commissario van Miert risponde, e la on. Ceci, per rivolgere una domanda alla Commissione cui il commissario van Miert risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima, punto 29.

#### 7. PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ ALL'UNCED — PROTEZIONE DELLE FORESTE (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

L'on. Collins illustra la relazione sulla partecipazione della Comunità alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) (A3-363/91).

Martedì 11 febbraio 1992

L'on. Muntingh illustra la relazione sulla necessità di dar vita ad una Convenzione per la salvaguardia delle foreste (A3-24/92).

Intervengono gli onn. Avgerinos, a nome del gruppo socialista, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Spencer, a nome del gruppo democratico europeo, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Linkohr, Verhagen e Vohrer, quest'ultimo per protestare contro l'assenza di rappresentanti del Consiglio.

Interviene l'on. Muntingh, il quale, vista la tardiva iscrizione all'ordine del giorno della sua relazione, chiede che il termine per la presentazione di emendamenti sia prorogato alle 20.00 di oggi e che la relativa votazione sia aggiornata a domani, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (la Presidenza gli risponde che la questione sarà esaminata).

Intervengono nella discussione gli onn. Staes, Ribeiro, Santos, Maher, Alavanos e il commissario vicepresidente Pandolfi.

Tornando sulla richiesta dell'on. Muntingh, la Presidenza, con riferimento all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento, rileva che l'ordine del giorno è stato adottato e che non può quindi essere modificato visto che l'articolo 105, paragrafo 1, prevede l'aggiornamento della discussione e non quello della votazione.

Interviene l'on. Muntingh.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 13 febbraio, parte prima, punto 28.*

#### PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH

*Presidente*

### 8. ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente comunica che la Commissione è disposta a fare nel pomeriggio la dichiarazione sulla situazione in Algeria richiesta dal gruppo socialista.

Propone di iscrivere tale punto in chiusura dell'ordine del giorno.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Annuncia inoltre che, avendogli il Consiglio fatto sapere di non poter essere presente a Strasburgo oltre le 22.15 di mercoledì, l'ordine del giorno andrebbe modificato come segue:

dalle 20.45 alle 22.45:  
tempo delle interrogazioni (un'ora per le interrogazioni al Consiglio e alla Cooperazione politica europea e un'ora per le interrogazioni alla Commissione);

dalle 22.45 alle 23.00:  
comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento,

dalle 23.00 alle 24.00:

dichiarazione della Commissione sui fondi strutturali nel Regno Unito.

L'Assemblea manifesta il suo assenso su tale modifica.

Interviene la on. Oomen-Ruijten, per protestare contro il fatto che il presidente della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro ha rifiutato di interrompere, come da lei richiesto in qualità di relatrice, la riunione della sua commissione per il turno di votazioni (il Presidente risponde che in effetti una commissione non può riunirsi durante le votazioni dell'Assemblea e che incaricherà il Segretario generale di adottare le misure necessarie perché tale norma sia rispettata).

### TURNO DI VOTAZIONI

#### 9. STATISTICHE UFFICIALI REGOLARI SULL'AMBIENTE (votazione) \*

(Relazione dell'on. Amendola — A3-271/91)

(la votazione sul progetto di risoluzione legislativa era stata aggiornata ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento: *processo verbale della seduta del 13 dicembre 1991, parte prima, punto 18*)

PROPOSTA DI DECISIONE COM (90) 319 — C3-238/90:

Emendamento 23 di compromesso: approvato con AN (Verde):

Votanti: 228  
Favorevoli: 212  
Contrari: 11  
Astenuiti: 5

Con AN (Verde), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 229  
Favorevoli: 228  
Contrari: 0  
Astenuiti: 1

(*vedi parte seconda, punto 1*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

*Dichiarazioni di voto scritte:*

onn. Mattina e Vertemati.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1*).

#### 10. PUBBLICITA' A FAVORE DEI PRODOTTI DEL TABACCO (votazione) \*\* I

(Relazione dell'on. Vernier — A3-348/91)

Intervengono gli onn.

— Janssen van Raay, il quale, dopo aver ricordato che la votazione su questa relazione era stata aggiornata in attesa della presa di posizione della commissione giuridica in merito alla base giuridica (*vedi processo verbale*

Martedì 11 febbraio 1992

della seduta del 16 gennaio 1992, parte prima, punto 12), segnala di aver presentato, a nome del gruppo PPE, l'emendamento di compromesso n. 30, che è stato dichiarato irricevibile (il Presidente gli risponde che tale emendamento, equivalente di fatto a una questione pregiudiziale, non risponde alle condizioni di ricevibilità previste dal regolamento e che nella fattispecie il Parlamento si è già occupato a più riprese di problemi di salute pubblica. Richiamandosi all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento, conferma la sua decisione e dichiara irricevibile l'emendamento);

— Wijnenbeek, presidente della commissione per il regolamento, sulla possibilità di ricorrere all'articolo 102, paragrafo 1 (il Presidente gli risponde che sulla base di tale articolo la questione pregiudiziale può essere posta solo all'apertura della discussione;

— Simeoni e Caroline Jackson, sulla procedura.

#### PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA COM(91)111 — C3-268/91 — SYN 194:

Visto che la sua proposta di procedere a votazioni in blocco incontra obiezioni, il Presidente decide di porre in votazione singolarmente gli emendamenti.

*Emendamenti approvati:* 1, 2 con VE, 3, 18, 14 con VE, 4 con AN (ADE), 5, 10 con AN (ADE), 6 con VE, 7, 8 con VE e 9;

*Emendamenti respinti:* 20 con AN (ADE), 22 con VE, 17 con VE, 16, 15, 23 con VE, 24 con AN (ADE), 13 con AN (ADE) e 12;

*Emendamenti decaduti:* 21, 27, 28, 29, 19 e 25;

*Emendamenti annullati:* 11 e 26.

*Sono intervenuti gli onn.*

— Goedmakers, sul difettoso funzionamento del suo dispositivo di voto al momento della votazione sull'em. 22;

— Nielsen, per segnalare di essersi sbagliata nella votazione sull'em. 24 e di aver voluto votare a favore di tale emendamento;

— Janssen van Raay, per segnalare che l'em. 26 non era stato posto in votazione e, inoltre, che aveva chiesto di fare una dichiarazione di voto (il Presidente gli risponde che tale emendamento era stato annullato dalla votazione sulla proposta modificata della Commissione e che peraltro le dichiarazioni di voto sono fatte prima della votazione sul progetto di risoluzione legislativa).

*Risultato delle votazioni con AN:*

em 20:

Votanti: 271  
Favorevoli: 115  
Contrari: 141  
Astenuiti: 15

em 4:

Votanti: 299  
Favorevoli: 162  
Contrari: 124  
Astenuiti: 13

em 24:

Votanti: 297  
Favorevoli: 134  
Contrari: 149  
Astenuiti: 14

em 10:

Votanti: 300  
Favorevoli: 151  
Contrari: 140  
Astenuiti: 9

em 13:

Votanti: 282  
Favorevoli: 26  
Contrari: 251  
Astenuiti: 5

Interviene la on. Schleicher, la quale chiede che dopo la proposta modificata sia posta in votazione la proposta iniziale della Commissione (il Presidente le ricorda il disposto dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento).

Con AN (ADE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 307  
Favorevoli: 159  
Contrari: 140  
Astenuiti: 8

(vedi parte seconda, punto 2).

Intervengono gli onn.:

— Veil, la quale, dopo aver segnalato di aver chiesto di intervenire sulla procedura prima della votazione appena svoltasi, rileva che essendo stata presentata al Parlamento una richiesta di reiezione della proposta della Commissione le dichiarazioni di voto dovrebbero aver luogo prima della votazione su tale proposta; chiede che la questione sia sottoposta alla commissione per il regolamento (il Presidente le risponde che, a suo giudizio, il regolamento è chiaro al riguardo ma che è disposto a sottoporre la questione alla commissione per il regolamento);

— Iversen, il quale ritiene immorale che l'industria del tabacco abbia paragonato il divieto della pubblicità a favore del tabacco alla condanna a morte di Salman Rushdie da parte del regime iraniano;

— Blak, il quale si associa a tale intervento e chiede che i rappresentanti del gruppo di pressione a favore del tabacco lascino l'Aula;

Martedì 11 febbraio 1992

— Schleicher, per segnalare che il suo emendamento n. 26 riguardava il progetto di risoluzione legislativa.

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

##### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Janssen van Raay, a nome del gruppo PPE, Raffin, a nome del gruppo Verde, Vernier, a nome del gruppo ADE, Veil, P. Beazley, Cassidy, Sandbaek, Patterson, Caroline Jackson, Inglewood e Dury.

##### Dichiarazioni di voto scritte:

onn. Christopher Jackson, de la Camara, Rogalla e Lulling.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 287  
Favorevoli: 152  
Contrari: 123  
Astenuti: 12

(vedi parte seconda, punto 2).

#### 11. DOUNREAY

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata per cinque proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione su Dounreay (B3-91, 92, 94, 95 e 99/92/riv.).

Interviene la on. Ewing.

Con AN (ARC), il Parlamento approva la richiesta:

Votanti: 195  
Favorevoli: 110  
Contrari: 84  
Astenuti: 1

La votazione sul merito si svolgerà giovedì alle 18.30 (vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima, punto 24).

#### 12. GATT

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata per sei proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione sul Gatt (B3-93, 96, 97, 98, 100 e 101/92).

Il Parlamento approva la richiesta.

La votazione sul merito si svolgerà giovedì alle 18.30 (vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima, punto 25).

#### FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

#### PRESIDENZA DELLA ON. MARIE ANNE ISLER BÉGUIN

Vicepresidente

#### 13. RICHIESTA DI REVOCA DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE DELL'ON. FERRARA

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità italiane una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Giuliano Ferrara.

Conformemente all'articolo 5 del regolamento la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

#### 14. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI E DELLE DELEGAZIONI

La Presidenza comunica di aver ricevuto le richieste dei gruppi socialista e PPE volte a nominare nelle commissioni e nelle delegazioni seguenti i deputati sottoindicati.

Comunica che se non verranno sollevate obiezioni a tali nomine al momento dell'approvazione del processo verbale, esse saranno considerate ratificate.

- commissione per gli affari esteri:  
on. Baget Bozzo, in sostituzione dell'on. Laroni,  
on. Fernandez, in sostituzione dell'on. Oreja;
- commissione per i bilanci:  
on. Duarte, in sostituzione dell'on. Arbeloa;
- commissione per i problemi economici:  
on. de la Camara, in sostituzione della on. Dührkop;
- commissione per la politica regionale:  
on. Arbeloa, in sostituzione dell'on. Duarte;
- commissione per i trasporti:  
on. Jarzembowski;
- commissione per la protezione dell'ambiente:  
on. Dührkop, in sostituzione dell'on. de la Camara;
- commissione per lo sviluppo:  
on. Laroni, in sostituzione dell'on. Baget Bozzo,  
on. Oreja, in sostituzione dell'on. Fernandez Albor;
- commissione per il controllo dei bilanci:  
on. Cravinho, in sostituzione dell'on. Desama;
- commissione per i diritti della donna:  
on. Tongue, in sostituzione dell'on. Kostopoulos;
- Assemblea paritetica ACP-CEE:  
on. Cassanmagnago Cerretti, in sostituzione dell'on. Parodi;  
on. Baget Bozzo, in sostituzione dell'on. Laroni;
- Delegazione alla commissione mista CEE-Austria:  
on. Newman, in sostituzione dell'on. White;

Martedì 11 febbraio 1992

- Delegazione alla commissione mista CEE-Turchia:  
onn. Mantovani e McCartin;
- Delegazione alla commissione mista CEE-Malta:  
on. Vertemati, in sostituzione dell'on. Lagorio,  
on. Bernard-Reymond;
- Delegazione per le relazioni con la Cecoslovacchia:  
on. Topmann, in sostituzione dell'on. Peters;
- Delegazione per le relazioni con la Polonia:  
on. Peters, in sostituzione dell'on. Wettig;
- Delegazione per le relazioni con la Norvegia:  
on. Penders;
- Delegazione per le relazioni con l'Islanda:  
on. Lagorio, in sostituzione dell'on. Iacono;
- Delegazione per le relazioni con la Svizzera:  
on. White, in sostituzione dell'on. Newman;
- Delegazione per le relazioni con i paesi del Mashrak:  
on. Laroni, in sostituzione dell'on. Baget Bozzo;
- Delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo:  
on. Bonetti;
- Delegazione per le relazioni con il Canada:  
on. Parodi.

## 15. DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ (elenco degli argomenti iscritti)

La Presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza che avranno luogo giovedì 13 febbraio.

Tale elenco comprende 41 proposte di risoluzione ed è così composto:

### I. CORNO D'AFRICA

122/92 del gruppo LIB  
158/92 del gruppo PPE  
160/92 del gruppo COA  
195/92 del gruppo Verde  
208/92 del gruppo SUE  
214/92 del gruppo ADE

### II. SUDAFRICA

128/92 del gruppo PPE  
175/92 del gruppo COA  
179/92 del gruppo ARC  
180/92 del gruppo DR  
190/92 del gruppo Verde  
204/92 del gruppo SOC  
227/92 del gruppo SUE

### III. SALVADOR

123/92 del gruppo LIB  
183/92 del gruppo PPE  
191/92 del gruppo Verde  
207/92 del gruppo SOC  
216/92 del gruppo ADE  
228/92 del gruppo SUE

### IV. SITUAZIONE DELL'OCCUPAZIONE NELLE REGIONI FRONTALIERE

114/92 del gruppo ADE  
126/92 dell'on. CHANTERIE e altri  
148/92 del gruppo SOC  
172/92 del gruppo COA  
211/92 del gruppo PPE

### V. DIRITTI UMANI

#### Haiti

163/92 del gruppo COA  
171/92 del gruppo DR  
184/92 del gruppo PPE  
187/92 del gruppo Verde  
223/92 del gruppo SUE

#### Cina e Tibet

132/92 del gruppo PPE  
139/92 del gruppo SOC  
169/92 del gruppo LIB  
188/92 del gruppo Verde

#### Guatemala

156/92 del gruppo SOC  
197/92 del gruppo Verde

#### Cuba

131/92 del gruppo PPE  
141/92 del gruppo SOC  
145/92 del gruppo SOC  
168/92 del gruppo LIB  
177/92 del gruppo COA  
212/92 del gruppo Verde

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento, il tempo di parola complessivo per tale dibattito è così ripartito, salvo eventuali modifiche dell'elenco:

per uno degli autori: 1 minuto

deputati: 90 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

Martedì 11 febbraio 1992

Interviene l'on. Graefe zu Baringdorf, il quale denuncia le difficili condizioni di lavoro nel nuovo centro stampa, che hanno impedito lo svolgimento di una conferenza stampa prevista per questa mattina in quanto i giornalisti hanno rifiutato di parteciparvi (la Presidenza risponde che il gabinetto del Presidente e i servizi competenti sono al corrente del problema e cercano di rimediare).

#### 16. DIRITTO DI NOLEGGIO E DI PRESTITO (discussione) \*\* I

L'on. Anastassopoulos illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore (COM(90)0586 — C3-0068/91 — SYN 0319) (A3-49/92).

Intervengono gli onn. Schwartzberg, relatore per parere della commissione per la cultura, Wettig, relatore per parere della commissione per i problemi economici, van den Brink, a nome del gruppo socialista, Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Frémion, a nome del gruppo Verde, Nianias, a nome del gruppo ADE, Vayssade, Blak, Dury, il commissario vicepresidente Bangemann, e la on. Dury, la quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario vicepresidente Bangemann risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *(vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima, punto 30).*

#### 17. PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLA BIOTECNOLOGIA (discussione) \*\* II

L'on. Desama illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, elaborata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biotecnologia (1990-1994) (C3-437/91 — SYN 265) (A3-52/92).

Intervengono gli onn. Adam, a nome del gruppo socialista, Quisthoudt, a nome del gruppo PPE, Falqui, a nome del gruppo Verde, Linkohr e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *(vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima, punto 24).*

#### 18. ACCISE SULL'ALCOOL E SUL TABACCO (discussione) \*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su cinque relazioni presentate a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale.

L'on. Beumer illustra la relazione sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio riguardante una direttiva relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti (COM(89)527 — C3-27/90) (A3-387/91).

L'on. Bernard-Reymond illustra la relazione sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante una direttiva relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti (COM(90)432 — C3-392/90) (A3-386/91).

La on. Catasta illustra le relazioni

— sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica le direttive 72/464/CEE e 79/32/CEE concernenti le imposte diverse dalle imposte sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (armonizzazione delle strutture) (COM(90)0433 — C3-393/90) (A3-13/92);

— sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (COM(89)525 — C3-25/90) (A3-14/92).

— sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio riguardante una direttiva concernente il ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (COM(89)525 — C3-25/90) (A3-51/92).

Interviene l'on. Metten, a nome del gruppo socialista.

#### PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. F. Pisoni, a nome del gruppo PPE e in qualità di relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Gasoliba i Böhm, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Lataillade, a nome del gruppo ADE, I. Christensen, a nome del gruppo «Arcobaleno», Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Colom i Naval, Carvalho Cardoso, Cox, P. Beazley, Fitzgerald, Ewing, Donnelly, Friedrich, Porto, Daly, Blaney, Randzio-Plath, Peijs, Lulling, Beumer, il commissario signora Scrivener.

#### PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

*Vicepresidente*

Interviene l'on. Beumer il quale rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario signora Scrivener risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *(vedi processo verbale della seduta del 13 febbraio, parte prima, punto 29).*

Martedì 11 febbraio 1992

### 19. PAGAMENTI DI INTERESSI E CANONI TRA SOCIETÀ MADRI E SOCIETÀ FIGLIE (discussione) \*

L'on. Merz illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti d'interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi (COM(90)571 — C3-54/91) (A3-248/91).

Intervengono la on. Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista, e il commissario signora Scrivener.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 6.*

### 20. SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due interrogazioni orali con discussione alla Commissione.

L'on. Tomlinson svolge l'interrogazione orale del gruppo socialista sull'accordo SEE (B3-8/92).

La on. Jepsen svolge l'interrogazione orale del gruppo democratico europeo sul controllo parlamentare dell'applicazione dell'accordo relativo alla creazione di uno Spazio economico europeo (B3-9/92).

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde alle interrogazioni.

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulle interrogazioni orali, cinque proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.:

— Tomlinson, Woltjer, Junker e Dury, a nome del gruppo socialista, sullo Spazio economico europeo (B3-201/92);

— Jepsen, a nome del gruppo democratico europeo, sullo Spazio economico europeo (B3-202/92).

— Rossetti, Iversen, Bontempi e Perez Royo, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sullo Spazio economico europeo (B3-232/92);

— De Clercq, De Vries e von Wechmar, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sullo Spazio economico europeo (B3-233/92);

— Langer e Melandri, a nome del gruppo Verde, sullo Spazio economico europeo (B3-234/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita sarà presa al termine della discussione.

Intervengono gli onn. Dury, a nome del gruppo socialista, Peijs, a nome del gruppo PPE, De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Moorhouse, a nome del gruppo democratico europeo, Rossetti, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Langer, a nome del gruppo Verde, Titley, Junker e il commissario vicepresidente Andriessen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 7.*

### 21. ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA (discussione) \*\* I

L'on. Defraigne illustra, in sostituzione del relatore, la seconda relazione presentata dall'on. De Gucht, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante una terza direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (COM(90)348 — C3-304/90 — SYN 291) (A3-48/92).

Intervengono gli onn. Merz, relatore per parere della commissione per i problemi economici, Vaysade, a nome del gruppo socialista, Zavvos, a nome del gruppo PPE, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Bontempi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Lane, a nome del gruppo ADE, Grund, non iscritta, Bru Puron, Janssen van Raay, Cooney, Garcia Amigo e il commissario vicepresidente Brittan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 12 febbraio, parte prima, punto 31.*

*(La seduta è sospesa alle 19.55 e ripresa alle 20.00)*

### 22. SITUAZIONE IN ALGERIA

Il commissario Matutes fa una dichiarazione sulla situazione in Algeria.

La Presidenza comunica di aver ricevuto dai gruppi PPE e ADE, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento, la richiesta di far seguire una discussione a tale dichiarazione.

L'Assemblea manifesta il suo assenso su tale richiesta.

La Presidenza propone di fissare i termini seguenti di presentazione:

— proposte di risoluzione: mercoledì alle 12.00,

— relativi emendamenti e proposte di risoluzione comuni: giovedì alle 12.00,

— in caso di accoglimento della richiesta di votazione sollecita, la votazione sul merito si svolgerà venerdì mattina.

**Martedì 11 febbraio 1992**

Propone inoltre che la discussione duri 30 minuti.

Il Parlamento manifesta il suo assenso su tali proposte.

Interviene l'on. Hänsch sulla decisione di tenere una discussione.

Intervengono nella discussione gli onn. Giscard d'Estaing, a nome del gruppo PPE, Moran Lopez, il quale protesta contro il carattere «improvvisato» della discussione (la Presidenza ricorda il disposto dell'articolo 56 del regolamento e precisa che lo svolgimento della discussione era stato annunciato), Cot, il quale chiede quando saranno rese note le eventuali proposte di risoluzione presentate e quando avrà luogo la votazione sulla richiesta di votazione sollecita (la Presidenza risponde che nella fase attuale è difficile dare una risposta precisa ma che la votazione potrebbe svolgersi domani alle 17.00 o, più probabilmente, giovedì alle 18.30), Tazdait, a nome del gruppo Verde, De la Malène, a nome del gruppo ADE, McMillan-Scott, a nome del gruppo democratico europeo, e Le Pen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

### **23. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA SEDUTA**

La Presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 12 febbraio, è così fissato:

*Dalle 9.00 alle 12.30, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.45 alle 24.00*

- discussioni su problemi di attualità (obiezioni)
- votazione sulla costituzione e la composizione della commissione temporanea «Pacchetto DELORS II»

— presentazione del programma di attività della Commissione

— relazione Cornelissen sulla revisione delle prospettive finanziarie per il 1992

— relazione Barros Moura sulla protezione sociale \*

— discussione congiunta di due relazioni Miranda de Lage sulle relazioni economiche e commerciali con l'Uruguay \*

— relazione Andrews sui lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nel 1991

*alle 12.30:*

— Seduta solenne in occasione della visita del Presidente della Repubblica argentina Carlos Menem

*alle 17.00:*

— Votazione di testi connessi all'Atto unico

*dalle 20.45 alle 22.45:*

— tempo delle interrogazioni (al Consiglio, alla CPE e alla Commissione)

*dalle 22.45 alle 23.00:*

— Seguito dato ai pareri del Parlamento

*dalle 23.00 alle 24.00:*

— Dichiarazione della Commissione sull'«addizionalità» dei Fondi strutturali nel Regno Unito

*(La seduta è tolta alle 20.30.)*

Enrico Vinci  
Segretario generale

Egon Klepsch  
Presidente

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

1. **Statistiche ufficiali regolari sull'ambiente** \*
- proposta di decisione COM(90) 319 — C3-0238/90

**Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma quadriennale (1990-1993)  
per lo sviluppo di statistiche ufficiali regolari sull'ambiente**

approvata con le modifiche che sono state apportate nel corso della seduta del 13 dicembre 1991 <sup>(1)</sup> e con il seguente emendamento di compromesso:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento di compromesso n. 23) <sup>(2)</sup>

*Articolo 2, paragrafo 1*

1. Il programma è eseguito dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e dai servizi statistici ufficiali degli Stati membri. Esso comprende:

- i) studi metodologici/teorici,
- ii) studi pratici,
- iii) indagini pilota (svolte da enti ufficiali di statistica degli Stati membri e da altri organismi qualificati),
- iv) concertazione,

1. Il programma è eseguito dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e dai servizi statistici ufficiali degli Stati membri.

**In attesa dell'entrata in funzione dell'Agenzia europea dell'ambiente, al fine di garantire la realizzazione completa del programma statistico, esso è coordinato da EUROSTAT. EUROSTAT si assicura della collaborazione con il personale di CORINE attualmente impiegato nella task force sull'Agenzia europea dell'ambiente, per l'uso della fonte d'informazione CORINE, fino al suo inserimento e proseguimento nell'attività dell'Agenzia europea dell'ambiente.**

**Il programma statistico è coordinato con le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente entro sei mesi dalla sua entrata in funzione e successivamente stabilito di comune accordo come previsto nell'allegato B del regolamento 1210/90.**

Esso comprende:

- i) studi metodologici/teorici,
- ii) studi pratici,
- iii) indagini pilota (svolte da enti ufficiali di statistica degli Stati membri e da altri organismi qualificati),
- iv) concertazione,

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 14.

<sup>(2)</sup> (Il presente emendamento sostituisce l'emendamento n. 16 approvato il 13 dicembre 1991).

(\*) G.U. n. C 209 del 22.8.1990, pag. 29.

Martedì 11 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- v) raccolta dei dati,
- vi) diffusione,
- vii) concretizzazione negli strumenti giuridici della Comunità.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- v) raccolta dei dati,
- vi) diffusione,
- vii) concretizzazione negli strumenti giuridici della Comunità.

Come previsto all'articolo 3, ultimo comma, del regolamento 1210/90, si provvederà a evitare doppioni inutili tra il presente programma e l'attività dell'Agenzia europea dell'ambiente.

— A3-271/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA A3-271/91**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione recante adozione di un programma quadriennale (1990-1993) per lo sviluppo di statistiche ufficiali regionali sull'ambiente**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 319) (1),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 S del trattato CEE (C3-0238/90),
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0271/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 209 del 22.8.1990, pag. 29.

Martedì 11 febbraio 1992

**2. Pubblicità a favore dei prodotti del tabacco \*\*I**

— proposta di direttiva COM(91) 111 — C3-268/91 — SYN 194

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco****approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando**(Numerare i considerando da 1 a 17)*

(Emendamento n. 2)

*Secondo considerando*

considerando che occorre eliminare tali ostacoli e, a questo scopo, armonizzare le norme relative alla pubblicità dei prodotti del tabacco, senza togliere agli Stati membri la possibilità di prescrivere, a talune condizioni, le norme corrispondenti alle condizioni da essi ritenute necessarie per garantire la protezione della salute dei propri cittadini;

**2.** considerando che occorre eliminare tali ostacoli e, a questo scopo, armonizzare le norme relative alla pubblicità dei prodotti del tabacco, senza togliere agli Stati membri la possibilità di prescrivere, a talune condizioni, **le più rigorose** norme corrispondenti alle condizioni da essi ritenute necessarie per garantire la protezione della salute dei propri cittadini;

(Emendamento n. 3)

*Quinto considerando*

considerando l'interdipendenza esistente fra tutti i mezzi di pubblicità scritta, stampata, radiodiffusa o televisiva e cinematografica, e onde evitare qualsiasi rischio di distorsione della concorrenza e di aggiramento della normativa, tale armonizzazione deve riguardare tutte le forme e i mezzi di pubblicità al di fuori della pubblicità radiotelevisiva che già forma oggetto della direttiva 89/522/CEE del Consiglio;

**5.** considerando l'interdipendenza esistente fra tutti i mezzi di pubblicità scritta, stampata, radiodiffusa o televisiva e cinematografica, e che, onde evitare qualsiasi rischio di distorsione della concorrenza e di aggiramento della normativa, tale armonizzazione deve riguardare tutte le forme e i mezzi di pubblicità al di fuori della pubblicità radiotelevisiva, che già forma oggetto della direttiva 89/522/CEE del Consiglio, **la quale stipula esplicitamente al suo articolo 13 che «è vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco»;**

(Emendamento n. 18)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

**11 bis.** considerando che, in generale, la pubblicità fornisce un prezioso contributo all'informazione e alla capacità di scelta dei consumatori e che qualsiasi decisione di limitare o vietare i messaggi pubblicitari dovrebbe essere presa in considerazione solo in casi eccezionali quando sia stato ampiamente accertato un grave rischio per la salute;

(\*) G.U. n. C 167 del 27.6.1991, pag. 3.

Martedì 11 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

*Considerando undicesimo ter (nuovo)*

**11 ter.** considerando che gli Stati membri non hanno stanziato fondi sufficienti per illustrare direttamente, tramite messaggi pubblicitari, il pericolo che i prodotti del tabacco rappresentano per la salute e la dipendenza che essi creano nei consumatori;

(Emendamento n. 4)

*Articolo 1, primo trattino*

— pubblicità: ogni forma di comunicazione orale, scritta, stampata, radiofonica, televisiva o cinematografica, avente lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco, ivi compresa la pubblicità che, senza nominare direttamente il prodotto, mira a eludere il divieto di pubblicità mediante l'uso di nomi, marchi, simboli o altri segni distintivi ai prodotti del tabacco;

— pubblicità: ogni forma di comunicazione orale, scritta, stampata, radiofonica, televisiva o cinematografica (**specie nell'ambito della sponsorizzazione di attività**) avente lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco, ivi compresa la pubblicità che, senza nominare direttamente il prodotto, mira a eludere il divieto di pubblicità mediante l'uso di nomi, marchi, simboli, **combinazioni di colori dominanti o qualsiasi altro segno distintivo ai prodotti del tabacco o associati a un marchio di tali prodotti;**

(Emendamento n. 5)

*Articolo 1, terzo trattino*

— esercizi di vendita di tabacco: esercizi specializzati nella vendita di tabacco che dispongano di uno spazio interno chiuso riservato ai clienti. I negozi che dispongono di vari settori per la vendita di prodotti diversi non rientrano nella presente definizione.

— esercizi di vendita di tabacco: esercizi specializzati nella vendita di tabacco che dispongano di uno spazio interno chiuso riservato ai clienti. I negozi che dispongono di vari settori per la vendita di prodotti diversi non rientrano nella presente definizione. **Inoltre, ai sensi della presente direttiva, i distributori automatici di prodotti del tabacco non costituiscono esercizi di vendita di tabacco.**

(Emendamento n. 10)

*Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis.** Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano il diritto di una società di pubblicizzare con il suo marchio prodotti diversi da quelli del tabacco, purché

- a) il fatturato dei prodotti del tabacco commercializzati con lo stesso marchio, anche da una società diversa non superi la metà del fatturato degli altri prodotti di tale marca e
- b) tale marchio sia stato originariamente depositato per prodotti diversi da quelli del tabacco.

Martedì 11 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

*Articolo 3, secondo comma (nuovo)*

**Le pubblicità che, anche senza utilizzare tratti distintivi dei prodotti del tabacco, hanno lo scopo o l'effetto di ricordare una pubblicità autorizzata a norma del comma precedente sono vietate.**

(Emendamento n. 7)

*Articolo 4, secondo comma (nuovo)*

**Ai sensi del presente articolo, si ritiene abbiano un legittimo interesse ad agire in tutti gli Stati membri le organizzazioni riconosciute in uno qualunque degli Stati membri per la difesa degli interessi dei consumatori o il cui oggetto sociale include la lotta contro il tabagismo.**

(Emendamento n. 8)

*Articolo 5*

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, le prescrizioni da essi ritenute necessarie per garantire la protezione della salute delle persone in materia di pubblicità dei prodotti del tabacco, purché siano compatibili con la presente direttiva.

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, le **più rigorose** prescrizioni da essi ritenute necessarie per garantire la protezione della salute delle persone in materia di pubblicità dei prodotti del tabacco, purché siano compatibili con la presente direttiva.

(Emendamento 9)

*Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis. Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione ed efficacia.**

— A3-348/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(91) 111 — SYN 194) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-0268/91),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 167 del 27.6.1991, pag. 3.

**Martedì 11 febbraio 1992**

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport (A3-0348/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 11 febbraio 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell'11 febbraio 1992

ADAM, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORG, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECCI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONAN, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, de VRIES, DIÉZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GREMETZ, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYÉ, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPAYANNAKIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SÄLZER, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Martedì 11 febbraio 1992

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH,  
KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

---

Martedì 11 febbraio 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli  
 (-) = contrari  
 (O) = astensioni

## Proposta di decisione oggetto della relazione (A3-271/91)

## Emendamento n. 23 di compromesso

(+)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOISSIÈRE, BOMBARD, BORGIO, BRAUN-MOSER, van den BRINK, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNANO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DONNELLY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, EWING, FALCONER, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FORTE, FRÉMION, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GOLLNISCH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HÄNSCH, HERMAN, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K.P., KOFOED, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MARCK, MARTIN D., MATTINA, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, O'HAGAN, ONUR, OOSTLANDER, PACK, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PRICE, QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REGGE, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, RÖTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANTOS, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THYSSEN, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERNIER, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von der WAAL, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WYNN.

(-)

BÖGE, BROK, FONTAINE, FRIEDRICH, HERMANS, JANSSEN van RAAJ, LULLING, LUSTER, OOMEN-RUIJTEN, SCHLEICHER, SONNEVELD.

(O)

LAMBRIAS, NICHOLSON, REDING, SÄLZER, TAURAN.

## Proposta della Commissione modificata

(+)

AGLIETTA, ALBER, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BÖGE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, van den BRINK, BROK, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNANO CERRETTI, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DONNELLY, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, EWING, FALCONER, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FONTAINE, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GOLLNISCH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAJ, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K.P., KOFOED, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE,

Martedì 11 febbraio 1992

MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, MERZ, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PRICE, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REDING, REGGE, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SÄLZER, SANDBÆK, SANTOS, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHMID, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERNIER, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WYNN.

(O)

von ALEMANN.

*Proposta modificata di direttiva oggetto della relazione (A3-348/91)**Emendamento n. 20*

(+) )

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BEUMER, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHIABRANDO, COATES, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOPPENSTEDT, JACKSON M., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MENRAD, MERZ, MOTTOLA, MÜLLER, NICHOLSON, NIELSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRICE, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SÄLZER, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TONGUE, VANDEMEULEBROUCKE, VERHAGEN, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, ZAVVOS.

(-)

ADAM, AGLIETTA, AMENDOLA, ANDRÉ, ANDREWS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BREYER, van den BRINK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CASSIDY, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHEYSSON, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DELCROIX, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FALQUI, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FUCHS, GALLE, GARCIA, GASOLIBA I BÖHM, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HORY, HOWELL, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JACKSON F., JENSEN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LAUGA, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAHER, de la MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, METTEN, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, ODDY, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PETERS, PIMENTA, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PORTO, QUISTORP, RAFFIN, READ, REGGE, ROSSETTI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SANTOS, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, VAYSSADE, VECCHI, VERBEEK, VERNIER, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, WHITE, WOLTJER, WYNN.

(O)

von ALEMANN, BEAZLEY P., CHANTERIE, DILLEN, GOLLNISCH, HERMANS, INGLEWOOD, JEPSEN, KÖHLER K.P., KUHN, NEUBAUER, O'HAGAN, ROTH-BEHRENDT, SCHODRUCH, TAURAN.

Martedì 11 febbraio 1992

*Emendamento n. 4*

(+)

ADAM, AGLIETTA, AMARAL, AMENDOLA, ANDREWS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BIRD, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BREYER, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CASSIDY, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FUCHS, GALLE, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HORY, HOWELL, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JACKSON F., JANSSEN van RAAY, JENSEN, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LAUGA, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, de la MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, METTEN, MORRIS, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PETERS, PIMENTA, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, READ, REGGE, RØNN, ROSSETTI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SANTOS, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VANDEMEULENBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERNIER, VISSER, VITTINGHOFF, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, BERTENS, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BORGGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, de VRIES, DEFRAIGNE, DILLEN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MENRAD, MERZ, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOTTOLA, NEUBAUER, NICHOLSON, NIELSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRONK, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SÄLZER, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, VERHAGEN, VERWAERDE, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, ZAVVOS.

(O)

von ALEMANN, BEAZLEY P., BJØRNVIG, CHANTERIE, FITZGERALD, HERMANS, INGLEWOOD, JACKSON M., KÖHLER K.P., KUHN, MOORHOUSE, TAURAN, THYSSSEN.

*Emendamento n. 24*

(+)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BERTENS, BEUMER, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BORGGO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDI, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE CLERCQ, de VRIES, DEFRAIGNE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GÖRLACH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, JACKSON M., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARQUES MENDES, MENRAD, MERZ, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SÄLZER, SANDBÆK, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WETTIG, WIJSENBECK, ZAVVOS.

Martedì 11 febbraio 1992

(—)

ADAM, AGLIETTA, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, ANDREWS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BIRD, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BREYER, BRU PURÓN, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FUCHS, GALLE, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOWELL, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JACKSON F., JENSEN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LAUGA, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, de la MALÈNE, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, METTEN, MUNTINGH, NEWENS, ODDY, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PIMENTA, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PORTO, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, READ, REGGE, RØNN, ROSSETTI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SANTOS, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERNIER, VISSER, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

von ALEMANN, BEAZLEY P., BLOT, CHANTERIE, DILLEN, GOLLNISCH, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K.P., KUHN, NEUBAUER, PRICE, SCHODRUCH, THYSSEN.

*Emendamento n. 10*

(—)

ADAM, AGLIETTA, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, ANDREWS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BIRD, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BREYER, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CASSIDY, CATASTA, CHABERT, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FUCHS, GALLE, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOON, HORY, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JENSEN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LAUGA, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, de la MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, METTEN, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NIANIAS, ODDY, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PETERS, PIMENTA, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PORTO, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, READ, REGGE, RØNN, ROSSETTI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SANTOS, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERNIER, VISSER, VITTINGHOFF, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BERTENS, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSAAS, DE CLERCQ, de VRIES, DEFRAIGNE, DELCROIX, DILLEN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, JACKSON F., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LARIVE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MENRAD, MERZ, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, RANDZIO-PLATH, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SANDBÆK, SARIDAKIS,

Martedì 11 febbraio 1992

SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TINDEMANS, VERHAGEN, VERWAERDE, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, ZAVVOS.

(O)

von ALEMANN, BEAZLEY P., HERMANS, INGLEWOOD, JACKSON M., KÖHLER K.P., KUHN, MOORHOUSE, THYSSSEN.

*Emendamento n. 13*

(+)

BLOT, CASSIDY, CATHERWOOD, CHANTERIE, DILLEN, GOLLNISCH, HOWELL, JANSSEN van RAAIJ, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KOFOED, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, NEUBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PRICE, SCHODBRUCH, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, VOHRER, WELSH.

(-)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATASTA, CECI, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, de VRIES, DELCROIX, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLE, GALLENZI, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, JAKOBSEN, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGER, LANNOYE, LARIVE, LAUGA, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NICHOLSON, NIELSEN, ODDY, ONESTA, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PARTSCH, PASTY, PENDERS, PETER, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PISONI F., PISONI N., POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PORTO, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SAKELLARIOU, SÄLZER, SANTOS, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BEAZLEY P., INGLEWOOD, JACKSON M., KÖHLER K.P., KUHN.

Martedì 11 febbraio 1992

*Proposta della Commissione modificata*

(+)

ADAM, AGLIETTA, AMARAL, AMENDOLA, ANDREWS, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BREYER, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FUCHS, GALLE, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HARRISON, HERVÉ, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JACKSON F., JENSEN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LAUGA, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, de la MALÈNE, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, METTEN, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PIMENTA, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, READ, REGGE, RØNN, ROSSETTI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SANTOS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SMITH B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VECCHI, VERBEEK, VERNIER, VISSER, VITTINGHOFF, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BEAZLEY P., BERTENS, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE CLERCQ, de VRIES, DEFRAIGNE, DILLEN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FORTE, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOLLNISCH, GÖRLACH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, JACKSON M., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KOFOED, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LARIVE, LE CHEVALLIER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, McCARTIN, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MATTINA, MENRAD, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NEUBAUER, NICHOLSON, NIELSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SAKELLARIOU, SÄLZER, SANDBÆK, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TINDEMANS, VERHAGEN, VERWAERDE, VOHRER, von der VRING, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBEEK, ZAVVOS.

(O)

von ALEMANN, CHANTERIE, INGLEWOOD, KÖHLER K.P., KUHN, PRICE, REDING, THYSSEN.

*Risoluzione legislativa*

(+)

AGLIETTA, AMARAL, AMENDOLA, ARBELOA MURU, BALFE, BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BIRD, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BREYER, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DAVID, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DURY, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FONTAINE, FORD, FRÉMION, GALLE, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOWELL, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JACKSON F., JENSEN, LALOR, LANE, LANGER, LANNOYE, LAUGA, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT,

Martedì 11 febbraio 1992

de la MALÈNE, MARTIN D., MARTIN S., MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELANDRI, METTEN, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PIMENTA, POLLACK, POMPIDOU, PORRAZZINI, PRAG, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, READ, REGGE, RØNN, ROSSETTI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAINJON, SANTOS, SBOARINA, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, STEWART, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, VEIL, VERBEEK, VERNIER, VISSER, VITTINGHOFF, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, BEAZLEY P., BERTENS, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, BORGO, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COONEY, COX, CUSHNAHAN, de VRIES, DEFRAIGNE, DILLEN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, FERNÁNDEZ ALBOR, FLORENZ, FRIEDRICH, GALLAND, GALLENZI, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, JACKSON M., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LAMBRIAS, LARIVE, LE CHEVALLIER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MENRAD, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NEUBAUER, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POETTERING, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SAKELLARIOU, SÄLZER, SANDBÆK, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VERHAGEN, VOHRER, von der VRING, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WETTIG, WIJSENBECK, ZAVVOS.

(O)

von ALEMANN, CHANTERIE, DE CLERCQ, FERRER, KÖHLER K.P., KUHN, PARODI, PRICE, REDING, STEWART-CLARK, THYSSEN, van der WAAL.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita per le proposte di risoluzione B3-91,92,94,95 e 99/92 su DOUNREAY*

(—)

AGLIETTA, AMENDOLA, ARBELOA MURU, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARTON, BELO, BETTINI, BIRD, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, BREYER, van den BRINK, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CATASTA, CECI, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, CONAN, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DELCROIX, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, ELLIOTT, ERNST de la GRAETE, EWING, FALCONER, FALQUI, FRÉMION, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOFF, HOON, HUGHES, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, KLEPSCH, KUHN, LALOR, LANGER, LANNOYE, LATAILLADE, LAUGA, LINKOHR, McCUBBIN, MCGOWAN, McMAHON, MAHER, MAIBAUM, de la MALÈNE, MEBRAK-ZAÏDI, MELANDRI, METTEN, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, ODDY, ONESTA, ONUR, PASTY, PETER, POLLACK, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RANDZIO-PLATH, READ, RØNN, ROTH-BEHRENDT, SANDBÆK, SANTOS, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TONGUE, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VECCHI, von der VRING, WALTER, WEST, WHITE.

(—)

ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BÖGE, BORGO, BROK, CASSIDY, CATHERWOOD, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, COX, DALY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DENYS, DILLEN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUIDOLIN, HADJIGEORGIOU, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD,

Martedì 11 febbraio 1992

JACKSON Ca., JACKSON Ch., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, LARIVE, LLORCA VILAPLANA, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MARTIN D., MARTIN S., MENRAD, MOORHOUSE, MÜLLER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARODI, PARTSCH, PEIJS, PIERROS, PISONI F., POETTERING, PRAG, PRICE, REDING, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, THYSSEN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VERBEEK, VERHAGEN, WELSH.

(O)

CARVALHO CARDOSO.

---

Mercoledì 12 febbraio 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1992**

(92/C 67/03)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH***Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Intervengono gli onn.:

— Bettini, il quale, facendo riferimento a una lettera indirizzata ai deputati dall'associazione dei giornalisti, ritorna sulle difficili condizioni in cui questi ultimi devono lavorare nel nuovo Centro stampa del Parlamento e chiede un intervento immediato per rimediare a tale situazione (il Presidente risponde che il problema, già sollevato il giorno prima, è stato sottoposto all'esame del Collegio dei questori);

— Banotti, la quale rileva che il suo nome non figura nell'elenco dei votanti pur avendo votato a favore della relazione Vernier;

— Wijsenbeek, il quale ribadisce quanto affermato dall'on. Bettini e chiede che ai rappresentanti della stampa siano fornite tutte le strutture possibili, comprese linee telefoniche gratuite (il Presidente ricorda la risposta da lui data al riguardo e assicura che sarà fatto quanto necessario per risolvere il problema).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ E URGENTI (obiezioni)**

Il Presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

Intervengono le onn.:

— Dury, la quale, in seguito alla presentazione di numerose obiezioni volte a iscrivere una discussione sul terrorismo in Irlanda del Nord, suggerisce che in casi analoghi si ricorra nuovamente alla prassi secondo cui il Presidente fa una dichiarazione solenne sull'argomento in quanto, come precisa, una tale dichiarazione ha spesso un impatto maggiore di una risoluzione.

— Oomen-Ruijten, la quale sostiene tale proposta.

**II. «SUDAFRICA»**

— obiezione del gruppo liberale, volta a sostituire tale punto con un nuovo punto «Situazione nell'Irlanda del Nord», comprendente le proposte di risoluzione B3-166, 170, 186 e 209/92.

L'obiezione è respinta con AN (LIB):

Votanti: 172  
Favorevoli: 26  
Contrari: 143  
Astenuiti: 3.

**III. «SALVADOR»**

— obiezione dell'on. Habsburg e altri, volta a sostituire tale punto con un nuovo punto «Cuba», comprendente le proposte di risoluzione B3-131, 141, 145, 168, 177 e 212/92.

L'obiezione è respinta con VE.

— obiezione del gruppo ADE volta a sostituire tale punto con un nuovo punto «Situazione nell'Irlanda del Nord», comprendente le proposte di risoluzione B3-166, 170, 186 e 209/92.

L'obiezione è respinta.

**IV. «SITUAZIONE DELL'OCCUPAZIONE NELLE REGIONI FRONTALIERE»**

— obiezione dei gruppi di coalizione delle sinistre e della sinistra unitaria europea, volta a inserire in tale punto le proposte di risoluzione B3-125, 205 e 221/92 sulla liberalizzazione del cabotaggio.

L'obiezione è respinta.

**V. «DIRITTI UMANI»**

— obiezione dell'on. Blaney, a nome del gruppo «Arcobaleno», volta a inserire all'inizio di tale punto un nuovo sottopunto «Irlanda del Nord», comprendente le proposte di risoluzione B3-166, 170 e 209/92.

L'obiezione è respinta.

— obiezione dei gruppi di coalizione delle sinistre e della sinistra unitaria europea, volta a inserire in tale punto un nuovo sottopunto «Territori occupati da Israele», comprendente le proposte di risoluzione B3-138, 174 e 226/92.

L'obiezione è respinta.

Mercoledì 12 febbraio 1992

— obiezione del gruppo di coalizione delle sinistre volta a inserire in tale punto un nuovo sottopunto «Minaccia di esecuzione di Muni Abu Jamal», comprendente le proposte di risoluzione B3-136 e 161/92.

L'obiezione è respinta.

— obiezione del gruppo socialista, volta a inserire all'inizio del punto un nuovo sottopunto «Situazione nel Nagorno Karabakh», comprendente le proposte di risoluzione B3-155, 178 e 225/92.

L'obiezione è accolta.

— obiezione del gruppo PPE, volta a inserire in tale punto un nuovo sottopunto «Zaire», comprendente le proposte di risoluzione B3-129 e 146/92.

L'obiezione è accolta.

— obiezione del gruppo Verde, volta a inserire in tale punto la proposta di risoluzione dell'on. Staes e altri sui diritti delle popolazioni indigene del Canada a vivere in un ambiente intatto (B3-194/92).

L'obiezione è respinta.

— obiezione del gruppo Verde, volta a inserire in tale punto la proposta di risoluzione della on. Tazdaït e altri sullo sciopero della fame a Parigi e a Lione (B3-213/92).

L'obiezione è respinta.

— obiezione del gruppo PPE, volta a inserire in tal punto un nuovo sottopunto «Albania», comprendente le proposte di risoluzione B3-153, 182 e 218/92.

L'obiezione è accolta.

Intervengono gli onn.:

— Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, il quale, riferendosi alla discussione svoltasi lunedì in apertura di seduta sul tema terrorismo, cui, come tiene a precisare, il suo gruppo non ha partecipato, deplora, da una parte, che sia possibile tenere pseudo discussioni e, dall'altra, che esse vengano prolungate intervenendo prima delle votazioni sulle obiezioni quando il regolamento prevede espressamente che la votazione sulle obiezioni si svolga senza discussione (il Presidente prende atto di tali osservazioni);

— Cox, il quale chiede di organizzare una discussione sul terrorismo affinché possano esprimersi anche i deputati che lunedì si sono astenuti dall'intervenire per rispetto del regolamento.

### 3. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TEMPORANEA (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di decisione concernente la costituzione e la composizione della commissione temporanea «pacchetto DELORS II» (B3-165/92).

Emendamento n. 1: repinto con VE.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 1*).

Il Presidente propone di fissare il termine per la presentazione delle candidature concernenti detta commissione a questa sera alle 18.00.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

### 4. PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE (discussione)

Il Presidente della Commissione, Jacques Delors, illustra il programma di attività della Commissione per il 1992.

Il Presidente comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, due proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta della proposta di risoluzione degli onn.:

— Cot, a nome del gruppo socialista, Tindemans, a nome del gruppo PPE, e Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sul programma di lavoro della Commissione per il 1992 (B3-200/92);

— Megret, Blot e Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sul programma di lavoro della Commissione per il 1992 (B3-235/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa al termine della discussione.

Intervengono gli onn. Cot, a nome del gruppo socialista, Tindemans, a nome del gruppo PPE, Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Spencer, a nome del gruppo democratico europeo, Raggio, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Lannoye, a nome del gruppo Verde.

### PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

*Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», Dillen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, van der Waal, non iscritto, il Presidente della Commissione, Jacques Delors, l'on. McCartin, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il Presidente Delors risponde, gli onn. Ford, Lucas Pires, Capucho, Cassidy, Lane, Blaney, Alavanos, Papoutsis, Langes, Maher, Seligman, Santos Lopez, Ephremidis, Cravinho, F. Pisoni, Roving, Magnani Noya, Fontaine, Colom, McCartin e Cheysson.

La discussione viene qui interrotta; riprenderà alle 15.00 (*vedi successivo punto 7*).

(*La seduta è sospesa alle 12.25*).

(*Dalle 12.30 alle 13.00 il Parlamento è riunito in seduta solenne, in occasione della visita del Presidente della Repubblica argentina, Carlos Menem*).

(*La seduta è ripresa alle 15.00*).

Mercoledì 12 febbraio 1992

## PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

*Vicepresidente***5. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

La Presidenza comunica che nella riunione del 28 e 29 gennaio 1992 la commissione per il regolamento ha esaminato il problema dell'applicazione alle questioni procedurali delle disposizioni concernenti il numero legale, deferite nella seduta del 14 giugno 1991.

Al termine delle sue deliberazioni, la commissione per il regolamento ha ritenuto nella fattispecie che il regolamento fosse stato correttamente applicato nell'ambito dell'interpretazione secondo cui «il paragrafo 3, ultima frase, non si applica in caso di votazione su una mozione di procedura bensì soltanto in caso di votazione sul merito della questione» e che non fosse opportuno modificare tale interpretazione.

Nel corso della stessa riunione la commissione per il regolamento ha esaminato, sulla base di un documento dell'on. Rothley, relatore, la questione dell'interpretazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, che le era stata deferita nella seduta del 13 maggio 1991, ed è giunta alla conclusione seguente:

«L'applicazione del disposto dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento non è possibile né alle riunioni dell'Ufficio di presidenza ampliato aperte a tutti i deputati a livello di interpretazione né di modifica del regolamento».

Se detta interpretazione non avrà fatto oggetto di contestazione, ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 4, al momento dell'approvazione del presente processo verbale, si considererà approvata.

**6. PROCEDURA DI CONCERTAZIONE**

La Presidenza comunica che il 3 febbraio 1992 una delegazione del Parlamento europeo, composta da membri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci, guidata dall'on. Saby, presidente della commissione per lo sviluppo, ha incontrato il Consiglio «Affari generali» per una concertazione legislativa concernente il regolamento relativo all'aiuto finanziario e tecnico e alla cooperazione economica con i paesi dell'America latina e dell'Asia e il regolamento relativo allo strumento finanziario «International Investment Partners» destinato ai paesi dell'Asia, dell'America latina e del Mediterraneo.

Comunica che le commissioni competenti le hanno fatto sapere che il risultato globale della concertazione risulta soddisfacente in quanto il Consiglio ha accolto un elevato numero di emendamenti del Parlamento e si è impegnato a riprendere, alla fine del primo trimestre del 1993, la discussione sui problemi connessi all'entrata in vigore del trattato di Maastricht e all'esame del «pacchetto DELORS II». Raccomandano di conseguenza di concludere la procedura di concertazione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

**7. PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE (seguito della discussione)**

Intervengono nel seguito della discussione gli onn. Casanmagnago Cerretti, van Velzen, Lambrias, von der Vring, Tomlinson, Merz, H. Köhler, Cornelissen, Desmond, Robles Piquer, David.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:*

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 8.*

**8. REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE PER IL 1992 (discussione)**

L'on. Cornelissen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sull'accordo del Parlamento in ordine alla revisione delle prospettive finanziarie per il 1992 (A3-61/92).

Intervengono gli onn. Napoletano, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Isler-Béguin, a nome del gruppo Verde, Colom i Naval, a nome del gruppo socialista, von der Vring, quest'ultimo sull'intervento della on. Isler-Béguin, Desama, Goedmakers, Marleix, a nome del gruppo ADE, e il commissario Schmidhuber.

## PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA

*Vicepresidente*

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi successivo punto 2.*

**9. PROTEZIONE SOCIALE (discussione) \***

L'on. van Velzen illustra, in sostituzione del relatore, la relazione presentata dall'on. Barros Moura, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una raccomandazione relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (COM(91) 0228 — C3-0302/91) (A3-383/91).

Intervengono gli onn. Hermans, relatore per parere della commissione per i diritti della donna, van Ouirve, a nome del gruppo socialista, Menrad, a nome del gruppo PPE, Marques Mendes, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Domingo Segarra, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Tongue, Ribeiro, Fayot, Brok, Rønn, Pronk e il commissario sig.ra Papanreou.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 9.*

Mercoledì 12 febbraio 1992

**10. SITUAZIONE IN ALGERIA** (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, sette proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento. Si tratta della proposta di risoluzione degli onn.

— Dinguirard e Onesta, a nome del gruppo Verde, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Algeria (B3-196/92/riv.);

— Simeoni, Blaney, Moretti, Ewing, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sullo stato d'emergenza e sulla situazione dei diritti umani in Algeria (B3-198/92);

— Le Pen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sull'Algeria (B3-199/92/riv.);

— Giscard d'Estaing e Lamassoure, a nome del gruppo PPE, sulla situazione in Algeria (B3-210/92);

— Herzog, Ribeiro e Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla situazione in Algeria (B3-220/92);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sulla situazione politica in Algeria (B3-230/92);

— McMillan-Scott, a nome del gruppo democratico europeo, sulla situazione in Algeria (B3-237/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecita verrà presa giovedì alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 13 febbraio, parte prima, punto 22*).

(*La seduta è sospesa alle 16.55, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 17.05*).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

*Vicepresidente*

Interviene l'on. Saby sull'annuncio della presentazione di proposte di risoluzione sulla situazione in Algeria.

**TURNO DI VOTAZIONI**

**11. ACCORDO DI COOPERAZIONE CEE-COST (PROGRAMMA BRIDGE)** (votazione) \*\* II

Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione presentata dall'on. Desama, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità — COST» su cinque azioni concertate di ricerca nel settore della ricerca biotecnologica (programma «BRIDGE») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (C3-0003/92 — SYN 354) (A3-11/92)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-3/92 — SYN 354:**

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 2*).

**12. ACCORDO DI COOPERAZIONE CEE-COST (PROGRAMMA FLAIR)** (votazione) \*\* II

Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione presentata dall'on. Desama, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità — COST» su undici progetti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (Programma «FLAIR») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST (C3-0004/92 — SYN 355) (A3-12/92)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-4/92 — SYN 355:**

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 3*).

**13. MASSE E DIMENSIONI DEI VEICOLI A MOTORE DELLA CATEGORIA M 1** (votazione) \*\* II

Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione presentata dall'on. P. Beazley, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 (C3-0009/92 — SYN 237) (A3-42/92)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-9/92 — SYN 237:**

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 4*).

**14. VETRI DEI VEICOLI A MOTORE** (votazione) \*\* II

Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione presentata dall'on. P. Beazley, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente i vetri di sicurezza ed i materiali per i vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (C3-10/92 — SYN 236) (A3-43/92)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-10/92 — SYN 236:**

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 5*).

Mercoledì 12 febbraio 1992

**15. PNEUMATICI DEI VEICOLI A MOTORE** (votazione) \*\* II

Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione presentata dall'on. P. Beazley, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente i pneumatici dei veicoli a motore e i loro rimorchi (C3-0011/92 — SYN 238) (A3-44/92)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-11/92 — SYN 238:**

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 6).

**16. IDENTIFICAZIONE DELLA PARTITA ALLA QUALE APPARTIENE UNA DERRATA ALIMENTARE** (votazione) \*\* II

Raccomandazione per la seconda lettura senza discussione presentata dall'on. Collins, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (C3-0006/92 — SYN 357) (A3-57/92)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-6/92 — SYN 357:**

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 7).

**17. IMMISSIONE SUL MERCATO DI TALUNE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI** \*\* I  
(Procedura senza relazione: articolo 116 del regolamento)

— Proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (SEC(91) 1608/2 — C3-0429/91 — SYN 2005)

che era stata deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

La proposta è approvata (vedi parte seconda, punto 8).

**18. OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE** (votazione) \*\* I

(Relazione senza discussione presentata dall'on. P. Beazley, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante una direttiva che

modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(91)0279 — C3-0377/91 — SYN 0360) (A3-18/92)

**PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91) 279 — C3-377/91 — SYN 360:**

*Emendamento approvato: 1.*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 9).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 9).

**19. TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI** (votazione) \*\* I

(Relazione senza discussione presentata dall'on. P. Beazley, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote (SEC(91)0466 — C3-0380/91 — SYN 2004) (A3-17/92)

**PROPOSTA DI DIRETTIVA SEC(91) 466 — C3-380/91 — SYN 2004:**

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 10).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 10).

**20. REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE PER IL 1992** (votazione)  
(Relazione dell'on. Cornelissen — A3-61/92)

Interviene l'on. von der Vring, presidente della commissione per i bilanci, il quale chiede un controllo mediante VE delle presenze in Aula, visto che per l'approvazione del paragrafo 1 è richiesta la maggioranza qualificata.

La Presidenza decide di procedere a tale controllo sulla prima parte della votazione per parti separate.

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE:**

preambolo e considerando:: approvati con VE (276 votanti).

Interviene l'on. von der Vring per chiedere di interrompere la seduta per cinque minuti, in quanto ritiene che il numero di presenti in Aula sia insufficiente per garantire l'approvazione del paragrafo 1.

La Presidenza consulta i presidenti dei gruppi politici su tale richiesta.

Mercoledì 12 febbraio 1992

Questi ultimi si dichiarano d'accordo, a eccezione del gruppo tecnico delle destre che, tramite la on. Lehideux, si dichiara contrario.

(La seduta è sospesa alle 17.20 e ripresa alle 17.30).

Intervengono gli onn.:

— Lannoye, a nome del gruppo Verde, sull'intervento dell'on. von der Vring e per motivare il voto che il suo gruppo intende esprimere sul paragrafo 1;

— Andrews, il quale chiede quando sarà esaminata la sua relazione A3-15/92, iscritta all'ordine del giorno di oggi ma che non potrà più essere trattata (la Presidenza gli risponde che la relazione sarà esaminata domani pomeriggio, alla ripresa della seduta);

— Langes, a nome del gruppo PPE, il quale chiede una votazione per AN sul paragrafo 1.

par. 1: approvato con AN (PPE):

Votanti: 328  
Favorevoli: 296  
Contrari: 24  
Astenuiti: 8

resto del testo: approvato.

Interviene l'on. Adam per dichiarazione di voto.

*Dichiarazione di voto scritta:*

on. Lo Giudice.

Interviene l'on. von der Vring.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 11).

Intervengono il Presidente in carica del Consiglio, Vitor Martins, sulle implicazioni di bilancio di tale votazione, gli onn. Tomlinson, su tale intervento, e Cornelissen, relatore.

## 21. FONDI PROPRI DEGLI ENTI CREDITIZI (votazione) \*\* II

(Raccomandazione per la seconda lettura A3-41/92 — Relatore: on. Janssen van Raay)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-8/92 — SYN 344:

*Emendamenti respinti:* 1 e 2 in blocco con VE (227 favorevoli, 89 contrari, 3 astensioni).

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 12).

## 22. DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE DI VELOCITA' DI TALUNE CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE (votazione) \*\* II

(Raccomandazione per la seconda lettura A3-19/92 — Relatore: on. Barton)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-1/92 — SYN 349:

*Emendamenti approvati:* 1 e 2 in blocco.

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 13).

## 23. MEDICINALI PER USO UMANO (votazione) \*\* II

(Raccomandazioni per la seconda lettura A3-34, 35, 36 e 37/92 — Relatrici: onn. Ceci e Schleicher)

a) A3-34/92:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-382/92 — SYN 229:

La Presidenza propone di mettere ai voti gli em. 1, 2, 3 e 5 in blocco (è stata richiesta una votazione per parti separate sull'em. 4).

Viste le opposizioni, decide di mettere ai voti gli emendamenti con votazioni distinte.

*Emendamenti respinti:* 1 con VE (172 favorevoli, 143 contrari, 5 astensioni), 2, 3, 4 per parti separate, 5.

L'em. 4 è stato votato per parti separate (ADE, LIB):  
prima parte: par. 1, primo comma  
seconda parte: trattini,  
terza parte: par. 2.

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 14, a).

Intervengono gli onn.:

— Schmid, il quale chiede che siano applicate le nuove disposizioni dell'articolo 92 del regolamento, che prevedono votazioni in blocco degli emendamenti (la Presidenza risponde di aver chiesto, prima del turno di votazioni, il parere dei presidenti dei gruppi politici sulla procedura da seguire e che questi ultimi hanno fatto rilevare opposizioni individuali o di interi gruppi nei confronti dell'applicazione della nuova procedura; aggiunge di voler pertanto attendere ulteriori evoluzioni e di aver deciso, sebbene disponga di due procedure, di seguire ancora il vecchio metodo);

— Cot, a nome del gruppo socialista, il quale conferma quanto detto dalla Presidenza e afferma, rivolgendosi all'on. Schmid, che la procedura seguita oggi non costituirà in nessun modo un precedente.

b) A3-35/92:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-383/92 — SYN 273:

Intervengono le onn. Ceci, la quale chiede una votazione distinta sull'em. 6, e Aglietta, per chiedere una votazione distinta sull'em. 9.

Mercoledì 12 febbraio 1992

*Emendamenti respinti:* 1-5 in blocco con VE (199 favorevoli, 126 contrari, 0 astensioni), 6, 7 e 8 in blocco, 9, 10, 11.

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 14, b).

c) A3-36/92:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-384/92 — SYN 230:

Interviene la on. Ceci per chiedere una votazione distinta sull'em. 3.

*Emendamenti approvati:* 1 e 2 in blocco, 5, 7 per parti separate (prima parte con VE (268 favorevoli, 57 contrari, 7 astensioni);

*Emendamenti respinti:* 3, 4 con AN (ADE), 6 con AN (ADE).

L'em. 7 è stato votato per parti separate (ADE, LIB): prima parte: insieme del testo senza la cifra «cinque», seconda parte: tale cifra.

La on. Veil è intervenuta dopo la votazione per parti separate sull'em. 7 per indicare che tale votazione non corrispondeva alla richiesta del suo gruppo (la Presidenza le ha risposto che la votazione era stata conforme alla richiesta presentata per iscritto dal suo gruppo).

*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 4:

Votanti: 328  
Favorevoli: 199  
Contrari: 126  
Astenuiti: 3

em. 6:

Votanti: 328  
Favorevoli: 207  
Contrari: 120  
Astenuiti: 1

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 14, c).

d) A3-37/92:

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-385/92 — SYN 231:

Interviene la relatrice per chiedere una votazione distinta sull'em. 1.

Considerando le molteplici richieste di votazioni distinte, la Presidenza decide di mettere ai voti gli emendamenti separatamente.

*Emendamenti approvati:* 1, 2, 7 con VE (280 favorevoli, 43 contrari, 9 astensioni);

*Emendamenti respinti:* 3, 4, 5, 6 con AN (ADE).

*Risultato della votazione con AN:*

em. 6:

Votanti: 336  
Favorevoli: 195  
Contrari: 138  
Astenuiti: 3

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 14, d).

## 24. PROGRAMMA DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLA BIOTECNOLOGIA (votazione) \*\* II

(Raccomandazione per la seconda lettura A3-52/92 — Relatore: on. Desama)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C3-437/92 — SYN 265:

*Emendamenti approvati:* 1, 2, 3 con AN (Verde), 4 con AN (Verde);

*Emendamenti respinti:* 16, 6 con AN (Verde), 7, 8, 9 con AN (Verde), 10, 11, 12, 13 con VE (256 favorevoli, 63 contrari, 8 astensioni), 14 con AN (Verde), 15, 5.

*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 6:

Votanti: 320  
Favorevoli: 35  
Contrari: 278  
Astenuiti: 7

em. 9:

Votanti: 331  
Favorevoli: 47  
Contrari: 279  
Astenuiti: 5

em. 3:

Votanti: 320  
Favorevoli: 315  
Contrari: 4  
Astenuiti: 1

em. 4:

Votanti: 325  
Favorevoli: 318  
Contrari: 5  
Astenuiti: 2

em. 14:

Votanti: 319  
Favorevoli: 38  
Contrari: 270  
Astenuiti: 11

La posizione comune è così modificata (vedi parte seconda, punto 15).

Mercoledì 12 febbraio 1992

**25. SISTEMI DI INFORMAZIONE** (votazione) \*\* I  
(Relazione dell'on. Hoon — A3-10/92)

Intervengono gli onn.:

— Schmid, il quale ritorna sulla sua richiesta precedente di applicare le nuove disposizioni del regolamento relative alle votazioni in blocco (la Presidenza comunica di aver dovuto tener conto di un'opposizione politica a questa procedura); l'on. Schmid chiede che l'Assemblea sia consultata sulla sua richiesta;

— Galland, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, per precisare la posizione del suo gruppo sull'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 5, del regolamento, e indicare su quali emendamenti il suo gruppo chiede votazioni distinte;

— Cot, a nome del gruppo socialista, sull'applicazione dell'articolo 92, paragrafi 5 e 7, e per ribadire la necessità di applicare rigorosamente il regolamento;

— Duverger, su quest'ultimo intervento che appoggia;

— Gollnisch, sulla procedura;

— Aglietta, a nome del gruppo Verde, la quale comunica su quali emendamenti il suo gruppo chiede votazioni distinte;

— Hoon, relatore, sulla procedura;

— Janssen van Raay, il quale chiede, a nome del gruppo PPE, il rinvio della relazione in commissione affinché questa esamini quali emendamenti possono essere votati in blocco;

— Cot, il quale, fondandosi sull'articolo 105 del regolamento, propone l'aggiornamento della votazione alla prossima tornata per consentire al relatore o al presidente della commissione competente, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 7, di informare il Presidente sui casi in cui si può procedere a votazioni in blocco;

— Herman, il quale, fondandosi sull'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, chiede il rinvio in commissione della relazione.

L'Assemblea manifesta il suo assenso sulla proposta dell'on. Cot; la votazione è quindi aggiornata alla prossima tornata.

**26. UNITÀ DI MISURA** (votazione) \*\* I  
(Relazione dell'on. Cassidy — A3-382/91)

PROPOSTA DI DIRETTIVA SEC(91) 1047 — C3-285/91 — SYN 2003:

*Emendamento approvato:* 1 con AN (DE).

*Risultato della votazione con AN:*

em. 1:

Votanti: 258  
Favorevoli: 228  
Contrari: 27  
Astenuiti: 3

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 16*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 16*).

**27. VEICOLI A MOTORE DELLA CATEGORIA N**  
(votazione) \*\* I  
(Relazione della on. Braun-Moser — A3-381/91)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91) 328 — C3-301/91 — SYN 347:

*Emendamenti approvati:* 1 e 2.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (il punto 3.5 dell'allegato con votazione distinta su richiesta dei gruppi SUE e PPE) (*vedi parte seconda, punto 17*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 17*).

**28. MASSE E DIMENSIONI DI ALCUNE CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE** (votazione) \*\* I  
(Relazione dell'on. Barton — A3-22/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(91) 239 — C3-300/90 — SYN 348:

*Emendamenti approvati:* 1 e 2 in blocco, 3, 4 e 5 in blocco, 6;

*Emendamenti respinti:* 9, 7, 8.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (il punto 6.1.4 con votazione distinta su richiesta del gruppo SUE) (*vedi parte seconda, punto 18*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

*Dichiarazione di voto scritta:*

on. Barton.

Interviene l'on. Porrazzini, a nome del gruppo SUE, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 18*).

**29. PRODOTTI COSMETICI** (votazione) \*\* I  
(Relazione della on. Roth-Behrendt — A3-7/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 488 — C3-92/91 — SYN 307:

*Emendamenti approvati:* 1, 40, 2, 3, 39 con AN (SOC), 36 con AN (SOC), 5, 6 per parti separate (LIB, ADE), 7

Mercoledì 12 febbraio 1992

per parti separate (DE, LIB) (seconda parte con VE), 8 per parti separate (DE) (seconda parte con VE), 9-11 in blocco, 12 per parti separate (ADE), 35, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-25 in blocco, 37, 41, 26, 38;

*Emendamenti respinti:* 31, 28, 33, 29, 34, 30, 32, 27;

*Emendamenti decaduti:* 43, 42, 4, 13.

La relatrice è intervenuta sull'ordine di votazione degli emendamenti all'articolo 1, par. 2 bis, par. 3, par. 6 e par. 9.

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 6:

prima parte: fino a «prodotti cosmetici»,  
seconda parte: resto;

l'em. 7:

prima parte: frase introduttiva e primi tre trattini,  
seconda parte: resto;

l'em. 8:

prima parte: fino a «nomenclatura concordata»,  
seconda parte: resto;

l'em. 12:

prima parte: frase introduttiva e lettera f),  
seconda parte: resto;

*Risultato delle votazioni con AN:*

em. 39:

Votanti: 276  
Favorevoli: 202  
Contrari: 60  
Astenuti: 14

em. 36:

Votanti: 267  
Favorevoli: 193  
Contrari: 56  
Astenuti: 18

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 19*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Intervengono la relatrice, la quale chiede di conoscere il parere della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento, il commissario van Miert, e la relatrice, la quale chiede, a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

#### 30. DIRITTO DI NOLEGGIO E DI PRESTITO (votazione) \*\* I

(Relazione dell'on. Anastassopoulos — A3-49/92)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 586 — C3-68/91 — SYN 319:

Intervengono il relatore sull'insieme degli emendamenti, e l'on. Schwartzberg, relatore per parere della commissione per la cultura, su tale intervento.

*Emendamenti approvati:* 1-7 in blocco, 27 con VE, 8 con VE, 9 con VE, 10, 11 con VE, 25 con VE, 12, 13 (prima parte), 14 (prima e seconda parte), 39 (seconda parte), 17, 18, 19, 20, 21, 36, 35;

*Emendamenti respinti:* 26, 28 con VE, 24 con VE, 40, 29, 13 (seconda parte con VE), 14 (terza parte), 15 con VE, 16 con VE, 32 (prima parte), 23 con VE, 33;

*Emendamenti decaduti:* 30, 41, 39 (prima parte), 31, 34, 32 (seconda parte), 37, 22.

*Emendamento ritirato:* 38.

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 13 (Verde):

prima parte: primo comma,  
seconda parte: secondo comma,

l'em. 14 (Verde e altri):

prima parte: fino a «e della sua utilizzazione»,  
seconda parte: fino a «può essere ceduta»,  
terza parte: resto.

L'em. 39 (on. Frémion):

(è stata posta in votazione solo la parte finale):  
prima parte: decaduta,  
seconda parte: a partire da «la sua gestione può essere...»

L'on. Frémion è intervenuto:

— per proporre una modifica orale dell'em. 13 che il relatore ha rifiutato di accogliere,

— per chiedere una votazione per parti separate sull'em. 14,

— per chiedere di porre in votazione la parte finale dell'em. 39.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 20*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Blak, Jensen, Dury e André.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 218  
Favorevoli: 210  
Contrari: 7  
Astenuti: 1

(*vedi parte seconda, punto 20*).

Mercoledì 12 febbraio 1992

La Presidenza consulta l'Assemblea sull'opportunità di proseguire le votazioni oltre il tempo previsto per poter concludere le votazioni iscritte all'ordine del giorno.

Con VE il Parlamento decide di proseguire le votazioni.

**31. ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA (votazione)\*\* I**  
(Seconda relazione dell'on. De Gucht — A3-48/92)

PROPOSTA DI TERZA DIRETTIVA COM(90) 348 — C3-304/90 — SYN 291:

*Emendamenti approvati:* 46, 1 e 2 in blocco, 3/riv., 45, 4 e 5 in blocco, 6, 7, 44 con VE, 8, 47, 48 con VE, 9, 10 con VE, 12, 11 con VE, 13-32 con successive distinte votazioni (29 e 31 con VE) e 16 e 17 per parti separate (SUE), 41, 33 con VE, 34, 35, 36;

*Emendamenti respinti:* 68, 50, 51, 49/riv., 37 con AN (PPE), 67, 66, 64, 63, 43, 61, 60, 59, 42, 54, 55 con VE, 39, 58, 57, 56;

*Emendamenti decaduti:* 65, 62, 52, 53, 40, 38.

L'articolo 18, paragrafo 1 del testo della Commissione è stato votato per parti separate (SUE):

parte introduttiva: approvata  
 lettera a) (corrispondente alla prima parte dell'em. 16): approvata  
 lettera b) (corrispondente alla seconda parte dell'em. 16): approvata  
 lettera c): approvata  
 lettera d): approvata  
 lettera e): approvata  
 lettera f): approvata  
 lettera g) (corrispondente alla prima parte dell'em. 17): approvata,  
 lettera h) (corrispondente alla seconda parte dell'em. 17): approvata,  
 lettera i): approvata  
 lettera j): approvata  
 lettera k): approvata  
 lettera l): approvata  
 lettera m): approvata  
 lettera n): approvata  
 lettera o): approvata  
 lettera p): approvata  
 lettera q): approvata.

*Risultato della votazione con AN:*

em. 37:

Votanti: 195  
 Favorevoli: 78  
 Contrari: 113  
 Astenuti: 4

Il gruppo SUE ha rinunciato alle altre votazioni distinte che aveva chiesto.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 21*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Bonde, Patterson e Cox.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 164  
 Favorevoli: 158  
 Contrari: 5  
 Astenuti: 1

(*vedi parte seconda, punto 21*).

**FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**

(*La seduta è sospesa alle 19.25 e ripresa alle 20.45*).

**PRESIDENZA DI SIR JACK STEWART-CLARK**

*Vicepresidente*

**32. TEMPO DELLE INTERROGAZIONI** (interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e alla Commissione (B3-7/92).

*Interrogazioni al Consiglio*

La Presidenza porge il benvenuto al Presidente in carica del Consiglio, Vitor Martins, Segretario di Stato portoghese per l'integrazione europea, il quale si rivolge per la prima volta al Parlamento.

**All'interrogazione n. 1** della on. Banotti sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 2** dell'on. Marques Mendes: Cooperazione CEE-Indonesia (Timor orientale)

Il Presidente in carica del Consiglio, Vitor Martins, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Marques Mendes.

**Interrogazione n. 3** dell'on. Brito: Situazione dei diritti dell'uomo in Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Brito e Ephremidis.

**All'interrogazione n. 4** della on. Belo sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

**Interrogazione n. 5** dell'on. Cushnahan: Coesione economica e sociale.

Mercoledì 12 febbraio 1992

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Ribeiro, Miranda da Silva e Pronk.

Interviene la on. Belo la quale, ignorando le modifiche apportate all'ordine del giorno, deplora che l'interrogazione da lei presentata sia già stata chiamata in sua assenza (la Presidenza risponde che le modifiche dell'ordine del giorno sono state comunicate in tempo utile e che non è possibile chiamare di nuovo l'interrogazione).

**Interrogazione n. 6** dell'on. McMahon: Piani della Presidenza portoghese in materia di politica sociale.

Il Presidente Martins risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Hughes, che sostituisce l'autore, O'Hagan, Ephremidis e Ribeiro.

**Interrogazione n. 7** della on. McIntosh: Controllo della prostituzione e del traffico di stupefacenti. e

**Interrogazione n. 8** dell'on. Stewart-Clark: L'unità europea per il controllo della droga.

Il Presidente Martins risponde alle interrogazioni e alle domande complementari della on. McIntosh, che sostituisce altresì l'on. Stewart-Clark, e dell'on. Cooney.

Interviene l'on. Alavanos sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

#### *Interrogazioni alla CPE*

**Interrogazione n. 23** dell'on. Cushnahan: Creazione di una Comunità di Stati indipendenti comprendente alcune Repubbliche sovietiche e

**Interrogazione n. 24** dell'on. McMahon: Aiuto agli Stati dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

Il Presidente in carica della cooperazione politica europea, Vitor Martins, risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Cushnahan, Hughes (che sostituisce l'on. McMahon) e Scott-Hopkins.

**Interrogazione n. 25** dell'on. Papoutsis: Controllo sulle vendite delle armi nucleari dell'ex-URSS e

**Interrogazione n. 26** dell'on. Romeos: Controllo sui trasferimenti di tecnologia e di know-how dell'ex Unione Sovietica.

Il Presidente Martins risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. Romeos e Cushnahan.

Intervengono gli onn. Alavanos, il quale chiede che il tempo delle interrogazioni alle CPE venga prolungato di dieci minuti e che quello delle interrogazioni alla Commissione abbreviato di conseguenza, e Langer, il quale si associa alla richiesta (la Presidenza risponde che non è possibile dare seguito a quanto chiesto).

#### *Interrogazioni alla Commissione*

**Interrogazione n. 49** dell'on. Marques Mendes: Cooperazione CEE-Indonesia (Timor orientale).

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Marques Mendes e Belo.

Interviene la on. Belo.

Il commissario Matutes risponde quindi alle domande complementari degli onn. Capucho, Pronk e Piermont.

Interviene l'on. Papayannakis sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

**Interrogazione n. 50** della on. McIntosh: Aiuti alimentari della Comunità agli Stati dell'ex Unione sovietica. e

**Interrogazione n. 51** dell'on. Cabezon Alonso: Aiuti alimentari ai cittadini di Mosca e San Pietroburgo.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde alle interrogazioni.

Interviene l'on. Scott-Hopkins sulla lunghezza delle risposte della Commissione.

Il commissario vicepresidente Andriessen risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli onn. McIntosh, Cooney e Alavanos.

**Interrogazione n. 52** dell'on. Langer: Sostegno logistico e finanziario a un'informazione più veritiera e meno nazionalista in Jugoslavia.

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Langer e Alavanos.

**Interrogazione n. 53** dell'on. Anastassopoulos: Aumento da parte dell'Ungheria e della Cecoslovacchia dei diritti di transito per gli autotreni ellenici.

Il commissario van Miert risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Anastassopoulos e Stavrou.

Intervengono gli onn. Kellett-Bowman, Anastassopoulos e il commissario van Miert.

**Interrogazione n. 54** dell'on. Papayannakis: Richiesta di adesione alla CEE da parte di Cipro.

Il commissario Matutes risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Papayannakis.

Interviene l'on. McMahon sulla lunghezza delle risposte della Commissione.

Gli onn. Alavanos e Patterson pongono altre domande complementari cui il commissario Matutes risponde.

Intervengono gli onn. Crampton, Ephremidis, e il commissario Matutes.

La Presidenza dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

Mercoledì 12 febbraio 1992

### 33. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL SEGUITO DATO AI PARERI DEL PARLAMENTO

La Presidenza comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle tornate di dicembre 1991 e gennaio 1992 <sup>(1)</sup>.

Intervengono l'on. Ephremidis e il commissario Millan.

### 34. «ADDIZIONALITÀ» DEI FONDI STRUTTURALI NEL REGNO UNITO (discussione)

Il commissario Millan fa una dichiarazione sull'«addizionalità» dei Fondi strutturali nel Regno Unito.

La Presidenza annuncia di aver ricevuto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, la richiesta del gruppo socialista di far seguire una discussione a tale dichiarazione.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

La Presidenza propone di fissare i seguenti termini di presentazione:

- proposte di risoluzione: giovedì alle 10.00
- relativi emendamenti e proposte di risoluzione comuni: giovedì alle 17.00
- in caso di accoglimento della richiesta di votazione sollecita, votazione sul merito: venerdì mattina.

Propone inoltre che la discussione duri un'ora.

Il Parlamento manifesta il suo assenso su tali proposte.

Intervengono nella discussione gli onn. David, Howell, A. Smith, Nicholson, Bettini, Stewart, McMillan-Scott, L. Smith, Kellett-Bowman, McMahan, C. Beazley, Harrison, Read, White, Welsh, il quale pone una domanda all'on. David, cui quest'ultimo risponde, Welsh, David, quest'ultimo per fatto personale, McMillan-Scott (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare) e il commissario Millan.

Interviene l'on. Welsh (la Presidenza gli revoca la facoltà di parlare).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

<sup>(1)</sup> Comunicazione allegata al resoconto integrale della seduta del 12 febbraio 1992.

### 35. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA SEDUTA

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 13 febbraio, è stato così fissato:

*Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00*

*(dalle 10.00 alle 13.00)*

— Discussioni su problemi d'attualità e urgenti (votazione alle 12.30)

*(alle 15.00)*

— Relazione Andrews sui risultati dei lavori dell'Assemblea partitica ACP-CEE

— Discussione congiunta delle relazioni Musso e Goedmakers sui PIM

— Relazione Simons sulla cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi terzi europei \*

— Discussione congiunta di due relazioni Miranda de Lage su un accordo di cooperazione e le relazioni economiche con l'Uruguay \*

— Relazione Garcia Arias sul carbone <sup>(1)</sup>

— Discussione congiunta delle relazioni Saridakis e Wilson su misure nei settori delle olive e dell'olio d'oliva \*

— Relazione Funk sul settore del luppolo \*

*(alle 18.30)*

— Votazioni:

— sulla richiesta di votazione sollecita per le proposte di risoluzione sulla situazione in Algeria

— sulle proposte di risoluzione su Dounreay

— sulle proposte di risoluzione sul GATT

— sulle relazioni Bandrès Molet (A3-27/92), Amendola (A3-321/91), Collins (A3-363/91), Muntingh (A3-24/92), Beumer (seconda relazione — A3-387/91), Bernard-Reymond (A3-386/91), Catasta (A3-13, 14, 51/92) e Merz (A3-248/91/riv.)

— sulle proposte di risoluzione sullo Spazio economico europeo

— sulle proposte di risoluzione sul programma di lavoro della Commissione per il 1992

— sulla relazione Barros Moura (A3-383/91)

— sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

*(La seduta è tolta alle 23.55).*

<sup>(1)</sup> Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali B3-003, 005 e 006/92.

Enrico Vinci  
Segretario generale

Hans Peters  
Vicepresidente

Mercoledì 12 febbraio 1992

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Costituzione di una commissione temporanea

— B3-165/92

## DECISIONE

**sulla costituzione e la composizione di una commissione temporanea «pacchetto Delors II»***Il Parlamento europeo,*

- A. in attesa che la Commissione presenti il complesso delle proposte dette «pacchetto Delors II»,
- B. consapevole dell'importanza di queste proposte, che richiedono una coerente presa di posizione,
1. decide, a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, del proprio regolamento, di costituire una commissione temporanea con il compito di elaborare, entro e non oltre la tornata di giugno 1992, una relazione sulle suddette proposte della Commissione;
  2. fissa a 29 il numero dei membri di detta commissione scelti fra i membri delle commissioni parlamentari permanenti interessate;
  3. incarica il suo Ufficio di presidenza di presentargli delle proposte in merito ai nominativi dei membri della commissione in questione.

## 2. Accordo di cooperazione CEE — COST (programma «BRIDGE») \*\* II

— A3-11/92

## DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su cinque progetti di azione concertata nel settore della ricerca biotecnologica (programma «BRIDGE») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0003/92 — SYN 354),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 290,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

(1) G.U. n. C 326 del 16.2.1991, pag. 65.

Mercoledì 12 febbraio 1992

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

### **3. Accordo di cooperazione CEE-COST (programma «FLAIR») \*\* II**

— A3-0012/92

#### **DECISIONE** (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo multilaterale di cooperazione «Comunità-COST» su undici progetti di azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia alimentare (programma «FLAIR») tra la Comunità economica europea e alcuni Stati terzi COST**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-0004/92 — SYN 355),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 289,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 326 del 16.2.1991, pag. 64.

---

### **4. Masse e dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 \*\* II**

— A3-42/92

#### **DECISIONE** (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relative alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-9/92 — SYN 237),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(89) 653,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 79.

**5. Vetri dei veicoli a motore \*\* II**

— A3-43/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)****concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-10/92 — SYN 236),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(89) 653,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 78.

**6. Pneumatici dei veicoli a motore \*\* II**

— A3-44/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)****concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-11/92 — SYN 238),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(89) 653 e sul progetto della Presidenza SN 2335/91,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 284 del 12.11.1990, pag. 81 e processo verbale della seduta del 13 dicembre 1991, parte seconda, punto 20.

Mercoledì 12 febbraio 1992

**7. Identificazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare \*\* II**

— A3-57/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-6/92 — SYN 357),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 297,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 305 del 25.11.1991, pag. 54.

**8. Immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi (Procedura senza relazione: articolo 116 del regolamento) \*\* I**

— proposta di direttiva SEC(91) 1608 — C3-429/91 — SYN 2005

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente le restrizioni in materia di immissione sul mercato ed uso di talune sostanze e preparati pericolosi: approvata**

**9. Omologazione dei veicoli a motore \*\***

— proposta di direttiva COM(91) 279 — C3-377/91 — SYN 360

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

**Approvata con la seguente modifica:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

**ARTICOLO 2 BIS (nuovo)****ARTICOLO 2 bis**

1. La Commissione presenta, sulla base di informazioni pertinenti che le autorità degli Stati membri debbono

(\*) G.U. n. C 301 del 21.11.1991, pag. 1.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

mettere a disposizione entro il 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del sistema e sugli effetti dell'armonizzazione totale.

2. La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 dicembre 1995, una proposta relativa alla codificazione delle direttive elencate all'allegato IV.

3. In tale occasione la Commissione esamina se, senza pregiudicare la sostanza delle direttive, il futuro strumento giuridico possa essere il regolamento.

— A3-18/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 279 — SYN 360) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-377/91),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A3-18/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 301 del 21.11.1991, pag. 1.

Mercoledì 12 febbraio 1992

## 10. Trattori agricoli o forestali \*\* I

— proposta di direttiva SEC(91) 466 — C3-380/91 — SYN 2004: approvata

— A3-17/92

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA (Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai trattori agricoli o forestali a ruote**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(91) 466 — SYN 2004),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-380/91),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per i trasporti e il turismo (A3-17/92),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 11. Revisione delle prospettive finanziarie per il 1992

— A3-0061/92

### RISOLUZIONE

**recante l'accordo del Parlamento europeo in ordine alla revisione delle prospettive finanziarie per l'esercizio 1992**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di revisione delle prospettive finanziarie presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 12 dell'Accordo interistituzionale del 28 giugno 1988 (SEC(91) 1832),
  - visto il bilancio per l'esercizio 1992 <sup>(1)</sup>,
  - vista la reiezione, il 12 dicembre 1991, della lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio 1992 <sup>(2)</sup>,
  - viste le deliberazioni del Consiglio del 10 febbraio 1992,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A3-61/92),
- A. considerando l'andamento delle stime di bilancio successive all'adozione del bilancio 1992,
- B. nell'intento di non sovraccaricare la discussione sul futuro finanziamento della Comunità sulla base del «Pacchetto Delors II» con un contenzioso irrisolto sul bilancio dell'esercizio in corso,

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 26 del 3.2.1992.

<sup>(2)</sup> Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 1, b.

1. approva la revisione delle prospettive finanziarie figurante in allegato;
2. si associa alla dichiarazione delle tre istituzioni figurante in allegato, che ha condotto alla presente revisione; prende atto degli impegni assunti dalla Commissione per quanto riguarda l'esecuzione degli stanziamenti del programma PERIFRA come nel 1991 e dei programmi di ricerca, nonché per quanto riguarda la ricostituzione di acconti rimborsati dall'ex Fondo sociale;
3. sottolinea che la presente revisione consente di soddisfare parzialmente il fabbisogno finanziario da esso riconosciuto come prioritario e in particolare:
  - 450.000.000 ecu per l'assistenza tecnica alla Comunità di Stati indipendenti, con priorità ai problemi posti dalla situazione in cui sono venuti a trovarsi gli specialisti nucleari,
  - 100.000.000 ecu per i Fondi strutturali, che consentiranno di adeguare in parte le dotazioni all'inflazione reale,
  - 50.000.000 ecu per le azioni a favore delle foreste tropicali, cui vengono pertanto riservati più di 100.000.000 ecu,
  - 69.000.000 ecu per gli stanziamenti relativi alle spese amministrative, ivi compresi i rimborsi dovuti alla Spagna e al Portogallo;
4. ricorda che, grazie alla buona collaborazione interistituzionale, all'inizio di quest'anno e senza attendere la revisione delle prospettive finanziarie, è stato possibile accordare 200.000.000 ecu per aiuti umanitari alla popolazione delle città di Mosca e di San Pietroburgo, mentre sottolinea l'importanza della dichiarazione allegata alla presente risoluzione che introduce una procedura d'urgenza per l'autorizzazione di eventuali nuovi aiuti;
5. ritiene che questa procedura costituisca una parziale attuazione dell'impegno assunto dal Consiglio il 5 marzo 1991 di «mettersi in contatto con il Parlamento prima di prendere qualsiasi decisione di massima sulle nuove misure di aiuto esterno»; auspica pertanto che la procedura di incontro triistituzionale sia ampliata a qualsiasi nuovo provvedimento di aiuto esterno;
6. si compiace del fatto che il Consiglio e la Commissione si siano allineati con la posizione del Parlamento secondo la quale non è possibile finanziare nuovi aiuti sostanziali a paesi terzi sottraendoli agli stanziamenti previsti per le politiche esistenti nella rubrica 4 delle attuali prospettive finanziarie;
7. si rammarica di non aver potuto convincere il Consiglio e la Commissione a investire maggiori risorse alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie allo scopo di raggiungere più rapidamente l'obiettivo di riservare il 6% del bilancio alla politica di ricerca e di sviluppo; ritiene conforme al Trattato e ai criteri costo/efficacia già adottati la posizione del Parlamento secondo cui gli «importi ritenuti necessari» fissati per via legislativa non costituiscono limiti imperativi delle competenze dell'Autorità di bilancio; riesaminerà la situazione alla luce delle proposte che la Commissione avanzerà sul futuro di questa politica;
8. conferma, per quanto riguarda l'esecuzione degli stanziamenti assegnati al programma «JOULE» nel bilancio 1991, la sua risoluzione del 21 novembre 1991 sulla proposta legislativa riguardante programmi comunitari di ricerca e di sviluppo tecnologico mirante a mettere in discussione il potere dell'autorità di bilancio in questo settore <sup>(1)</sup>;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 210.

Mercoledì 12 febbraio 1992

ALLEGATO

**DECISIONE DI REVISIONE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE****allegata all'Accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio***Il Parlamento europeo e il Consiglio delle Comunità europee,*

- visto l'articolo 12 dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (<sup>1</sup>),
- vista la proposta della Commissione,
- considerando che la continuazione del programma d'assistenza tecnica agli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e il rafforzamento della dotazione per le foreste tropicali presuppongono un aumento del massimale della rubrica 4;
- considerando che, per i Fondi strutturali, occorre tener conto nel bilancio dell'effetto dell'eventuale differenza tra il tasso d'inflazione previsto e il tasso effettivo; che tale effetto non potrà essere valutato definitivamente prima del 1993, ma che occorre tuttavia consentire un rafforzamento degli importi previsti fin d'ora a tale scopo nel bilancio 1992;
- considerando che le prospettive d'esecuzione del terzo programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 1990-1994 sono compatibili con una diminuzione, nel 1992, del massimale della rubrica 3 «Politiche a dotazione pluriennale»;
- considerando che occorre rafforzare le spese amministrative della Commissione, segnatamente per consentire a questa di far fronte ai suoi obblighi esterni;
- considerando che l'importo previsto per le restituzioni a Spagna e Portogallo dev'essere rivalutato alla luce degli ultimi dati disponibili;
- considerando che una parte del sotto-massimale «Riduzione delle scorte» della rubrica 5 delle prospettive finanziarie non verrà utilizzata nel 1992;

*decidono***ARTICOLO UNICO**

I massimali delle prospettive finanziarie per il 1992 vengono aumentati o ridotti rispettivamente come segue:

1. Il massimale della rubrica 4 «Altre politiche» viene aumentato di 412.000.000 ecu e quello relativo alle spese non obbligatorie di 500.000.000 ecu.
2. Il massimale della rubrica 2 «Azioni strutturali» viene aumentato di 100.000.000 ecu.
3. Il massimale della rubrica 3 «Politiche a dotazione pluriennale» viene ridotto di 200.000.000 ecu.
4. Il massimale della rubrica 5 «Rimborsi e amministrazione» viene ridotto di 312.000.000 ecu e il sotto-massimale «Riduzione delle scorte» di 381.000.000 ecu.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento

Per il Consiglio

(<sup>1</sup>) G.U. n. L 185 del 15.7.1988, pag. 33.

Mercoledì 12 febbraio 1992

**DICHIARAZIONE DELLE TRE ISTITUZIONI RELATIVA ALLE PROSPETTIVE FINANZIARIE E AL BILANCIO DEL 1992**

*Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione convengono*

**A. Prospettive finanziarie 1992**

1. di aumentare di 412.000.000 ecu il massimale di cui alla rubrica 4 e di 500.000.000 ecu quello relativo alle spese non obbligatorie;
2. di aumentare di 100.000.000 ecu il massimale di cui alla rubrica 2;
3. di adottare la dichiarazione riportata in allegato relativa agli aiuti di urgenza;
4. di diminuire di 200.000.000 ecu il massimale di cui alla rubrica 3 per ciò che riguarda la ricerca;
5. di diminuire di 312.000.000 ecu il massimale di cui alla rubrica 5 e di 381.000.000 ecu il sotto-massimale relativo alla riduzione delle scorte. Lo stanziamento (SO) destinato alle restituzioni alla Spagna e al Portogallo (82.000.000 ecu) è aumentato di 30.000.000 ecu;
6. di adattare di conseguenza la ripartizione SO/SNO dei totali relativi agli stanziamenti d'impegno e a quelli di pagamento.

**B. Bilancio 1992**

Le modifiche apportate ai vari massimali e sottomassimali delle prospettive finanziarie hanno lo scopo di emendare il bilancio approvato per il 1992 nel modo seguente:

1. Gli stanziamenti per la cooperazione tecnica con la C.S.I. (B7-620 e B8-770) saranno aumentati di 450.000.000 ecu in SI e di 200.000.000 ecu in SP. Questi incrementi rispetto al 1991 dovrebbero consentire di affrontare i problemi posti dalla situazione in cui sono venuti a trovarsi gli specialisti nucleari;
2. Oltre agli stanziamenti destinati alla cooperazione tecnica con la Comunità di Stati indipendenti, per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno il bilancio 1992 comporterà che:
  - le dotazioni dei Fondi strutturali verranno aumentate di 100.000.000 ecu,
  - le dotazioni del terzo programma quadro saranno diminuite di 200.000.000 ecu per quanto riguarda la ricerca,
  - lo stanziamento a favore delle foreste tropicali sarà aumentato di 50.000.000 ecu,
  - gli stanziamenti relativi alle spese di amministrazione della Commissione saranno aumentati di 40.000.000 ecu per consentirle di onorare gli impegni esterni.

Gli importi supplementari relativi alle restituzioni alla Spagna e al Portogallo saranno iscritti in bilancio in corso d'esercizio una volta che saranno resi noti i saldi IVA e P.I.L.

3. La Commissione presenterà quanto prima un PPBRS n. 1/92 in cui sarà tenuto conto dei vari elementi dell'accordo relativo alla revisione delle prospettive finanziarie nonché degli elementi figuranti nella lettera rettificativa n. 1 del 12 novembre 1991 al progetto di bilancio 1992.

Il Consiglio e il Parlamento convengono di approvare, in linea di massima, il BRS entro la fine di marzo.

**DICHIARAZIONE DELLE TRE ISTITUZIONI RELATIVA A UNA PROCEDURA DI REVISIONE E DI ISCRIZIONE ACCELERATA IN BILANCIO DELLE SPESE CONCERNENTI L'AIUTO UMANITARIO D'URGENZA**

Allorché emerge la necessità di assegnare un importo cospicuo a un paese terzo a titolo di aiuti umanitari d'urgenza, la Commissione, qualora detto importo non possa essere finanziato attingendo dal massimale di cui alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie, invita i due rami dell'Autorità di bilancio a un incontro triistituzionale.

Mercoledì 12 febbraio 1992

Nel caso di un aiuto alimentare si potrebbe ricorrere per eventuali esigenze supplementari al FEAOG-Garanzia, sempre che lo consentano le prospettive di esecuzione dei relativi stanziamenti. In tutti gli altri casi, qualora la sua iniziativa sfoci in un accordo, la Commissione sottopone simultaneamente all'Autorità di bilancio una proposta riguardante le prospettive finanziarie e un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo.

Ciascuno dei rami dell'Autorità di bilancio si adopera affinché le relative decisioni vengano prese in un'unica soluzione e con tempestività.

## 12. Fondi propri degli enti creditizi \*\* II

— A3-41/92

### DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-8/92 — SYN 344),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 188,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta dell'11 dicembre 1991, parte seconda, punto 2.

## 13. Dispositivi di limitazione di velocità di talune categorie di veicoli a motore \*\* II

— A3-19/92

### DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-1/92 — SYN 349),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(91) 240,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

<sup>(1)</sup> Processo verbale della seduta del 13.12.1991, parte seconda, punto 17, b).

Mercoledì 12 febbraio 1992

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Ultimo considerando*

considerando che è ragionevole e utile avviare, nell'ambito del programma DRIVE, attività di ricerca *per un controllo intelligente della velocità*;

considerando che è ragionevole e utile avviare, nell'ambito del programma DRIVE, attività di ricerca **concernenti lo sviluppo tecnologico di dispositivi per il controllo variabile della velocità che possano essere attivati conformemente agli opportuni limiti di velocità, tenuto conto del traffico e delle condizioni stradali**;

(Emendamento n. 2)

*Articolo 3 bis (nuovo)*

La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 70/156/CEE.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

#### 14. Medicinali per uso umano \*\* II

a) A3-34/92

##### DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-382/91 — SYN 229),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(89) 607,
- vista la modifica della proposta della Commissione (COM(91) 245) <sup>(2)</sup>,
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 132.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 207 dell'8.8.1991, pag. 11.

Mercoledì 12 febbraio 1992

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

b) A3-35/92

**DECISIONE**  
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-383/91 — SYN 273),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(90) 212,
  - vista la modifica della proposta della Commissione (COM(91) 245) <sup>(2)</sup>,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 214.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 207 dell'8.8.1991, pag. 25.

c) A3-36/92

**DECISIONE**  
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-384/91 — SYN 230),
  - visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione (COM(89) 607),
  - vista la modifica della proposta della Commissione (COM(91) 245) <sup>(2)</sup>,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 195.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 207 dell'8.8.1991, pag. 14.

Mercoledì 12 febbraio 1992

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOTESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che per ragioni di sicurezza del consumatore e di tutela della responsabilità delle imprese nessun farmaco può essere fornito fuori dalle farmacie o dalle altre sedi espressamente autorizzate sulla base del possesso di precise garanzie di sicurezza (condizioni di conservazione, condizioni igieniche, personale qualificato alla distribuzione al pubblico);**

(Emendamento n. 2)

*Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva*

2. Le autorità competenti *possono fissare sottocategorie per i medicinali* che possono essere forniti soltanto su prescrizione medica. In tal caso, esse si riferiscono alla classificazione seguente:

2. Le autorità competenti **precisano le sottocategorie dei medicinali** che possono essere forniti soltanto su prescrizione medica. In tal caso, esse si riferiscono alla classificazione seguente:

(Emendamento n. 5)

*Articolo 5, paragrafo -1 (nuovo) prima del paragrafo 1*

**-1. La classificazione di un medicinale è precisata nel documento di autorizzazione e figura nella sintesi delle caratteristiche del medicinale stesso.**

(Emendamento n. 7)

*Articolo 6, paragrafo 3*

3. Entro il termine di *quattro* anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione *presenta una relazione al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva. Se del caso la relazione sarà corredata di proposte appropriate.*

3. Entro il termine di **cinque** anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione **compila un elenco comune a tutti gli Stati membri dei medicinali la cui fornitura è soggetta all'obbligo di presentazione di ricetta medica. Detto elenco comune è valido in tutti gli Stati membri.**

d) A3-37/92

**DECISIONE****(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'etichettatura e il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano**

*Il Parlamento europeo,*

— vista la posizione comune del Consiglio (C3-385/91 — SYN 231),

— visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione (COM(89) 607),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 203.

Mercoledì 12 febbraio 1992

- vista la modifica della proposta della Commissione (COM(91) 245) <sup>(1)</sup>,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando sesto bis (nuovo)*

**considerando che la chiarezza del foglietto illustrativo e della etichettatura non esaurisce le esigenze di tutela della salute dei consumatori, giacché la responsabilità dell'uso razionale dei farmaci resta compito del medico e/o del farmacista e dei servizi sanitari;**

(Emendamento n. 2)

*Considerando sesto ter (nuovo)*

**considerando che l'industria ha l'obbligo di collaborare a un'azione efficace di informazione e di farmacovigilanza, in particolare assicurando la massima conoscenza degli effetti indesiderati osservati;**

(Emendamento n. 7)

*Articolo 12, paragrafo 1, frase introduttiva*

*1. All'occorrenza, la Commissione pubblica linee direttrici riguardanti, in particolare:*

**1. Entro una scadenza di due anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva la Commissione pubblica le linee direttrici riguardanti le varie parti del foglietto illustrativo e in particolare:**

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 207 dell'8.8.1991, pag. 18.

## 15. Programma di ricerca e sviluppo nel settore della biotecnologia \*\* II

— A3-52/92

### DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una decisione relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della biotecnologia (1990-1994)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (C3-437/91 — SYN 265),
- visto il proprio parere in prima lettura <sup>(1)</sup> sulla proposta della Commissione COM(90) 160,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 79.

Mercoledì 12 febbraio 1992

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(91) 386) <sup>(1)</sup>,
  - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
  2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

(Emendamento n. 1)

*Allegato I, settore 1, quarto comma, prima frase*

L'obiettivo è *arrivare a* una maggiore conoscenza dei meccanismi biologici e genetici.

L'obiettivo **consiste in** una maggiore conoscenza dei meccanismi biologici e genetici.

(Emendamento n. 2)

*Allegato I, settore 3, primo sottotitolo**Implicazioni ecologiche della biotecnologia***Ecologia e valutazione dell'impatto ambientale delle tecnologie biologiche**

(Emendamento n. 3)

*Allegato I, settore 3, comma quarto bis (nuovo)*

**Queste attività verranno svolte in cooperazione con le organizzazioni internazionali attive in questo campo nella Comunità europea, con le organizzazioni di ricerca agricola a livello nazionale e regionale e con i paesi terzi, con particolare attenzione ai paesi del Terzo mondo.**

(Emendamento n. 4)

*Allegato I, settore 3 bis (nuovo)***Settore 3 bis****Settore 3 bis: Aspetti sociali, giuridici ed etici delle biotecnologie****Gli studi comprenderanno:**

- **valutazioni dei punti fondamentali delle definizioni degli esperti e pubbliche dei rischi e dei vantaggi delle biotecnologie,**

---

<sup>(1)</sup> G. U. n. C 289 del 7.11.1991, pag. 6.

Mercoledì 12 febbraio 1992

---

 POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIO
 

---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

- le diverse definizioni di evidenza scientifica «accettabile» o «adeguata» nei vari settori quali il benessere degli animali, la valutazione dei rischi del rilascio deliberato di organismi modificati geneticamente e la sicurezza dei consumatori;
  - le dimensioni istituzionale e culturale delle analisi dei rischi;
  - le dimensioni istituzionale e culturale della definizione del concetto di «naturale»;
  - l'elaborazione di direttrici etiche europee relative a tutti gli aspetti della biotecnologia;
- 

**16. Unità di misura \*\* I**

— proposta di direttiva SEC(91) 1047 — C3-285/91 — SYN 2003

**Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

---

 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)
 

---

 TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO
 

---

(Emendamento n. 1)

*Articolo 3, paragrafo 2*

2. L'impiego delle indicazioni aggiuntive è autorizzato *fino al 31 dicembre 1999*.

2. L'impiego delle indicazioni aggiuntive è autorizzato. **Tuttavia, dopo il 31 dicembre 1999 gli Stati membri non possono esigere l'impiego delle indicazioni aggiuntive.**

---

 (\*) G.U. n. C 185 del 17.7.1991, pag. 13.

Mercoledì 12 febbraio 1992

— A3-382/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(91) 1047 — SYN 2003) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-285/91),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-382/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 185 del 17.7.1991, pag. 13.

**17. Veicoli a motore della categoria N \*\* I**

— proposta di direttiva COM(91) 238 — C3-301/91 — SYN 347

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Articolo 6, frase introduttiva*

A partire dal 1° ottobre 1993, gli Stati membri:

A partire dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri:

(\*) G.U. n. C 230 del 4.9.1991, pag. 32.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

*Articolo 6, secondo trattino*

- *possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale per un tipo di veicolo le cui sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva;*
- **non possono più concedere l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo le cui sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva;**

— **A3-381/91****RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 238) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-301/91),
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A3-0381/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 230 del 4.9.1991, pag. 32.

Mercoledì 12 febbraio 1992

**18. Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore \*\* I**

— proposta di direttiva COM(91) 239 — C3-300/91 — SYN 348

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

considerando che i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali disciplinati dalla direttiva del Consiglio 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 86/360/CEE <sup>(2)</sup>, dalla direttiva 86/364/CEE <sup>(3)</sup>, dalla direttiva 88/218/CEE <sup>(4)</sup>, dalla direttiva 89/338/CEE <sup>(5)</sup>, dalla direttiva 89/460/CEE <sup>(6)</sup>, dalla direttiva 89/461/CEE <sup>(7)</sup>, e dalla direttiva... (basata sulla proposta della Commissione COM(90) 0486 concernente le sospensioni pneumatiche o sospensioni riconosciute come equivalenti) sono in correlazione con le masse e le dimensioni di detti veicoli;

- (<sup>1</sup>) G.U. n. L 2 del 3.1.1985, pag. 14.  
 (<sup>2</sup>) G.U. n. L 217 del 5.8.1986, pag. 19.  
 (<sup>3</sup>) G.U. n. L 221 del 7.8.1986, pag. 48.  
 (<sup>4</sup>) G.U. n. L 98 del 15.4.1988, pag. 48.  
 (<sup>5</sup>) G.U. n. L 142 del 25.5.1989, pag. 3.  
 (<sup>6</sup>) G.U. n. L 226 del 3.8.1989, pag. 5.  
 (<sup>7</sup>) G.U. n. L 226 del 3.8.1989, pag. 7.

(Emendamento n. 2)

*Articolo 1, terzo comma*

Ai sensi della presente direttiva, si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore come definito nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M<sub>1</sub>, progettati e costruiti per circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi.

Ai sensi della presente direttiva, si intende per «veicolo» ogni veicolo a motore come definito nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE ad eccezione dei veicoli della categoria M<sub>1</sub>, e, per quanto riguarda i suoi valori numerici, come definito dalla direttiva 85/3/CEE modificata dalle direttive 86/360/CEE, 86/364/CEE, 88/218/CEE, 89/338/CEE, 89/460/CEE, 89/461/CEE, 91/60/CEE e COM(90) 0486, progettato e costruito per circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi.

(Emendamento n. 3)

*Allegato I, punto 5.2. bis (nuovo)*

**5.2 bis.** Nel caso di veicoli di cui alla direttiva 85/3/CEE si applicano, relativamente ai pesi, i valori massimi

(\*) G.U. n. C 230 del 4.9.1991, pag. 46.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

assoluti fissati nell'allegato I di detta direttiva, modificata dalle direttive 86/360/CEE, 86/364/CEE, 88/218/CEE, 89/338/CEE, 89/460/CEE, 89/461/CEE, 91/60/CEE e COM(90) 486.

(Emendamento n. 4)

*Allegato I, punto 6.1. bis (nuovo)*

**6.1 bis.** Nel caso di veicoli di cui alla direttiva 85/3/CEE si applicano, relativamente alle dimensioni, i valori massimi assoluti fissati nell'allegato I di detta direttiva, modificata dalle direttive 86/360/CEE, 86/364/CEE, 88/218/CEE, 89/338/CEE, 89/460/CEE, 89/461/CEE, 91/60/CEE e COM(90) 486.

(Emendamento n. 5)

*Allegato I, punto 7.2.*

**7.2.** *Rimorchi non muniti di freni e agganciati a veicoli a motore*

*Per il traino di un rimorchio con un solo asse o con due assi in tandem, non munito di freni, la massa massima rimorchiabile autorizzata in un veicolo a motore non deve superare la metà della massa del veicolo a motore trattore in ordine di marcia (compresi liquido refrigerante, lubrificante, carburante, ruota di scorta e conducente) o la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore o il valore risultante dal rapporto potenza motore/massa massima, o la massa massima di 0,75 t; si applica il valore più basso.*

*I veicoli a motore che trainano un rimorchio senza freni di servizio devono avere, con motore disinnescato, una capacità frenante equivalente a quella prescritta per la prova di tipo 0 relativa alla decelerazione dalla direttiva frenatura 71/320/CEE*

**7.2. Soppresso**

(Emendamento n. 6)

*Allegato I, punto 10, titolo*

**10.** Condizioni per la massa massima autorizzata sull'asse motore nel caso di sistemi di sospensioni equivalenti alle sospensioni pneumatiche

**10.** Condizioni per la massa massima autorizzata sull'asse motore nel caso di sistemi di sospensioni equivalenti alle sospensioni pneumatiche ai sensi della direttiva (COM(90) 486)

— A3-22/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 239) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (C3-300/91),
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A3-22/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 230 del 4.9.1991, pag. 46.

**19. Prodotti cosmetici \*\* I**

— proposta di direttiva COM(90) 488 — C3-0092/91 — SYN 307 <sup>(1)</sup>

**Proposta di direttiva del Consiglio recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici**

**Approvata con le seguenti modifiche <sup>(2)</sup>:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando quarto bis (nuovo)*

**considerando che è riconosciuto che chi lavora con prodotti cosmetici, per esempio i parrucchieri, è partico-**

<sup>(1)</sup> La proposta ha fatto oggetto della relazione A3-7/92.

<sup>(2)</sup> È stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(\*) G.U. n. C 52 del 28.2.1991, pag. 6.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

larmente soggetto ad affezioni epidermiche e respiratorie e che è pertanto necessario stabilire misure di sicurezza per l'utilizzo professionale dei prodotti cosmetici; reputando quindi ovvio che le disposizioni relative a tali misure di sicurezza rientrino nell'ambito della direttiva 76/768/CEE;

(Emendamento n. 40)

*Considerando ottavo bis (nuovo)*

considerando che, al fine di limitare ulteriormente l'esecuzione di esperimenti sugli animali, è opportuno rivedere la direttiva del Consiglio 86/609/CEE per ridurre al minimo indispensabile (vale a dire ai casi in cui non sono disponibili metodi sostitutivi e complementari) ovvero vietare l'esecuzione di tali esperimenti se sono disponibili metodi alternativi e complementari; che la Commissione si adopererà per ottenere il riconoscimento internazionale di metodi alternativi e complementari equivalenti;

(Emendamento n. 2)

**ARTICOLO 1, PUNTO 1***Articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 76/768/CEE)*

1. Per prodotti cosmetici si intendono sostanze o le preparazioni destinate a essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo di pulirli, profumarli, proteggerli, mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei.

1. Per prodotti cosmetici si intendono sostanze o le preparazioni destinate a essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca **esclusivamente o prevalentemente** allo scopo di pulirli, profumarli, proteggerli, mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto e/o correggere gli odori corporei.

(Emendamento n. 3)

**ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)****2 bis) È inserito l'articolo 2 bis seguente:**

1. Devono essere attuate particolari misure di sicurezza a favore dei lavoratori dipendenti che fanno uso sul lavoro di prodotti cosmetici. Le pertinenti direttive concernenti l'ambiente di lavoro — quali le direttive sulle sostanze, sui materiali, sui preparati e le successive direttive di modifica — possono quindi essere invocate nella misura in cui siano atte a garantire ulteriormente la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti interessati.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Per quanto riguarda i loro prodotti, i fabbricanti garantiscono che i datori di lavoro/le imprese ottengano le necessarie informazioni per conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (89/391/CEE). Al riguardo è prevista un'esauriente etichettatura per i prodotti cosmetici utilizzati professionalmente. La Commissione garantisce inoltre che vengano elaborate norme concernenti l'autorizzazione a utilizzare prodotti cosmetici che richiedono particolari misure di sicurezza.

(Emendamento n. 39)

*ARTICOLO 1, PUNTO 2 ter (nuovo)*

2 ter) All'articolo 4 sono aggiunte le seguenti lettere h bis e h ter:

h bis) ingredienti non elencati nell'inventario alla data in cui è stato stabilito e che prima di esservi inclusi sono stati testati sugli animali in parte o esclusivamente in vista della loro utilizzazione nei prodotti cosmetici;

h ter) ingredienti o loro combinazioni testati su animali da parte del produttore o dei suoi agenti più di due anni dopo l'adozione della presente direttiva, in parte o esclusivamente in vista della loro utilizzazione nei prodotti cosmetici.

(Emendamento n. 36)

*ARTICOLO 1, PUNTO 2 quater (nuovo)*

2 quater) All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

Gli ingredienti che sono stati testati sugli animali esclusivamente per scopi diversi dalla utilizzazione nei prodotti cosmetici possono essere autorizzati purché:

- i) non venga eseguito alcun test supplementare sugli animali al fine di rispondere ai requisiti della presente direttiva;
- ii) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui l'autorizzazione è stata concessa per l'utilizzazione non cosmetica ovvero, qualora non sia richiesta tale autorizzazione, dalla data in cui la sostanza è stata per la prima volta commercializzata nella Comunità.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

## ARTICOLO 1, PUNTO 3)

*Articolo 5 bis, paragrafo 1, primo comma (direttiva 76/768/CEE)*

1. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione redige, segnatamente sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

1. Entro due anni dall'adozione della presente direttiva, la Commissione redige, segnatamente sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

(Emendamento n. 6)

## ARTICOLO 1, PUNTO 3)

*Articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma (direttiva 76/768/CEE)*

Si considera ingrediente cosmetico ai sensi del presente articolo ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale, eccetto le sostanze profumanti o aromatiche, che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici.

Si considera ingrediente cosmetico ai sensi del presente articolo ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale, eccetto i profumi, le sostanze profumanti o aromatizzanti, nonché i loro ingredienti, che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici. In conformità delle disposizioni dell'articolo 4 e del presente articolo, viene redatto un inventario distinto degli ingredienti profumanti e/o aromatizzanti utilizzati in cosmesi.

(Emendamento n. 7)

## ARTICOLO 1, PUNTO 3)

*Articolo 5 bis, paragrafo 2 (direttiva 76/768/CEE)*

2. L'inventario contiene informazioni concernenti:

- l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica e, se del caso, i numeri EINECS, CAS e Colour Index;
- funzioni dell'ingrediente nel prodotto finito;
- se del caso, le restrizioni e le modalità d'impiego e le avvertenze che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta.

2. L'inventario contiene informazioni concernenti:

- l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica e il nome utilizzato nell'etichetta nonché, se del caso, i numeri EINECS, CAS e Colour Index;
- funzioni dell'ingrediente nel prodotto finito;
- se del caso, le restrizioni e le modalità d'impiego e le avvertenze che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta;
- i dati e i metodi utilizzati per determinarne la sicurezza;
- le sperimentazioni sugli animali effettuate dal produttore, suoi agenti o altri.

(Emendamento n. 8)

## ARTICOLO 1, PUNTO 3)

*Articolo 5 bis, paragrafo 3 (direttiva 76/768/CEE)*

3. La Commissione pubblica l'inventario e l'aggiorna periodicamente. L'inventario è indicativo e non costituisce una lista delle sostanze autorizzate a essere utilizzate nei prodotti cosmetici o una lista esaustiva delle sostanze utilizzate in questi prodotti.

3. La Commissione pubblica l'inventario e l'aggiorna periodicamente ricorrendo alla procedura di adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 11, tenendo conto dell'esigenza di concordare una denominazione a scopo di etichettatura nonché del numero di sostanze che richiedono tale nomenclatura concordata. L'inventario costituisce l'elenco delle sostanze il cui uso è autorizzato nei prodotti cosmetici.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

## ARTICOLO 1, PUNTO 3)

(Articolo 5 bis, paragrafo 3 bis) (nuovo) (direttiva 76/768/CEE)

**3 bis. L'inclusione di sostanze già utilizzate senza rischi dall'industria cosmetica non deve formare oggetto di esperimenti supplementari.**

(Emendamento n. 10)

## ARTICOLO 1, PUNTO 4)

4) Nell'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal *paragrafo* seguente:

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio portano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, eccetto le indicazioni di cui alla lettera g), che *possono* figurare anche solo sull'imballaggio;

4) Nell'articolo 6, il paragrafo 1, **primo comma**, è sostituito dal **testo** seguente:

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se il recipiente e l'imballaggio portano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, eccetto le indicazioni di cui alla lettera g), che **devono** figurare anche solo sull'imballaggio. **Gli Stati membri non possono prescrivere l'indicazione di ulteriori informazioni sul recipiente o sull'imballaggio.**

(Emendamento n. 11)

## ARTICOLO 1, PUNTO 5)

5) Nell'articolo 6, la lettera d) del paragrafo 1) è sostituito dal testo seguente:

d) le precauzioni particolari per l'uso, segnatamente quelle indicate nella colonna Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta degli allegati III, IV, VI e VII, che devono figurare sul recipiente e sull'imballaggio e inoltre eventuali indicazioni relative a precauzioni particolari che vanno prese per i prodotti cosmetici di uso professionale e, in particolare, per quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, tali indicazioni devono figurare sull'unito foglio di istruzioni *allegato*, con l'indicazione abbreviata sul recipiente e l'imballaggio o con il simbolo riportata nell'allegato VIII che rinvii il consumatore a tali indicazioni».

5) Nell'articolo 6, la lettera d) del paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente:

d) le precauzioni particolari per l'uso, segnatamente quelle indicate nella colonna Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta degli allegati III, IV, VI e VII, che devono figurare sul recipiente e sull'imballaggio e inoltre eventuali indicazioni relative a precauzioni particolari che vanno prese per i prodotti cosmetici di uso professionale e, in particolare, per quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, tali indicazioni devono figurare sull'unito foglio di istruzioni, **cartellino, nastro o cartoncino**, con l'indicazione abbreviata sul recipiente e l'imballaggio o con il simbolo riportata nell'allegato VIII che rinvii il consumatore a tali indicazioni.

(Emendamento n. 12)

## ARTICOLO 1, PUNTO 6)

6) Nell'articolo 6, al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

f) l'uso del prodotto, salvo se risulta dalla *descrizione* del prodotto;

6) Nell'articolo 6, al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

f) l'uso del prodotto, salvo se risulta dalla **presentazione** del prodotto;

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto *da una menzione adeguata contenente il termine «ingredienti»*. In caso di impossibilità pratica, gli ingredienti devono figurare *sull'unito* foglio di istruzioni, con l'indicazione abbreviata *sul recipiente e sull'imballaggio* o con il simbolo riportato nell'allegato VIII che rinvii il consumatore a tali ingredienti. *Le sostanze profumate e aromatiche e le loro materie prime* vengono indicate con il termine «*profumo*». Gli ingredienti aventi una concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli aventi una concentrazione superiore all'1%. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine «ingredienti». In caso di impossibilità pratica, gli ingredienti devono figurare **su un foglio di istruzioni, cartellino, nastro o cartoncino**, con l'indicazione abbreviata sull'imballaggio o con il simbolo riportato nell'allegato VIII che rinvii il consumatore a tali ingredienti. **Il foglio di istruzioni può essere fornito con il prodotto qualora, al momento della vendita, sia disponibile il parere di un esperto. Per i prodotti venduti senza confezione esterna nei contenitori o nei ripiani di un espositore, gli ingredienti devono essere indicati su un foglietto separato che deve essere esposto o reso disponibile in un supporto fissato all'espositore. I profumi e gli aromatizzanti e le loro materie prime vengono indicati con il termine «sostanze profumate» o «aroma».** Gli ingredienti aventi una concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli aventi una concentrazione superiore all'1%. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti. **Per i prodotti commercializzati in diverse tonalità di colore è possibile elencare tutti i coloranti utilizzati nella gamma, purché siano aggiunte le parole «può contenere».**

**In alternativa a una dichiarazione dei coloranti utilizzati per ciascun prodotto, i coloranti di un assortimento di prodotti cosmetici venduti insieme nella stessa confezione possono essere indicati su un unico elenco con una formulazione non fuorviante dalla quale risulti che l'elenco copre tutti i prodotti.**

**In caso di penuria o prevista penuria di determinati ingredienti, la dichiarazione può specificare il nome di un ingrediente alternativo, che deve essere indicato immediatamente dopo l'ingrediente normalmente usato e preceduto dalla parola «o».**

**Nel caso di prodotti venduti per corrispondenza la dichiarazione degli ingredienti può figurare su un opuscolo o catalogo fornito a ciascun acquirente, purché ciò consenta a quest'ultimo di identificare il prodotto cui si riferisce ogni singola dichiarazione.**

**I campioni di prova e i campioni omaggio sono esentati dalla specificazione degli ingredienti.**

**Nella dichiarazione un ingrediente cosmetico è identificato dal nome attribuitogli nelle edizioni e nei supplementi dei seguenti elenchi, classificati in base all'ordine di precedenza della fonte da consultare;**

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Entro il 31 dicembre 1993 la Commissione stabilisce, con la procedura prevista dall'articolo 10, i criteri e i modi secondo i quali un fabbricante può chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti sull'elenco suddetto per ragioni di riservatezza commerciale.

- 1) l'inventario di cui all'articolo 5 bis;
- 2) la Farmacopea europea;
- 3) il nome approvato dal CAS (Chemical Abstracts Service);
- 4) il nome chimico o altro nome o descrizione tecnici.

Entro due anni dall'adozione della presente direttiva la Commissione stabilisce, con la procedura prevista dall'articolo 10, i criteri e i modi secondo i quali un fabbricante può chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti sull'elenco suddetto per ragioni di riservatezza commerciale.

(Emendamento n. 35)

## ARTICOLO 1, PUNTO 6 bis (nuovo)

6 bis) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g bis)

g bis) Tutti i prodotti cosmetici sono etichettati in maniera chiara affinché sia possibile:

- (i) stabilire se il prodotto è stato sperimentato o meno su animali dal produttore o dai suoi agenti,
- (ii) individuare qualsiasi ingrediente sperimentato su animali a più di due anni dall'adozione della presente direttiva;

(Emendamento n. 14)

## ARTICOLO 1, PUNTO 7)

## Articolo 7, paragrafo 2 (direttiva 76/768/CEE)

2. Possono tuttavia prescrivere che le indicazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) c), d), vengano redatte almeno nella o nelle lingue nazionali o ufficiali; *inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere f) e g), vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori.* A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti con la procedura prevista dall'articolo 10.

2. Possono tuttavia prescrivere che le indicazioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) c), d) e f), vengano redatte almeno nella o nelle lingue nazionali o ufficiali. **Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), entrano in vigore dopo l'adozione da parte della Commissione di una nomenclatura comune degli ingredienti in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori.** A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti con la procedura prevista dall'articolo 10.

(Emendamento n. 15)

## ARTICOLO 1, PUNTO 8)

## Articolo 7, paragrafo 3, primo comma (direttiva 76/768/CEE)

3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto e adeguato, ogni Stato membro prescrive che *la formula qualitativa e quantitativa del prodotto sia messa a disposizione dell'autorità competente, la quale garantirà che tale formula sia usata unicamente a scopo di trattamento.*

3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto e adeguato, ogni Stato membro prescrive che **informazioni adeguate e sufficienti concernenti il prodotto siano messe a disposizione dell'autorità competente, la quale garantirà che tale informazione sia usata unicamente a scopo di trattamento.** **A tal fine, viene fornita la formula generica del prodotto insieme ai dettagli di eventuali dubbi specifici in merito ai singoli ingredienti.**

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

## ARTICOLO 1, PUNTO 9)

*Articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera a) (direttiva 76/768/CEE)*

- |  |  |
|--|--|
| a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; | a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto. <b>Per le sostanze profumanti e aromatizzanti è sufficiente indicare gli ingredienti costitutivi che sono disciplinati dalla direttiva sui cosmetici;</b> |
|--|--|

(Emendamento n. 17)

## ARTICOLO 1, PUNTO 9)

*Articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera d) (direttiva 76/768/CEE)*

- |  |  |
|--|--|
| d) la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello di esposizione. | d) la valutazione della sicurezza del prodotto finito per la salute umana. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello di esposizione, <b>senza che sia fatto ricorso a ulteriori esperimenti tossicologici sul prodotto stesso.</b> |
|--|--|

Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo scelto alle autorità di controllo in questione;

Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo scelto alle autorità di controllo in questione;

(Emendamento n. 18)

## ARTICOLO 1, PUNTO 9)

*Articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera e) (direttiva 76/768/CEE)*

- |  |   |
|--|---|
| e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui al punto d). Tali persone devono possedere una formazione universitaria nel campo delle scienze naturali. | e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui al punto d). Tali persone devono possedere una formazione universitaria nel campo delle scienze naturali. <b>Possono essere previste deroghe alla presente norma per motivi particolari che devono essere illustrati in modo esauriente alle autorità competenti. Le persone che svolgono tali attività al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione possono continuare a esercitare la loro professione.</b> |
|--|---|

(Emendamento n. 19)

## ARTICOLO 1, PUNTO 9)

*Articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova) (direttiva 76/768/CEE)*

- g bis) i dati relativi a qualsiasi sperimentazione sugli animali effettuata dal produttore, dai suoi agenti o da altri, che siano di interesse per lo sviluppo del prodotto o per la valutazione della sua sicurezza.**

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 20)

**ARTICOLO 1, PUNTO 9)***Articolo 7 bis, paragrafo 2 (direttiva 76/768/CEE)*

2. La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d) viene effettuata in conformità di principi della buona prassi di laboratorio previsti nella direttiva 87/18/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per gli esperimenti sulle sostanze chimiche.

2. La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d) viene effettuata in conformità di principi della buona prassi di laboratorio previsti nella direttiva 87/18/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per gli esperimenti sulle sostanze chimiche <sup>(1)</sup> e in conformità della direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o a altri fini scientifici, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, della stessa (1 bis).

Allo scadere del periodo di due anni dall'adozione della presente direttiva di modifica, la valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo non si baserà su procedure che comportino la sperimentazione su animali.

(1) G.U. n. L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(Emendamento n. 21)

**ARTICOLO 1, PUNTO 10***Articolo 8, paragrafo 2 (direttiva 76/768/CEE)*

2. Con la stessa procedura, *previa consultazione del comitato scientifico di cosmetologia*, si stabiliscono le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

2. Con la stessa procedura si stabiliscono le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati da II a VIII della presente direttiva e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici.

(Emendamento n. 22)

**ARTICOLO 1, PUNTO 10 bis (nuovo)**

10 bis) Nell'articolo 9 la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:

Fatto salvo l'articolo 4, lettere h bis) e h ter), e fermo restando l'articolo 8, paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare nel suo territorio l'impiego di altre sostanze che non figurano negli elenchi delle sostanze autorizzate per determinati prodotti cosmetici specificati nell'autorizzazione nazionale, sempreché siano osservate le seguenti condizioni:

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

*ARTICOLO 1, PUNTO 10 ter (nuovo)*

**10 ter)** Nell'articolo 10 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

**2.** Il comitato stabilisce il suo regolamento interno. Esso si riunisce a porte aperte, tiene un registro pubblico delle dichiarazioni di interesse rilasciate dai suoi membri e pubblica il processo verbale di tutte le sue riunioni.

(Emendamento n. 24)

*ARTICOLO 1, PUNTO 10 quater) (nuovo)*

**10 quater)** L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

(Emendamento n. 25)

*ARTICOLO 1, PUNTO 10 quinquies) (nuovo)*

**10 quinquies)** L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

Fatto salvo l'articolo 5, la Commissione, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite.

In particolare si preoccupa di promuovere lo sviluppo e l'approvazione di metodi di ricerca e sperimentazione che non comportino il ricorso a caviae.

(Emendamento n. 37)

*ARTICOLO 1 bis (nuovo)***ARTICOLO 1 bis**

**1.** Al fine di favorire e promuovere l'impiego e l'approvazione di metodi di sperimentazione non basati su animali è istituito un comitato per la sperimentazione alternativa non basata su animali, denominato in appres-

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

so «comitato cosmetici alternativi». Esso è formato da rappresentanti degli Stati membri, delle associazioni per la ricerca alternativa non basata su animali e dell'industria, ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il mandato del comitato cosmetici alternativi è di valutare, in collaborazione con il comitato scientifico di cosmetologia, ogni esperimento alternativo non basato su animali finalizzato alla verifica della sicurezza di un prodotto cosmetico o di un suo ingrediente e presentato su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro.

3. Il comitato cosmetici alternativi adotta il proprio regolamento.

4. Il comitato cosmetici alternativi presenta annualmente alla Commissione una relazione che viene quindi trasmessa al Parlamento europeo.

5. Il comitato dei metodi cosmetici alternativi viene consultato per l'elaborazione e/o la revisione degli orientamenti del comitato scientifico di cosmetologia.

(Emendamento n. 41)

*ARTICOLO 1 ter (nuovo)***ARTICOLO 1 ter**

Entro il 31 dicembre 1993 la direttiva del Consiglio 86/609/CEE è modificata allo scopo di ridurre al minimo indispensabile gli esperimenti sugli animali per l'esame di taluni ingredienti, vale a dire ai casi in cui non sono ancora disponibili metodi sostitutivi o complementari, ovvero vietare l'esecuzione di esperimenti se tali metodi sono disponibili. La Commissione si adopera per ottenere il riconoscimento internazionale dei metodi sostitutivi e complementari equivalenti.

(Emendamento n. 26)

*ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dall'adozione della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento n. 38)

*ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 bis (nuovo)*

2 bis) Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva e successivamente ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sull'efficacia delle disposizioni in essa contenute.

Mercoledì 12 febbraio 1992

**20. Diritto di noleggio e di prestito \*\* I**

— proposta di direttiva COM(90) 586 — C3-68/91 — SYN 319

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Titolo*

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore,

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito **in materia di proprietà intellettuale** e taluni diritti connessi al diritto d'autore.

(Emendamento n. 2)

*Terzo considerando*

considerando che tali differenze devono essere eliminate entro il 31 dicembre 1992 per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8A del trattato CEE, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne;

considerando che tali differenze devono essere eliminate entro il 31 dicembre 1992 per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8A del trattato CEE, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, **in modo da creare, a norma dell'articolo 3, lettera f) del trattato CEE, un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune;**

(Emendamento n. 3)

*Settimo considerando*considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e film, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace può essere soltanto l'adeguata protezione dei *rispettivi* diritti;considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e film, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace può essere soltanto l'adeguata protezione dei **diritti dei singoli titolari interessati;**

(Emendamento n. 4)

*Decimo considerando*

considerando che, nella misura in cui queste attività costituiscono dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica uniforme nella Comunità;

considerando che, nella misura in cui queste attività costituiscono **principalmente** dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata dall'emanazione di una tutela giuridica uniforme nella Comunità;

(\*) G.U. n. C 53 del 28.2.1991, pag. 35.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Quindicesimo considerando*

considerando che la disciplina comunitaria in materia di diritto di noleggio e di prestito e di alcuni diritti connessi al diritto d'autore può limitarsi a stabilire che gli Stati membri riconoscono i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie di titolari e, inoltre, a stabilire i diritti esclusivi di fissazione, riproduzione e distribuzione a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi;

considerando che la disciplina comunitaria in materia di diritto di noleggio e di prestito e di alcuni diritti connessi al diritto d'autore può limitarsi a stabilire che gli Stati membri riconoscono i diritti di noleggio e di prestito a determinate categorie di titolari e, inoltre, a stabilire i diritti esclusivi di fissazione, riproduzione e distribuzione a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi e **che con l'esercizio di tali diritti si crea un obbligo di remunerazione;**

(Emendamento n. 6)

*Considerando quindicesimo bis (nuovo)*

**considerando che è necessario definire chiaramente i gruppi di titolari dei diritti interessati dalla presente direttiva;**

(Emendamento n. 7)

*Considerando sedicesimo bis (nuovo)*

**considerando che la protezione dei diritti, quale è armonizzata per effetto della presente direttiva, crea una nuova situazione nei rapporti degli Stati membri con i paesi terzi, in particolare se si tiene conto del generale riconoscimento nelle legislazioni degli Stati membri del principio fondamentale, sancito nelle convenzioni internazionali, dell'equiparazione degli autori stranieri e delle loro opere ai cittadini del paese in cui è chiesta la protezione; che è pertanto necessario intensificare, nel quadro degli organismi internazionali competenti, le trattative e le discussioni con i paesi terzi al fine ultimo di pervenire a una reciprocità nella protezione dei diritti;**

(Emendamenti nn. 27 e 8)

*Articolo 1, paragrafo 2*

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per «noleggio» di oggetti *ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1* la cessione in uso per un periodo determinato e per fini di lucro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per «noleggio» di oggetti la cessione in uso per un periodo determinato per fine di lucro e **per ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto**, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Non è «noleggio» ai sensi del presente paragrafo la cessione a fini di «rappresentazione ed esecuzione pubblica».

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

*Articolo 1, paragrafo 3*

3. Ai sensi della presente direttiva si intende per «prestito» di oggetti, *ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1*, la cessione in uso per un periodo determinato ma non per fini *diretti di lucro*, se il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico quali biblioteche pubbliche, biblioteche di ricerca, biblioteche specializzate, biblioteche scolastiche, biblioteche religiose, raccolte di nuovi mezzi di comunicazione o di opere di arte figurativa, biblioteche di imprese e altre raccolte delle realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Ai sensi della presente direttiva si intende per «prestito» di oggetti, la cessione in uso per un periodo determinato ma non per fini **lucrativi**, se il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico quali biblioteche pubbliche, biblioteche di ricerca, biblioteche specializzate, biblioteche scolastiche, biblioteche religiose, raccolte di nuovi mezzi di comunicazione o di opere di arte figurativa, biblioteche di imprese e altre raccolte delle realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1. **Non è «prestito» ai sensi del presente paragrafo la cessione a fini di «rappresentazione ed esecuzione pubblica».**

(Emendamento n. 10)

*Articolo 1, paragrafo 4*

4. La vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o di copie delle opere e delle altre realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1 *lascia indenni* i diritti di cui al paragrafo 1.

4. La vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o di copie delle opere e delle altre realizzazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1 **non esaurisce** i diritti di cui al paragrafo 1.

(Emendamento n. 11)

*Articolo 2, paragrafo 1*

1. Il diritto di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito appartiene:

- all'autore per l'originale e le copie della propria opera;
- all'artista interprete o esecutore per le fissazioni della sua esecuzione;
- al produttore delle prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche per le proprie registrazioni visive e audiovisive.

1. Il diritto di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito appartiene:

- all'autore per l'originale e le copie della propria opera;
- all'artista interprete o esecutore per le fissazioni della sua esecuzione, **fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 bis;**
- **al produttore di fonogrammi, per quanto riguarda i suoi fonogrammi.**
- al produttore delle prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche per le proprie registrazioni visive e audiovisive;

(Emendamento n. 25)

*Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis. Ai sensi della presente direttiva al realizzatore principale di un'opera audiovisiva è quanto meno riconosciuta la qualità di autore.**

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

*Articolo 2, paragrafo 3*

3. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratori.

3. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva n. 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 <sup>(1)</sup> sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratori.

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 122 del 17.5.1991, pag. 42.

(Emendamento n. 13)

*Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)*

**3 bis.** Il contratto di lavoro concluso tra gli artisti interpreti o esecutori e il produttore di un'opera cinematografica deve essere stipulato per iscritto. Quando un artista interprete firma un contratto di lavoro con il produttore di un'opera cinematografica, egli autorizza la cessione del suo diritto di noleggio e di prestito, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 e le disposizioni contrattuali contrarie.

(Emendamenti nn. 14 e 39)

*Articolo 3*

Se gli aventi diritto autorizzano, a titolo oneroso, un terzo a noleggiare o prestare un fonogramma o un videogramma, ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1 ha il diritto di ottenere una congrua parte dei compensi pagati, nonostante eventuali trasferimenti del diritto di noleggio e di prestito o concessioni di licenze. Il diritto a ottenere una congrua parte dei compensi è irrinunciabile, ma la sua gestione può essere ceduta.

Se gli aventi diritto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 autorizzano, a titolo oneroso, un terzo a noleggiare o prestare un fonogramma o un videogramma, essi hanno il diritto di percepire una congrua parte dei compensi pagati, nonostante eventuali trasferimenti del diritto di noleggio e di prestito o concessioni di licenze. **La congrua parte dei compensi è in giusta proporzione dell'apporto dato all'opera e della sua utilizzazione.** Il diritto a percepire una congrua parte dei compensi è irrinunciabile, ma la sua gestione può essere affidata, in particolare, a società di gestione collettiva che rappresentino le categorie professionali interessate.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis**

**La tutela dei diritti connessi al diritto d'autore di cui in appresso non può pregiudicare la tutela dello stesso diritto d'autore.**

(Emendamento n. 18)

*Articolo 4 ter (nuovo)***Articolo 4 ter**

**Un'opera non può subire alcuna modifica, amputazione o aggiunta da parte del noleggiatore, da parte di chi la prende in noleggio, da parte del prestatore o da parte di chi la prende in prestito.**

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

*Articolo 6, primo trattino*

— delle fissazioni delle loro esecuzioni, agli artisti interpreti o esecutori,

— delle fissazioni delle loro esecuzioni, agli artisti interpreti o esecutori, **fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 bis, nella fattispecie applicabili per analogia,**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 6 bis (nuovo)***Articolo 6 bis**

**1. Gli Stati membri accordano agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza filo e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione sia già un'esecuzione radiodiffusa o fatta a partire da una fissazione.**

**2. Gli Stati membri accordano agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una retribuzione affinché venga versata ad entrambi una retribuzione unica e equa da parte degli utilizzatori, nel caso in cui un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma vengano utilizzati per una radiodiffusione o per qualsiasi comunicazione al pubblico. In mancanza di accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono fissare le condizioni relative alla ripartizione tra di loro di tale remunerazione.**

**3. Gli Stati membri accordano agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione delle loro emissioni, nel caso in cui venga effettuata in luoghi accessibili al pubblico mediante il pagamento di un diritto d'ingresso.**

**4. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva .../CEE del Consiglio del ..., relativa al coordinamento di talune norme del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.**

(Emendamento n. 21)

*Articolo 7, paragrafo 1*

1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono *alle categorie di titolari sotto-indicati* il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico *con qualsiasi mezzo, compresa la vendita*, per un periodo illimitato, delle *seguenti realizzazioni*:

1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, gli Stati membri riconoscono **agli aventi diritto di cui all'articolo 6 e alle condizioni fissate in detto articolo per la riproduzione diretta o indiretta** il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, per un periodo illimitato, delle **loro realizzazioni**.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- agli artisti interpreti o esecutori, le fissazioni delle loro esecuzioni,
- ai produttori di fonogrammi, i loro fonogrammi,
- ai produttori delle prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche, le loro registrazioni visive e audiovisive,
- agli organismi di radiodiffusione, le fissazioni delle loro emissioni.

(Emendamento n. 36)

*Articolo 11*

La presente direttiva si applica inoltre a tutte le opere, esecuzioni, fonogrammi, immissioni e prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche *protette dal diritto di autore in essa contemplate che, al 1° gennaio 1993, siano ancora* tutelate dalla legge nazionale vigente in materia di diritti d'autore e di diritti connessi.

La presente direttiva si applica inoltre a tutte le opere, esecuzioni, fonogrammi, immissioni e prime fissazioni di sequenze di immagini in movimento e di opere cinematografiche **interessate dalla presente direttiva che sono** tutelate dalla legge nazionale vigente in materia di diritti d'autore e di diritti connessi.

(Emendamento n. 35)

*Articolo 11, secondo comma (nuovo)*

**I diritti acquisiti e gli obblighi contratti nel contesto del regime applicabile prima della data di cui all'articolo 12, non sono interessati dall'entrata in vigore della presente direttiva. Tuttavia, entro un termine di tre anni a partire dall'entrata in vigore della direttiva le parti interessate procedono al riesame delle clausole delle loro convenzioni reciproche allo scopo di adattarle alle disposizioni della presente direttiva.**

— A3-49/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 586 — SYN 319) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato CEE (C3-68/91),
  - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport nonché della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-49/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 53 del 28.2.1991, pag. 35.

Mercoledì 12 febbraio 1992

3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 21. Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita \*\* I

— proposta di direttiva COM(90) 348 — C3-304/90 — SYN 291

**Proposta di terza direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 46)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

**2 bis.** considerando che la sfera di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere estesa sino a coprire il massimo numero possibile di imprese impegnate nell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e in particolare, per quel che riguarda i settori 2, 14, 15, 16 e 17 della Sezione A dell'allegato alla prima direttiva del Consiglio, le imprese di mutua assicurazione e le istituzioni di previdenza approvate dagli Stati membri interessati;

(Emendamento n. 1)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**3 bis.** considerando tuttavia che, secondo una comunicazione della Commissione (COM(90) 473) del 5 ottobre 1990, a tale data soltanto il 20% delle leggi nazionali necessarie a trasporre nel diritto nazionale le direttive riguardanti le assicurazioni attualmente in vigore sarebbero state varate e che questa situazione deve essere definita come preoccupante,

(Emendamento n. 2)

*Considerando terzo ter (nuovo)*

**3 ter.** considerando che la realizzazione di un mercato interno nel campo delle assicurazioni presuppone, oltre

(\*) G.U. n. C 244 del 28.9.1990, pag. 28.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

alla trasposizione completa e puntuale delle direttive comunitarie, l'esecuzione entro termini ragionevoli di eventuali sentenze emanate in materia dalla Corte di giustizia e che, secondo la suddetta comunicazione della Commissione, le sentenze emanate nel 1986 in materia di coassicurazione nelle cause 220/83, 252/83, 205/84 e 206/84 sarebbero state finora eseguite da un solo Stato membro,

(Emendamento n. 3/riv.)

*Prima del considerando ventesimo bis, nuovo considerando*

considerando che disposizioni giuridiche d'interesse generale come quelle menzionate nei due precedenti considerando debbono soddisfare le seguenti condizioni per essere conformi al diritto comunitario: che la materia non sia ancora armonizzata; che la disposizione in questione non contenga alcuna discriminazione diretta né indiretta; che la disposizione in questione sia giustificata da un'esigenza imperativa riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (tutela del consumatore, lealtà nel commercio, controllo fiscale, protezione dell'ambiente); che la disposizione in questione sia necessaria non esistendo un'alternativa meno vincolante; che la disposizione sia commisurata agli obiettivi perseguiti,

(Emendamento n. 45)

*considerando ventesimo bis*

20 bis. considerando che, *subordinatamente a certe condizioni, numerosi Stati membri consentono ai rispettivi cittadini di stipulare contratti di assicurazione malattia presso imprese private di assicurazione, in sostituzione della copertura del regime legale di previdenza sociale*, che la natura e le ripercussioni sociali di contratti di questo tipo giustificano, da parte delle autorità di controllo dello Stato membro in cui è situato il rischio, *l'applicazione ai medesimi del regime previsto in materia di assicurazioni obbligatorie*, nonché la possibilità per le autorità in questione di imporre la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze onde verificare che i contratti *offrono quanto meno le medesime garanzie del regime legale di previdenza sociale*, che tale verifica non deve costituire una misura preliminare all'attività assicurativa;

20 bis. considerando che in alcuni Stati membri l'assicurazione malattia volontaria o privata costituisce un'alternativa parziale o completa alla copertura prevista dai sistemi di sicurezza sociale; che la natura e le ripercussioni sociali di tale assicurazione malattia giustificano, da parte delle autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio, di imporre la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza dei contratti per tale assicurazione onde verificare che le condizioni generali e speciali di polizza di tali contratti siano conformi con le misure adottate per la protezione del benessere pubblico nello Stato membro nel quale il rischio è situato; che tale verifica non deve costituire una misura preliminare all'attività assicurativa;

considerando che la particolare natura dell'assicurazione malattia, che costituisca un'alternativa parziale o completa alla copertura sanitaria fornita dal sistema di sicurezza sociale, la distingue da altre assicurazioni diverse da quelle sulla vita e dall'assicurazione sulla vita nella misura in cui essa è necessaria per garantire che gli assicurati abbiano effettivo accesso alla copertura privata di malattia indipendentemente dal loro profilo di rischio; che alcuni Stati membri hanno approvato specifiche misure giuridiche a questo fine;

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che il benessere pubblico giustifica l'adozione o il mantenimento di tali norme giuridiche nella misura in cui esse non restringono in maniera sproporzionata la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi; che tali norme devono essere applicate in modo identico indipendentemente dallo Stato di provenienza dell'assicuratore; che tali misure giuridiche possono essere di natura differente in funzione delle condizioni di ogni Stato membro;

considerando che tali misure possono contenere una clausola che preveda le seguenti condizioni o una sola di esse:

- che vi siano libera sottoscrizione, tassi di gruppo e copertura a vita;
- che esse offrano polizze standard in linea con la copertura fornita dai sistemi obbligatori di sicurezza sociale;
- che i premi da pagarsi non siano superiori a un massimale prescritto;
- che le imprese che offrono tali assicurazioni partecipino a piani di compensazione delle perdite;

(Emendamento n. 4)

## ARTICOLO 1, LETTERA f)

f) Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è situata la succursale che copre il rischio;

f) Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è situata la succursale dell'impresa d'assicurazioni che copre il rischio;

(Emendamento n. 5)

## ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

## ARTICOLO 1 bis

Ai fini dell'applicazione della prima e seconda direttiva nonché della presente direttiva è assimilata a un'agenzia o a una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia.

(Emendamento n. 6)

## ARTICOLO 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i monopoli sull'accesso all'attività di certi rami assicurativi, accordati agli enti stabiliti sul loro territorio, siano soppressi entro la data fissata dall'articolo 44, secondo comma, della presente direttiva.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i monopoli sull'accesso all'attività di certi rami assicurativi, accordati agli enti stabiliti sul loro territorio, siano soppressi entro tre anni dalla data fissata dall'articolo 44, secondo comma, della presente direttiva.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

**ARTICOLO 4, FRASE INTRODUTTIVA**L'articolo 6 della prima direttiva è *sostituito* dal testo seguente:**I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6 della prima direttiva sono sostituiti** dal testo seguente:

(Emendamento n. 44)

**ARTICOLO 5***Articolo 7, paragrafo 2, lettera bis (nuova) (direttiva 73/239/CEE)***b bis) ogni Stato membro ha la facoltà, al momento di concedere l'autorizzazione per il ramo 2 contemplato alla sezione A dell'allegato e nella misura in cui sia possibile sottoscrivere contratti relativi a questo ramo in sostituzione di un regime giuridico di sicurezza sociale, di imporre all'impresa di assicurazioni interessata l'obbligo di tenere una contabilità separata e di presentare annualmente conti separati.**

(Emendamento n. 8)

**ARTICOLO 5***Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 73/239/CEE)***2 bis. In attesa di un ulteriore coordinamento, gli Stati membri sono autorizzati a vietare alle imprese di cumulare nel loro territorio nazionale l'assicurazione malattia con altri rami assicurativi.**

(Emendamento n. 47)

**ARTICOLO 6***Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino (direttiva 73/239/CEE)*

— Per quanto riguarda la Francia:

«Société anonyme», «société d'assurance mutuelle»;

— Per quanto riguarda la Francia:

«société anonyme, «société d'assurance mutuelle, «mutuelle», retta dal codice sulle società di mutua assicurazione, «Institution de Prévoyance», retta dall'articolo 732, paragrafo 1 del Codice di sicurezza sociale o dall'articolo 1050 del Codice rurale;

(Emendamento n. 9)

**ARTICOLO 6***Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), secondo comma (direttiva 73/239/CEE)*L'impresa di assicurazione può assumere altresì *la forma* di società europea (SE) quale risulta dal regolamento .../CEE del Consiglio e della direttiva .../CEE del Consiglio.L'impresa di assicurazione può assumere altresì **una delle forme** di società europea (SE): **quella della società per azioni europea** quale risulta dal regolamento .../CEE del Consiglio e della direttiva .../CEE del Consiglio, **quella della società mutua europea di assicurazione o quella della società cooperativa europea di assicurazione** quali risultano dal regolamento n. .../CEE del Consiglio e dalla direttiva .../CEE del Consiglio.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 48)

## ARTICOLO 6

*Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), comma terzo bis (nuovo) (direttiva 73/239/CEE)*

**Le imprese di mutua assicurazione di cui ai commi precedenti possono, oltre alle loro attività di assicurazione e alle operazioni direttamente a esse correlate, gestire progetti sanitari e sociali alle condizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, a condizione che ciò non comporti attività commerciale di qualsivoglia genere.**

(Emendamento n. 10)

## ARTICOLO 6

*Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma (direttiva 73/239/CEE)*

*Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che prescrivano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e dei formulari e altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai contratti di assicurazione, essi possono prescrivere unicamente la comunicazione non sistematica delle condizioni e degli altri documenti suddetti, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.*

**soppresso***(cfr. emendamento n. 12)*

(Emendamento n. 12)

## ARTICOLO 6

*Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo) (direttiva 73/239/CEE)**(cfr. emendamento n. 10)*

**4 bis. Inoltre gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che prescrivano la preventiva approvazione delle condizioni generali e speciali delle tariffe assicurative, delle tariffe e dei formulari e altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai contratti di assicurazione, essi possono prescrivere che le condizioni generali speciali delle polizze assicurative, nonché delle tariffe, siano comunicate periodicamente senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.**

(Emendamento n. 11)

## ARTICOLO 8

*Articolo 13, paragrafo 2, primo comma (direttiva 73/239/CEE)*

2. Tale vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzio-

2. Tale vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzio-

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ne delle riserve tecniche e delle attività di contropartita in conformità alle norme o alle prassi stabilite nello Stato membro d'origine, in forza degli articoli da 15 a 23 della presente direttiva.

ne delle riserve tecniche e delle attività di contropartita in conformità, **in linea di principio**, alle norme o alle prassi stabilite nello Stato membro d'origine, in forza degli articoli da 15 a 23 della presente direttiva.

(Emendamento n. 13)

## ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1) L'articolo 11 della seconda direttiva è *abrogato*.1) **I paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 11 della seconda direttiva sono abrogati.**

(Emendamento n. 14)

## ARTICOLO 15

## Articolo 15, paragrafo 2 (direttiva 73/239/CEE)

2. Lo Stato membro d'origine prescrive a ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività, mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della seconda direttiva. Per le attività esercitate nella Comunità tali attivi devono essere ubicati *in uno degli Stati membri della Comunità europea. Lo Stato membro d'origine, peraltro, può accordare taluni temperamenti alle norme sull'ubicazione degli attivi.*

2. Lo Stato membro d'origine prescrive a ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della seconda direttiva. Per le attività esercitate nella Comunità tali attivi devono essere ubicati **almeno per il 70% in uno o più Stati membri della Comunità europea. Nelle attività esercitate fuori della Comunità tali attivi possono essere interamente ubicati nei paesi in questione.**

(Emendamento n. 15)

## ARTICOLO 17

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono investiti tenendo conto del tipo di operazioni effettuate, *nonché della natura e durata degli attivi stessi, in particolare di eventuali future variazioni del loro rendimento e valore.*

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono investiti, tenendo conto del tipo di operazioni effettuate **e della struttura dell'impresa, in modo che siano garantite la sicurezza e la redditività dell'investimento di capitale nonché la solvibilità dell'impresa che deve provvedere a diversificare in modo adeguato i suoi investimenti.**

(Emendamento n. 16)

## ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERE a) e b)

a) buoni, obbligazioni e altri titoli del mercato monetario emessi da uno Stato o da un ente locale; prestiti concessi a uno Stato o ad un ente locale, o da essi garantiti;

b) buoni, obbligazioni e altri titoli del mercato monetario emessi da imprese; prestiti assistiti da garanzia concessi da imprese o da esse garantiti;

a) buoni, obbligazioni e altri titoli del mercato monetario **e dei capitali** emessi da uno Stato, **un organismo internazionale** o un ente locale; prestiti concessi a uno Stato, un organismo internazionale o un ente locale, o da essi garantiti;

b) buoni, obbligazioni e altri titoli del mercato monetario **e dei capitali** emessi da imprese; prestiti assistiti da garanzia concessi da imprese o da esse garantiti;

(Emendamento n. 17)

## ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERE g) e h)

g) terreni e fabbricati;

g) terreni e fabbricati **e diritti reali**;

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEOh) prestiti garantiti da *ipoteche* su terreni, fabbricati, navi o aeromobili;h) prestiti garantiti da **diritti reali di garanzia** su terreni e fabbricati **nonché da ipoteche** su navi o aeromobili;

(Emendamento n. 18)

**ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, LETTERE *s bis* e *s ter* (nuove)****s bis) prestiti concessi a imprese dello stesso gruppo di cui fa parte anche l'impresa di assicurazione;****s ter) prestiti concessi privatamente a persone fisiche.**

(Emendamento n. 19)

**ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1, LETTERA *c*)**

c) 80% del totale delle riserve tecniche, al netto della riassicurazione, nelle categorie di attivi indicate alle lettere d), e) e f) del paragrafo 1 dell'articolo 18, considerate nel loro insieme, di cui non più del 10% può essere costituito dalla categoria di attivi indicata alla lettera f) del paragrafo 1 dell'articolo 18, oppure da azioni trasferibili non quotate in borsa ed altre partecipazioni trasferibili a reddito variabile, considerati nel loro insieme;

c) **50%** del totale delle riserve tecniche, al netto della riassicurazione, nelle categorie di attivi indicate alle lettere d), e) e f) del paragrafo 1 dell'articolo 18, considerate nel loro insieme, di cui non più del 10% può essere costituito dalla categoria di attivi indicata alla lettera f) del paragrafo 1 dell'articolo 18, oppure da azioni trasferibili non quotate in borsa ed altre partecipazioni trasferibili a reddito variabile, considerati nel loro insieme;

(Emendamento n. 20)

**ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1, LETTERA *e*)**

e) 10% del totale delle riserve tecniche, al netto della riassicurazione, in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati;

e) **soppresso**

(Emendamento n. 21)

**ARTICOLO 19, PARAGRAFO 1, LETTERA *g*)**

g) 10% del totale delle riserve tecniche, al netto della riassicurazione, in azioni trasferibili, altre partecipazioni trasferibili a reddito variabile, obbligazioni e altri titoli di debito di imprese e in prestiti concessi a imprese, considerati nel loro insieme.

g) **15%** del totale delle riserve tecniche, al netto della riassicurazione, in azioni trasferibili, altre partecipazioni trasferibili a reddito variabile, obbligazioni e altri titoli di debito di imprese e in prestiti concessi a imprese, considerati nel loro insieme.

(Emendamento n. 22)

**ARTICOLO 20, PRIMO COMMA**Dietro richiesta debitamente motivata dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine *può ammettere* determinate plusvalenze risultanti da sottovalutazione di voci dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sempreché le dette plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.Dietro richiesta debitamente motivata dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine **ammette** determinate plusvalenze risultanti da sottovalutazione di voci dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sempreché le dette plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

## ARTICOLO 22

*Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino (direttiva 73/239/CEE)*

«— il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo.»

«— il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il capitale versato a titolo di garanzia e i conti dei membri con carattere statutario o, per accordo, subordinato.»

(Emendamento n. 24)

## ARTICOLO 22

*Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, trattino quinto bis (nuovo) (direttiva 73/239/CEE)*

— i valori mobiliari senza diritto di voto che possono essere remunerati e quotati, emessi per una durata illimitata o per una durata limitata, che possono essere emessi da società cooperative e mutue di assicurazione, fino a concorrenza del:

- 75% del margine nel caso di un'emissione di durata illimitata,
- 50% del margine nel caso di un'emissione di durata limitata.

(Emendamento n. 25)

## ARTICOLO 22

*Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, settimo trattino, frase introduttiva (direttiva 73/239/CEE)*

— prestiti postergati, fino al 25% del margine, a condizione che soddisfino i seguenti criteri:

— prestiti postergati, fino al 50% del margine, a condizione che soddisfino i seguenti criteri:

(Emendamento n. 26)

## ARTICOLO 22

*Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, settimo trattino, terzo e quarto sottotratino (direttiva 73/239/CEE)*

— scadenza iniziale non inferiore ai cinque anni; dopo questo periodo i prestiti postergati possono essere oggetto di rimborso; in caso di scadenza indeterminata il rimborso è soggetto a preavviso di cinque anni, tranne quando detti fondi non siano più considerati come fondi propri o sia specificamente richiesto l'accordo preventivo dello Stato membro d'origine per il loro rimborso anticipato. Lo Stato membro d'origine può autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta su iniziativa dell'emittente e che sia salvaguardata la solvibilità delle imprese di assicurazione,

— notifica all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine dell'intenzione di rimborsare un prestito postergato. Qualora tale rimborso pregiudichi la solvibilità di cui all'articolo 16, paragrafo 3, l'autorità di controllo può vietare il progettato rimborso.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- *riduzione progressiva della misura in cui i prestiti postergati possono essere inclusi tra i fondi propri, da effettuarsi almeno sull'arco degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza convenuta.*

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- **soppresso**

(Emendamento n. 27)

## ARTICOLO 22

Articolo 16, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 73/239/CEE)

**1 bis.** Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine può, con decisione debitamente motivata, autorizzare in casi eccezionali, su richiesta dell'impresa di assicurazione, che i prestiti postergati siano superiori al 50% del margine di solvibilità.

(Emendamento n. 28)

## ARTICOLO 25

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 88/357/CEE)

*Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto conforme alla normativa dello Stato membro d'origine, a condizione che esso non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio.*

**All'articolo 7 della seconda direttiva è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis.**

**2 bis.** Nei casi di cui al paragrafo precedente, le disposizioni legislative del paese del giudice o dello Stato membro in cui è situato il rischio, che disciplinano imperativamente la situazione, a prescindere dalla legislazione applicabile al contratto, si applicano solo qualora e nella misura in cui siano giustificate da motivi d'interesse generale. Il presente paragrafo non si applica nel caso previsto all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

(Emendamento n. 29)

## ARTICOLO 26

Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica *delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione*, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possono esigere *solo* la comunicazione *non* sistematica *di queste condizioni e di questi altri documenti*, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

*Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.*

Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possono esigere la comunicazione sistematica **delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione**, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

**Gli Stati membri non possono esigere l'approvazione di tali condizioni.**

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 30)

**ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA (nuovo)**

**Inoltre, per i contratti del ramo 2 della parte A dell'allegato alla prima direttiva che possono essere stipulati in sostituzione del regime legale di previdenza sociale, può essere richiesta anche la comunicazione delle basi di calcolo.**

(Emendamento n. 31)

**ARTICOLO 31***Articolo 16, paragrafi 3 bis e 3 ter (nuovi) (direttiva 88/357/CEE)*

**3 bis. Ricevuta comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro della prestazione dei servizi o, in caso di silenzio di detta autorità, scaduto il termine previsto al paragrafo 3, l'impresa di assicurazioni può iniziare le proprie attività.**

**3 ter. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate a norma dell'articolo 14, l'impresa di assicurazioni notifica per iscritto detta modifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro della prestazione dei servizi almeno un mese prima di effettuare il cambiamento, in modo che l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi a norma del paragrafo 2 e l'autorità competente dello Stato membro della prestazione dei servizi possa pronunciarsi sulla modifica a norma del paragrafo 3.**

(Emendamento n. 32)

**ARTICOLO 33**

L'articolo 12, paragrafi 2 e 3, l'articolo 13 e l'articolo 15 della seconda direttiva sono abrogati.

L'articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, l'articolo 13 e l'articolo 15 della seconda direttiva sono abrogati.

(Emendamento n. 41)

**ARTICOLO 38, PARAGRAFO 3 bis (nuovo)**

**3 bis) L'assicurato riceve i documenti necessari relativi al contratto d'assicurazione nella sua lingua nazionale.**

(Emendamento n. 33)

**ARTICOLO 39, PARAGRAFO 2) PRIMO COMMA**

2) Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione dei servizi, *l'importo di premi emessi, al lordo della riassicurazione*, suddivisi per Stati membri e per gruppi di rami.

2) Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità di controllo dello Stato membro d'origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione dei servizi, **un conto tecnico di gestione contenente i dati di cui all'allegato 2A o 2B della seconda direttiva**, suddivisi per Stati membri e per gruppi di rami.

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 34)

## ARTICOLO 42, TRATTINI

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>modifiche dell'elenco di cui all'allegato della prima direttiva, o adattamento della terminologia dell'elenco a seguito dello sviluppo dei mercati assicurativi,</i></li> <li>— <i>precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all'articolo 16, paragrafo 1 della prima direttiva, a seguito della creazione di nuovi titoli finanziari,</i></li> <li>— <i>modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 della prima direttiva, a seguito degli sviluppi economici e finanziari,</i></li> <li>— <i>modifica dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, previsto dall'articolo 18 della presente direttiva, nonché delle norme di ripartizione fissate dall'articolo 19 della presente direttiva,</i></li> <li>— <i>modifica delle disposizioni volte a temperare il principio della congruenza previsto dall'allegato I della seconda direttiva, a seguito dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio;</i></li> <li>— <i>precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme della prima e seconda direttiva, nonché della presente direttiva nell'insieme della Comunità;</i></li> <li>— <i>codificazione della prima, della seconda e della presente direttiva.</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>adattamento della terminologia dell'elenco a seguito dello sviluppo dei mercati assicurativi,</i></li> <li>— <i>precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all'articolo 16, paragrafo 1 della prima direttiva, a seguito della creazione di nuovi titoli finanziari,</i></li> <li>— <i>modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 della prima direttiva, a seguito degli sviluppi economici e finanziari,</i></li> <li>— <i>modifica dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, previsto dall'articolo 18 della presente direttiva, nonché delle norme di ripartizione fissate dall'articolo 19 della presente direttiva, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari e di nuove tecniche finanziarie,</i></li> <li>— <i>modifica delle disposizioni volte a temperare il principio della congruenza previsto dall'allegato I della seconda direttiva, a seguito dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio;</i></li> <li>— <i>precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme della prima e seconda direttiva, nonché della presente direttiva nell'insieme della Comunità;</i></li> <li>— <b>soppresso</b></li> </ul> |
|--|---|

(Emendamento n. 35)

## ARTICOLO 43 TER, SECONDO COMMA (nuovo)

**Gli Stati membri provvedono affinché tale ricorso, per lo meno nel caso di decisioni prese a norma degli articoli 7 e 14, abbia effetto sospensivo.**

(Emendamento n. 36)

## ARTICOLO 44

*Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva entro il ... Essi ne informano immediatamente la Commissione.*

*Le disposizioni modificate in conformità del primo comma devono essere applicate entro il ...*

**Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...**

**Nell'adottare dette disposizioni gli Stati membri vi introducono un riferimento alla presente direttiva ovvero le corredano di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.**

Mercoledì 12 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

*Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno  
esplicito riferimento alla presente direttiva.*

**Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo  
delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel  
campo disciplinato dalla presente direttiva.**

— A3-48/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**  
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio  
concernente una direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari  
e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e  
recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 348 — SYN 291) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 57, paragrafo 2 e 66 del trattato CEE (C3-304/90),
  - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0195/91),
  - visti la seconda relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-48/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 244 del 28.9.1990, pag. 28.

Mercoledì 12 febbraio 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 febbraio 1992

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARRERA I COSTA, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZZA, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRITO, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLEJA, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOMBO, COLOM I NAVAL, CONAN, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPION, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST de la GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES LIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GREMETZ, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KOFOED, KOSTOPOULOS, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MALHURET, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGORPOULOS, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAUTI, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

---

Mercoledì 12 febbraio 1992*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GLASE, GOEPEL, HAGEMANN, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH,  
KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

---

Mercoledì 12 febbraio 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli  
 (-) = contrari  
 (O) = astensioni

## Discussione su problemi di attualità — Obiezioni

## II. Sudafrica

(+)

BANOTTI, COX, DE CLERQ, DEFRAIGNE, DESMOND, EWING, FITZGERALD, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, HABSBURG, KOFOED, LALOR, LANE, MAHER, MARQUES MENDES, de MONTESQUIOU FEZENSAC, NIANIAS, NIELSEN, PARTSCH, PASTY, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PORTO, VANDENMEULEBROUCKE, van VELZEN, von WECHMAR, WIJSENBEK.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, von ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY P., BETTINI, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BRITO, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, DALSSASS, DAVID, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, FALQUI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, GOEDMAKERS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LANNOYE, LEHIDEUX, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MENDES BOTA, MERZ, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, NEWENS, NEWTON DUNN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PAPAOUTSIS, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PLANAS PUCHADES, POETTERING, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAGGIO, RAWLINGS, RIBEIRO, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROVSING, SANTOS, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÏT, TINDEMANS, TRIVELLI, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VISSER, von der VRING, WELSH, WEST, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(O)

LANGER, SIMEONI, THYSSEN.

## Relazione CORNELISSEN (A3-61/92)

## Paragrafo 1

(+)

ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLOMBO, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FAYOT, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY,

Mercoledì 12 febbraio 1992

JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOSTOPOULOS, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIREZ, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MATTINA, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(—)

ADAM, AGLIETTA, AMENDOLA, BETTINI, BOISSIÈRE, CONAN, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, FALQUI, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, ISLER BÉGUIN, LANGER, LANNOYE, ONESTA, PIERMONT, RAFFIN, de los SANTOS LÓPEZ, SCHODRUCH, STAES, TAURAN, TAZDAÏT, VERBEEK.

(O)

CANAVARRO, CEYRAC, EWING, GRUND, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHÖNHUBER, VANDEMEULEBROUCKE.

*Relazione CECI (A3-36/92)*

*Emendamento n. 4*

(+) )

ADAM, AGLIETTA, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CECI, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONAN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DE CLERCQ, DE PICCOLI, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FALQUI, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KOSTOPOULOS, KUHN, LAGORIO, LALOR, LANE, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LOMAS, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARLEIX, MARQUES MENDES, MATTINA, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PUERTA, van PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGOLLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van

Mercoledì 12 febbraio 1992

VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BETHELL, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEPREZ, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K.P., LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MENRAD, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSCARDINI, NAVARRO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, VOHRER.

(O)

von ALEMANN, CHEYSSON, MIHR

*Emendamento n. 6*

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, LANE, CONAN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FALQUI, FAYOT, FITZGERALD, FITZSIMONS, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KOSTOPOULOS, KUHN, LAGORIO, LALOR, LANE, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LOMAS, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARLEIX, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MUNTINGH, NEWENS, NIELSEN, ODDY, ONESTA, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PUERTA, van PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, von VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BETHELL, BOCKLET, BÖGE, BORGO, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DEPREZ, DILLEN, ELLES, ESCUDERO, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOLLNISCH, GUIDOLIN, HABSBURG, HERMANS, HOPPENSTEDT, HOWELL, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JARZEMBOWSKI, JEPSEN,

Mercoledì 12 febbraio 1992

KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOF-WIECHERT, KÖHLER K.P., LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, MARCK, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSCARDINI, NAVARRO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS.

(O)

SCHÖNHUBER.

*Relazione CECI (A3-37/92)*

*Emendamento n. 6*

(+) )

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTINI, BIRD, BLANEY, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, van den BRINK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASTELLINA, CECI, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE CLERCQ, DE PICCOLI, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, FALQUI, FAYOT, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JENSEN, JUNKER, KÖHLER H., KUHN, LAGORIO, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LINKOHR, LOMAS, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MARTIN S., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, NEWENS, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, ONESTA, PAGOROPOULOS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PÉREZ ROYO, PETERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PUERTA, van PUTTEN, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRIVELLI, TSMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

ALBER, ALLIOT-MARIE, ANDREWS, ARIAS CAÑETE, BANOTTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BETHELL, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BONDE, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHIABRANDO, CHRISTENSEN N., COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DEPRES, DILLEN, ELLES, ESCUDERO, ESTGEN, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOLLNISCH, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, JACKSON Ca., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOF-WIECHERT, KÖHLER K.P., LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MENRAD, MERZ, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSCARDINI, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PISONI N., POETTERING, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAWLINGS, REDING, RINSCHÉ, ROMERA I ALCÁZAR, ROVSING, SÄLZER, SANDBÆK, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS,

Mercoledì 12 febbraio 1992

SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, VERHAGEN, VERNIER.

(O)

CHEYSSON, GISCARD d'ESTAING, GRAEFE zu BARINGDORF.

*Relazione DESAMA (A3-52/92)*

*Emendamento n. 6*

(+) )

AGLIETTA, AMENDOLA, BANDRÉS MOLET, BARTON, BETTINI, BJØRNVIG, BOISSIÈRE, BONDE, CANAVARRO, CRAMON DAIBER, DE PICCOLI, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, FALQUI, FRÉMION, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, ISLER BÉGUIN, JUNKER, KÖHLER H., KÖHLER K.P., LANNOYE, LOMAS, RAFFIN, ROTHLEY, SANDBÆK, SCHLEE, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TONGUE, VERBEEK.

(-)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DOMINGO SEGARRA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FONTAINE, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSCARDINI, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUITRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(O)

ANDREWS, FITZGERALD, FITZSIMONS, LALOR, LANE, MARLEIX, VERNIER.

Mercoledì 12 febbraio 1992

*Emendamento n. 9*

( + )

AGLIETTA, AMENDOLA, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BETTINI, BJØRNVIG, BOISSIÈRE, BONDE, BONTEMPI, CANAVARRO, CASTELLINA, CECI, CRAMON DAIBER, DE PICCOLI, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DUVERGER, FALQUI, FRÉMION, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, IMBENI, ISLER BÉGUIN, KÖHLER K.P., LANE, LANNNOYE, ONESTA, PIERMONT, PORRAZZINI, PUERTA, RAFFIN, REGGE, SANDBÆK, SAPENA GRANELL, SCHLECHTER, SCHLEE, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TRIVELLI, VECCHI, VERBEEK.

( - )

ADAM, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BIRD, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BÖGE, BOMBARD, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DEPRES, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McGOWAN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSCARDINI, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, RINSCHKE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RÖNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

( O )

CHEYSSON, FITZGERALD, LALOR, MARLEIX, VERNIER.

*Emendamento n. 3*

( + )

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONAN, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE PICCOLI, DEFRAIGNE,

Mercoledì 12 febbraio 1992

DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FALQUI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BOHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOF-WIECHERT, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKHOHR, LORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSCARDINI, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMAN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUITJEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHKE, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDÁIT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN. .

(-)

DESAMA, INGLEWOOD, JACKSON Ca., PRICE.

(O)

CHEYSSON.

*Emendamento n. 4*

(+) )

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BORGO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CATHERWOOD, CECL, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONAN, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DE PICCOLI, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FALQUI, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BOHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOWELL, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ,

Mercoledì 12 febbraio 1992

MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PENDERS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAES, van STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSEN, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(–)

DELCROIX, GRUND, LANE, SCHLEE, von der VRING.

(O)

CHEYSSON, MUSCARDINI.

*Emendamento n. 14*

(+) )

AGLIETTA, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BETTINI, BOISSIÈRE, BONTEMPI, CANAVARRO, CASTELLINA, CECI, CONAN, CRAMON DAIBER, DE PICCOLI, van DIJK, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, FALQUI, FRÉMION, GALLE, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HUME, IMBENI, ISLER BÉGUIN, LANNOYE, ONESTA, PORRAZZINI, RAFFIN, REGGE, de los SANTOS LÓPEZ, SCHLECHTER, STAES, TAZDAÏT, TRIVELLI, VANDEMEULEBROUCKE, VECCHI, VERBEEK, WOLTJER.

(–)

ADAM, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BIRD, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÚHRKOP DÚHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HOWELL, HUGHES, IACONO, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LANGES, LARIVE, LARONI, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MARQUES MENDES, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ,

Mercoledì 12 febbraio 1992

SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WHITE, WILSON, WYNN.

(O)

CHEYSSON, DILLEN, FITZGERALD, GRUND, KÖHLER K.P., LALOR, LANE, MARLEIX, SANDBÆK, SCHLEE, VERNIER.

*Relazione CASSIDY (A3-382/91)*

*Emendamento n. 1*

(+)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BETTINI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BURON, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CATHERWOOD, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOMI NAVAL, CONAN, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DENYS, DEPRES, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLIOTT, ESCUDERO, FALQUI, FERNÁNDEZ-ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GOLLNISCH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HINDLEY, HOFF, HOWELL, HUME, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LANGENHAGEN, LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McINTOSH, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MANTOVANI, MARCK, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PÉREZ ROYO, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSSETTI, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAZDAÏT, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRIVELLI, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING, WEST, WETTIG, WHITE, WYNN, ZAVVOS.

(-)

von ALEMANN, AMARAL, ANDRÉ, CAPUCHO, COX, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, GRUND, HOLZFUSS, LARIVE, MAHER, MARQUES MENDES, MARTIN S., de MONTESQUIOU FEZENSAC, MUSCARDINI, NIELSEN, NORDMANN, PARTSCH, RISKÆR PEDERSEN, SCHLEE, SCHÖNHUBER, VEIL, VERWAERDE, von WECHMAR, WIJSENBEEK.

(O)

LANE, MARLEIX, METTEN.

Mercoledì 12 febbraio 1992

## Relazione ROTH-BEHRENDT (A3-7/92)

## Emendamento n. 39

(+)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRÉ, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETHELL, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOWE, van den BRINK, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, ESCUDERO, FAYOT, FERRER, FORD, FRIEDRICH, GALLAND, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HABSBURG, HÄNSCH, HARRISON, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JANSSEN van RAAJ, JARZEMBOWSKI, JENSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAGORIO, LARIVE, LINKOHR, LO GIUDICE, LOMAS, McCUBBIN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PRAG, PRICE, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., von STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WOLTJER, WYNN.

(-)

AGLIETTA, ALLIOT-MARIE, AMENDOLA, ARIAS CAÑETE, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BETTINI, BÖGE, BOISSIÈRE, BORGO, CANAVARRO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECI, CHIABRANDO, COX, DALSASS, DE PICCOLI, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, FALQUI, FITZSIMONS, FONTAINE, FRÉMION, FUNK, GARCÍA AMIGO, GRAEFE zu BARINGDORF, ISLER BÉGUIN, KILLILEA, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGER, LANNOYE, LENZ, McCARTIN, MARCK, MARLEIX, MARTIN S., MERZ, MUSCARDINI, NIANIAS, PIRKL, RAFFIN, REGGE, RINSCHKE, ROBLES PIQUER, SCHÖNHUBER, SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, THYSEN, VECCHI, VEIL, VERNIER, ZAVVOS.

(O)

BERNARD-REYMOND, BONETTI, CARVALHO CARDOSO, CEYRAC, DILLEN, GOLLNISCH, HERMAN, KÖHLER K.P., LANGENHAGEN, LEMMER, PACK, QUISTHOUDT-ROWOHL, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN.

## Emendamento n. 36

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANDRÉ, ARIAS CAÑETE, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETHELL, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOWE, van den BRINK, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DURY, ELLES, ELLIOTT, FAYOT, FORD, FRIEDRICH, GALLE, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HABSBURG, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JENSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KUHN, LAGORIO, LAMASSOURE, LANGES, LARIVE, LEMMER, LINKOHR, LOMAS, McCARTIN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE,

Mercoledì 12 febbraio 1992

ROTHLEY, ROVSING, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VECCHI, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WETTIG, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(—)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BERTENS, BETTINI, BOISSIÈRE, BORGO, BRAUN-MOSER, CANAVARRO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CECI, COX, DE PICCOLI, DEFRAIGNE, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, FALQUI, FERRER, FONTAINE, FRÉMION, FUNK, GALLAND, GARCÍA AMIGO, GRUND, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JANSSEN van RAAY, LAGAKOS, LANGER, LANNOYE, LENZ, LO GIUDICE, MARCK, MENRAD, MERZ, MOTTOLA, PIRKL, PISONI F., POETTERING, QUISTORP, RAFFIN, REYMANN, SBOARINA, SCHLEE, SCHLEICHER, SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, TELKAMPER, VEIL, WIJSENBEEK.

(O)

ALLIOT-MARIE, ANDREWS, CEYRAC, DILLEN, FITZSIMONS, GOLLNISCH, KILLILEA, KÖHLER K.P., LALOR, LANE, LE CHEVALLIER, MARLEIX, MUSCARDINI, PORRAZZINI, SCHÖNHUBER, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, VERNIER.

*Relazione ANASTASSOPOULOS (A3-49/92)*

*Risoluzione*

(+) )

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETTINI, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONTEMPI, BRAUN-MOSER, van den BRINK, BROK, BRU PURÓN, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CASSIDY, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CONAN, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE PICCOLI, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DURY, ELLES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDERO, FAYOT, FERRER, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HÄNSCH, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, JACKSON Ca., JANSSEN van RAAY, JARZEMBOWSKI, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER H., KUHN, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LUCAS PIRES, McCARTIN, McCUBBIN, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, NIANIAS, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERROS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, THEATO, THYSSSEN, TITLEY, TOPMANN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, WETTIG, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

Mercoledì 12 febbraio 1992

(—)

BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN I., IVERSEN, NIELSEN, RISKÆR PEDERSEN, SANDBÆK.

(O)

GRUND.

*Relazione DE GUCHT (A3-48/92)**Emendamento n. 37*

(—)

AGLIETTA, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BANOTTI, BETTINI, BOCKLET, BÖGE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BRAUN-MOSER, BROK, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DINGUIRARD, ESCUDERO, FLORENZ, FONTAINE, FORTE, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, HERMANS, HOPPENSTEDT, IMBENI, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, JANSSEN van RAAY, JARZENBOWSKI, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAFUENTE LÓPEZ, LANGENHAGEN, LANGER, LO GUIDICE, McCARTIN, MENRAD, MERZ, METTEN, MOTTOLA, MÜLLER, ONESTA, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PIRKL, POETTERING, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFIN, RINSCHÉ, ROSSETTI, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, TAZDAÏT, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, von der VRING, WALTER.

(—)

von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BIRD BOFILL ABEILHE, BOWE, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARNITI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHEYSSON, COLOM I NAVAL, COT, da CUNHA OLIVEIRA, DALY, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DESAMA, DESMOND, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, FAYOT, FERRER, FORD, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HOWELL, HUGHES, INGLEWOOD, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LANE, LARIVE, LINKOHR, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DE LAGE, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, PARTSCH, PATTERSON, PIERROS, PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PROUT, van PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, RISKAER PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROVSING, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STEVENS, TITLEY, TOPMANN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WETTIG, WHITE, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BERNARD-REYMOND, MARCK, PISONI F., SCHWARTZENBERG.

*Risoluzione*

(—)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BETHELL, BETTINI, BIRD, BLAK, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BONTEMPI, BOWE, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSIDY, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DE PICCOLI, DELCROIX, DESMOND, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, FAYOT, FERRER, FONTAINE, FORD, FUNK, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, HÄNSCH, HERMANS, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HOWELL, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JANSSEN van RAAY, JENSEN, JEPSEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, LALOR, LANE, LARIVE, LO GUIDICE, McCARTIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MATTINA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MORÁN LÓPEZ, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, OOSTLANDER, PARTSCH, PATTERSON, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES,

Mercoledì 12 febbraio 1992

POETTERING, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, van PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SONNEVELD, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STEVENS, TAZDAÏT, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, von der VRING, WALTER, WHITE, WYNN, ZAVVOS.

(-)

BOCKLET, BONDE, CHRISTENSEN I., FRIEDRICH, GRUND.

(O)

HOLZFUSS.

---

Giovedì 13 febbraio 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1992**

(92/C 67/04)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)***1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. COMPETENZA DELLE COMMISSIONI — MODIFICA DI COMPETENZA**

La commissione per i trasporti e la commissione per il controllo dei bilanci sono competenti per parere sulla proposta di risoluzione dell'on. I. Christensen sull'aiuto d'urgenza all'Unione Sovietica (B3-1762/91) (competente per il merito: commissione per le relazioni economiche esterne; già competenti per parere: commissioni per gli affari esteri, commissione per i bilanci e commissione per l'agricoltura).

La commissione per la cultura è competente per parere quanto al problema delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini residenti nelle regioni frontaliere, problema in merito al quale la commissione per gli affari sociali è stata autorizzata a elaborare una relazione.

La commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni è competente per il merito:

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Elliott e altri sulle iniziative volte a definire una politica comune CE in materia di immigrazione e di diritto d'asilo e sulle ripercussioni di tale politica sulle minoranze etniche e sui lavoratori migranti che risiedono nella Comunità (B3-475/90);

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Elliott e altri sui diritti civili ed elettorali delle minoranze etniche e dei lavoratori migranti nella Comunità (B3-476/90);

— sulla proposta di risoluzione degli onn. Moretti e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo «Arcobaleno», sull'immigrazione e lo spostamento degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie all'interno della Comunità (B3-661/90);

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Speroni sugli immigrati extracomunitari (B3-665/90);

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Moretti sulle attività criminali in Europa (B3-677/91);

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Janssen van Raay e altri sull'istituzione di EUROPOL (B3-1461/91);

— sulla proposta di risoluzione degli onn. Arbeloa Muru e Alvarez de Paz sui diritti degli immigrati (B3-1650/91);

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Balfe, a nome del gruppo socialista, sul caso Maguire (B3-1653/91).

(Inizialmente la commissione giuridica era stata designata competente per il merito).

**DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ**

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta dell'11 febbraio 1992, parte prima, punto 3).

**3. CORNO D'AFRICA (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B3-122, 158, 160, 195, 208 e 214/92).

Intervengono gli onn. Dury, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-208/92, a nome del gruppo SOC, Hermans, a nome del gruppo PPE, Maher, copresentatore della proposta di risoluzione B3-122/92, a nome del gruppo LIB, Trivelli, a nome del gruppo SUE, Lane, copresentatore della proposta di risoluzione B3-214/92, a nome del gruppo ADE, Nianias, Staes, presentatore della proposta di risoluzione B3-195/92, a nome del gruppo Verde, e il commissario vicepresidente Andriessen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Votazione: vedi successivo punto 8.*

**4. SUDAFRICA (discussione)**

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B3-128, 175, 179, 180, 190, 204 e 227/92).

Intervengono gli onn. Barton, a nome del gruppo SOC, Price, a nome del gruppo DE, Lucas Pires, a nome del gruppo PPE, Porrazzini, a nome del gruppo SUE,

Giovedì 13 febbraio 1992

Telkämper, presentatore della proposta di risoluzione B3-190/92, a nome del gruppo Verde, Dillen, presentatore della proposta di risoluzione B3-180/92, a nome del gruppo delle destre europee, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Glinne, copresentatore della proposta di risoluzione B3-204/92, P. Beazley e il commissario vicepresidente Andriessen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Votazione: vedi successivo punto 9.*

#### 5. SALVADOR (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B3-123, 183, 191, 207, 216 e 228/92).

Intervengono gli onn. Cano Pinto, a nome del gruppo SOC, Marck, copresentatore della proposta di risoluzione B3-183/92, a nome del gruppo PPE, Ruiz-Gimenez Aguilar, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-123/92, a nome del gruppo LIB, Puerta Gutiérrez, a nome del gruppo SUE, Staes, a nome del gruppo Verde, Sakellariou, copresentatore della proposta di risoluzione B3-207/92, il commissario vicepresidente Andriessen, l'on. Suarez, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario vicepresidente Andriessen risponde, e l'on. Sakellariou, per fornire ulteriori precisazioni in merito alla proposta di risoluzione B3-207/92.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Votazione: vedi successivo punto 10.*

#### 6. SITUAZIONE DELL'OCCUPAZIONE NELLE REGIONI FRONTALIERE (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque proposte di risoluzione (B3-114, 126, 148, 172, e 211/92).

Intervengono gli onn. Pery, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-148/92, a nome del gruppo SOC, Chanterie, copresentatore della proposta di risoluzione B3-126/92, a nome del gruppo PPE, Rawlings, a nome del gruppo DE, e Alliot-Marie, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-114/92, Pe del gruppo ADE.

#### PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

##### *Vicepresidente*

Intervengono gli onn. Blot, a nome del gruppo delle destre europee, Ribeiro, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Grund, Cot, Lamassoure, copresentatore della proposta di risoluzione B3-211/92, Ephremidis, copresentatore della proposta di risoluzione B3-172/92, Miranda de Lage, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-148/92, Ferrer, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-211/92, e il commissario sig.ra Scrivener.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Votazione: vedi successivo punto 11.*

#### 7. DIRITTI UMANI (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, venticinque proposte di risoluzione (B3-163, 171, 184, 187, 223, 132, 139, 169, 188, 156, 197, 131, 141, 145, 168, 177, 212, 155, 178, 225, 129, 146, 153, 182 e 218/92).

Intervengono gli onn. Dinguirard, a nome del gruppo Verde, Brito, copresentatore delle proposte di risoluzione B3-163 e 177/92, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, André, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-171/92, a nome del gruppo LIB, Hermans, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-184/92, a nome del gruppo PPE, Aglietta, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-188/92, a nome del gruppo Verde, Porraccini, a nome del gruppo SUE, Ferrer, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-132/92, a nome del gruppo PPE, Arbeloa Muru, copresentatore della proposta di risoluzione B3-139/92, a nome del gruppo SOC, Larive, presentatrice della proposta di risoluzione B3-169/92, a nome del gruppo LIB, A. Smith, presentatore della proposta di risoluzione B3-156/92, a nome del gruppo SOC, Staes, presentatore della proposta di risoluzione B3-197/92, a nome del gruppo Verde, Cano Pinto, a nome del gruppo SOC, Aglietta, a nome del gruppo Verde, Saby, copresentatore della proposta di risoluzione B3-155/92, a nome del gruppo SOC, Imbeni, a nome del gruppo SUE, Vandemeulebroucke, copresentatore della proposta di risoluzione B3-178/92, a nome del gruppo ARC, Hermans, copresentatrice della proposta di risoluzione B3-129/92, a nome del gruppo PPE, Dury, presentatrice della proposta di risoluzione B3-146/92, a nome del gruppo SOC, Romeos, copresentatore della proposta di risoluzione B3-153/92, a nome del gruppo SOC, Zavvos, copresentatore della proposta di risoluzione B3-182/92, a nome del gruppo PPE, Alavanos, presentatore della proposta di risoluzione B3-218/92, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Bertens, Ortiz Climent, Coimbra Martins, Galland, Lord Bethell, quest'ultimo dapprima sullo svolgimento del dibattito e poi nella discussione, Trivelli, Piermont, Ephremidis, Ceci e il commissario vicepresidente Andriessen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Votazione: vedi successivo punto 12.*

#### VOTAZIONI

#### 8. CORNO D'AFRICA (votazione)

(proposte di risoluzione B3-122, 158, 160, 195, 208 e 214/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-122, 158, 160, 195, 208 e 214/92:

Giovedì 13 febbraio 1992

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Saby e Dury, a nome del gruppo SOC, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Maher e La Malfa, a nome del gruppo LIB, McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, Rossetti, a nome del gruppo SUE, Staes, a nome del gruppo Verde, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Ewing e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Miranda da Silva, Wurtz e Ephremidis, a nome del gruppo COA,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 1).

## 9. SUDAFRICA (votazione)

(proposte di risoluzione B3-128, 175, 179, 180, 190, 204 e 227/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-128, 175, 179, 190, 204 e 227/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Dury, Glinne e Barton, a nome del gruppo SOC, Verhagen, a nome del gruppo PPE, Price e McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, Rossetti, a nome del gruppo SUE, Telkämper, a nome del gruppo Verde, Ewing e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Ephremidis, Miranda da Silva e Wurtz, a nome del gruppo COA,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

E' stata chiesta una votazione per parti separate sul par. 6 (SOC, ARC):

testo fino al par. 5: approvato,  
par. 6: prima parte — senza i termini «il principio ispiratore della»: approvata  
seconda parte — tali termini: respinta  
resto del testo: approvato.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 2).

(La proposta di risoluzione B3-180/92 decade).

## 10. SALVADOR (votazione)

(proposte di risoluzione B3-123, 183, 191, 207, 216 e 228/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-123, 183, 191, 207, 216 e 228/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sakellariou, a nome del gruppo SOC,

Robles Piquer e Marck, a nome del gruppo PPE, Ruiz-Gimenez e Bertens, a nome del gruppo LIB, McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, Rossetti, a nome del gruppo SUE, Melandri, a nome del gruppo Verde, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC, Brito, Dessylas e Wurtz, a nome del gruppo COA,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

La Presidenza segnala che dal testo del considerando H va soppressa la cifra «6.000».

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3).

## 11. SITUAZIONE DELL'OCCUPAZIONE NELLE REGIONI FRONTALIERE (votazione)

(proposte di risoluzione B3-114, 126, 148, 172, e 211/92)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-114, 126, 148, 172 e 211/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Cot, Pery e Miranda de Lage, a nome del gruppo SOC, Chanterie, Lamassoure e Ferrer, a nome del gruppo PPE, McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, de la Malène, Alliot-Marie, Pasty, Marleix, Guillaume, Lauga e Lataillade, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC, Brito, Mayer e Ephremidis, a nome del gruppo COA,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4).

## 12. DIRITTI UMANI (votazione)

(proposte di risoluzione B3-163, 171, 184, 187, 223, 132, 139, 169, 188, 156, 197, 131, 141, 145, 168, 177, 212, 155, 178, 225, 129, 146, 153, 182 e 218/92)

Haiti

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-163, 184, 187 e 223/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Pons Grau, Dury e Saby, a nome del gruppo SOC, Hermans, a nome del gruppo PPE,

Giovedì 13 febbraio 1992

André, a nome del gruppo LIB,  
Rossetti, a nome del gruppo SUE,  
Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde,  
Brito, Dessylas e Wurtz, a nome del gruppo COA,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

cons. e par. 1-8: approvati,  
dopo il par. 8:  
em. 1: approvato con VE,  
par. 9: approvato.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, a*).

(La proposta di risoluzione B3-171/92 decade).

*Cina e Tibet*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-132, 139, 169 e 188/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sakellariou e Arbeloa Muru, a nome del gruppo SOC, Penders, a nome del gruppo PPE, Larive, a nome del gruppo LIB, McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, Rossetti, a nome del gruppo SUE, Aglietta e Bettini, a nome del gruppo Verde, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, b*).

*Guatemala*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-156/92:

Interviene l'on. Bertens per segnalare quanto segue:

— contrariamente a quanto figura al considerando D, un solo membro dell'esercito è stato condannato,

— al considerando J si tratta del «febbraio 1990» e non del «febbraio di quest'anno».

La Presidenza gli risponde che verranno apportate le correzioni necessarie.

Con VE, il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, c*).

(La proposta di risoluzione B3-197/92 decade).

*Cuba*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-131, 141, 145, 168 e 212/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Cabezon Alonso e Dury, a nome del gruppo SOC, Verhagen e Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo LIB,

McMillan-Scott, a nome del gruppo DE,  
Melandri, a nome del gruppo Verde,  
Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Interviene la on. Piermont per segnalare che, in caso di approvazione, la proposta di risoluzione comune non farebbe decadere la proposta di risoluzione B3-177/92 (la Presidenza si dichiara d'accordo con tale osservazione).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, d*).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-177/92:

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

*Nagorno Karabah*

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-155/92:

Con AN (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 189  
Favorevoli: 185  
Contrari: 1  
Astenuiti: 3

(*vedi parte seconda, punto 5, e*).

(Le proposte di risoluzione B3-178 e 225/92 decadono).

*Zaire*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-129 e 146/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Dury, a nome del gruppo SOC, Hermans, a nome del gruppo PPE, McMillan-Scott, a nome del gruppo DE, Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC,

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, f*).

*Albania*

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-153, 182 e 218/92:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Romeos, a nome del gruppo SOC, Zavvos, a nome del gruppo PPE, Papayannakis e Ceci, a nome del gruppo SUE, Ewing, a nome del gruppo ARC, Alavanos, a nome del gruppo COA,

Giovedì 13 febbraio 1992

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, g*).

#### **FINE DELLE VOTAZIONI**

(*La seduta è sospesa alle 12.50 e ripresa alle 15.00*)

**PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO**

*Vicepresidente*

#### **13. ADDIZIONALITÀ DEI FONDI STRUTTURALI NEL REGNO UNITO** (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica di aver ricevuto, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione, una proposta di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento.

Si tratta della proposta di risoluzione degli onn. Davis, H. Köler e Desmond, a nome del gruppo socialista, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Gutierrez Diaz, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Boissière, a nome del gruppo Verde, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul principio dell'addizionalità dei Fondi strutturali nel Regno Unito (B3-238/92).

Comunica che la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata verrà presa questa sera alle 18.30 (*vedi successivo punto 23*).

#### **14. LAVORI DELL'ASSEMBLEA PARITETICA ACP-CEE** (discussione)

L'on. Andrews illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE riunitasi a Kampala (Uganda) e Amsterdam (Paesi Bassi) nel 1991 (A3-15/92).

Intervengono la on. van Putten, a nome del gruppo socialista, e il commissario MacSharry.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 11.*

#### **15. PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI** (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni.

L'on. Musso illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, sulla terza relazione di attività della Commissione delle Comunità europee sui Programmi integrati mediterranei (P.I.M.) nel 1989 (A3-388/91).

L'on. Lo Giudice, che sostituisce la relatrice, illustra la relazione presentata dalla on. Goedmakers, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sui Programmi integrati mediterranei (relazione speciale della Corte dei Conti n. 4/90 — G.U. n. C 298 del 28 novembre 1990) (A3-340/91).

Intervengono gli onn. Romeos, a nome del gruppo socialista, Lambrias, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Bettini, a nome del gruppo Verde, Nianias, a nome del gruppo ADE, Simeoni, a nome del gruppo «Arcobaleno», Tauran, in sostituzione dell'on. Le Chevallier, Iacono, Mottola e il commissario MacSharry.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 12.*

#### **16. COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI** (discussione) \*

L'on. Wynn, che sostituisce la relatrice, illustra la proposta di risoluzione presentata dalla on. Simons, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante un regolamento concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (COM(91) 184 — C3-255/91) (A3-16/92).

Intervengono gli onn. Lo Giudice, a nome del gruppo PPE, e Izquierdo Royo, a nome del gruppo socialista.

**PRESIDENZA DELLA ON. MARIA MAGNANI NOYA**

*Vicepresidente*

Interviene il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 13.*

#### **17. RELAZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI CON L'URUGUAY** (discussione) \*

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per le relazioni economiche esterne.

La on. Miranda de Lage illustra le sue relazioni

— sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante una decisione relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay (COM(91) 288 — C3-388/91) (A3-32/92);

— sulle relazioni economiche e commerciali fra la Comunità europea e l'Uruguay (A3-33/92).

**Giovedì 13 febbraio 1992**

Intervengono gli onn. Titley, a nome del gruppo socialista, Lenz, a nome del gruppo PPE, e il commissario vicepresidente Pandolfi.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 14.*

### **18. CARBONE E MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA (discussione)**

La on. Garcia Arias illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sul carbone e il mercato interno dell'energia (A3-333/91). (Le interrogazioni orali B3-3, 5 e 6/92 sono incluse nella discussione).

Intervengono gli onn. West, a nome del gruppo socialista, Rinsche, a nome del gruppo PPE, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo, Gutierrez Diaz, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Breyer, Ewing, a nome del gruppo «Arcobaleno», Adam, Robles Piquer, Bettini, a nome del gruppo Verde, Samland, Wynn, e il commissario MacSharry.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 15.*

### **19. OLIVE DA TAVOLA E OLIO D'OLIVA (discussione) \***

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

L'on. Saridakis illustra la sua relazione sulle proposte della Commissione al Consiglio riguardanti:

- I. un regolamento relativo a misure volte a sviluppare il consumo delle olive da tavola (COM(90)345 — C3-243/90)
- II. un regolamento che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (COM(91) 189 — C3-257/91) (A3-380/91).

L'on. Wilson illustra la sua relazione sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n° 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (COM(91)269 — C3-311/91) (A3-377/91).

Intervengono gli onn. Görlach, a nome del gruppo socialista, Mottola, a nome del gruppo PPE, Garcia, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Nianias, a nome del gruppo ADE, Canavaro, a nome del gruppo «Arcobaleno», Brito, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Blak, Carvalho Cardoso, Dessylas e il commissario MacSharry.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 16.*

### **20. LUPPOLO (discussione) \***

L'on. Funk illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n° 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(91)263 — C3-297/91) (A3-54/92).

Intervengono gli onn. Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, Lane, a nome del gruppo ADE, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, e il commissario MacSharry.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

*Votazione: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 17.*

*(La seduta è sospesa alle 18.25, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 18.30)*

## **PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE**

*Vicepresidente*

### **21. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TEMPORANEA «PACCHETTO DELORS II»**

La Presidenza comunica di aver ricevuto le proposte dell'Ufficio di presidenza ampliato concernenti le nomine dei membri della commissione temporanea «Pacchetto Delors II», proposte che sono state distribuite ai deputati e figurano all'Allegato II del presente processo verbale.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a oggi alle 20.00 e che la relativa votazione si svolgerà domani mattina (*vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 3*).

### **TURNO DI VOTAZIONI**

### **22. SITUAZIONE IN ALGERIA**

(decisione sulla richiesta di votazione sollecitata per le proposte di risoluzione B3-196/riv., 198, 199, 210, 220, 230, 236 e 237/92).

Con VE, il Parlamento respinge la richiesta di votazione sollecitata.

### **23. «ADDIZIONALITA'» DEI FONDI STRUTTURALI NEL REGNO UNITO**

(decisione sulla richiesta di votazione sollecitata per la proposta di risoluzione B3-238/92)

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecitata.

*Votazione sul merito: vedi processo verbale della seduta del 14 febbraio, parte prima, punto 10.*

### **24. DOUNREAY (votazione)**

(proposte di risoluzione B3-91, 92, 94, 95 e 99/riv./92)

Giovedì 13 febbraio 1992

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-91/92:**

cons. A-I: respinti

dopo il cons. I:  
em. 1: respinto

par. 1-8: respinti.

La proposta di risoluzione è così respinta.

**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. Bettini, a nome del gruppo Verde, e Ewing, a nome del gruppo ARC, L. Smith, per segnalare che è opportuno verificare al considerando F della proposta di risoluzione B3-99/92/riv., se si tratti di solo «due Stati membri» e se i termini «viene trattato» costituiscono la traduzione esatta del testo originale.

Intervengono gli onn.:

— L. Smith;

— Collins, il quale segnala che la traduzione esatta è «potrebbero essere trattati»;

— Cornelissen, su un problema di ordine tecnico;

— L. Smith, il quale chiede all'on. Collins se non dispone di ulteriori informazioni sull'altra questione da lui sollevata in merito al considerando F;

— Collins, il quale risponde negativamente.

Intervengono per dichiarazioni di voto gli onn. A. Smith e Seligman, a nome del gruppo democratico europeo.

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-92/92:**Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

(Le proposte di risoluzione B3-94, 95 e 99/riv./92 decadono.)

**25. GATT (votazione)**

(proposte di risoluzione B3-93, 96, 97, 98, 100 e 101/92)

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-93/92:**

La Presidenza fa rilevare che gli em. 6 e 7 sono stati presentati dal gruppo liberale e non dal gruppo ADE.

*Emendamenti approvati:* 8 con AN (ADE), 9 con AN (ADE), 10 con AN (ADE), 11 con AN (ADE);*Emendamenti respinti:* 1 con AN (ADE), 2 con AN (ADE), 3 con AN (ADE), 4 con AN (ADE), 5 con AN (ADE), 6 con AN (ADE), 12 con AN (ADE);*Emendamento decaduto:* 7.**Risultato delle votazioni con AN:**

em. 1:

Votanti: 197  
Favorevoli: 45  
Contrari: 150  
Astenuiti: 2

em. 2:

Votanti: 189  
Favorevoli: 31  
Contrari: 141  
Astenuiti: 17

em. 3:

Votanti: 183  
Favorevoli: 26  
Contrari: 151  
Astenuiti: 6

em. 8:

Votanti: 195  
Favorevoli: 143  
Contrari: 49  
Astenuiti: 3

em. 4:

Votanti: 197  
Favorevoli: 32  
Contrari: 161  
Astenuiti: 4

em. 5:

Votanti: 200  
Favorevoli: 29  
Contrari: 169  
Astenuiti: 2

em. 6:

Votanti: 201  
Favorevoli: 55  
Contrari: 144  
Astenuiti: 2

em. 12:

Votanti: 212  
Favorevoli: 68  
Contrari: 106  
Astenuiti: 38

em. 9:

Votanti: 189  
Favorevoli: 148  
Contrari: 32  
Astenuiti: 9

em. 10:

Votanti: 206  
Favorevoli: 166  
Contrari: 25  
Astenuiti: 15

Giovedì 13 febbraio 1992

em. 11:

Votanti: 205  
Favorevoli: 186  
Contrari: 17  
Astenuiti: 2

Le varie parti del testo sono state approvate successivamente.

#### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Guillaume, a nome del gruppo ADE, Ceyrac, a nome del gruppo delle destre, Verbeek, a nome del gruppo Verde, Peijs, a nome del gruppo LIB, Dessylas e Cheysson, quest'ultimo a nome dei membri francesi del gruppo socialista.

#### Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista, e Moorhouse.

Con AN (ADE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 217  
Favorevoli: 146  
Contrari: 55  
Astenuiti: 16

(vedi parte seconda, punto 7).

(Le proposte di risoluzione B3-96, 97, 98, 100 e 101/92 decadono.)

#### 26. RITROVATI VEGETALI (votazione) \* (Relazione dell'on. Bandres Molet — A3-27/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(90) 347 —  
C3-303/90:

*Emendamenti approvati:* 1, 2, 3, 4 con VE, 5, 21 con VE, 7, 8 con VE, 9, 10 con VE, 11, 12 e 13 in blocco, 14, 15, con VE, 20;

*Emendamenti respinti:* 16 con VE, 22, 17, 23 con VE;

*Emendamenti decaduti:* 18, 6;

*Emendamento ritirato:* 19.

L'on. Stauffenberg, presidente della commissione giuridica, è intervenuto per richiamare l'attenzione sul fatto che la posizione del relatore deve riflettere quella della commissione.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 8).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

##### Dichiarazione di voto scritta:

On. Reding.

Interviene l'on. Stauffenberg, presidente della commissione giuridica, il quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati, e più in particolare sugli emendamenti 1 e 19.

Il commissario vicepresidente Pandolfi dichiara di non poter accogliere gli emendamenti 1 e 19.

L'on. Stauffenberg chiede, in qualità di presidente della commissione giuridica e in sostituzione del relatore, l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, vale a dire l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Su tale richiesta intervengono gli onn. Medina Ortega e Graefe zu Baringdorf.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

#### 27. BENESSERE E STATUS DEGLI ANIMALI (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Amendola — A3-321/91)

Intervengono gli onn.:

— Killilea, il quale, ritornando sugli interventi di lunedì, rileva che la commissione per l'agricoltura non ha ancora avuto l'occasione di elaborare una parere su tale relazione e chiede che le sia consentito di farlo;

— Lane, il quale ricorda la richiesta fatta, nel corso della discussione, di rinviare la relazione in commissione;

— Aglietta, la quale ritiene che le disposizioni dell'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento, sono chiare e che è su tale base che la seconda richiesta di rinvio è stata considerata irricevibile.

La Presidenza ritiene che la richiesta presentata oggi dall'on. Lane sia ricevibile.

Su tale richiesta intervengono gli onn. Collins e Bocklet.

Con AN (Verde), il Parlamento approva la richiesta.

Votanti: 214  
Favorevoli: 110  
Contrari: 101  
Astenuiti: 3

La relazione viene quindi rinviata in commissione ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento.

Intervengono gli onn.:

— Collins, presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, il quale, facendo riferimento alla ripartizione delle competenze tra la commissione per l'ambiente e la commissione per l'agricoltura, chiede che l'Ufficio di presidenza faccia in modo che la commissione per l'ambiente possa esprimere pareri sulle relazioni della commissione per l'agricoltura concernenti problemi ambientali;

— Amendola, relatore, il quale chiede che il problema dell'interpretazione dell'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento sia deferito alla commissione per il regolamento (la Presidenza risponde che incaricherà la commissione per il regolamento di esaminare la questione).

Giovedì 13 febbraio 1992

## 28. PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' ALL'UNCED — PROTEZIONE DELLE FORESTE (votazione)

(proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Collins (A3-363/91) e Muntingh (A3-24/92))

### a) A3-363/91:

*Emendamenti approvati:* 4, 6, 31, 1, 8 con VE, 17 con VE, 9 con VE, 14, 21, 32, 16, 26;

*Emendamenti respinti:* 2, 30, 3, 28, 5, 23, 25, 7, 29, 27, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 19, 20 con VE, 22, 15.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni, il preambolo e i visti con VE.

### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono le onn. Breyer, a nome del gruppo Verde, e Oddy.

### Dichiarazione di voto scritta:

On. de la Camara Martinez.

Interviene l'on. Graefe zu Baringdorf sul precedente intervento dell'on. Collins.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9, a*).

### b) A3-24/92:

*Emendamenti respinti:* 2 con VE, 3, 1.

### Dichiarazione di voto scritta:

On. Oddy.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9, b*).

Vista l'ora, la Presidenza consulta l'Assemblea sull'opportunità di proseguire le votazioni.

Il Parlamento decide di proseguire le votazioni.

## 29. ACCISE SULL'ALCOL E SUL TABACCO (votazione) \*

(Relazione Bernard-Reymond (A3-386/91), seconda relazione Beumer (A3-387/91) e relazioni Catasta (A3-13, 14 e 51/92))

### a) A3-386/91:

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 432 — C3-392/90:

*Emendamenti approvati:* 1, 2, 3, 16 con VE, 17, 18, 19, 4, 5, 20, 6, 7, 8, 26 con VE, 22, 59, 61/def., 23, 24, 9 con VE, 10, 11 con VE, 12 con VE, 15 per parti separate (Verde);

*Emendamenti respinti:* 45, 46, 47, 41, 42, 32 con VE, 33 con VE, 34, 49, 50, 51, 30 con VE, 52, 53, 35, 36, 54, 37, 38, 13, 14, 39;

*Emendamenti decaduti:* 40, 48, 43, 21, 27, 62/def., 28, 58/def., 29;

*Emendamenti ritirati:* 56, 60;

*Emendamenti annullati:* 25, 31, 44, 55.

L'em. 15 è stato votato per parti separate:  
prima parte: frase introduttiva e primo trattino,  
seconda parte: secondo trattino.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10, a*).

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Martinez, a nome del gruppo delle destre, e McMahan.

### Dichiarazioni di voto scritte:

Onn. Read e Guillaume.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10, a*).

La Presidenza consulta ancora una volta l'Assemblea per sapere se quest'ultima è d'accordo per continuare le votazioni.

L'Assemblea decide di continuare le votazioni.

Interviene la on. Catasta, la quale rileva che la votazione sulla relazione seguente (Beumer — A3-387/91) è legata a quella sulle sue tre relazioni sulle accise.

### b) A3-387/91:

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(89) 527 — C3-27/90:

*Emendamenti approvati:* 1 per parti separate, 22, 23, 24, 25, 2 e 3 in blocco, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 9, 10, 11 con VE, 12, 13, 14, 15, 47 con AN (PPE), 16, 44 con AN (PPE), 17, 18, 49, 19, 20, 21 per parti separate;

*Emendamenti respinti:* 26; 32, 33 e 34 in blocco; 35, 64 con VE, 36, 51, 37, 52, 38, 40, 46 con VE, 45 con VE, 59 con VE, 42, 57;

*Emendamenti decaduti:* 27, 29, 28, 30, 31, 53, 54, 58, 39, 41, 56;

*Emendamenti ritirati:* 48, 61, 62, 60, 58.

### Sono stati votati per parti separate:

l'em. 1 (ADE):  
prima parte: fino ad «aliquote di accise»,  
seconda parte: resto;

l'em. 21 (Verde):  
prima parte: frase introduttiva e primo trattino,  
seconda parte: secondo trattino.

Giovedì 13 febbraio 1992

*Risultati delle votazioni con AN:*

em. 47:

Votanti: 124  
Favorevoli: 114  
Contrari: 10  
Astenuiti: 0

em. 44:

Votanti: 126  
Favorevoli: 116  
Contrari: 9  
Astenuiti: 1

*Sono intervenuti*

— Gasoliba i Colom, per ritirare l'em. 49, che è stato in seguito fatto proprio dall'on. Colom i Naval, dopo un intervento dell'on. Bernard-Reymond;

— il relatore

— dopo la votazione sull'em. 15 per chiedere che sia applicato l'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento e che il testo originale dell'articolo 4 bis sia posto in votazione prima dell'em. 47. L'Assemblea ha manifestato il suo assenso. L'articolo 4 bis è stato respinto con VE;  
— dopo la votazione sull'em. 16 per formulare la stessa richiesta a proposito dell'articolo 5 bis, cui l'on. Patterson si è opposto. Il relatore ha quindi ritirato la sua richiesta e l'on. Lataillade è intervenuto sull'intervento del relatore;

— dopo la votazione sull'em. 39, il relatore e l'on. Bernard-Reymond, sugli emendamenti all'articolo 6 bis da porre ancora in votazione e su quelli che sarebbero decaduti;

— Martinez, dopo la votazione sull'em. 46.

Interviene il relatore, il quale chiede di conoscere il parere della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Interviene il commissario sig.ra Scrivener.

L'on. Bernard-Reymond propone che la relazione sia rinviata in commissione.

Con AN (PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 126  
Favorevoli: 60  
Contrari: 59  
Astenuiti: 7

(vedi parte seconda, punto 10, b).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Intervengono gli onn. Bernard-Reymond, il quale ribadisce la sua proposta, Beumer, relatore, il quale chiede, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della relazione.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Interviene la on. Catasta, la quale, sulla base dei risultati della votazione, chiede, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, l'aggiornamento della votazione sulle sue tre relazioni sulle accise (A3-13, 14 e 51/92) alla prossima tornata.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

*FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI*

**30. ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA SEDUTA**

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 14 febbraio 1992, è stato così fissato:

(Alle 9.00):

— Votazione sulle nomine nella commissione temporanea «Pacchetto Delors II»

— Procedura senza relazione \*

— Relazione senza discussione Colino Salamanca sull'atto di adesione della Spagna \*

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

— Relazione Müller sul turismo (discussione e votazione) \*

— Relazione Lüttge sull'aviazione civile (discussione e votazione) \*

(La seduta è tolta alle 20.30).

Enrico Vinci  
Segretario generale

Nicole Fontaine  
Vicepresidente

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

## 1. Corno d'Africa

— B3-122, 158, 160, 195, 208 e 214/92

## RISOLUZIONE

## sulla precaria situazione delle popolazioni del Corno d'Africa e la guerra civile in Somalia

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando la difficilissima situazione in cui si trovano le popolazioni dei diversi Stati del Corno d'Africa a causa delle guerre e della carestia,
- B. considerando che questa situazione ha creato nei suddetti Stati e nei paesi limitrofi un'enorme massa di rifugiati,
- C. inorridito per i massacri che negli ultimi mesi hanno causato, in Somalia, circa 40.000 morti e 60.000 feriti per i quali non si trovano più anestetici,
- D. riconoscendo i gravi pericoli e le immani difficoltà in cui operano le agenzie di soccorso e plaudendo al coraggio e alla dedizione dei soccorritori, in particolare delle organizzazioni «SOS Children» e «Save the Children», che continuano a operare a Mogadiscio anche dopo il ritiro delle altre agenzie di soccorso,
- E. considerando l'appello lanciato da «SOS Children» affinché vengano inviate forze internazionali per proteggere i civili,
- F. deplorando il fallimento dei tentativi di cessate il fuoco in Somalia malgrado le nuove proposte del Segretario generale delle Nazioni Unite,
- G. preoccupato per le vaste implicazioni che questo conflitto interno può comportare per l'intera regione,
- H. considerando la grande necessità che centinaia di migliaia di persone sfollate hanno di generi alimentari e medicinali, la qual cosa rende necessario uno straordinario impegno da parte della Comunità europea a favore della regione,
- I. viste le precedenti risoluzioni in materia approvate dal Parlamento europeo e dall'Assemblea paritetica ACP-CEE,
  1. chiede alle parti interessate di garantire il pieno rispetto dei diritti delle singole persone e delle popolazioni, e di cessare immediatamente ogni ostilità;
  2. auspica che si faccia tutto il possibile per garantire, da un lato, l'accesso della popolazione agli aiuti umanitari e, dall'altro, la sicurezza delle persone incaricate di distribuire tali aiuti;
  3. invita le Nazioni Unite a esaminare attentamente il modo per garantire una distribuzione, senza incidenti, degli aiuti umanitari, se necessario con la protezione di forze dell'ONU;
  4. plaude alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla Somalia che prevede anche un embargo sugli armamenti e le concessioni di aiuti umanitari d'urgenza;
  5. propone che i fondi e l'assistenza tecnica accantonati per la Somalia ai sensi della Convenzione di Lomé IV siano messi a disposizione, a titolo di aiuto umanitario, delle agenzie comunitarie, internazionali e non governative in grado di operare in Somalia;

Giovedì 13 febbraio 1992

6. riconosce una particolare importanza al fatto che si organizzi un referendum in Eritrea e che esso si svolga in modo regolare;
7. chiede urgentemente alla Commissione e ai governi degli Stati membri di concedere un consistente aiuto straordinario per far fronte alle esigenze di centinaia di migliaia di persone colpite dalla carestia;
8. chiede un particolare impegno affinché gli aiuti siano effettivamente distribuiti alle popolazioni, incluse quelle che non vivono nelle grandi città;
9. invita la Commissione a coordinare l'aiuto comunitario, a sostenere l'operato delle ONG impegnate in questa azione umanitaria e a prevedere aiuti speciali a favore dei paesi limitrofi che accolgono i rifugiati;
10. chiede ai governi degli Stati membri di partecipare attivamente ai programmi di ripresa economica degli Stati della regione;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE, al Segretario generale dell'Organizzazione dell'Unità Africana e al Segretario generale dell'ONU.

## 2. Sudafrica

— B3-128, 175, 179, 190, 204 e 227/92

### RISOLUZIONE

#### sul Sudafrica

*Il Parlamento europeo,*

- A. ricordando le sue precedenti risoluzioni sulla situazione politica e dei diritti umani in Sudafrica,
- B. soddisfatto per i progressi compiuti verso lo smantellamento dell'apartheid,
- C. rallegrandosi soprattutto per i risultati raggiunti nella riunione della CODESA (Convenzione per un Sudafrica democratico) del dicembre scorso,
- D. considerando che, a seguito della sua prima riunione, la CODESA ha istituito una serie di gruppi di lavoro che dovranno presentare un rapporto nel marzo 1992,
- E. prendendo atto dell'invito rivolto alla Comunità europea di presenziare all'apertura dei lavori della CODESA,
- F. rilevando con preoccupazione che l'elettorato bianco avrà il diritto di respingere, mediante referendum, gli accordi raggiunti in seno alla CODESA sui mutamenti costituzionali,
- G. lamentando che il processo negoziale continua a essere minacciato dalla violenza e dal fatto che il governo sudafricano non ha liberato tutti i prigionieri politici,
- H. considerando positivamente l'iniziativa del proprio Presidente del 4 dicembre 1991 volta a ottenere dal Presidente in carica del Consiglio l'assicurazione che non vi saranno azioni di alleggerimento delle sanzioni senza la consultazione del Parlamento europeo,
- I. consapevole del potenziale di crescita sociale ed economica dell'Africa australe e convinto che l'era post-apartheid fornirà l'occasione per lanciare un programma concreto di cooperazione e sviluppo a partire dall'Africa del Sud,

Giovedì 13 febbraio 1992

1. si congratula per i primi risultati positivi della riunione della CODESA, del dicembre 1991;
2. ribadisce il suo pieno appoggio a un nuovo ordine costituzionale democratico non razzista, basato sull'universalità del suffragio, che rappresenta la base internazionalmente accettata di una soluzione politica negoziata nel Sudafrica;
3. plaude agli attuali colloqui finalizzati all'instaurazione di un governo provvisorio rappresentativo di tutto il popolo sudafricano e auspica che essi vengano conclusi nel più breve tempo possibile;
4. invita il Consiglio e la Commissione a non prendere nessuna nuova iniziativa in materia di sanzioni nei confronti del Sudafrica fintantoché non sarà stato raggiunto un accordo sulla costituzione di un governo provvisorio e non saranno noti i risultati dei gruppi di lavoro istituiti dalla CODESA;
5. invita il Consiglio e la Commissione a riconoscere diplomaticamente il governo provvisorio fin dal suo insediamento e a elevare le loro rappresentanze in Sudafrica al rango di Ambasciata, ma di non assumere alcuna iniziativa in tale campo fintantoché tale governo non si sarà insediato;
6. lamenta di non essere stato consultato ma accetta la posizione adottata dal Consiglio per quel che riguarda la sospensione delle sanzioni del 1986, insistendo comunque sulla necessità di tener conto, a livello di applicazione, dei lavori dei gruppi di lavoro CODESA, i cui risultati saranno conosciuti a partire dal mese di marzo, nonché del parere del Parlamento europeo;
7. chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici in Sudafrica nonché la piena attuazione dell'Accordo nazionale di pace del 14 settembre 1991;
8. riconosce l'importanza dello speciale programma della Comunità per le vittime dell'apartheid durante questo periodo di transizione;
9. sollecita la Comunità a esaminare, a tempo debito, le modalità che consentano tanto di formalizzare rapporti di commercio e cooperazione con il nuovo Sudafrica emergente quanto di fare di tale paese l'interlocutore di una nuova iniziativa volta a promuovere la cooperazione e lo sviluppo nella regione dell'Africa australe;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli organizzatori della Convenzione per un Sudafrica democratico, al governo sudafricano, al Congresso nazionale africano e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

### 3. Salvador

— B3-123, 183, 191, 207, 216 e 228/92

## RISOLUZIONE

### sugli accordi di pace nel Salvador

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando l'accordo di pace firmato il 16 gennaio 1992 a Città del Messico dal governo del Salvador e dal Fronte Farabundo Martí di Liberazione Nazionale (FMLN) sotto gli auspici del Segretario generale delle Nazioni Unite e di tutta la comunità internazionale,

Giovedì 13 febbraio 1992

- B. accogliendo con grande soddisfazione il cessate il fuoco e l'impegno formale di iniziarlo a partire dal 1° febbraio 1992 per concluderlo il 31 ottobre 1992, con la consegna completa delle armi da parte del FMLN,
- C. riconoscendo la grande importanza dell'epurazione e della riduzione delle forze armate nonché dello scioglimento dei corpi di pubblica sicurezza e della creazione di un nuovo corpo di polizia nazionale civile, sotto il comando delle autorità civili e al servizio di un governo democratico a garanzia della totale eliminazione delle squadre della morte,
- D. apprezzando appieno la fine della struttura militare del FMLN e il reinserimento dei suoi componenti, in un contesto di piena legalità, nella vita civile, politica e istituzionale del paese,
- E. considerando la creazione della Commissione nazionale per il consolidamento della pace (COPAX) e della Commissione della «Verità» e ritenendole meccanismi idonei per la gestione degli accordi conseguiti, per quel che riguarda il rispetto del calendario e le indagini sui casi qualificati come gravi violazioni dei diritti umani,
- F. considerando che una solida pace, dopo dodici anni di guerra e di distruzioni, non può essere raggiunta senza un vero contesto di concertazione e di giustizia sociale e deve essere inserita in un quadro di integrazione regionale,
- G. compiacendosi degli sforzi della Commissione, in virtù dei quali la Comunità è il primo organismo di aiuto a stabilirsi nel Salvador dopo la firma dell'accordo di pace,
- H. rallegrandosi dell'ingegnosa e cospicua natura dell'aiuto comunitario, specialmente nelle regioni di frontiera dove, per esempio, saranno forniti 7.000.000 ecu per la promozione di mini-imprese,
- I. riconoscendo che è essenziale disporre di risorse finanziarie per poter veramente reinserire nella vita civile i membri del FMLN nonché i militari colpiti dall'epurazione e dalla riduzione delle Forze Armate,
- J. sottolineando le notevoli conseguenze di tale accordo per tutti i conflitti in corso nel continente e, in particolare, nella regione,
  - 1. si compiace con il popolo del Salvador, con il suo governo, con il FMLN e con tutte le forze politiche e sociali per la forte volontà e la maturità dimostrate con la firma dell'accordo di pace del 16 gennaio 1992 e, nello stesso tempo, estende il proprio plauso all'ex Segretario generale delle Nazioni Unite, Javier Perez de Cuellar, e ai suoi collaboratori per i loro sforzi di mediazione;
  - 2. riconosce il ruolo svolto dall'ex Segretario generale dell'ONU e dal suo rappresentante personale, Alvaro de Soto, che hanno contribuito al raggiungimento di tali risultati;
  - 3. esorta le parti interessate a rispettare scrupolosamente gli impegni assunti, aprendo così per il popolo salvadoregno una nuova era di pace, democrazia e progresso sociale;
  - 4. invita il governo del Salvador e il FMLN nonché tutte le forze politiche e sociali ad approfondire i loro sforzi di concertazione al fine di consolidare il tessuto sociale, notevolmente indebolito da questi ultimi dodici anni di guerra e dalle sue conseguenze;
  - 5. chiede alla Commissione e al Consiglio di porre a disposizione del Salvador i fondi e i mezzi necessari per la ricostruzione delle infrastrutture e il reinserimento nella vita civile e sociale degli ex combattenti del FMLN e dei militari colpiti dalle concordate misure di epurazione e di riduzione;
  - 6. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di fornire un sostanziale aiuto agli sforzi che la ONUSAL, garante del processo di pacificazione globale, compirà nel seguire, verificare e controllare la realizzazione degli accordi di pace;
  - 7. chiede al governo degli Stati Uniti di fornire aiuti economici della stessa consistenza degli aiuti militari forniti finora al governo salvadoregno;

Giovedì 13 febbraio 1992

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al governo del Salvador, al FMLN, al Segretariato generale dell'ONU, al governo degli Stati Uniti, all'Assemblea legislativa del Salvador al Parlamento Centroamericano, all'OSA e ai parlamenti dei Paesi dell'America Latina.

#### 4. Situazione dell'occupazione nelle regioni frontaliere

— B3-114, 126, 148, 172 e 211/92

### RISOLUZIONE

**sul futuro occupazionale nelle regioni frontaliere legate al transito doganale, nella prospettiva del Mercato unico del 1993**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando l'apertura delle frontiere intracomunitarie, che diventerà ufficiale nella Comunità europea il 1° gennaio 1993,
  - B. considerando le speranze, ma anche i legittimi timori, che quest'apertura ingenera, visti gli spinosi problemi che essa comporterà per gli spedizionieri doganali e per il loro personale nonché per le collettività locali interessate,
  - C. consapevole nel contempo dell'attuale aumento degli scambi commerciali nella prospettiva del mercato interno,
  - D. considerando che non si può rimproverare agli imprenditori interessati di non avere operato prima la riconversione, poiché avviando i loro dipendenti verso ditte od organismi diversi oppure verso corsi di riqualificazione avrebbero dovuto assumere nuovi collaboratori per garantire il funzionamento delle aziende,
1. esprime la sua preoccupazione per talune conseguenze economiche e sociali della prossima apertura delle frontiere all'interno della Comunità, soprattutto per le zone frontaliere e per le aziende operanti in dogana e per il loro personale;
  2. ritiene che, al pari dei dipendenti doganali, il personale delle aziende private dovrebbe beneficiare delle azioni comunitarie;
  3. auspica che la Commissione, nel quadro dei programmi d'iniziativa comunitaria, appronti un programma d'urgenza ad hoc che affronti entro il 1° gennaio 1993 la preoccupante situazione delle aziende, dei dipendenti e delle collettività interessati; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la possibilità di estendere l'applicazione dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali alle zone frontaliere colpite;
  4. chiede alla Commissione di proporre entro breve, nel quadro di questo programma, un complesso di misure concrete comprendenti essenzialmente  
per i dipendenti:
    - aiuti significativi alla formazione in vista della riqualificazione personalizzata e remunerata di personale capace, tenendo conto delle esigenze e delle capacità di ciascuno,
    - aiuti particolari alla creazione di aziende e indennizzi per la perdita del posto di lavoro;per i datori di lavoro:
    - aiuti alla riconversione delle aziende operanti in dogana;per le collettività:
    - aiuti alla trasformazione funzionale dei luoghi;

Giovedì 13 febbraio 1992

5. esprime la sua profonda preoccupazione per l'incombente chiusura di un gran numero di aziende e la minacciata soppressione di un gran numero di posti di lavoro, stimati a 70.000;
6. ricorda di aver approvato un notevole potenziamento degli stanziamenti della voce di bilancio B3-4010 «Mercato del lavoro e occupazione» e un emendamento che mette gli stanziamenti di tale linea di bilancio anche a disposizione della «Riqualficazione degli agenti doganali»;
7. insiste affinché sia reso possibile un intervento mirato della Comunità a favore di tali regioni, nel quadro dei Fondi strutturali e delle iniziative comunitarie;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

## 5. Diritti umani

- a) B3-163, 184, 187 e 223/92

### RISOLUZIONE

#### sui diritti dell'uomo a Haiti

*Il Parlamento europeo,*

- A. richiamandosi alla sua risoluzione del 10 ottobre 1991 sulla situazione ad Haiti <sup>(1)</sup>, con cui condanna il colpo di Stato militare a Haiti e chiede il ritorno alla legalità,
- B. inorridito dal persistere della repressione e dell'intimidazione della popolazione, della violazione dei diritti umani e del terrore instaurato dai golpisti e dai gruppi militari e paramilitari e dal fatto che i neo-duvalieristi e i tontons macoutes occupano nuovamente le posizioni chiave sia nelle città che nelle campagne,
- C. considerando che varie organizzazioni internazionali e in particolare l'OSA e la Comunità europea si sono pronunciate a favore del ripristino della democrazia costituzionale ad Haiti,
- D. considerando che sono soprattutto le popolazioni povere a soffrire delle conseguenze sociali ed economiche dello stallo politico nel quale si trova il paese,
- E. profondamente turbato per il rimpatrio forzato messo in atto dalle autorità americane nei confronti di 10.500 haitiani che si erano rifugiati nella base militare statunitense di Guantanamo (Cuba) e considerando ingiusta e disumana la decisione di consegnare i rifugiati alla repressione dei golpisti senza un'effettiva verifica dei motivi che hanno spinto migliaia di persone a lasciare il proprio paese,
- F. ricordando che l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nonché numerose organizzazioni umanitarie internazionali hanno duramente criticato la decisione delle autorità americane,
- G. considerando che la Convenzione di Lomé è stata firmata da Haiti e che la Comunità europea e la maggior parte delle istituzioni internazionali limitano la loro cooperazione con Haiti a un'assistenza umanitaria a causa delle circostanze attuali,
- H. preoccupato per il costante indebolimento degli effetti dell'embargo a causa delle forniture di petrolio a Port-au-Prince,
- I. ribadisce la sua solidarietà alla popolazione haitiana nella lotta per la democrazia e il ripristino dell'ordine costituzionale;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 280 del 28.10.1991, pag. 128.

Giovedì 13 febbraio 1992

2. condanna la violazione dei diritti umani, le esecuzioni capitali e la politica d'intimidazione e di terrore condotta dall'esercito e dai gruppi paramilitari nei confronti della popolazione e, soprattutto, dei movimenti sociali e delle organizzazioni popolari;
3. insiste presso la Comunità e gli Stati membri perché sostengano le iniziative delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati americani in vista del ristabilimento della democrazia, vigilino sul rispetto delle sanzioni internazionali inflitte al regime attuale e si avvalgano di tutti i mezzi per far comprendere agli autori del colpo di Stato e al potere che qualsiasi relazione normale con essi è esclusa e invita gli Stati membri a prendere le misure necessarie per impedire il transito di petrolio da porti europei;
4. chiede agli Stati Uniti di concedere ai «boat people» haitiani un diritto di primo asilo finché nel loro paese non sarà ripristinato un governo legittimo e democratico e di sospendere quindi i rimpatri forzati con effetto immediato;
5. insiste presso la Comunità e gli Stati membri perché facciano tutto il possibile per fornire un aiuto umanitario diretto alla popolazione mediante le ONG;
6. insiste presso la Comunità e gli Stati membri affinché intensifichino i loro sforzi miranti a favorire a Haiti il dialogo nazionale tra tutti i partiti politici democratici, i movimenti popolari, i sindacati e le Chiese, in modo da rendere possibile il ripristino della democrazia e il ritorno alla legalità e al rispetto dei diritti dell'uomo; chiede altresì di attivare, nel quadro di questo dialogo nazionale, un programma di cooperazione incentrato sulle esigenze economiche e sociali della popolazione di Haiti, che potrebbe essere avviato appena ripristinata la democrazia;
7. chiede alla Comunità e ai suoi Stati membri di esaminare con l'UNHCR l'opportunità di convocare una Conferenza internazionale dedicata allo studio del problema globale dei profughi e insiste sul dovere dei paesi ricchi di fornire loro un aiuto concreto;
8. approva la sospensione della cooperazione strutturale quale prevista da Lomé IV e ritiene per contro che in questo momento non vi siano motivi sufficienti per adottare un provvedimento quale quello previsto all'articolo 367;
9. ribadisce il suo auspicio di vedere il presidente Aristide partecipare all'Assemblea paritetica ACP-CEE a Santo Domingo;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'OSA, all'UNHCR, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CEE, al presidente Aristide e al governo degli Stati Uniti.

b) B3-132, 139, 169 e 188/92

## RISOLUZIONE

### sui diritti umani in Cina e in Tibet

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando l'ultima relazione di Amnesty International sulle continue violazioni dei diritti umani in Cina e in Tibet e l'elevato numero di detenuti politici ancora in carcere,
- B. richiamando l'attenzione sull'intensificarsi delle persecuzioni nei confronti di quanti praticano la propria religione, buddisti, cattolici, protestanti e musulmani,
- C. consapevole del problema della sovrappopolazione in Cina, che deve essere affrontato e risolto nel pieno rispetto dei diritti umani, e scandalizzato pertanto dalle notizie di donne costrette ad abortire contro la loro volontà,

Giovedì 13 febbraio 1992

- D. considerando la dichiarazione del Consiglio del 17 dicembre 1991 concernente le relazioni con la Cina, seconda la quale gli Stati membri e la Commissione si asterranno dall'avviare iniziative commerciali con la Cina,
- E. ricordando le sue precedenti risoluzioni sul mancato rispetto dei diritti umani in Cina e la propria risoluzione del 22 novembre 1991 sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo <sup>(1)</sup>,
1. chiede il rilascio di tutti coloro il cui solo reato consiste nella pratica della propria fede religiosa, in conformità dell'articolo 36 della Costituzione cinese del 1982, nonché di quanti chiedono pacificamente l'introduzione di diritti democratici;
  2. chiede al governo cinese di garantire l'immediata cessazione degli aborti coatti e di perseguire i responsabili degli stessi;
  3. sollecita in particolare il rilascio:
    - a) del Vescovo cattolico Paul Li Zhenrong, condannato a 15 anni di carcere nel 1957 ma detenuto fino al 1980 per essere nuovamente arrestato il 20 novembre 1991;
    - b) dei monaci Lobsang Tsondrue e Terpa Wangdrak, del contabile Terpa Phulchung, e dell'artista Bhu Penpa, tutti tibetani che stanno scontando in condizioni di estremo disagio lunghe pene detentive per reati quali il possesso di una bandiera tibetana o di manifesti inneggianti all'indipendenza del Tibet e per aver preso parte a pacifiche manifestazioni; chiede inoltre la liberazione del quarantacinquenne Tamdin Sithar, tibetano, che sta scontando una pena detentiva di 12 anni inflittagli nel 1984 dalle autorità cinesi perché trovato in possesso di una dichiarazione del Dalai Lama;
  4. esprime la propria preoccupazione per le condizioni in cui sono detenuti i prigionieri, in particolare per quanto concerne le possibilità di trattamento medico, che sembrano spesso quasi inesistenti;
  5. invita tutti gli Stati membri ad attenersi scrupolosamente alla posizione presa dal Consiglio del 17 dicembre 1991;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al governo della Repubblica popolare cinese e al Dalai Lama.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 326 del 16.12.1991, pag. 259.

c) B3-156/92

## RISOLUZIONE

### sul rispetto dei diritti dell'uomo in Guatemala

*Il Parlamento europeo,*

- A. gravemente preoccupato per il fatto che, malgrado quanto promesso dal presidente Jorge Serrano Elias al momento del suo insediamento nel gennaio 1991, si verificano in tutto il territorio del Guatemala continue e palesi violazioni dei diritti dell'uomo, ivi incluse violazioni del diritto alla vita e numerose «sparizioni» forzate,
- B. allibito per l'assassinio nel solo 1991 di Dinora Perez, leader di un'associazione femminista, di don Cisneros, direttore di una scuola cattolica e padre marista, di Julio Quevedo della diocesi di Quiche, di Baldomero Callejas scampato al massacro di El Aguacate e di altre persone,

Giovedì 13 febbraio 1992

- C. soddisfatto per la ratifica, da parte del governo del Guatemala, della Convenzione internazionale contro la tortura,
  - D. soddisfatto per la condanna di un membro dell'esercito coinvolto nel massacro di Santiago Atitlan e per la detenzione e il perseguimento in giudizio di Noel de Jesus Beteta Alvarez, militare guatemalteco responsabile dell'assassinio dell'antropologa Myrna Mack,
  - E. preoccupato tuttavia anche per la situazione di stallo in cui si trova l'indagine relativa ad altri casi di violazione dei diritti dell'uomo,
  - F. considerando la particolarità della situazione in Guatemala, dove da oltre trent'anni infuria una guerra civile che ha già causato più di un centinaio di migliaia di morti,
  - G. constatando il perdurare di una politica militare che viola i diritti della popolazione civile soprattutto mediante il lancio di bombe contro civili aderenti ai «comitati di resistenza», come testimonia il drammatico rapporto redatto all'inizio del 1992 da Christian Tomuschat, rappresentante del Segretario generale dell'ONU,
  - H. constatando che la diffusa prassi di reclutare con la forza persone di sesso maschile in organizzazioni paramilitari come le «pattuglie di difesa civica» continua malgrado l'articolo 34 della Costituzione del Guatemala del 1985 stabilisca che «nessuno può essere costretto con la forza a essere o diventare membro di un gruppo o di un'associazione costituita a scopi di autodifesa o per altri scopi analoghi»; constatando altresì che questa prassi viola palesemente il dettame costituzionale e ignora i numerosi appelli di organizzazioni internazionali come quelli della commissione per la difesa dei diritti umani dell'ONU,
  - I. constatando altresì che il suddetto reclutamento forzato nelle «pattuglie di difesa civica» viola gli obblighi cui il Guatemala è tenuto a ottemperare in forza di atti di diritto internazionale quali, per esempio, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo,
  - J. plaudendo ai negoziati di pace avviati nel febbraio 1990 tra il governo del Guatemala e l'URNG, pur preoccupandosi per la situazione di stallo in cui si trovano questi negoziati relativamente alle questioni dei diritti dell'uomo, situazione dovuta alla rigidità e alla mancanza di volontà da parte dei rappresentanti governativi, restii a impegnarsi fermamente a migliorare il rispetto dei diritti dell'uomo in Guatemala,
1. sollecita il governo guatemalteco a provvedere in tutti i modi necessari a porre fine alle attuali deplorevoli violazioni dei diritti dell'uomo e a portare avanti risolutamente l'indagine onde far luce su tutti i casi di violazione di tali diritti;
  2. invita il governo del Guatemala a rispettare le Convenzioni di Ginevra e a cessare le sue politiche militari che violano i diritti della popolazione civile;
  3. chiede alla commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU di nominare un relatore ad hoc che faccia un rapporto sul Guatemala, conformemente al punto 12 del suo ordine del giorno;
  4. chiede al governo guatemalteco di ratificare la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;
  5. invita il governo del Guatemala a smantellare immediatamente le «pattuglie di difesa civica»;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, alla commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU riunita a Ginevra e al governo del Guatemala.

Giovedì 13 febbraio 1992

d) B3-131, 141, 145, 168 e 212/92

### RISOLUZIONE

#### sulle esecuzioni e le violazioni dei diritti dell'uomo a Cuba

*Il Parlamento europeo,*

- A. deplorando il ricorso alla pena di morte, soprattutto per i delitti politici,
- B. considerando l'esecuzione, avvenuta a Cuba il 20 gennaio 1992, di Eduardo Díaz Betancourt, accusato di essere «il capo di un gruppo di terroristi»,
- C. constatando che il presidente Castro ha respinto i ripetuti appelli alla clemenza di numerose personalità latino-americane, quali i presidenti della Colombia e dell'Ecuador, dello scrittore Gabriel Garcia Marquez, nonché del governo spagnolo,
- D. profondamente preoccupato per il fatto che Luis Miguel Almeida Pérez e René Salmerón Mendoza, incolpati di aver ucciso dei poliziotti nel corso del loro tentativo di fuga da Cuba, saranno giustiziati dopo essere stati condannati a morte, il 5 febbraio 1992, a seguito di un processo sommario svoltosi di fronte alla Corte provinciale popolare dell'Avana,
- E. venuto a conoscenza, il 26 novembre 1991, dell'incarcerazione a Cuba di Maria Elena Cruz Varela, presidente di «Criterio alternativo», nonché di altri membri di questo gruppo di opposizione interna, oltreché di Sebastian Arcos, fratello del leader militante per i diritti dell'uomo, Gustavo Arcos,
- F. considerando che Cuba è tra i paesi che ancora mantengono in vigore la pena di morte,
- G. ricordando le proprie precedenti risoluzioni su Cuba,
  1. denuncia queste violazioni dei diritti dell'uomo a Cuba;
  2. chiede al governo di Cuba di abrogare la pena di morte;
  3. condanna energicamente l'esecuzione, a Cuba, di Eduardo Díaz Betancourt e qualsiasi altra esecuzione;
  4. chiede al Governo, alla Corte suprema e al Consiglio di Stato di Cuba che sia commutata la pena capitale di Luis Miguel Almeida Pérez e di René Salmerón Mendoza;
  5. chiede la liberazione immediata di tutti i cubani, tra cui Maria Elena Cruz Varela e Sebastian Arcos, il cui solo delitto è stato quello di chiedere il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stabilimento della democrazia, e condanna qualsiasi tentativo delle autorità cubane di assimilare le manifestazioni pacifiche alle attività terroristiche;
  6. esorta la popolazione cubana a rinunciare all'uso della violenza, pur considerando legittimo il desiderio di partire dal proprio paese e ritornarvi;
  7. ribadisce la propria richiesta al regime totalitario cubano affinché crei le condizioni necessarie per l'avvio di un processo democratico a Cuba;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani e al governo cubano.

e) B3-155/92

**B3-155/92**

**sull'aiuto al Nagorno-Karabakh**

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che da tre anni le popolazioni armene del Nagorno-Karabakh sono vittime di un embargo e di attacchi continui,
  - B. considerando che sin dalla fine del dicembre 1991 l'Azerbaigian ha lanciato una massiccia offensiva contro gli armeni del Nagorno-Karabakh,
  - C. considerando che nel gennaio 1992 le località armene del Nagorno-Karabakh hanno subito per ben 34 volte bombardamenti di artiglieria pesante, con il lancio di oltre 1.100 razzi e obici che hanno ucciso centinaia di civili, fra cui donne e bambini,
  - D. considerando che la situazione sanitaria e alimentare degli abitanti del Nagorno-Karabakh è ulteriormente peggiorata e ha ormai raggiunto limiti difficilmente sostenibili,
  - E. considerando il diritto inalienabile delle minoranze in uno Stato di diritto democratico,
  - F. considerando le sue precedenti risoluzioni in cui riconosce il diritto all'autodeterminazione del Nagorno-Karabakh,
  - G. considerando che le autorità democraticamente elette del Nagorno-Karabakh hanno lanciato appelli alla CEE, all'ONU, alla CSI e alla CSCE,
1. decide in via di principio di inviare una propria delegazione nel Nagorno-Karabakh perché valuti la situazione e proponga soluzioni al riguardo;
  2. chiede alla Commissione e al Consiglio di intervenire presso l'ONU affinché il Consiglio di sicurezza prenda rapidamente le disposizioni del caso;
  3. sollecita la Commissione a porre in atto un'assistenza logistico-sanitaria e un cospicuo aiuto d'urgenza a favore del Nagorno-Karabakh, costituito da derrate alimentare e da prodotti di prima necessità;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, al Presidente della commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU, alla CSI, alla CSCE nonché ai governi delle Repubbliche dell'Armenia e dell'Azerbaigian.

f) B3-129 e 146/92

**RISOLUZIONE**

**sulla situazione nello Zaire**

*Il Parlamento europeo,*

- A. deplorando le continue violazioni dei diritti dell'uomo nello Zaire,
- B. preoccupato per l'interruzione della Conferenza Nazionale dello Zaire determinata dalla decisione delle autorità di sospendere il finanziamento,
- C. considerando che questa decisione priva lo Zaire della possibilità di uscire pacificamente e democraticamente dalla crisi,

Giovedì 13 febbraio 1992

- D. constatando che il deliberato mantenimento di un clima di insicurezza rappresenta un serio pericolo di conflagrazione regionale e/o etnica dello Zaire e provoca l'ulteriore degradazione della situazione economica e sociale del paese,
- E. considerando che è il popolo dello Zaire a essere la prima e principale vittima di questo stato di cose,
1. sottolinea la volontà della Comunità europea di promuovere ovunque la democrazia pluralistica;
  2. ricorda che una relazione sulla creazione di un Fondo europeo per la democrazia è attualmente all'esame della sua commissione per gli affari esteri e la sicurezza;
  3. deplora la decisione di annullare la Conferenza nazionale sovrana dello Zaire;
  4. chiede al governo dello Zaire di ripristinare le condizioni che consentano di porre veramente in atto una Conferenza nazionale sovrana in grado, per la sua composizione, di compiere un'opera dinamica ed efficace;
  5. invita tale Conferenza a preparare elezioni libere, che dovrebbero aver luogo dopo il ritorno a un clima politico di stabilità, e chiede che tali elezioni possano svolgersi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e alla presenza di osservatori della Comunità;
  6. chiede all'ONU, oltre che alla Comunità e agli Stati membri, di creare un «Fondo di aiuto per il rafforzamento della democrazia nello Zaire» allo scopo di garantire il buon funzionamento della Conferenza Nazionale e l'organizzazione delle elezioni;
  7. ritiene che la Comunità potrebbe utilizzare a tal fine la linea di bilancio «promozione della democrazia in Africa»;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri, così come all'ONU e al governo della Repubblica dello Zaire.

g) B3-153, 182 e 218/92

## RISOLUZIONE

### sui diritti politici delle minoranze in Albania

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando le disposizioni della Carta di Parigi, le decisioni degli organi della CSCE e le proprie risoluzioni sul rispetto dei diritti umani e politici delle minoranze in Europa,
  - B. considerando che la minoranza greca in Albania è riconosciuta ufficialmente dai trattati internazionali e dallo stesso governo albanese,
  - C. ricordando che nelle prime elezioni legislative in Albania la minoranza greca si è presentata con un suo partito, il partito della «Concordia», che ha ottenuto cinque seggi,
  - D. considerando gli impegni a favore dei diritti dell'uomo, che il governo di Tirana ha accettato allo scopo di ottenere lo status di membro o di osservatore in molte organizzazioni europee, in particolare nella Comunità europea,
1. esprime la più profonda insoddisfazione per le recenti modifiche della legge elettorale, che portano all'esclusione dal processo elettorale di organizzazioni politiche delle minoranze;

Giovedì 13 febbraio 1992

2. chiede alla Cooperazione politica europea di intervenire risolutamente presso il governo e il parlamento albanesi affinché la nuova legge elettorale in corso di elaborazione garantisca ai partiti di costituirsi e funzionare liberamente senza discriminazione nei confronti delle minoranze;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo albanese.

## 6. Dounreay

— B3-92/92

### RISOLUZIONE

#### su Dounreay

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato CEEA,
- considerando che a Dounreay sono scomparsi 13 chili di materiale fissile,

1. chiede alla Commissione di svolgere un'inchiesta e di informarlo dei relativi risultati, conformemente al trattato CEEA;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

## 7. GATT

— B3-93/92

### RISOLUZIONE

#### sull'Uruguay Round del GATT

*Il Parlamento europeo,*

- vista la dichiarazione della Commissione del 17 gennaio 1992 sullo svolgimento dell'Uruguay Round del GATT,
- vista la dichiarazione del Consiglio dell'11 gennaio 1992,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 1991 sull'evoluzione e il futuro della politica agricola comune (1),

- A. considerando che il 13 gennaio 1992 i 108 paesi che partecipano ai negoziati dell'Uruguay Round hanno accettato il progetto del Direttore generale del GATT Arthur Dunkel, come base di lavoro per concludere i negoziati possibilmente entro aprile 1992,
- B. considerando che i negoziati in seno all'Uruguay Round del GATT riguardano tutti gli aspetti delle relazioni commerciali internazionali e non esclusivamente il settore agricolo,
- C. considerando gli enormi interessi economici in gioco e in particolare i considerevoli vantaggi sotto il profilo degli scambi commerciali, dell'attività economica e dell'occupazione che la Comunità trarrebbe da una conclusione positiva dell'Uruguay Round,

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 6.

Giovedì 13 febbraio 1992

1. ritiene urgente concludere non appena possibile i negoziati dell'Uruguay Round;
2. sottolinea la necessità di una presa di posizione del Consiglio sulla riforma della PAC quale condizione indispensabile per l'esito positivo dell'Uruguay Round;
3. sottolinea che le carenze del documento Dunkel riguardo a taluni settori negoziali (in primo luogo l'agricoltura) rischiano di rendere impossibili un accordo globale e una conclusione positiva del Round;
4. sottolinea gli effetti importanti e vantaggiosi che deriverebbero da una conclusione positiva, in particolare in vista di un rilancio dell'economia mondiale, soprattutto a favore dei paesi in via di sviluppo;
5. insiste sull'urgenza di trovare un accordo che consenta di risolvere tali divergenze considerando il poco tempo disponibile per garantire un'entrata in vigore dei risultati dei negoziati il 1° gennaio 1993 nonché le limitazioni del calendario politico di talune parti contraenti;
6. chiede a tutte le parti contraenti del GATT nonché alla Commissione e al Consiglio di adoperarsi in ogni modo per garantire che l'Uruguay Round si concluda positivamente quanto prima;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

## 8. Ritrovati vegetali \*

— proposta di regolamento COM(90) 347 — C3-303/90 <sup>(1)</sup>

### Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

Approvata con le seguenti modifiche <sup>(2)</sup>:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*primo visto*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A.

(Emendamento n. 2)

*Articolo 5, paragrafo 2*

2. Agli effetti del presente regolamento, per «varietà» si intende *qualsiasi insieme di vegetali o di parti di vegetali nella misura in cui queste comprendano più di una cellula o linea cellulare e possono essere utilizzate per la produzione di vegetali, in appresso denominati «individui», a condizione che:*

2. Agli effetti del presente regolamento, per «varietà» si intende **un insieme di vegetali appartenenti a un unico taxon botanico del rango più basso noto, che può essere:**  
— **definito dall'espressione dei caratteri derivanti da un determinato genotipo o combinazione di genotipi,**

<sup>(1)</sup> La proposta ha fatto oggetto della relazione A3-27/92.

<sup>(2)</sup> E' stato applicato l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento. La questione si considera pertanto rinviata alla commissione competente per un nuovo esame.

(\*) G.U. n. C 244 del 28.9.1990, pag. 1.

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- a) sia possibile definirlo come un'entità in relazione all'espressione delle caratteristiche degli individui che lo compongono o a una determinata ripartizione delle espressioni negli individui che lo compongono;
- b) che le espressioni delle caratteristiche degli individui che lo compongono siano ereditari o riproducibili tramite l'impiego ripetuto di individui di sue componenti;
- c) la combinazione delle espressioni delle caratteristiche degli individui che lo compongono non sia tipica di tutti gli individui di un taxon botanico.

Qualora l'utilizzazione commerciale di una varietà non includa la produzione di vegetali interi, per «vegetali», ai sensi della definizione di cui sopra, si intendono quelle parti di vegetali che debbono essere prodotte per poter sfruttare la varietà.

(Emendamento n. 3)

## Articolo 11, paragrafo 1

1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al primo costituente o scopritore della varietà ovvero al suo avente causa.

- distinto da altri insiemi di vegetali dall'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e
- considerato come un'entità tenuto conto della sua attitudine a essere riprodotto senza modifiche.

1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al costituente o scopritore della varietà ovvero al suo avente causa.

(Emendamento n. 4)

## Articolo 11, paragrafo 3

3. Del pari, quando una varietà è ottenuta sostanzialmente da individui di una sola altra varietà (varietà originaria) per la quale sia stata accordata una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma del presente regolamento il diritto di cui al paragrafo 1 spetta congiuntamente al titolare della privativa sulla varietà originaria e al costituente o scopritore della varietà derivata oppure al loro avente causa *semperché*:

- a) la varietà derivata risulti da una mutazione naturale, o
- b) la varietà derivata presenti, nelle caratteristiche salienti, le stesse espressioni della varietà originaria e, inoltre, non sia riscontrabile alcun effetto su caratteristiche economicamente significative rispetto alla varietà originaria.

3. **soppresso**

(Emendamento n. 5)

## Articolo 11, paragrafo 7

7. Ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio, il primo richiedente è considerato legittimato a chiedere il riconoscimento del diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Tale norma non si applica tuttavia se, prima della decisione sulla domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio è informato oppure è intervenuta una sentenza definitiva per il riconoscimento del diritto ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, ai termini della quale il diritto non compete o non compete esclusivamente al

7. **soppresso**

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

*primo richiedente. Qualora la sua identità sia stata determinata, nel caso contemplato nella seconda frase l'unica persona o l'altra persona avente diritto può avviare il procedimento in veste di richiedente.*

(Emendamento n. 21)

## Articolo 13, titolo e paragrafi 1 e 2

*Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati*

1. *In virtù della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.*

2. *Fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15 è vietato a qualsiasi altra persona, senza il consenso del titolare, riprodurre o moltiplicare la varietà oppure mettere in vendita, cedere ad altri, utilizzare, importare nella Comunità, esportare dalla Comunità o possedere, per uno dei fini summenzionati, individui o altre parti di vegetali o prodotti del raccolto della varietà o prodotti direttamente ottenuti dagli stessi, in appresso denominati globalmente «materiali».*

**Ambito del diritto del titolare della privativa comunitaria**

1. **Fatte salve le disposizioni degli articoli 13 bis e 14, è richiesta l'autorizzazione del titolare per gli atti di seguito riportati e riguardanti materiali di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta:**

- a) **la produzione o la riproduzione per fini commerciali,**
- b) **l'offerta finalizzata alla vendita,**
- c) **la vendita o qualsiasi altro tipo di commercializzazione,**
- d) **il possesso finalizzato a qualcuno degli obiettivi che figurano alle lettere a), b) e c).**

**L'autorizzazione del titolare non è necessaria per altri atti diversi da quelli citati nel presente paragrafo.**

(Emendamento n. 7)

## Articolo 13, paragrafo 3

3. *Se nel caso contemplato all'articolo 11, paragrafo 3, non è stata concessa una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà derivata, è vietato a qualsiasi altra persona, senza il consenso del titolare della varietà originaria, compiere atti del genere indicati al paragrafo 2 in ordine alla varietà derivata.*

**3. soppresso**

(Emendamento n. 8)

## Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

*Per salvaguardare la produzione agricola in relazione alle specie vegetali disciplinate da disposizioni comunitarie sulla commercializzazione delle sementi o di altri materiali di riproduzione e di moltiplicazione, l'utilizzatore di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà oggetto di privativa comunitaria può ottenere un'autorizzazione, rilasciata a livello comunitario e conformemente alla procedura definita dal regolamento di esecuzione in virtù dell'articolo 109, per utilizzare il prodotto del raccolto per la propria azienda. Siffatta autorizzazione può essere chiesta solo in base a condizioni che saranno stabilite a livello comunitario su iniziativa della Commissione e secondo modalità appropriate.*

**soppresso**

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

*Articolo 13 bis (nuovo)***Articolo 13 bis****Eccezione ai diritti dei titolari della privativa comunitaria****In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, il coltivatore di materiale di riproduzione di una varietà oggetto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può piantare e utilizzare nella propria azienda — da solo o con l'aiuto di terzi — il prodotto del raccolto.**

(Emendamento n. 10)

*Articolo 14, lettera a)*

- a) *ad atti che riguardano prodotti diversi dal materiale;*      a) **agli atti indicati all'articolo 13 bis;**

(Emendamento n. 11)

*Articolo 14, lettera e)*

- e) fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, ad atti compiuti per sfruttare le nuove varietà scoperte o costituite conformemente alla lettera d) a meno che:
- gli individui della varietà protetta debbano essere utilizzati ripetutamente per la produzione della nuova varietà a scopi commerciali, o
  - *la nuova varietà o il materiale di tale varietà sia oggetto di un diritto di proprietà industriale la cui protezione non comprenda una disposizione analoga;*
- e) **fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, ad atti compiuti per sfruttare le nuove varietà scoperte o costituite conformemente alla lettera d) a meno che gli individui della varietà protetta debbano essere utilizzati ripetutamente per la produzione della nuova varietà a scopi commerciali,**

(Emendamento n. 12)

*Articolo 18, paragrafo 1*

1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del 30° anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del 50° anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.

1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del 20° anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del 25° anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.

(Emendamento n. 13)

*Articolo 36, paragrafo 1*

1. Il presidente dell'Ufficio è nominato dalla Commissione in base a un elenco di almeno tre candidati che è redatto dal Consiglio d'amministrazione. La Commissione può destituire dalla carica il presidente su proposta del consiglio d'amministrazione.

1. Il presidente è nominato dagli Stati membri, previa consultazione del Parlamento europeo, in base a un elenco di candidati redatto dal consiglio di amministrazione.

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

*Articolo 39, paragrafo 1*

1. Il consiglio d'amministrazione si compone di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione. Per ogni rappresentante è nominato un supplente.

1. Il consiglio d'amministrazione si compone di un rappresentante di ogni Stato membro, di un rappresentante della Commissione e di un rappresentante designato dal Parlamento europeo. Per ogni rappresentante è nominato un supplente.

(Emendamenti nn. 15 e 20)

*Articolo 89, titolo e paragrafo 1*

Divieto di protezione cumulativa.

1. Le varietà oggetto di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali non possono essere brevettate, nè essere oggetto di un diritto nazionale di tutela delle nuove varietà vegetali. Qualsiasi diritto industriale concesso contrariamente al disposto della prima frase è inefficace.

Divieto di brevetto e di protezione cumulativa.

1. Le varietà vegetali non possono essere brevettate. Tale divieto è inteso ai sensi della definizione di «varietà» di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Le varietà che possono essere oggetto di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali nonché tutto il materiale che determina l'identità genetica della varietà non possono neanche essere oggetto di alcuna altra forma di tutela nazionale delle nuove varietà vegetali. Qualsiasi diritto industriale concesso contrariamente alla presente disposizione è inefficace.

**9. Partecipazione della Comunità' all'UNCED — protezione delle foreste**

a) A3-363/91

**RISOLUZIONE**

sulla partecipazione della Comunità europea alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Staes e altri sulla partecipazione della CE alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (B3-682/91),
- vista la risoluzione n. 44/228 dell'Assemblea generale ONU concernente una Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo,
- visto il rapporto della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo («rapporto Brundtland», 1987) <sup>(1)</sup> nonché i rapporti elaborati dalla commissione Brandt e dalla commissione Palme,
- viste le conclusioni della Conferenza dei Ministri europei dell'ambiente svoltasi nel giugno 1991 a Dobruška, in Cecoslovacchia,

<sup>(1)</sup> Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, «Our Common Future», Oxford University Press, 1987 (Il futuro di noi tutti, Bompiani, 1988).

Giovedì 13 febbraio 1992

- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una piattaforma comune: orientamenti per la Comunità in vista dell'UNCED 1992» <sup>(1)</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia comunitaria per limitare le emissioni di anidride carbonica e migliorare l'efficienza energetica» <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione della sua commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-363/91),
- A. considerando che lo sviluppo sostenibile è un processo di evoluzione in cui lo sfruttamento delle risorse, la destinazione degli investimenti, le linee di sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali debbono rispondere alle esigenze presenti e future,
- B. considerando che è assolutamente necessario delineare una strategia tale da garantire uno sviluppo sostenibile e che ciò comporterà il coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni democratiche, oltre a un approccio politico che evidenzia l'interdipendenza dei fattori ambientali, sociali, economici e sanitari,
- C. riconoscendo la precipua responsabilità dei paesi ricchi del nord per il sottosviluppo del sud e per le minacce che gravano sugli equilibri naturali del pianeta,
- D. considerando che esiste un nesso chiaro e inequivocabile tra povertà, malattia, degrado ambientale e sviluppo inappropriato e insostenibile,
- E. considerando che la conferenza ha per oggetto, almeno secondo quanto si desume dal titolo, l'ambiente e lo sviluppo, aspetto quest'ultimo che, per quanto importante, rimane sempre più in secondo piano,
- F. considerando che l'effetto serra è un pressante problema di dimensioni planetarie la cui soluzione richiede la disponibilità a collaborare da parte di tutti i paesi della terra, sia quelli industrializzati che quelli in via di sviluppo,
- G. considerando che è urgente affrontare le questioni ambientali e di sviluppo mondiali, in particolare la crescente povertà di gran parte dell'umanità, i mutamenti climatici, l'erosione della diversità biologica, le ripercussioni ambientali e socio-economiche dell'ingegneria genetica, la difesa della fascia di ozono e la gestione equilibrata delle foreste in tutto il pianeta,
- H. considerando che nell'ambito dell'UNCED è necessario definire in modo molto più preciso le strategie da seguire, motivo per il quale il Parlamento propone che i partecipanti all'UNCED concentrino la loro attenzione sui temi seguenti: conservazione delle foreste e loro futuro, regolamentazione internazionale delle biotecnologie, commercio e ambiente, interrelazione tra politica ambientale e salute, ambiente urbano,
- I. considerando il ruolo fondamentale del Consiglio e dell'attuale e futura Presidenza europea per la riuscita della Conferenza e delle iniziative in applicazione della stessa,
1. riconosce che l'UNCED rappresenta un'opportunità unica per la comunità mondiale ai fini dell'identificazione e della messa a punto di politiche che tengano conto della fondamentale interdipendenza tra la vita e le attività umane da un lato e le condizioni ambientali dall'altro, nonché del rapporto esistente tra sfruttamento economico e degrado ambientale;
2. fa rilevare che il rapporto esistente tra sviluppo, sfruttamento economico e degrado ambientale favorisce i paesi più ricchi e sottolinea che le disparità nello sviluppo non costituiscono una base equa per lo sfruttamento dell'ambiente mondiale in quanto ciascun individuo, in linea di principio, ha diritto a partecipare in identica misura a tale sfruttamento;

<sup>(1)</sup> SEC(91) 1693<sup>(2)</sup> SEC(91) 1744

Giovedì 13 febbraio 1992

3. ritiene indispensabile che nell'ambito dell'UNCED si concludano nel giugno 1992 convenzioni mondiali sul mutamento climatico, sulla varietà biologica e sulla conservazione e la gestione delle foreste e sollecita la rapida adozione di decisioni esecutive e di piani concreti di azione non limitati a programmi sperimentali e pilota;
4. riconosce che, ai fini della tutela dell'ambiente, è assolutamente necessario affrontare il problema della fame nel mondo, delle conseguenze della crescita demografica e della povertà e che l'interdipendenza a livello planetario va di pari passo con il concetto di sviluppo sostenibile e la responsabilità morale dei paesi industrializzati;
5. auspica che si definisca chiaramente la nozione di «sviluppo sostenibile», rileva il profondo legame fra sottosviluppo, sfruttamento, povertà e inquinamento ambientale e giudica quanto mai auspicabili, oltre che indispensabili per la salvaguardia dell'ambiente sul piano mondiale, le seguenti misure: annullamento del debito dei paesi del Terzo mondo, abolizione dei sussidi comunitari all'esportazione per i prodotti agricoli e attuazione nel Terzo mondo di profonde riforme agrarie in senso democratico e sociale;
6. ritiene altresì fondamentale che l'UNCED adotti nel giugno 1992 disposizioni concrete, rapidamente attuabili, per far fronte alla povertà e allo sviluppo distorto e deplora che a questi aspetti le conferenze preparatorie abbiano annesso scarsa importanza;
7. ritiene che l'UNCED avrà successo solamente se si tradurrà in impegni giuridicamente vincolanti in termini di obiettivi specifici e trasferimenti di risorse e invita la Commissione e il Consiglio a far presente agli altri partecipanti alla Conferenza che la Comunità riterrà la stessa un fallimento qualora non verranno decise misure vincolanti;
8. richiama l'attenzione sullo stato allarmante del degrado ambientale del pianeta, il che rende assolutamente necessaria tutta una serie di decisioni vincolanti e non semplici enunciazioni di principi;
9. considera che un ambiente sano e vivibile sia un diritto dell'individuo e debba pertanto essere inserito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
10. auspica l'adozione, in sede UNCED, della cosiddetta «Agenda 21», un programma di lavoro concernente l'ambiente e lo sviluppo destinato alla comunità internazionale e proiettato verso il XXI secolo, nonché della «Carta della Terra», una dichiarazione di principi fondamentali e di diritti del singolo in materia di ambiente e sviluppo;
11. pone l'accento sulle seguenti questioni fondamentali che dovrebbero essere affrontate in sede UNCED:
  - a) conservazione e futuro delle foreste, inclusa la negoziazione di una Convenzione mondiale sulle foreste; la Comunità europea dovrà contribuire al successo di tale Convenzione vietando le importazioni di legname proveniente dalle foreste pluviali tropicali entro la fine del 1992 e varare, nel 1993, un vasto programma di rimboschimento all'interno del suo territorio (FOREST);
  - b) adozione di disposizioni rigorose a livello internazionale in materia di produzione, utilizzazione e immissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, tenendo conto per quanto concerne il commercio internazionale in questo e in altri settori dei principi dell'«assenso preliminare in conoscenza di causa» e dell'equivalenza tra gli standard comunitari e quelli di paesi terzi;
  - c) pressante necessità di garantire che gli accordi commerciali internazionali, per esempio il GATT, tengano pienamente conto di considerazioni di tipo ambientale e siano compatibili con la nozione di sviluppo sostenibile, prevedendo in particolare regimi specifici ogniqualvolta una minaccia gravi su ecosistemi o popolazioni fragili; a questo proposito chiede alla Commissione di elaborare quanto prima idonee proposte in campo commerciale, per esempio dazi all'importazione su manufatti non prodotti in base a criteri di «sostenibilità»;
  - d) ruolo della politica dell'ambiente in relazione al miglioramento della salute dell'uomo, considerando in particolare il nesso tra salute, alimentazione, ambiente e sviluppo;
  - e) responsabilità della comunità mondiale di prendere in esame politiche volte a migliorare l'ambiente urbano nei paesi in via di sviluppo;

Giovedì 13 febbraio 1992

- f) conservazione della diversità biologica, conciliando le azioni di salvaguardia con schemi produttivi sostenibili, adattati alla realtà regionale, con accesso, controllo e preservazione in situ delle risorse genetiche locali;
12. ritiene inoltre necessario che l'UNCED metta a punto strumenti volti a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di gestione dei rifiuti, inclusi la riduzione, il riciclaggio e lo smaltimento in condizioni di sicurezza degli stessi;
13. invita l'ONU a vietare sul piano internazionale ogni tipo d'intervento che turbi deliberatamente l'equilibrio ambientale;
14. rileva l'attuale eccessiva debolezza dei controlli, delle sanzioni e dell'applicazione delle stesse a livello di diritto internazionale, propugna il rafforzamento, a livello mondiale, del diritto internazionale e auspica a tal fine l'istituzione di un Tribunale ambientale internazionale presso la Corte internazionale di giustizia dell'Aja o presso i servizi delle Nazioni Unite a New York;
15. ritiene che in occasione dell'UNCED debbano essere messi in atto nuovi meccanismi decisionali internazionali, di cui sia tutelato il carattere democratico, onde garantire la protezione dell'ambiente e uno sviluppo sostenibile per tutti;
16. accoglie con favore la comunicazione della Commissione concernente una strategia comunitaria per limitare le emissioni di anidride carbonica, pur ritenendo che le misure fiscali ivi proposte dovrebbero essere intese unicamente come misure complementari a disposizioni di carattere regolamentare, al miglioramento dell'efficienza energetica e a una conseguente riduzione nel lungo periodo dell'impiego di combustibili fossili;
17. ritiene che l'intento della Commissione di rendere «fiscalmente neutre» (e quindi tali da non portare a un aumento complessivo dell'imposizione) le misure fiscali proposte in materia di produzione di energia ed emissione di CO<sub>2</sub> sia estremamente difficile da realizzare in concreto;
18. rileva che l'applicazione del principio «chi inquina paga» può favorire un comportamento ecologico ma non offre una soluzione soddisfacente ai vari problemi, giacché pagare un prezzo per l'inquinamento risulta sovente per i responsabili più economico che prevenirlo, mentre nessun tipo di risarcimento può legittimare tali comportamenti;
19. riconosce la necessità, nell'ambito di un regime fiscale volto a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, di riservare un trattamento particolare alle produzioni ad alto consumo energetico di notevole rilevanza a livello di scambi internazionali (vetro, acciaio, prodotti chimici, metalli non ferrosi) e propone pertanto l'introduzione di contributi straordinari temporanei a favore di misure volte a risparmiare energia nell'ambito delle suddette produzioni ad alto consumo energetico;
20. rileva che le intenzioni legislative della Commissione in merito alle misure fiscali e alle altre misure proposte per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> continuano a non essere chiare e deplora l'eventualità che la Commissione presenti proposte in merito solo dopo che si sia raggiunto un consenso in seno al Consiglio, tendendo in questo modo a svuotare di significato il ruolo democratico del Parlamento;
21. ritiene tuttavia che la comunicazione della Commissione sulle misure volte a contrastare l'effetto serra costituisca un contributo valido, significativo, addirittura ineguagliato da parte della Comunità, anche nell'ottica della Convenzione mondiale sul clima che dovrà essere adottata in sede UNCED nel 1992;
22. è dell'avviso che occorra definire una strategia energetica a livello mondiale che fornisca gli strumenti per soddisfare in modo responsabile e duraturo il nostro futuro fabbisogno energetico; tale nuova strategia dovrà puntare a un consenso globale su un «pacchetto» di risorse destinato a durare nel tempo e dovrà offrire opzioni di politica energetica che soddisfino il requisito dello sviluppo sostenibile; in particolare occorre analizzare le possibilità di impiego dell'energia solare e della tecnologia dell'idrogeno sul piano della fattibilità tecnica così come nei loro aspetti economici; chiede l'istituzione di una Agenzia internazionale per l'utilizzo sostenibile dell'energia;
23. ritiene opportuno che l'UNCED 1992 riconosca la necessità di un cospicuo trasferimento di risorse e tecnologie dai paesi industrializzati verso quelli in via di sviluppo contribuendo così all'introduzione di tecnologie e processi industriali rispettosi dell'ambiente;

Giovedì 13 febbraio 1992

24. ritiene necessario promuovere a tutti i livelli azioni concrete finalizzate a un'utilizzazione sostenibile dell'energia e giudica che, a tale fine, occorre assolutamente accrescere i fondi destinati ai relativi progetti e programmi; sono ipotizzabili al riguardo numerosi progetti concreti, dalla grande centrale solare nel Sahel all'impiego di piccoli forni a basso consumo energetico;
25. sottolinea che il debito e i programmi di adeguamento strutturale rafforzano la pressione sull'ambiente e ribadisce, di conseguenza, la sua richiesta di azzerare il debito dei paesi ACP e di applicare meccanismi finanziari che combinino l'alleggerimento dell'onere del debito e la protezione dell'ambiente nel rispetto della volontà e delle culture delle popolazioni locali;
26. considera necessario attuare, a livello mondiale, piani di riforestazione su larga scala orientati alla diversità biologica (abbandonando quindi le monoculture), soprattutto nelle aree soggette all'erosione dei suoli; tali iniziative sono urgenti e necessarie anche negli Stati della Comunità, al fine di incentivare la produzione comunitaria di legname e ridurre drasticamente le importazioni di legno tropicale, con notevoli benefici dal punto di vista economico e ecologico;
27. incarica il suo Segretario generale di preparare un elenco delle principali risoluzioni approvate dal Parlamento in materia di ambiente e sviluppo a partire dal 1979 per sottoporlo all'UNCED in occasione della IV riunione preparatoria che si terrà a New York nel marzo 1992;
28. si compiace per le conclusioni sull'UNCED adottate dal Consiglio lo scorso 12 dicembre 1991, nelle quali si riconosce il principio della coresponsabilità tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo in materia di degrado ambientale, per cui i paesi sviluppati si impegnano a stanziare nuovi fondi destinati ad ovviare ai problemi globali dell'ambiente aumentando al contempo l'aiuto ufficiale allo sviluppo fino a raggiungere l'obiettivo dello 0,7% raccomandato dalle Nazioni Unite;
29. ribadisce la volontà di essere rappresentato in seno alla Conferenza del 1992, non da ultimo per sottolineare il fatto che soltanto istituzioni politiche democratiche e aperte possono garantire uno sviluppo sostenibile determinando un impegno a favore della protezione dell'ambiente;
30. si compiace del significativo ruolo che la Comunità svolgerà in seno all'UNCED 1992, ribadisce le sue aspettative circa una partecipazione particolarmente attiva della Commissione ai negoziati di preparazione alla Conferenza, a prescindere dal ruolo che svolgerà la presidenza del Consiglio, e ricorda altresì che il Parlamento ha un importante contributo da dare all'UNCED 1992;
31. esprime la volontà di partecipare anche alla fase successiva al vertice UNCED del giugno 1992, in particolare per quanto concerne il controllo dell'attuazione degli impegni presi in tale sede e gli altri compiti che ne derivano;
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

b) A3-24/92

#### RISOLUZIONE

sulla necessità di dar vita ad una Convenzione per la salvaguardia delle foreste

*Il Parlamento europeo*

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Chanterie e altri sulla necessità di dar vita a una convenzione a tutela delle foreste (B3-666/91),

Giovedì 13 febbraio 1992

- viste le proprie risoluzioni del 25 ottobre 1990 sulla conservazione delle foreste tropicali <sup>(1)</sup>, in cui si sollecita la Commissione ad adoperarsi per l'entrata in vigore di una convenzione mondiale sulla protezione delle foreste,
  - vista la Dichiarazione del G7 sottoscritta dalla Commissione (Houston, 1990) in cui si manifesta la disponibilità ad avviare negoziati per una convenzione internazionale in materia,
  - vista la propria risoluzione del 26 maggio 1989 sulla regolamentazione del commercio di legname tropicale <sup>(2)</sup>,
  - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-24/92),
- A. ritenendo che dispositivi e strumenti internazionali per la tutela delle foreste, quali la convenzione CITES, il Programma d'azione per le foreste tropicali (TFAP), l'Accordo internazionale sul legname tropicale (ITTA), le convenzioni sul clima e la varietà biologica (in preparazione), denotino ancora nella loro globalità troppe carenze e lacune per poter garantire un'adeguata protezione e gestione delle foreste sul piano internazionale,
- B. considerata l'impasse in cui si trovano attualmente i colloqui sulla prosecuzione del programma TFAP,
- C. considerando che l'accordo ITTA, già prorogato a due riprese, dovrà essere rinegoziato nel 1993,
- D. persuaso che, ai fini del coordinamento e della cooperazione internazionale, della definizione di priorità e di norme, nonché per finanziare la salvaguardia e la gestione delle foreste, sia indispensabile uno strumento giuridico universale, onnicomprensivo e vincolante per le varie iniziative nazionali e internazionali,
- E. persuaso che il quadro giuridico più idoneo consista in una Convenzione per la conservazione e lo sfruttamento razionale delle foreste in tutte le regioni del mondo,
- F. considerando che, se ispirata al principio dell'impiego multiplo, questa convenzione può rappresentare un esempio di corretta gestione di risorse naturali,
- G. ritenendo che i punti qualificanti di detta convenzione vadano individuati nella protezione delle foreste e nel loro sfruttamento oculato, in funzione delle esigenze delle popolazioni indigene (in particolare i popoli che vivono nelle foreste),
- H. rinviando, per una più ampia analisi degli argomenti che giustificano una convenzione in materia, alla motivazione contenuta nella relazione A3-24/92,
- I. ricordando che la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) in programma nel 1992 in Brasile è, in linea di principio, la sede appropriata (ma non l'unica) per giungere a un consenso mondiale in fatto di tutela delle foreste,
- J. considerando che i lenti progressi dei colloqui nel quadro delle riunioni preparatorie (*PrepComs*) dell'UNCED in materia di foreste richiedono un impegno ancora maggiore della Comunità europea e dei suoi Stati membri,
- K. constatando che numerosi paesi africani, a causa fra l'altro di problemi linguistici, non hanno beneficiato di una piena partecipazione alle discussioni nel quadro dei *PrepComs*,
- L. rilevando che la Commissione non ha elaborato attivamente le posizioni espresse nella Comunicazione sulla conservazione delle foreste tropicali, con la conseguenza che le attività avviate e sostenute dalla Comunità in materia di foreste tropicali si svolgono tuttora senza un quadro preciso, senza una base giuridica definita, senza scala di priorità e senza meccanismi e criteri di valutazione,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 295 del 26.11.1990, pagg. 193 e 196.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 306.

Giovedì 13 febbraio 1992

- M. considerando che un obiettivo quantitativo dell'estensione delle foreste nella Comunità sarebbe strumentale per una politica forestale europea, e allo stesso tempo fungerebbe da segnale necessario alla luce delle deliberazioni dell'UNCED;
- N. constatando che la Commissione non dispone di un organico fisso con competenza specifica in fatto di foreste tropicali, fatto tanto più sorprendente se si considera il volume delle attività sostenute dalla Comunità che intervengono sul patrimonio forestale,
- O. allarmato per la carenza di competenze presso la Commissione in materia di foreste tropicali e per il fatto che la collaborazione di due degli attuali tre esperti, distaccati presso la Commissione da Stati membri, si concluderà nel marzo 1992;
- P. ritenendo che la Comunità possa anticipare una futura convenzione sulle foreste, recepimento per quanto possibile i principi in sede legislativa, nel quadro sia della sua politica forestale interna che in quella (da elaborare) relativa alle foreste situate fuori della Comunità,
- Q. ritenendo che, stanti le odierne attività nel quadro dell'Organizzazione internazionale per il legname tropicale (ITTO) e del meccanismo di cooperazione offerto dal TFAP a livello nazionale, sussistono le condizioni perché la Comunità europea elabori accordi di cooperazione con i paesi produttori di legname (tropicale) ai fini di una regolamentazione del commercio di tale prodotto e di una gestione sostenibile delle risorse forestali, prevedendo eventualmente la relativa assistenza tecnica e finanziaria,
- R. rilevando che, in sede ITTO, la Comunità annette soprattutto importanza all'aspetto della salvaguardia delle foreste, compito che può però difficilmente essere assolto dalla Commissione finché essa sarà costretta, nelle riunioni ITTO, ad attenersi esclusivamente alle direttive impartite dal gruppo di lavoro «Materie prime» del Consiglio (PROBA) e non p.es. dal Consiglio «Ambiente»,
- S. rilevando con soddisfazione di avere approvato, nel corso della procedura di bilancio per l'esercizio 1992, due linee (B7-3000 e B7-3010) che stanziavano cospicui fondi per la conservazione delle foreste tropicali,
- I. raccomanda alla Commissione di:
1. continuare ad adoperarsi attivamente alla conferenza UNCED e in ogni altra sede per l'adozione di una Convenzione sulla conservazione e lo sfruttamento razionale delle foreste mondiali (i cui principi conduttori possono individuarsi nel progetto di convenzione allegato e nella relativa motivazione);
  2. adoperarsi nel corso di futuri colloqui per una convenzione in materia di tutela delle foreste, innanzitutto per l'adozione di norme rigorose in materia di salvaguardia e sfruttamento razionale delle foreste in funzione delle esigenze delle popolazioni indigene (in particolare i popoli che vivono nelle foreste);
  3. adottare una strategia in materia forestale, prima della Conferenza UNCED del giugno 1992, con l'obiettivo di realizzare entro il 2000 un'espansione forestale netta di almeno 12 milioni di ettari rispetto al 1991;
  4. sostenere attivamente i paesi dell'emisfero meridionale, quali quelli partecipanti all'accordo di Lomé IV, nell'apertura di colloqui relativi a una convenzione in materia;
  5. impegnarsi affinché meccanismi, iniziative e negoziati internazionali (ITTA, TFAP, CITES, colloqui relativi a future convenzioni in materia di foreste, clima e varietà biologica), siano reciprocamente armonizzati e coordinati;
  6. elaborare politiche e normative specifiche per definire orientamenti, priorità e criteri di valutazione per gli interventi, sostenuti dalla stessa Comunità, a favore delle foreste situate fuori della Comunità, in particolare quelle tropicali;
  7. assumere stabilmente almeno tre esperti in fatto di foreste tropicali;
  8. fare in modo che le direttive impartite alla Commissione per le riunioni ITTO non siano esclusivamente elaborate dal PROBA ma siano definite a livello interdepartimentale;

Giovedì 13 febbraio 1992

9. intensificare le consultazioni ufficiali regolari degli esperti nazionali, governativi e non governativi;
10. attuare, già a partire dal 1992, le raccomandazioni di cui sopra, attingendo a tal fine alle apposite linee di bilancio B7-3000 e B7-3010;
- II. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

## 10. Accise sull'alcol \*

### a) proposta di direttiva COM(90) 432 — C3-392/90

#### Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione della struttura delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Primo considerando*

considerando che la direttiva del Consiglio... stabilisce aliquote minime e aliquote-obiettivo per le accise da applicarsi negli Stati membri all'alcole, al vino, alla birra e ai prodotti intermedi;

considerando che la direttiva del Consiglio... stabilisce aliquote minime e aliquote-obiettivo per le accise da applicarsi negli Stati membri all'alcole, **alle bevande alcoliche**, al vino, alla birra e ai prodotti intermedi;

(Emendamento n. 2)

*Considerando primo bis (nuovo)*

considerando che attualmente è necessario distinguere varie categorie di prodotti cui vengono imposte aliquote di accisa ma considerando anche la possibilità di far evolvere in futuro il sistema verso una formula di imposizione in funzione del grado alcolico;

(Emendamento n. 3)

*Considerando primo ter (nuovo)*

considerando che tutte le bevande alcoliche sono, in maggiore o minor misura, in concorrenza tra di loro;

(Emendamento n. 16)

*Considerando primo quater (nuovo)*

considerando che per il futuro, in linea di massima, l'imposizione dovrebbe basarsi sul tenore alcolico delle bevande;

(\*) G.U. n. C 322 del 21.12.1990, pag. 11.

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

*Considerando primo quinquies (nuovo)*

**considerando che un tasso unico per percentuale di alcol in volume rappresenterebbe la base più logica dell'imposizione;**

(Emendamento n. 18)

*Considerando primo sexies (nuovo)*

**considerando tuttavia che è generalmente accettato il fatto che la maggior parte delle bevande ad alto tenore alcolico ottenute per distillazione dovrebbe essere tassata a un'aliquota più elevata per punto percentuale di alcol in volume rispetto alle bevande ottenute unicamente per fermentazione;**

(Emendamento n. 19)

*Considerando primo septies (nuovo)*

**considerando che queste differenze di aliquota non dovrebbero tuttavia essere tali da creare una distorsione inaccettabile della concorrenza;**

(Emendamento n. 4)

*Considerando terzo bis (nuovo)*

**considerando che è opportuno stabilire delle «tabelle di corrispondenza» tra le definizioni vitivinicole dei prodotti per i quali dette definizioni esistono e le definizioni della nomenclatura combinata utilizzata nella presente direttiva;**

(Emendamento n. 5)

*Settimo considerando*

considerando che, nel caso della birra, è opportuno adottare una soluzione comune che consenta agli Stati membri di applicare una aliquota ridotta di accisa ai prodotti delle piccole imprese indipendenti, a condizione che detta aliquota ridotta non abbia l'effetto di falsare la concorrenza nel mercato interno;

**considerando che, nel caso della birra, è opportuno adottare una soluzione comune che consenta agli Stati membri di applicare una aliquota ridotta di accisa ai prodotti delle piccole imprese indipendenti, a condizione che detta aliquota ridotta non abbia l'effetto di falsare la concorrenza nel mercato interno e che i produttori interessati soddisfino a taluni criteri comuni che ne garantiscano l'effettiva indipendenza;**

(Emendamento n. 20)

*Considerando decimo bis (nuovo)*

**considerando che nel caso del sidro e del perry si ha un trascurabile commercio intracomunitario e una serie di differenze nella posizione di mercato e nello stile di consumo sui mercati delle bevande alcoliche degli Stati membri e che è pertanto auspicabile consentire agli Stati membri di stabilire proprie aliquote di accisa con riferimento alle condizioni prevalenti in ciascuno Stato membro;**

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

*Considerando tredicesimo bis (nuovo)*

**considerando che è opportuno esentare dall'accisa l'alcol utilizzato nella preparazione dei profumi, delle acque da toilette, dei cosmetici e dei medicinali nonché l'alcol utilizzato nella fabbricazione di prodotti alimentari solidi;**

(Emendamento n. 7)

*Considerando quattordicesimo bis (nuovo)*

**considerando che, data l'esistenza di aliquote d'accisa diverse sui prodotti alcolici negli Stati membri, è necessario garantire che i prodotti acquistati da privati, con pagamento dell'accisa, non vengano riemessi in commercio nelle reti di vendita al dettaglio di altri Stati membri;**

(Emendamento n. 8)

*Articolo 4, paragrafo 1, primo trattino*

— l'aliquota ridotta non si applica alle imprese che producono oltre 60.000 ettolitri di birra l'anno,

— l'aliquota ridotta non si applica alle imprese che producono oltre 70.000 ettolitri di birra l'anno,

(Emendamento n. 26)

*Articolo 7, punto 1*

1. Il termine «vino tranquillo» designa tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 ad eccezione dei vini spumanti definiti al punto 2 del presente articolo, purché detti prodotti abbiano un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15% vol. e l'alcole contenuto nei prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% vol. derivi interamente da una fermentazione. Sono altresì considerati vini tranquilli i vini il cui titolo è compreso fra il 15% vol. e il 17% vol. e conformi alla definizione dell'allegato I, n. 13, penultimo comma, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio.

1. Il termine «vino» designa tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, purché detti prodotti abbiano un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15% vol. e l'alcole contenuto nei prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% vol. derivi interamente da una fermentazione. Sono altresì considerati vini i vini il cui titolo è compreso fra il 15% vol. e il 17% vol. e conformi alla definizione dell'allegato I, n. 13, penultimo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio.

(Emendamento n. 22)

*Articolo 7, punto 2*

2. Il termine «vino spumante» designa tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2206 00 91, purché detti prodotti abbiano un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15% vol. e l'alcole contenuto nei prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% vol. derivi interamente da una fermentazione.

2. Il termine «vino spumante» designa tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2206 00 91, eccettuati il sidro e il perry, purché detti prodotti abbiano un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15% vol. e l'alcole contenuto nei prodotti con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% vol. derivi interamente da una fermentazione.

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 59/def.)

*Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis.** Ai fini della determinazione dell'aliquota d'accisa, i prodotti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio sono considerati vini.

(Emendamento n. 61/def.)

*Articolo 8, paragrafo 3, frase introduttiva*

3. Gli Stati membri possono applicare un'aliquota unica ridotta sul vino *tranquillo* e un'aliquota unica ridotta sul vino *spumante*, in entrambi i casi limitatamente ai prodotti con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5% vol., fatte salve le seguenti condizioni:

3. Gli Stati membri possono applicare un'aliquota unica ridotta sul vino limitatamente ai prodotti con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5% vol., fatte salve le seguenti condizioni:

(Emendamento n. 23)

*Sezione B bis (nuova)***SEZIONE B bis — SIDRO E PERRY****I. Campo d'applicazione****Articolo 9 bis**

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sul sidro e sul perry conformemente alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri ne stabiliscono le aliquote conformemente alle loro priorità nazionali.

**Articolo 9 ter**

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva il termine «sidro e perry» designa tutti i prodotti di cui al codice NC 2206, purché detti prodotti abbiano un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 15% vol.

**II. Determinazione dell'importo dell'accisa****Articolo 9 quater**

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sul sidro e sul perry è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito e immesso in consumo o dichiarato mancante e superiore ad una quantità forfettaria eventualmente prevista.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, gli Stati membri percepiscono un'accisa alla stessa aliquota su tutti i prodotti soggetti all'accisa sul sidro e sul perry.
3. Gli Stati membri possono applicare un'aliquota unica ridotta sul sidro e sul perry, in entrambi i casi limitatamente ai prodotti con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5% vol., a condizione che l'aliquota ridotta non sia inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa per il prodotto in questione.

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

*Articolo 9 quinquies (nuovo)***Articolo 9 quinquies**

Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'agevole applicazione della presente norma, gli Stati membri possono esentare dall'accisa il sidro e il perry prodotti da piccole imprese purché il loro quantitativo non ecceda nell'anno civile i 70 ettolitri.

(Emendamento n. 9)

*Articolo 12, paragrafo 3, frase introduttiva*

3. Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta sui prodotti intermedi conformi ai requisiti di cui all'articolo 13, *paragrafi 1 e 2* del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, fatte salve le seguenti condizioni:

3. Gli Stati membri possono applicare un'unica aliquota ridotta sui prodotti intermedi conformi ai requisiti di cui all'articolo 13, **paragrafo 1** del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio **nonché sui prodotti intermedi di origine danese con denominazione «DANSK FRUGTVIN» con titolo alcolometrico effettivo compreso tra 13% vol. e 15% vol.**, fatte salve le seguenti condizioni:

(Emendamento n. 10)

*Articolo 14, paragrafo 2*

2. Gli Stati membri stabiliscono le loro aliquote conformemente alla direttiva....

2. Gli Stati membri stabiliscono le loro aliquote conformemente alla direttiva.... <sup>(1)</sup> **Questa direttiva terrà conto dei problemi specifici dei vari settori, in particolare nelle regioni ultraperiferiche.**

<sup>(1)</sup> COM(89) 527 — G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 12.

(Emendamento n. 11)

*Articolo 16*

L'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche è determinata per ettolitro di alcole puro a 20° C ed è calcolata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito realmente immesso in consumo o dichiarato mancante e superiore ad una quantità forfettaria eventualmente prevista. Gli Stati membri applicano la medesima aliquota a tutti i prodotti soggetti all'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

1. L'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche è determinata per ettolitro di alcole puro a 20° C ed è calcolata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito realmente immesso in consumo o dichiarato mancante e superiore ad una quantità forfettaria eventualmente prevista. Gli Stati membri applicano la medesima aliquota a tutti i prodotti soggetti all'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

2. Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta su bevande alcoliche che rispondano alle condizioni specifiche di produzione di cui all'articolo 1, par. 4, lettere a) punto 2, o) punto 3 e r) punto 2, (secondo comma) del regolamento n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 <sup>(1)</sup>, fatte salve le seguenti condizioni:

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 160 du 12.6.1989, pag. 1.

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- l'aliquota ridotta non può essere inferiore al 50% dell'aliquota normale nazionale dell'accisa;
- l'aliquota ridotta non può essere inferiore al livello dell'aliquota minima fissata dall'articolo 4 bis della direttiva del Consiglio.../.../...<sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> COM(89) 527 — G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 12.

(Emendamento n. 12)

*Articolo 16 bis (nuovo)***Articolo 16 bis**

Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'agevole applicazione dell'esenzione stessa, gli Stati membri possono esentare totalmente o parzialmente dall'accisa l'alcol e le bevande alcoliche fabbricati da un privato e consumati dal fabbricante, dai familiari conviventi, dai dipendenti o dai suoi invitati entro il limite di 50 litri di alcol puro all'anno.

(Emendamento n. 15)

*Articolo 18 bis (nuovo)***Articolo 18 bis**

Al momento della prima revisione delle aliquote prevista entro il 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 3 paragrafo 1, della direttiva... sarà esaminata la possibilità di:

- fissare, all'interno di ognuna delle quattro categorie di bevande alcoliche definite dalla presente direttiva un'aliquota d'accisa proporzionale al grado alcolico; l'obiettivo, a termine, è di giungere ad un'aliquota per punto percentuale di alcol per le bevande che contengono meno del 15% di alcol in volume e di giungere a aliquote per punto percentuale di alcol in volume per le bevande che contengono più del 15% vol. di alcol in volume,
- prevedere che le successive accise non siano modificate al punto di aumentare la differenza tra le aliquote o la media delle aliquote adottate per ogni categoria di bevande.

— A3-386/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente l'armonizzazione della struttura delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 432) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 99 del trattato CEE (C3-392/90),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-316/91),
- visti la seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A3-386/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 322 del 21.12.1990, pag. 11.

**b) proposta di direttiva COM(89) 527 — C3-27/90 <sup>(1)</sup>**

**Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti**

**Approvata con le seguenti modifiche <sup>(2)</sup>:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando*

**considerando che attualmente è necessario distinguere varie categorie di prodotti cui vengono imposte**

<sup>(1)</sup> La proposta di direttiva ha fatto oggetto della relazione A3-387/91.

<sup>(2)</sup> E' stato applicato l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento. La relazione è stata quindi rinviata in commissione.

(\*) G.U. n. C 12 del 18.1.1990, pag. 12.

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**aliquote di accise ma considerando anche la possibilità di far evolvere in futuro il sistema verso una formula di imposizione in funzione del grado alcolico;**

(Emendamento n. 2)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando bis*

**considerando che tutte le bevande alcoliche sono, in maggiore o minor misura, in concorrenza tra di loro;**

(Emendamento n. 22)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando ter*

**considerando che per il futuro, in linea di massima, l'imposizione dovrebbe basarsi sul tenore alcolico delle bevande;**

(Emendamento n. 23)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando quater*

**considerando che un tasso unico per percentuale di alcol in volume rappresenterebbe la base più logica dell'imposizione;**

(Emendamento n. 24)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando quinquies*

**considerando tuttavia che è generalmente accettato il fatto che la maggior parte delle bevande ad alto tenore alcolico ottenute per distillazione dovrebbero essere tassate a un'aliquota più elevata per punto percentuale di alcol in volume rispetto alle bevande ottenute unicamente per fermentazione;**

(Emendamento n. 25)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando sexies*

**considerando che queste differenze di aliquota non dovrebbero tuttavia essere tali da creare una distorsione inaccettabile della concorrenza;**

(Emendamento n. 3)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando septies*

**considerando che la Comunità deve cercare di applicare un metodo di tassazione equo, che eviti le distorsioni della concorrenza tra le bevande alcoliche;**

(Emendamento n. 4)

*Secondo considerando*

*considerando che, per realizzare un processo di convergenza, è necessario fissare aliquote obiettivo per le accise sull'alcole, sul vino, sulla birra e sui prodotti intermedi;*

**soppresso**

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Terzo considerando*

*considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adattare tali aliquote obiettivo per tener conto delle esigenze delle politiche settoriali;*

**soppresso**

(Emendamento n. 6)

*Quarto considerando*

*considerando che l'applicazione di tali aliquote obiettivo non è realizzabile nell'immediato futuro, data la disparità delle situazioni esistenti negli Stati membri; che è quindi opportuno istituire una determinata flessibilità di tali aliquote, in base a aliquote minime, per realizzare un mercato interno senza frontiere con effetto dal 1° gennaio 1993;*

**considerando che è opportuno fissare aliquote minime per realizzare un mercato interno senza frontiere con effetto dal 1° gennaio 1993;**

(Emendamento n. 7)

*Quinto considerando*

*considerando che le aliquote minime e le aliquote obiettivo devono essere adeguate all'andamento dei prezzi e che le relative decisioni devono essere adottate dal Consiglio in base ad una procedura più snella;*

**considerando che le aliquote minime e le aliquote obiettivo devono essere adeguate alle variazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti e che le relative decisioni devono essere adottate dal Consiglio in base ad una procedura più snella; che inoltre tali aliquote devono instaurare un livello di parità tra i diversi tipi di alcol, evitando così distorsioni della concorrenza;**

(Emendamento n. 8)

*Sesto considerando*

*considerando che è opportuno applicare un'aliquota ridotta all'alcole non denaturato impiegato nella preparazione di profumi, prodotti da toletta e cosmetici;*

**considerando che è opportuno esentare l'alcole impiegato nella preparazione di prodotti farmaceutici, profumi, prodotti da toletta e cosmetici;**

(Emendamento n. 50)

*Ottavo considerando*

*considerando che il tipo di consumo dei vini spumanti è diverso da quello dei vini asciutti; che, stando alle prassi vigenti negli Stati membri, è opportuno applicare a questi due tipi di prodotto aliquote diverse;*

**considerando che i vini spumanti tendono a differenziarsi sempre di meno, come gradazione alcolica e categoria di consumatori, dai vini tranquilli;**

(Emendamento n. 9)

*Nono considerando*

*considerando che il metodo di tassazione della birra differisce da quello applicato al vino in molti Stati membri; che tuttavia è necessario che vi sia un equilibrio tra i livelli di tassazione risultanti da questi diversi metodi;*

**considerando che il metodo di tassazione della birra differisce da quello applicato al vino in molti Stati membri; che tuttavia è necessario che vi sia un equilibrio tra i livelli di tassazione risultanti da questi diversi metodi tenendo conto dell'instaurazione di un rapporto di parità tra la birra e il vino asciutto;**

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

*Undicesimo considerando*

*considerando infine che gli Stati membri possono modificare unilateralmente le loro aliquote d'accisa, a condizione di ravvicinarsi alle aliquote obiettivo,* **soppresso**

(Emendamento n. 11)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

**considerando che è necessaria una parità di trattamento tra birra e vino asciutto, per evitare che le accise alterino i rapporti di consumo tra i prodotti;**

(Emendamento n. 12)

*Articolo 1*

*Gli Stati membri applicano aliquote obiettivo per le accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti, secondo le norme stabilite dalla presente direttiva.* **soppresso**

(Emendamento n. 13)

*Articolo 3, primo comma*

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio esamina, su relazione o eventualmente su proposta della Commissione, le aliquote obiettivo delle accise e le aliquote minime e apporta gli adeguamenti necessari, *deliberando all'unanimità.*

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio esamina, su relazione della Commissione, le aliquote obiettivo delle accise e le aliquote minime. **Se del caso, esso apporta, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, gli adeguamenti necessari.**

(Emendamento n. 14)

*Articolo 3, secondo comma*

Fatto salvo il primo comma, ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio procede all'adeguamento delle aliquote al fine di mantenerne il valore reale, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Fatto salvo il primo comma, ogni due anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede all'adeguamento delle aliquote al fine di mantenerne il valore reale, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. **Si tiene inoltre pienamente conto della necessità di stabilire e mantenere un livello di parità tra birra e vino asciutto.**

(Emendamento n. 15)

*Articolo 4*

*L'aliquota obiettivo dell'accisa sull'alcole contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 e sull'alcole contenuto nei prodotti alimentari è di 1.398,1 ecu per ettolitro d'alcole puro.* **soppresso**

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 47)

*Articolo 4 bis*

L'aliquota minima dell'accisa sull'alcol contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui all'articolo 5 bis, 6 bis e 7 bis e sull'alcol contenuto nei prodotti alimentari è di 1118,5 ecu per ettolitro di alcol puro.

L'aliquota minima dell'accisa sull'alcol contenuto nelle bevande diverse da quelle di cui all'articolo 5 bis, 6 bis e 7 bis e sull'alcol contenuto nei prodotti alimentari è di 559,25 ecu per ettolitro di alcol puro.

(Emendamento n. 16)

*Articolo 5*

L'aliquota obiettivo dell'accisa sui prodotti intermedi è di 93,5 ecu per ettolitro di prodotto.

**soppresso**

(Emendamento n.44)

*Articolo 5 bis*

L'aliquota minima di accisa sui prodotti intermedi è di 74,8 ecu per ettolitro di prodotto.

L'aliquota minima di accisa sui prodotti intermedi è di 37,4 ecu per ettolitro di prodotto.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 5 ter (nuovo)***Articolo 5 ter**

**L'aliquota minima dell'accisa su tutte le bevande alcoliche deve essere fissata a un livello che tenga conto della politica sociale e sanitaria. La birra e il vino asciutto devono essere assoggettati ad accise di livello equivalente, per impedire una distorsione dei rapporti di consumo basata su criteri economici.**

(Emendamento n. 18)

*Articolo 6*

L'aliquota obiettivo d'accisa sul vino è di:

**soppresso**

- 18,7 ecu per ettolitro di prodotto, per il vino asciutto;
- 33 ecu per ettolitro di prodotto, per il vino spumante;

(Emendamento n. 49)

*Articolo 6 bis*

L'aliquota minima d'accisa sul vino è di:

- 9,35 ecu per ettolitro di prodotto per il vino asciutto;
- 16,5 ecu per ettolitro di prodotto per il vino spumante;

L'aliquota minima d'accisa sul vino è di 9,35 ecu per ettolitro di prodotto.

Giovedì 13 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 19)

## Articolo 7

*L'aliquota comune d'accisa sulla birra è di 1,496 ecu per ettolitro/grado Plato di prodotto finito.* **soppresso**

(Emendamento n. 20)

## Articolo 7 ter

*Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri possono modificare le aliquote delle accise, purché si avvicinino alle aliquote-obiettivo stabilite nella presente direttiva.* **soppresso**

(Emendamento n. 21)

## Articolo 7 quater (nuovo)

## Articolo 7 quater

Al momento della prima revisione delle aliquote prevista entro il 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 3 paragrafo 1, sarà esaminata la possibilità di:

- fissare, all'interno di ognuna delle quattro categorie di bevande alcoliche definite dalla presente direttiva un'aliquota d'accisa proporzionale al grado alcolico; l'obiettivo, a termine, è di giungere ad un'aliquota per punto percentuale di alcol per le bevande che contengono meno del 15% di alcol in volume e di giungere a aliquote per punto percentuale di alcol in volume per le bevande che contengono più del 15% di alcol in volume,
- prevedere che le successive accise non siano modificate al punto di aumentare la differenza tra le aliquote o la media delle aliquote adottate per ogni categoria di bevande.

Giovedì 13 febbraio 1992

## ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 febbraio 1992

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, van den BRINK, BRITO, BRU PURÓN, BURON, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVING, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSA, DALY, DAVID, DE CLERCO, DEFRAIGNE, DELCROIX, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÚHRKOP DÚHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FAYOT, FERNÁNDEZ-ALBOR, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRÉMION, FRIEDRICH, FUNK, GALLAND, GALLENGI, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD d'ESTAING, GLINNE, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HUGHES, HUME, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., JAKOBSEN, JENSEN, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K.P., KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGER, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, de la MALÈNE, MANTOVANI, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN S., MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MENRAD, MERZ, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, de MONTESQUIOU FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAVARRO, NEUBAUER, NEWENS, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, van PUTTEN, QUISTORP, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, RIBEIRO, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, de los SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMID, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPENCER, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAURAN, TELKÄMPER, THEATO, THYSSON, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, WALTER, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, BOTZ, GOEPEL, KAUFMANN, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, KREHL, MEISEL, RICHTER, ROMBERG, SCHRÖDER, STOCKMANN, THIETZ, TILLICH.

Giovedì 13 febbraio 1992

## ALLEGATO I

## PARLAMENTO EUROPEO

Proposte dell'Ufficio di presidenza ampliato

*Nomine nella commissione temporanea*

«Pacchetto Delors II»

SOC (12)	1	ADAM
	2	COLLINS
	3	GÖRLACH
	4	KÖHLER
	5	von der VRING
	6	CABEZÓN ALONSO
	7	COLOM I NAVAL
	8	M <sup>me</sup> VAYSSADE
	9	MATTINA
	10	ROMEOS
	11	VISSER
	12	CRAVINHO
PPE (8)	13	ALBER
	14	BEUMER
	15	COLOMBO
	16	LAMASSOURE
	17	LAMBRIAS
	18	LANGES
	19	LO GIUDICE
	20	SISÓ CRUELLAS
LDR (3)	21	HOLZFUSS
	22	MARQUES MENDES
	23	M <sup>me</sup> VEIL
ED (2)	24	CASSIDY
	25	KELLETT-BOWMAN
GUE (1)	26	RAGGIO
V (1)	27	LANNOYE
RDE (1)	28	PASTY
ARC (1)	29	de los SANTOS LÓPEZ

Giovedì 13 febbraio 1992

## ALLEGATO II

## Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = favorevoli

(-) = contrari

(O) = astensioni

## Risoluzione di cui al doc. B3-155/92

(+)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BOURLANGES, BOWE, van den BRINK, BURON, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAWLEY, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DELCROIX, DENYS, DEPREZ, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES, ELLIOTT, EWING, FERRER, FONTAINE, FORD, FRÉMION, GALLAND, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GLINNE, GREEN, HARRISON, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HUGHES, IACONO, IMBENI, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON Ca., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LACAZE, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANGES, LANNOYE, LARIVE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, McCARTIN, McCUBBIN, McINTOSH, McMAHON, McMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NIELSEN, NORDMANN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REYMANN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., STAES, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, THYSSEN, TINDEMANS, TONGUE, TRIVELLI, TSIMAS, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(-)

SCHODRUCH.

(O)

BLOT, DILLEN, GRUND.

## Risoluzione di cui al doc. B3-93/92 (GATT)

## Emendamento n. 1

(+)

AGLIETTA, ALLIOT-MARIE, AMENDOLA, BARTON, BETTINI, BLOT, BOISSIÈRE, BONDE, CAUDRON, CEYRAC, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., COLOM I NAVAL, CRAMON DAIBER, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY, GUILLAUME, HORY, IACONO, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, LALOR, LANE, LANNOYE, LATAILLADE, MAHER, MARLEIX, MARTIN S., MUSSO, NEUBAUER, NORDMANN, ONESTA, PASTY, PIQUET, RAFFIN, SCHLECHTER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, STAES, STAVROU, TELKÄMPER, VAYSSADE, VERBEEK.

(-)

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BIRD, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CATASTA, CHABERT, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLLINS, CORNELISSEN, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EWING, FERRER, FORD, FUNK, GALLAND, GARCIA, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE,

Giovedì 13 febbraio 1992

GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

DELCROIX, KÖHLER K.P.

*Emendamento n. 2*

(+) )

von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, BERNARD-REYMOND, BLOT, CEYRAC, COX, DEFRAIGNE, DESSYLAS, DILLEN, GALLAND, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GUILLAUME, HOLZFUSS, KÖHLER K.P., LALOR, LANE, LATAILLADE, MAHER, MARTIN S., MUSSO, NEUBAUER, NORDMANN, PARTSCH, PASTY, PEREIRA, PIQUET, SCHODRUCH, STAVROU, VOHRER, von WECHMAR.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BIRD, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BONDE, BRÚ PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, EWING, FORD, FUNK, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NICHOLSON, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROGALLA, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, WELSH, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

AGLIETTA, BETTINI, BOISSIÈRE, BOMBARD, CHEYSSON, CRAMON DAIBER, van DIJK, DINGUIRARD, GRAEFE zu BARINGDORF, HORY, ISLER BÉGUIN, LANNOYE, ONESTA, STAES, TELKÄMPER, TRAUTMANN, VAYSSADE.

*Emendamento n. 3*

(+) )

ALLIOT-MARIE, BERNARD-REYMOND, BLOT, BOMBARD, BOURLANGES, CAUDRON, CEYRAC, CHEYSSON, DESSYLAS, DILLEN, GLINNE, GUILLAUME, HORY, LALOR, LANE, LATAILLADE, MARTIN S., MUSSO, NEUBAUER, NORDMANN, PASTY, PIQUET, SCHODRUCH, STAVROU, VAYSSADE, VOHRER.

(-)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BEUMER, BIRD, BOCKLET,

Giovedì 13 febbraio 1992

BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CHABERT, Chanterie, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, FERRER, FORD, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HUGHES, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANNOYE, LEMMER, LENZ, McCARTIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MEBRAK-ZAÏDI, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., PORRAZZINI, PRAG, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROGALLA, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von WECHMAR, WELSH, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BONDE, CANAVARRO, CHRISTENSEN I., DELCROIX, SIMEONI, VANDEMEULEBROUCKE.

*Emendamento n. 8*

(+) )

ALBER, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁRIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOURLANGES, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CHABERT, Chanterie, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DILLEN, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, FERRER, FORD, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GLINNE, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, IACONO, IZQUIERDO ROJO, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NEWENS, NICHOLSON, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRONK, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SIMEONI, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSÉN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, ZAVVOS.

(-)

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, BEAZLEY C., BETTINI, BLOT, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., CRAMON DAIBER, van DIJK, DINGUIRARD, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUILLAUME, HOFF, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K.P., LANNOYE, MARLEIX, MIRANDA DE LAGE, NEUBAUER, NIELSEN, O'HAGAN, ONESTA, PATTERSON, PRAG, RAFFIN, SCHLECHTER, SCHODRUCH, SIMMONDS, STAES, STEVENS, STEWART-CLARK, TELKÄMPER, TURNER, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VISSER, VITTINGHOFF, WELSH.

(O)

DESSYLAS, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY.

*Emendamento n. 4*

(+) )

ALLIOT-MARIE, BLOT, BOMBARD, BOURLANGES, CANAVARRO, CAUDRON, CEYRAC, CHEYSSON, DILLEN, GUILLAUME, HORY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K.P., LALOR, LANE, LATAILLADE, McCARTIN, MARLEIX, MARTIN S., MARTINEZ, MIRANDA DE LAGE,

Giovedì 13 febbraio 1992

MUSSO, NEUBAUER, PASTY, PIQUET, RAMÍREZ HEREDIA, SAMLAND, SANTOS, SCHODRUCH, SIMEONI, TRAUTMANN, VAYSSADE.

(-)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BIRD, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CATASTA, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSA SASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, FERRER, FORD, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GLINNE, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LUCAS PIRES, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÍDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRONK, RAFFIN, RAGGIO, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BONDE, CHRISTENSEN I., GRUND, SARLIS.

*Emendamento n. 5*

(+)

ALLIOT-MARIE, BLOT, BOMBARD, BONDE, CAUDRON, CEYRAC, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., CUSHNAHAN, DESSYLAS, DILLEN, FITZGERALD, GUILLAUME, HORY, KÖHLER K.P., LALOR, LANE, LATAILLADE, MARLEIX, MARTÍNEZ, MUSSO, NEUBAUER, NORDMANN, PASTY, PIQUET, SCHODRUCH, STAVROU, TRAUTMANN, VAYSSADE.

(-)

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BIRD, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CATASTA, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, DALSA SASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, EWING, FERRER, FORD, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, NICHOLSON, NIELSEN, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

GRUND, SCHÖNHUBER.

Giovedì 13 febbraio 1992

*Emendamento n. 6*

(+)

von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BLANEY, BOISSIÈRE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, van den BRINK, CANAVARRO, CAUDRON, CHEYSSON, CHRISTENSEN I., CRAMON DAIBER, DESSYLAS, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, EPHREMIDIS, EWING, FITZGERALD, GALLAND, GARCIA, GASOLIBA I BÖHM, HOLZFUSS, HORY, ISLER BÉGUIN, KÖHLER K.P., LALOR, LANE, LANNOYE, LATAILLADE, MARTIN S., MUSSO, NEUBAUER, NORDMANN, ONESTA, PARTSCH, PASTY, PEREIRA, PIQUET, RAFFIN, SCHODRUCH, SIMEONI, STAES, TELKÄMPER, TRAUTMANN, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VERBEEK, VOHRER, von WECHMAR, WHITE, WIJSENBEK.

(-)

AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DELCROIX, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, FERRER, FORD, FUNK, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NICHOLSON, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von den VRING, WELSH, WEST, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(O)

COX, SCHÖNHUBER.

*Emendamento n. 12*

(+)

ALBER, ALLIOT-MARIE, ARIAS CAÑETE, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BOCKLET, BOURLANGES, CARVALHO CADOSO, CHABERT, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSASS, FERRER, FITZGERALD, FUNK, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HERMAN, INGLEWOOD, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MENRAD, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PASTY, PEIJS, PESMAZOGLOU, PIERROS, PISONI F., PRAG, PRONK, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, SÄLZER, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLEICHER, SCHÖNHUBER, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, ZAVVOS.

(-)

ÁLVAREZ DE PAZ, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, van den BRINK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FORD, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GÖRLACH, GREEN, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HOFF, HORY, HUGHES, HUME, IACONO, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KUHN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NEWENS, O'HAGAN, ONUR, PAPOUTSIS, PATTERSON, PETER, POLLACK, PORRAZZINI, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHODRUCH, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, STEVENS, STEWART-CLARK, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

Giovedì 13 febbraio 1992

(O)

AGLIETTA, von ALEMANN, AMENDOLA, BETTINI, BLANEY, BLOT, BOISSIÈRE, CANAVARRO, CEYRAC, CHRISTENSEN I., COX, CRAMON DAIBER, DEFRAIGNE, DESSYLAS, van DIJK, DILLEN, EWING, GALLAND, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, HOLZFUSS, ISLER BÉGUIN, KÖHLER K.P., LANNOYE, MAHER, MARTINEZ, NEUBAUER, NIELSEN, NORDMANN, ONESTA, PARTSCH, PEREIRA, RAFFIN, SIMEONI, VANDEMEULEBROUCKE, VOHRER, von WECHMAR, WIJSENBEEK.

*Emendamento n. 9*

(+) )

AGLIETTA, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BETTINI, BIRD, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, van den BRINK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., CHEYSSON, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, CRAMON DAIBER, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DELCROIX, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, FERRER, FORD, FUNK, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HORY, HUGHES, HUME, IACONO, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAMBRIAS, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, PACK, PAPOUTSIS, PESMAZOGLOU, PETER, PIQUET, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHER, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, ZAVVOS.

(-)

von ALEMANN, BEAZLEY C., CHRISTENSEN I., COX, DEFRAIGNE, GALLAND, GARCIA, GASÓLIBA I BÖHM, GRUND, GUILLAUME, HOLZFUSS, KELLETT-BOWMAN, MARTIN S., MUSSO, NIELSEN, NORDMANN, ONUR, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEREIRA, ROGALLA, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SIMMONDS, STEVENS, STEWART-CLARK, TURNER, VOHRER, von WECHMAR, WELSH, WIJSENBEEK.

(O)

BERNARD-REYMOND, BOURLANGES, CEYRAC, DILLEN, KÖLHER K.P., LALOR, LANE, LATAILLADE, NEUBAUER.

*Emendamento n. 10*

(+) )

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BERNARD-REYMOND, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, van den BRINK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DELCROIX, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EWING, FERRER, FITZGERALD, FORD, FUNK, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HORY, HUGHES, HUME, IACONO, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, McCARTIN, McCUBBIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NICHOLSON, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHER, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE,

Giovedì 13 febbraio 1992

VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WEST, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(-)

AGLIETTA, AMENDOLA, BETTINI, BOISSIÈRE, CEYRAC, CRAMON DAIBER, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, GRUND, GUILLAUME, KÖHLER K.P., LANNOYE, MARTIN S., NEUBAUER, ONESTA, ONUR, RAFFIN, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, STAES, TELKÄMPER, TURNER, VERBEEK, WELSH.

(O)

von ALEMANN, COX, DEFRAIGNE, DESSYLAS, GALLAND, GARCIA, GASÒLIBA I BÖHM, HOLZFUSS, ISLER BÉGUIN, NIELSEN, NORDMANN, PARTSCH, PEREIRA, von WECHMAR, WIJSENBECK.

*Emendamento n. 11*

(+) )

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, van den BRINK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CATASTA, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, CRAMON DAIBER, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EWING, FERRER, FORD, FUNK, GALLAND, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HORY, HUGHES, HUME, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEWENS, NICHOLSON, NORDMANN, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PIQUET, PISONI F., POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TRAUTMANN, TSMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, ZAVVOS.

(-)

ALLIOT-MARIE, BLOT, CEYRAC, DILLEN, GRUND, GUILLAUME, KÖHLER K.P., LALOR, LATAILLADE, MARTINEZ, MUSSO, NEUBAUER, ONUR, PASTY, SCHODRUCH, TOMLINSON, VERNIER.

(O)

LANE, NIELSEN.

*Insieme della risoluzione*

(+) )

ALBER, von ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BIRD, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, van den BRINK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CATASTA, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COX, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DEFRAIGNE, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, DUARTE CENDÁN, DÜHRKOP DÜHRKOP, FERRER, FORD, FORTE, FUNK, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HOFF, HOLZFUSS, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KUHN, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGENHAGEN, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LUCAS PIRES, LULLING, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MATTINA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NICHOLSON, NIELSEN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS,

Giovedì 13 febbraio 1992

PISONI F., POETTERING, POLLACK, PORRAZZINI, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SÄLZER, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS.

(–)

ALLIOT-MARIE, ANDREWS, AVGERINOS, BERNARD-REYMOND, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, CAUDRON, CHABERT, CHEYSSON, COONEY, CUSHNAHAN, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DILLEN, EPHREMIDIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, GALLAND, GLINNE, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUILLAUME, HAPPART, HERMAN, HORY, KILLILEA, KÖHLER K.P., LALOR, LANE, LANNOYE, LATAILLADE, McCARTIN, MAHER, MARLEIX, MARTIN S., NEUBAUER, NIANIAS, NORDMANN, PASTY, PEREIRA, PIQUET, PRAG, ROMEOS, SCHLECHTER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SIMEONI, TAURAN, TELKÄMPER, VAYSSADE, VERBEEK, VERNIER.

(O)

AGLIETTA, AMENDOLA, BETTINI, BLOT, BOISSIÈRE, CANAVARRO, CEYRAC, CRAMON DAIBER, van DIJK, DINGUIRARD, ISLER BÉGUIN, MARTINEZ, ONESTA, RAFFIN, SMITH A., STAES.

*Richiesta di rinvio in commissione della relazione AMENDOLA (A3-321/91)*

(+) )

ALBER, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ARIAS CAÑETE, BEAZLEY C., BERNARD-REYMOND, BLANEY, BOCKLET, BOURLANGES, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEFRAIGNE, DILLEN, EWING, FERRER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FORTE, FUNK, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GRUND, GUILLAUME, HAPPART, HERMAN, HOLZFUSS, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LEMMER, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAHER, MARLEIX, MARTIN S., MENRAD, MOTTOLA, MULLER, NIANIAS, NIELSEN, NORDMANN, O'HAGAN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PIERROS, PISONI F., POETTERING, PRAG, PRONK, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, SÄLZER, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VÁZQUEZ FOUZ, VERNIER, VOHRER, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WIJSENBECK.

(–)

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, AVGERINOS, BARTON, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLOT, BOISSIÈRE, BREYER, van den BRINK, BRU PURÓN, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CATASTA, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, FORD, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GREEN, HÄNSCH, HARRISON, HOFF, HUGHES, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, KUHN, LANNOYE, LINKOHR, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARTINEZ, MATTINA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, ODDY, ONESTA, ONUR, PAPOUTSIS, PEIJS, PETERS, POLLACK, PORRAZZINI, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, RÖNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., STAES, TAURAN, TELKÄMPER, TITLEY, TOMLINSON, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, van VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VITTINGHOFF, von der VRING, WEST, WHITE, WILSON, WYNN.

(O)

von ALEMANN, BOMBARD, CHEYSSON.

Giovedì 13 febbraio 1992

*Proposta di direttiva oggetto della relazione BEUMER (A3-387/91)**Emendamento n. 47*

( + )

ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BEUMER, BLOT, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, CUSHNAHAN, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DONNELLY, FERRER, FITZGERALD, FUNK, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GUILLAUME, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LENZ, LINKOHR, LULLING, McCARTIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MULLER, MUSSO, NIELSEN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PIERROS, PISONI F., POETTERING, POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROGALLA, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TRAUTMANN, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, von der VRING, WELSH, WOLTJER.

( - )

AGLIETTA, BETTINI, BJØRNVIG, BOISSIÈRE, DINGUIRARD, GRUND, LALOR, LANE, RAFFIN, von WECHMAR.

*Emendamento n. 44*

( + )

von ALEMANN, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERNARD-REYMOND, BEUMER, BLOT, BOFILL ABEILHE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CAUDRON, CHANTERIE, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DEFRAIGNE, DELCROIX, DESAMA, DESMOND, DONNELLY, DURY, FERRER, FITZGERALD, FUNK, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GUILLAUME, HÄNSCH, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KUHN, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LINKOHR, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, NIELSEN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PIERROS, PISONI F., POETTERING, POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROGALLA, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TRAUTMANN, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, von WECHMAR, WELSH.

( - )

AGLIETTA, BJØRNVIG, BOISSIÈRE, CHRISTENSEN I., DINGUIRARD, MEGAHY, RAFFIN, SIMEONI, STAES.

( 0 )

GRUND.

*Proposta della Commissione modificata*

( + )

AGLIETTA, ÁLVAREZ DE PAZ, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BRU PURÓN, CANAVARRO, CANO PINTO, COLOM I NAVAL, COONEY, COX, CUSHNAHAN, DELCROIX, DESMOND, DINGUIRARD, DONNELLY, EWING, FERRER, FITZGERALD, GARCÍA ARIAS, HERMAN, HOFF, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, LALOR, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NIELSEN, O'HAGAN, PATTERSON, POLLACK, PRAG, RAFFIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA

Giovedì 13 febbraio 1992

GRANELL, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SONNEVELD, STAES, STEVENS, STEWART-CLARK, van VELZEN, VERDE I ALDEA, von der VRING, WOLTJER.

(-)

von ALEMANN, ALEXANDRE, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BERNARD-REYMOND, BJØRNVIG, BLOT, BOURLANGES, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, CORNELISSEN, CRAVINHO, DEFRAIGNE, DESAMA, FUNK, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GRUND, GUILLAUME, HOLZFUSS, IVERSEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LANGENHAGEN, LATAILLADE, LENZ, LINKOHR, LUCAS PIRES, LULLING, McCARTIN, MARINHO, MARTIN S., MARTINEZ, MENRAD, MOTTOLA, MÜLLER, MUSSO, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PEREIRA, PIERROS, PISONI F., POETTERING, PRONK, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROMEOS, SCHLEICHER, SISÓ CRUELLAS, SUÁREZ GONZÁLEZ, THYSSSEN, TINDEMANS, TRAUTMANN, VALVERDE LÓPEZ, VAYSSADE.

(O)

CATASTA, DURY, KUHN, MATTINA, PARTSCH, PORRAZZINI, von WECHMAR.

---

Venerdì 14 febbraio 1992

**PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1992**

(92/C 67/05)

**PARTE I****Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE**

Intervengono gli onn.:

— Colom i Naval, il quale segnala che l'approvazione degli emendamenti 26 e 22 alla relazione Bernard-Reymond (*parte seconda, punto 10, a*) rende necessario un conseguente adeguamento del testo (la Presidenza risponde che la questione sarà verificata);

— Aglietta, la quale, con riferimento alla votazione sulla relazione dell'on. Amendola (A3-321/91) (*parte prima, punto 27*), rileva che l'interpretazione data all'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento non è corretta (la Presidenza risponde che il processo verbale riporta l'opposizione della on. Aglietta alla procedura seguita e comunica il suo impegno a deferire la questione alla commissione per il regolamento);

— Lane, il quale, a prosito di tale intervento, sottolinea come il problema derivi dalla decisione presa lunedì sera dalla Presidenza al momento della discussione.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

**2. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI**

La Presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (COM(91)547 — C3-53/92 — SYN 381)

deferimento  
merito: ECON  
parere: BILA, AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Proposta concernente una direttiva che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (SEC(91)2360 — C3-54/92 — SYN 2008)

deferimento merito: ECON

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Progetto del Consiglio concernente una decisione che modifica la decisione del 24 ottobre 1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (9286/92 — C3-55/92)

deferimento merito: GIUR

base giuridica: Art. 32 quinquies CECA, Art. 168 A CEE, Art. 140 A CEEA

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento, degli onn.

— Inglewood sul diritto d'autore (B3-1904/91)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON

— Stevenson, Lüttge, Read e Samland a nome del gruppo socialista sull'assassinio del dirigente sindacale indiano Shanker Guha Niyogi (B3-1905/91)

deferimento merito: ESTE

— D. Martin sui piccoli coltivatori delle isole Sopravvento (B3-1906/91)

deferimento merito: SVIL

— Voynet sulle sfide e i rischi delle biotecnologie per i paesi in via di sviluppo (B3-1923/91)

deferimento  
merito: ENER  
parere: SVIL

— van Dijk su un codice sociale per il trattamento dei detenuti (B3-1924/91)

deferimento merito: LIBE

— Bird sui diritti umani e lo Stato indiano del Punjab (B3-1925/91)

deferimento merito: ESTE

— Arbeloa Muru e Alvarez de Paz, a nome del gruppo socialista, sul perfezionamento degli aiuti d'urgenza nell'ambito dell'ONU (B3-1926/91)

deferimento merito: ESTE

Venerdì 14 febbraio 1992

— Sapena Granell, Visser, Topmann, Lüttge, Brian Simpson, Stamoulis e Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, sul ruolo degli investimenti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti per il decollo economico dell'Andalusia (Spagna)  
(B3-1927/91)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: REGI

— Kostopoulos sull'emanazione di norme in materia di uccisione di animali utilizzati nella ricerca, nella produzione di articoli di pelle e nella caccia  
(B3-1928/91)

deferimento merito: AMBI

— Romeos sulla messa al bando dei giochi elettronici di contenuto razzistico  
(B3-1929/91)

deferimento  
merito: LIBE  
parere: CULT

— Ephremidis sull'utilizzo a fini pacifici delle attrezzature delle basi attualmente sgomberate di Nea Makri e di Ellinikos  
(B3-1930/91)

deferimento merito: REGI

— Roving, a nome del gruppo democratico europeo sulla PAX europea in Jugoslavia  
(B3-1931/91)

deferimento merito: ESTE

— Schleicher, Carvalho Cardoso, Guidolin, Hadjigeorgiou, Suárez González sui rischi per la salute connessi agli impianti di condizionamento dell'aria  
(B3-1932/91)

deferimento merito: AMBI

— van der Waal, Ch. Beazley, Casini, Cassidy, Sir Fred Catherwood, Habsburg, Rothley sul diritto del fanciullo di conoscere i genitori naturali  
(B3-1933/91)

deferimento merito: GIUR

— Muscardini, Fini, Mazzone, Rauti sulla condizione feudale della sanità in Italia  
(B3-1934/91)

deferimento merito: AMBI

— Romeos, a nome del gruppo socialista sulle violazioni della libertà di stampa e dei diritti politici in Arabia Saudita  
(B3-1935/91)

deferimento merito: ESTE

— Romeos, a nome del gruppo socialista sulla protezione dei giornalisti in Jugoslavia  
(B3-1936/91)

deferimento  
merito: ESTE  
parere: CULT

— Christopher Jackson sugli aiuti ai disoccupati che viaggiano per incontri in vista di un'assunzione negli altri Stati membri  
(B3-1937/91)

deferimento merito: ASOC

— Denys sui veicoli elettrici  
(B3-1938/91)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: AMBI

— Visser, Coimbra Martins, Topmann, Lüttge, Brian Simpson, Stamoulis, Sapena Granell, Maria Santos, Cunha de Oliveira, Cravinho a nome del gruppo socialista sulla necessità di un aiuto comunitario per l'ammodernamento della rete ferroviaria portoghese  
(B3-1939/91)

deferimento merito: TRAS

— Muscardini sulle violenze sugli animali randagi  
(B3-1940/91)

deferimento merito: AMBI

— Muscardini sui combattimenti tra mucche  
(B3-1941/91)

deferimento merito: AMBI

— Dury sulla liberazione di Nadia Mahamid  
(B3-1942/91)

deferimento merito: ESTE

— Raffarin sulla creazione di un nuovo fondo strutturale per l'azione interregionale e regionale di protezione dell'ambiente  
(B3-1943/91)

deferimento  
merito: REGI  
parere: AMBI

— Musso, Fitzgerald sulla burocrazia e i fondi strutturali  
(B3-1944/91)

deferimento merito: REGI

— Arbeloa Muru, Álvarez De Paz, Vázquez Fouz sulla non proliferazione e esportazione di armi  
(B3-1945/91)

deferimento merito: ESTE

Venerdì 14 febbraio 1992

— Lafuente López sulla creazione dell'Accademia europea di diritto positivo e di giurisprudenza (B3-1946/91)

deferimento merito: GIUR

— Fernández-Albor sulla realizzazione di un Piano integrale di sicurezza marittima (B3-1947/91)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: AGRI, BILA

— Fernández-Albor su un programma comunitario per lo sviluppo di progetti integrati Galizia-Portogallo settentrionale (B3-1948/91)

deferimento merito: REGI

— Gangoiti Llaguno, Colom i Naval, Gutiérrez Díaz, Pimenta su un progetto di riconversione delle città di frontiera (B3-1949/91)

deferimento  
merito: REGI  
parere: ECON

— Van Hemeldonck sulle iniziative locali volte a creare posti di lavoro per le donne (+) (B3-1965/91)

deferimento  
merito: DONN  
parere: ASOC

— Robles Piquer sulla cooperazione comunitaria allo sviluppo energetico del Terzo Mondo (B3-1966/91)

deferimento  
merito: ENER  
parere: SVIL

— de la Camara Martinez, a nome del gruppo socialista sulla chiusura di uno stabilimento del gruppo Colgate-Palmolive nonché sul deterioramento del tessuto industriale e delle strutture di sicurezza sociale a favore dei lavoratori nella Comunità (B3-1967/91)

deferimento merito: ASOC

— Bandrés Molet sull'adozione di norme comunitarie volte a disciplinare la professione di traduttore e interprete giurato (B3-1968/91)

deferimento merito: GIUR

— Muscardini sulle malattie allergiche (B3-1969/91)

deferimento merito: AMBI

— Muscardini sul dissesto idrogeologico nei paesi CE (B3-1970/91)

deferimento  
merito: REGI  
parere: AMBI

— Muscardini sull'importazione di anidride acetica (B3-1971/91)

merito: AMBI

— Mantovani, Borgo, Chiabrando, Contu, De Vitto, Gaibisso, Lo Giudice, Mottola, F. Pisoni, N. Pisoni sull'accoglienza nelle aree rurali della Comunità ai migranti dei Paesi dell'Est e del Sud (B3-1972/91)

deferimento merito: ASOC

— Belo, Jarzembowski, Pons Grau, Telkämper sulla formazione basilare nei paesi del Terzo mondo (B3-1973/91)

deferimento merito: SVIL

— Bocklet, Böge, Braun-Moser, Florenz, Funk, Habsburg, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Langes, Langenhagen, Lemmer, Lenz, Luster, Malangré, Menrad, Müller, Pack, Sälzer, Schleicher, Theato, von Wogau sulle compensazioni corrisposte in Germania per la conversione dei tassi verdi (B3-1974/91)

deferimento  
merito: AGRI  
parere: BILA

### 3. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TEMPORANEA «PACCHETTO DELORS II» (votazione)

(Proposte dell'Ufficio di presidenza ampliato concernenti le nomine in tale commissione — Allegato II al processo verbale della seduta del 13 febbraio 1992)

Poiché non sono stati presentati emendamenti, le nomine sono considerate ratificate.

### 4. PROCEDURA SENZA RELAZIONE \*

L'ordine del giorno reca la votazione sulla seguente proposta, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— un regolamento recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia sul trasporto di certa frutta e legumi freschi provenienti dalla Grecia (COM(91) 0557 — C3-0016/92)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (vedi parte seconda, punto 1).

Venerdì 14 febbraio 1992

## 5. ATTO DI ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO \* (votazione)

(Relazione senza discussione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante un regolamento che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n° 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'Atto d'adesione della Spagna e del Portogallo (COM(91) 424 — C3-438/91) (A3-46/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 424 — C3-438/91:

*Emendamento approvato:* 1 con VE.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

## 6. PAGAMENTI DI INTERESSI E CANONI TRA SOCIETA' MADRI E SOCIETA' FIGLIE (votazione) \*

(Relazione dell'on. Merz — A3-248/91/riv.)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(90) 571 — C3-54/91:

*Emendamenti approvati:* 4, 11 con VE;

*Emendamenti respinti:* 1-3 in blocco con VE, 12 con VE, 13 con VE, 5, 6, 10, 7 e 8 in blocco con VE, 9 con VE;

*Emendamenti ritirati:* 14, 15;

*Emendamento annullato:* 16.

La on. Aglietta è intervenuta dopo la votazione sugli em. 7 e 8 per segnalare che il suo gruppo aveva chiesto votazioni distinte per questi due emendamenti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

## 7. SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-201, 202, 232, 233 e 234/92)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-201/92:

*Emendamenti approvati:* 2, 4 con VE, 1, 3.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Sono intervenuti gli onn. Titley, per rilevare che l'approvazione dell'em. 2 faceva decadere l'em. 4, Herman e Peijs, questi ultimi due per contestare tale affermazione.

### DICHIARAZIONI DI VOTO:

Intervengono gli onn. Prag e Titley.

Intervengono, sulla compatibilità degli em. 2 e 4, la on. Peijs, la quale chiede che i presentatori dell'em. 2 lo ritirino, ritenendo che l'em. 4 faccia decadere l'em. 2 (la Presidenza risponde che il voto è acquisito), Tomlinson e Herman, sulla procedura.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

(Le proposte di risoluzione B3-202, 232, 233 e 234/92 decadono.)

## 8. PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL 1992 (votazione)

(Proposte di risoluzione B3-200 e 235/92)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-200/92:

E' stata chiesta una votazione distinta (Verde) sul par. 1:

cons.: approvati

par. 1: approvato con VE

resto: approvato

Interviene l'on. Blot, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

(La proposta di risoluzione B3-235/92 decade.)

## 9. PROTEZIONE SOCIALE (votazione) \*

(Relazione dell'on. Barros Moura — A3-383/91)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE COM(91) 228 — C3-302/91:

*Emendamenti approvati:* 1, 2, 3-7 in blocco, 8-10 in blocco, 11 con VE, 12, 13, 14 con VE, 15, 53, 48 con AN (DE), 17, 57 modificato, 61 modificato, 20 con VE, 21, 22, 23, 24 e 25 in blocco, 26 con VE, 27 modificato, 28, 29, 31 per parti separate, 32 con VE, 33, 35, 36, 45, 37-39 in blocco, 44, 41 e 42 in blocco;

*Emendamenti respinti:* 49 con VE, 18 (prima parte), 43 con VE, 30, 50 con VE, 65 con VE, 34 con VE, 40;

*Emendamenti decaduti:* 16, 18 (seconda parte), 19;

*Emendamenti ritirati:* 62, 47, 63, 66, 52, 64, 59, 46, 55, 51, 58, 56;

*Emendamenti annullati:* 54, 60.

Venerdì 14 febbraio 1992

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 18:

prima parte: testo senza i termini «nella misura....per gli interessati»,

seconda parte: tali termini;

l'em. 31:

prima parte: fino a «inserimento economico»,

seconda parte: resto.

*Risultato della votazione con AN:*

em. 48:

Votanti: 110

Favorevoli: 89

Contrari: 21

Astenuti: 0

*Sono intervenuti gli onn.:*

— van Velzen, presidente della commissione per gli affari sociali, che sostituiva il relatore, all'inizio della votazione, per indicare che in seguito all'accordo raggiunto con il gruppo PPE avrebbe presentato una modifica orale all'em. 27;

— Pronk, per chiedere che all'em. 57 si aggiunga l'aggettivo «regolare» dopo «rivalorizzazione» (l'on. van Velzen e l'Assemblea hanno manifestato il loro assenso) e quindi per chiedere che l'em. 61 sia redatto nel modo seguente: «... nel quadro di soluzioni *sul piano della protezione sociale...*» (l'on. van Velzen e l'Assemblea hanno manifestato il loro assenso);

— Menrad, per ritirare, a nome del gruppo PPE, gli em. 59 e 46 a favore degli em. 27, 55, 51, 58 e 56;

— van Velzen, per indicare che la fine del secondo trattino dell'em. 27 doveva essere redatta come segue: «prestazioni che si avvicinino il più possibile al reddito che percepirebbero se lavorassero» (l'on. Menrad si è dichiarato d'accordo su tale modifica);

— Ephremidis, che ha protestato contro le modifiche apportate oralmente ad alcuni emendamenti (la Presidenza ha risposto di aver chiesto a più riprese se vi fossero obiezioni a tali modifiche);

— Dessylas, per indicare che era compito del presidente della commissione competente e non del deputato che sostituiva il relatore, intervenire sugli emendamenti e van Velzen, il quale ha risposto che era intervenuto in sostituzione del relatore ma anche a titolo di presidente della commissione per gli affari sociali, per illustrare le modifiche proposte agli emendamenti.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 115

Favorevoli: 113

Contrari: 2

Astenuti: 0

(vedi parte seconda, punto 6).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Intervengono gli onn. Pronk, a nome del gruppo PPE, e O'Hagan, a nome del gruppo democratico europeo, per dichiarazioni di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 6).

**10. «ADDIZIONALITÀ» DEI FONDI STRUTTURALI NEL REGNO UNITO (votazione)**  
(Proposta di risoluzione B3-238/92)

**DICHIARAZIONI DI VOTO:**

Intervengono gli onn. C. Beazley, a nome del gruppo DE, McMahon e Ford, quest'ultimo, a nome del gruppo socialista.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 97

Favorevoli: 78

Contrari: 14

Astenuti: 5

(vedi parte seconda, punto 7).

**PRESIDENZA DELL'ON. EGON KLEPSCH**

*Presidente*

**11. LAVORI DELL'ASSEMBLEA PARITETICA ACP-CEE (votazione)**

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Andrews — A3-15/92)

Interviene l'on. Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 8).

**12. PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI (votazione)**

(Proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Musso (A3-388/91) e Goedmakers (A3-340/91))

a) A3-388/91:

Interviene l'on. Martinez, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 9, a).

b) A3-340/91:

*Emendamento annullato: 1.*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 9, b).

Venerdì 14 febbraio 1992

**13. COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI MEDITERRANEI** (votazione) \*  
(Relazione della on. Simons — A3-16/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 184 — C3-255/91:

*Emendamenti approvati:* 1, 2 per parti separate, 3, 7, 5 e 6 in blocco;

*Emendamento decaduto:* 4.

L'em. 2 è stato votato per parti separate:  
prima parte: testo senza il primo trattino,  
seconda parte: tale trattino.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Interviene l'on. Martinez, a nome del gruppo delle destre, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10*).

**14. RELAZIONI ECONOMICHE E COMMERCIALI CON L'URUGUAY** (votazione) \*

(Relazione della on. Miranda de Lage (A3-32/92) e proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Miranda de Lage (A3-33/92))

a) A3-32/92:

PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 288 — C3-388/91:

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 11, a*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

Interviene la on. Dinguirard, a nome del gruppo Verde, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11, a*).

b) A3-33/92:

E' stata chiesta una votazione distinta con AN (ADE) sul par. 7:  
testo senza tale paragrafo: approvato,

par. 7: approvato con AN:

Votanti: 68  
Favorevoli: 62  
Contrari: 6  
Astenuiti: 0

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11, b*).

**15. CARBONE E MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA** (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione della on. Garcia Arias (A3-333/91))

Interviene la relatrice per chiedere, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, l'aggiornamento della votazione all'inizio della prossima tornata.

Intervengono su tale richiesta gli onn. Samland e Seligman.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

**16. OLIVE DA TAVOLA E OLIO D'OLIVA** (votazione) \*  
(Relazioni degli onn. Saridakis (A3-380/91) e Wilson (A3-377/91))

a) A3-380/91:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO I COM(90) 345 — C3-243/90:

*Emendamenti approvati:* 1 e 2 in blocco, 3 per parti separate (prima parte con VE e seconda parte), 4, 5 con VE;

*Emendamento respinto:* 3 (terza parte con VE).

L'em. 3 è stato votato per parti separate:  
prima parte: prima frase,  
seconda parte: seconda frase,  
terza parte: terza frase.

Il relatore è intervenuto per far rilevare l'opportunità che l'inizio dell'em. 3 riportasse in tutte le versioni linguistiche la nozione «fino a concorrenza del 100%».

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12, a*).

**PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:**

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Ephremidis e Cunha de Oliveira.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12, a*).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO II COM(91) 189 — C3-257/91:

*Emendamenti approvati:* 6-8 in blocco, 9, 10, 11 con VE, 14 con VE, 15 (prima parte con VE), 16, 17, 19, 20, 21, 25;

*Emendamenti respinti:* 12 con VE, 13, 15 (seconda parte con VE e terza parte), 18, 22 con VE, 23, 24.

L'em. 15 è stato votato per parti separate:  
prima parte: primo comma,  
seconda parte: secondo comma fino a «commercializzazione»,  
terza parte: resto.

Venerdì 14 febbraio 1992

Il relatore è intervenuto per segnalare che all'inizio dell'em. 25 si doveva leggere «entro la fine del 1993» anziché «del 1992».

Con VE, il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12, a*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

*Dichiarazione di voto scritta:*

On. Graefe zu Baringdorf.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12, a*).

#### PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

*Vicepresidente*

b) A3-377/91:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 269 — C3-311/91:

*Emendamento approvato: 1.*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 12, b*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 12, b*).

**17. LUPPOLO** (votazione) \*  
(Relazione dell'on. Funk — A3-54/92)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(91) 263 — C3-297/91:

*Emendamento approvato: 1.*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13*).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13*).

#### 18. COMUNICAZIONE DI POSIZIONI COMUNI DEL CONSIGLIO

La Presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione, su:

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 16/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (C3-41/92 — SYN 306)

deferimento  
merito: GIUR  
parere: ECON

base giuridica: Art. 57 par. 2 CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 18/12/91 in vista dell'adozione di una decisione che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità (C3-42/92 — SYN 339)

deferimento merito: ECON

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 23/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (C3-43/92 — SYN 192)

deferimento  
merito: AMBI  
parere: AGRI, BILA, ECON, GIUR

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 19/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C3-44/92 — SYN 303)

deferimento  
merito: DONN  
parere: ASOC

base giuridica: Art. 118 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 19/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C3-45/92 — SYN 279)

deferimento  
merito: ASOC  
parere: BILA

base giuridica: Art. 118 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 19/12/91 in vista dell'adozione di una decisione che adotta un

Venerdì 14 febbraio 1992

programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle misure e prove (1990-1994) (C3-46/92 — SYN 262)

deferimento  
merito: ENER  
parere: BILA

base giuridica: Art. 130 Q, par. 2 CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 19/12/91 in vista dell'adozione di una direttiva sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate (C3-47/92 — SYN 328)

deferimento  
merito: ECON  
parere: ENER

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 27/01/92 in vista dell'adozione di sesta direttiva concernente le disposizioni relative all'ora legale (C3-48/92 — SYN 351)

deferimento  
merito: TRAS  
parere: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 07/02/92 in vista dell'adozione di una direttiva relativa all'adozione di standard per l'emissione via satellite di segnali televisivi (C3-49/92 — SYN 350)

deferimento  
merito: ECON  
parere: ENER, AMBI, CULT

base giuridica: Art. 100 A CEE

— Posizione comune adottata dal Consiglio il 03/02/92 in vista dell'adozione di una direttiva recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (10a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C3-50/92 — SYN 322)

deferimento  
merito: ASOC  
parere: BILA

base giuridica: Art. 118 A CEE

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, sabato 15 febbraio 1992.

La Presidenza segnala che il presidente della commissione competente gli ha comunicato, per quanto riguarda la posizione comune relativa alla sicurezza generale dei prodotti (C3-43/92 — SYN 192) che alla sua commissione occorre un mese supplementare per portare a termine i lavori preparatori della seconda lettura.

Conformemente all'articolo 149, paragrafo 2, lettera g) del trattato CEE, una lettera verrà indirizzata al Presidente in carica del Consiglio, al fine di ottenere tale proroga.

## 19. AZIONI COMUNITARIE A FAVORE DEL TURISMO (discussione e votazione) \*

L'on. Müller illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo (COM(91)97 — C3-266/91) (A3-2/92).

Intervengono gli onn. Valverde, relatore per parere della commissione per l'ambiente, B. Simpson, a nome del gruppo socialista, Cornelissen, a nome del gruppo PPE, Wijzenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Lalor, a nome del gruppo ADE, Sarlis, e il commissario MacSharry.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

### VOTAZIONE

PROPOSTA DI DECISIONE COM(91) 97 — C3-266/91:

*Emendamenti approvati:* 46, 1 e 2 in blocco, 60, 4-7 in blocco, 8, 9 e 10 in blocco, 44, 11-15 in blocco, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 in blocco, 64, 22, 23, 24, 25, 65, 66, 26 (prima parte), 63, 43, 52 con VE, 47 con VE, 27 (prima parte), 28 per parti separate (prima parte con VE), 29, 30, 31 e 32 in blocco, 33, 40 come aggiuntivo, 41 (prima parte), 35 e 36 (prima parte);

*Emendamenti respinti:* 55, 49, 50, 54, 45, 26 (seconda parte), 37 con VE, 27 (seconda parte), 51, 53 con VE, 34, 59, 41 (seconda parte) 36 (seconda parte con VE), 39;

*Emendamenti decaduti:* 3, 61, 62, 56, 42, 38, 48, 58;

*Emendamento annullato:* 57.

*Sono stati votati per parti separate:*

l'em. 26:  
prima parte: testo senza i termini «agevolazioni...litoranee, ecc.»,  
seconda parte: tali termini;

l'em. 27:  
prima parte: testo senza l'ultimo trattino,  
seconda parte: tale trattino;

l'em. 28:  
prima parte: testo senza i termini «sostegno specifico per le vacanze familiari e introduzione di una tessera familiare europea» (nel terzo trattino),  
seconda parte: tali termini;

Venerdì 14 febbraio 1992

l'em. 41:  
prima parte: testo senza il quinto trattino,  
seconda parte: tale trattino;

l'em. 36:  
prima parte: due primi trattini,  
seconda parte: terzo trattino.

*Sono intervenuti gli onn.:*

— Cornelissen, per chiedere che l'em. 40 sia considerato come aggiuntivo;

— Ferrer, alla fine della votazione, sugli em. 16 e 61, per contestare la decisione della presidenza di dichiarare decaduto l'em. 61 (la Presidenza ha risposto che la questione sarà esaminata).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 14).

#### PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

*Dichiarazioni di voto scritte:*

Onn. Cunha de Oliveira e Ferrer.

Con AN (SOC), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 31  
Favorevoli: 31  
Contrari: 0  
Astenuiti: 0

(vedi parte seconda, punto 14).

#### 20. ACCORDO CEE-NORVEGIA/SVEZIA NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE \*

L'ordine del giorno reca la relazione presentata dall'on. Lüttge, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione di un accordo sull'aviazione civile tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia (COM(91) 299 — C3-400/91) (A3-56/92).

Interviene la on. van Dijk, presidente della commissione per i trasporti, per comunicare che sostituisce il relatore.

Interviene l'on. B. Simpson, il quale, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento, chiede l'aggiornamento della discussione alla seduta di giovedì della prossima tornata, ritenendo che l'iscrizione all'ordine del giorno di tale relazione derivi da un malinteso tra i gruppi politici e il relatore.

Intervengono sulla richiesta gli onn. van Dijk, la quale conferma l'intervento dell'on. B. Simpson, Wijsenbeek, Sarlis, quest'ultimo sull'intervento precedente, Ford, che

interviene altresì sulla base giuridica e per segnalare di essere favorevole all'aggiornamento della relazione esclusivamente per motivi di ordine tecnico e non perché iscritta all'ordine del giorno di venerdì.

Il Parlamento approva la richiesta di aggiornamento della discussione.

#### 21. COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

Su richiesta dei gruppi socialista e PPE, il Parlamento ratifica le nomine dei deputati seguenti nelle delegazioni di seguito riportate:

— delegazione alla commissione parlamentare mista CEE-Turchia: on. N. Pisoni in sostituzione dell'on. Mantovani;

— delegazione per le relazioni con la Svezia: l'on. Stewart ha rinunciato a far parte di tale delegazione;

— delegazione per le relazioni con la Polonia: on. Stevenson in sostituzione dell'on. Harrison;

— delegazione per le relazioni con la Norvegia: on. L. Smith in sostituzione dell'on. Tomlinson;

— delegazione per le relazioni con i paesi dell'ASEAN e la Corea: on. Harrison in sostituzione della on. Santos;

— delegazione per le relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda: on. Stewart in sostituzione dell'on. L. Smith;

— delegazione per le relazioni con la Cina: on. Crampton in sostituzione dell'on. Vertemati.

#### 22. DICHIARAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Autore	Firme
18/91	Prag	55
1/92	Borloo	13

#### 23. TRASMISSIONE DELLE RISOLUZIONI APPROVATE NEL CORSO DELLA PRESENTE SEDUTA

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

Venerdì 14 febbraio 1992

**24. CALENDARIO DELLE PROSSIME SEDUTE**

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 9 al 13 marzo 1992.

Interviene l'on. Seligman per segnalare che l'elenco dei deputati e l'elenco dei membri che fanno parte della commissione temporanea «Pacchetto Delors II» non sono più disponibili.

**25. INTERRUZIONE DELLA SESSIONE**

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

*(La seduta termina alle 11.20).*

---

Enrico VINCI  
*Segretario generale*

---

## PARTE II

## Testi approvati dal Parlamento europeo

**1. Procedura senza relazione \***

— proposta di regolamento COM(91) 557 — C3-16/92

**Proposta di regolamento del Consiglio recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia sul trasporto di certa frutta e legumi freschi provenienti dalla Grecia: approvata**

**2. Atto di adesione della Spagna e del Portogallo \***

— proposta di regolamento COM(91) 424 — C3-438/91

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

**ARTICOLO 1 BIS (nuovo)**

**ARTICOLO 1 BIS**

**L'accordo tra la CEE e gli Stati Uniti concernente l'importazione di mais e di sorgo in Spagna non verrà prorogato ulteriormente.**

(\*) G.U. n. C 299 del 20.11.1991, pag. 28.

Venerdì 14 febbraio 1992

— A3-46/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica, per la Spagna, il regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1, e all'articolo 257, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 424) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (C3-438/91),
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-46/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 299 del 20.11.1991, pag. 28.

### **3. Pagamenti di interessi e canoni tra società madri e società figlie \***

— proposta di direttiva COM(90) 571 — C3-54/91

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

*Articolo 2, secondo comma (nuovo)*

**Sono assimilati agli interessi e canoni di cui al comma precedente tutti gli altri introiti equiparati ai redditi da credito o ai canoni, sia in virtù di una convenzione bilaterale sia, in assenza di questa, della legislazione fiscale interna di uno Stato membro.**

(\*) G.U. n. C 53 del 28.2.1991, pag. 26.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

*Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma*

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri, **soprattutto per quanto riguarda le disposizioni nazionali contro gli abusi.**

— A3-248/91/riv.

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni effettuati tra società madri e società figlie di Stati membri diversi**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 571) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 del trattato CEE (C3-0054/91),
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A3-0248/91/riv.),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 53 del 28.2.1991, pag. 26.

Venerdì 14 febbraio 1992

#### 4. Spazio economico europeo

— B3-201/92

### RISOLUZIONE

#### sullo Spazio economico europeo

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo nella versione del 24 ottobre 1991,
- vista la pronuncia della Corte di giustizia del 14 dicembre 1991,
- ricordando le sue risoluzioni del 14 dicembre 1989 <sup>(1)</sup>, del 5 aprile 1990 <sup>(2)</sup>, del 14 marzo 1991 <sup>(3)</sup> e del 14 giugno 1991 <sup>(4)</sup>,

1. ribadisce il suo sostegno alla creazione dello SEE, che dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al completamento del mercato interno il 1° gennaio 1993;
2. si preoccupa per il calendario relativo alla prevista entrata in vigore dell'accordo, messo in questione dalla pronuncia della Corte di giustizia e dai nuovi negoziati resisi necessari; attribuisce alla Commissione la responsabilità dei ritardi manifestatisi, che avrebbero potuto essere evitati mediante una tempestiva consultazione della Corte di giustizia;
3. sollecita perciò la Commissione e i governi dei paesi dell'EFTA a superare ogni indugio e a trovare una nuova intesa sul punto che è stato eccepito dalla Corte di giustizia e ritiene utile che la stessa si pronunci sulla soluzione che sarà trovata;
4. chiede che sia trovata rapidamente una soluzione per tutti i problemi ancora irrisolti, onde spianare la via alla firma dell'accordo senza ulteriori ritardi e predisporre il relativo testo in tutte le lingue necessarie;
5. ricorda alla Commissione che il parere conforme, che a norma dell'articolo 238 del trattato CEE il Parlamento deve esprimere sull'Accordo, non va considerato alla stregua di una mera formalità procedurale bensì che il progetto sarà sottoposto a un esame approfondito inteso a verificarne la conformità con le disposizioni dei trattati e le competenze delle istituzioni comunitarie;
6. chiede, alla luce della gravità delle critiche della Corte, che sono di natura costituzionale, che la Commissione ripresenti il progetto di accordo rivisto anche alla Corte di giustizia per ottenerne un nuovo parere, a mente dell'articolo 228, paragrafo 1, del trattato CEE, e per garantire così la compatibilità di questo nuovo progetto con il Trattato;
7. ricorda alla Commissione che esso non accetterà un accordo che indebolisce gli organi comunitari e il Parlamento europeo in particolare nella loro funzione legislativa;
8. chiede di essere pienamente coinvolto in tutte le fasi di elaborazione e realizzazione dei provvedimenti connessi allo SEE; in particolare chiede — con riferimento all'articolo 110, paragrafi 2 e 3, del progetto di trattato — che la trasmissione di documenti da parte della Commissione al Consiglio e ai paesi dell'EFTA riguardi contestualmente il Parlamento europeo e che tale contestualità debba valere anche per «la continua informazione e consultazione» sui vari documenti previste tra Commissione e rappresentanti EFTA, al fine di evitare che il Parlamento si trovi di fronte a fatti compiuti o discuta su testi superati dalle intese intercorse tra le due parti;

<sup>(1)</sup> G. U. n. C 15 del 22.1.1990, pag. 336.

<sup>(2)</sup> G. U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 172.

<sup>(3)</sup> G. U. n. C 106 del 22.4.1991, pag. 123.

<sup>(4)</sup> G. U. n. C 183 del 15.7.1991, pag. 366.

Venerdì 14 febbraio 1992

9. ribadisce il suo impegno a garantire che lo SEE sia controllato democraticamente dal Parlamento europeo e dai parlamenti dei paesi dell'EFTA; ricorda a tale proposito la sua precitata risoluzione del 14 giugno 1991, che attribuisce il compito di agevolare il controllo democratico a un comitato parlamentare misto i cui compiti sono enunciati nella risoluzione stessa;

10. invita la Commissione ad assumere una posizione univoca in merito alla compatibilità dell'articolo 106 e del protocollo 36 del progetto di trattato con le sue richieste che:

- nel protocollo sia stabilito il numero di membri del comitato parlamentare misto, tenendo conto del funzionamento e dei compiti globali di tale organo (articolo 2),
- il comitato parlamentare stabilisca autonomamente il proprio calendario delle riunioni, in funzione dei bisogni effettivi;

11. ritiene, data la probabile adesione di due, o più, dei paesi EFTA in qualità di membri effettivi della Comunità, che nell'accordo debba essere prevista una clausola, con effetto dal 1° gennaio 1996 al più tardi, che preveda la revisione dell'accordo stesso.

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Comitato dei parlamentari dei paesi dell'EFTA.

## 5. Programma di lavoro della commissione per il 1992

- B3-200/92/riv.

### RISOLUZIONE

#### sul programma di lavoro della Commissione per il 1992

*Il Parlamento europeo,*

- visto il programma di lavoro della Commissione per il 1992,
  - viste le dichiarazioni fatte:
    - dal Presidente in carica del Consiglio, il 16 gennaio 1992, sul programma d'attività della Presidenza per il primo semestre 1992,
    - dal Presidente della Commissione sul programma di lavoro per il 1992,
  - A. considerando che il programma d'attività di quest'anno assumerà un ruolo determinante per la realizzazione del mercato interno, il rafforzamento della coesione economica e sociale e la creazione di tutte le condizioni politiche e giuridiche necessarie all'avvio, sin dal 1° gennaio 1993, dell'Unione europea,
  - B. considerando i ritardi nella presentazione di alcune proposte che fanno parte del programma di lavoro della Commissione per l'anno 1991,
  - C. considerando le numerose proposte legislative ancora bloccate in seno al Consiglio a causa delle difficoltà inerenti al processo decisionale,
  - D. ricordando la dichiarazione, allegata al progetto di trattato sull'Unione europea, concernente la necessità di una maggior trasparenza nel contesto del processo decisionale comunitario,
1. condivide le grandi priorità enunciate nel programma di lavoro della Commissione e della Presidenza del Consiglio;
  2. ritiene comunque essenziale che:
    - la realizzazione del mercato interno proceda parallelamente al rafforzamento della coesione economica e sociale,
    - si sviluppi maggiormente la riflessione sui settori delle nuove politiche (cultura, istruzione, sistemazione del territorio pur nel rispetto del principio di sussidiarietà),

Venerdì 14 febbraio 1992

- si possa giungere a un accordo politico sulle proposte di direttiva ritenute prioritarie per consentire l'eliminazione del «deficit sociale»,
  - la Commissione rafforzi il controllo sul recepimento del diritto comunitario nel diritto nazionale e sulla sua attuazione, in modo che possa essere rispettata la scadenza del 1° gennaio 1993,
  - la libera circolazione delle persone sia considerata un elemento imprescindibile dalla creazione del mercato interno e che, conseguentemente, in tale settore siano adottate azioni adeguate senza indugio,
  - la dimensione ambiente sia una componente integrale di tutte le politiche comunitarie e che le proposte della Commissione e le decisioni del Consiglio si basino su un livello elevato di protezione ambientale;
3. ritiene di importanza primordiale che queste priorità siano perseguite dalle tre istituzioni in modo concertato, nel contesto di un dialogo aperto e su base paritetica;
4. ritiene, nello spirito del Trattato di Maastricht, di dover:
- rafforzare la propria iniziativa legislativa, d'accordo con la Commissione, definendo, sin dai prossimi mesi, per il tramite di risoluzioni quadro, la strategia legislativa da seguire per ognuna delle politiche previste nel nuovo trattato,
  - rafforzare il dialogo con il Consiglio, fin dal momento della trasmissione della proposta della Commissione, onde raggiungere un accordo sul merito della proposta stessa il più rapidamente ed efficacemente possibile,
  - rafforzare il proprio ruolo nel quadro del controllo della elaborazione della legislazione d'applicazione (comitatologia) e del controllo sull'applicazione del diritto comunitario;
5. in tale prospettiva e sulla base del programma legislativo presentato dalla Commissione:
- a) incarica le proprie commissioni di definire una strategia adeguata per ognuno dei dossier prioritari e ciò sin dai prossimi giorni e di concerto con il Commissario e il Ministro competenti,
  - b) affida al suo Ufficio di presidenza ampliato il mandato di definire, sulla base delle proposte delle commissioni parlamentari, un accordo con la Commissione e con la Presidenza del Consiglio sugli obiettivi prioritari comuni da realizzare nel corso dei prossimi dieci mesi,
  - c) si impegna a valutare lo stato d'applicazione del programma legislativo in occasione della definizione delle priorità per il secondo semestre 1992;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## 6. Protezione sociale \*

— proposta di raccomandazione COM(91) 228 — C3-302/91

**Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*Considerando ottavo bis (nuovo)*

**considerando che il miglioramento della protezione sociale, segnatamente negli Stati membri con maggiori carenze in questo settore, è indispensabile per far fronte**

(\*) G.U. n. C 194 del 25.7.1991, pag. 13.

Venerdì 14 febbraio 1992

---

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

---

---

**TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO**

---

**all'aumento dell'emarginazione sociale, alla precarietà e alla disoccupazione che potrebbero risultare dall'attuazione del mercato interno;**

(Emendamento n. 2)

*Considerando nono bis (nuovo)*

**considerando che è necessario impedire, attraverso un allineamento nel progresso dei regimi di protezione sociale degli Stati membri, che la fissazione di sistemi di parità di cambio rigidi nell'ambito della UEM susciti, per quanto riguarda la protezione sociale, timori conseguenti alle riduzioni dei contributi sociali determinate da obiettivi di competitività;**

(Emendamento n. 3)

*Considerando nono ter (nuovo)*

**considerando che la protezione sociale deve rispondere alle esigenze e che occorre tener conto che esse aumenteranno nei prossimi anni (invecchiamento demografico, perdurare degli elevati tassi di disoccupazione, aumento della mobilità, il che renderà più difficile l'esercizio delle solidarietà tradizionali);**

(Emendamento n. 4)

*Considerando nono quater (nuovo)*

**considerando pertanto che, come condizione pregiudiziale per l'attuazione dell'UEM, gli aiuti strutturali e finanziari della Comunità alle regioni depresse o in declino devono essere incrementati soprattutto tramite i fondi strutturali e che sarebbe un approccio del tutto sbagliato prevedere un conguaglio finanziario mediante i bilanci degli enti previdenziali;**

(Emendamento n. 5)

*Considerando decimo bis (nuovo)*

**considerando che la protezione sociale di base non deve essere vincolata all'importo dei contributi dei beneficiari, calcolati in funzione del reddito, poiché ciò accentuerebbe le disparità sociali;**

(Emendamento n. 6)

*Considerando undicesimo bis (nuovo)*

**considerando che la definizione degli obiettivi comuni deve obbedire al principio dell'equiparazione nel progresso, dato che è riduttiva una convergenza limitata agli obiettivi realizzati in tutti gli Stati membri;**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

*Considerando tredicesimo bis (nuovo)*

**considerando che il persistere di differenze accentuate nei regimi di protezione sociale comporta il pericolo indesiderato di dumping sociale;**

(Emendamento n. 8)

*Considerando quattordicesimo bis (nuovo)*

**considerando che, oltre alla convergenza, è necessario rafforzare il coordinamento e l'armonizzazione parziale, nel progresso, dei regimi di protezione sociale nella Comunità;**

(Emendamento n. 9)

*Considerando quattordicesimo ter (nuovo)*

**considerando che il coordinamento, indispensabile per garantire la libertà di circolazione delle persone, deve incidere anche sui regimi di sicurezza sociale della funzione pubblica e sui regimi complementari obbligatori;**

(Emendamento n. 10)

*Considerando quattordicesimo quater (nuovo)*

**considerando che l'armonizzazione dei concetti è un presupposto per la futura armonizzazione quantitativa delle prestazioni che ora si rifiuta in quanto dipende dalla convergenza reale delle economie;**

(Emendamento n. 11)

*Considerando quattordicesimo quinquies (nuovo)*

**considerando che è necessaria un'armonizzazione parziale in materie quali l'età pensionabile, i regimi pensionistici per uomini e donne in ciascuno Stato membro, la protezione delle donne durante la gravidanza, il concetto di invalidità, il periodo di garanzia e altri requisiti del diritto al sussidio di disoccupazione, la protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;**

(Emendamento n. 12)

*Considerando quattordicesimo sexies (nuovo)*

**considerando che la Comunità deve utilizzare a fondo le competenze e i processi decisionali di cui già dispone e rafforzarli nella revisione dei trattati per realizzare le necessarie armonizzazioni parziali;**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

*Quindicesimo considerando*

considerando che la presente azione risulta necessaria al fine di realizzare, nell'ambito del funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità *senza che il trattato preveda poteri d'azione in questo senso;*

considerando che la presente azione risulta necessaria al fine di realizzare, nell'ambito del funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità;

(Emendamento n. 14)

*Considerando quindicesimo bis (nuovo)*

**considerando necessaria l'instaurazione di un reddito minimo che garantisca l'integrazione sociale delle donne più sfavorite e più anziane della Comunità;**

(Emendamento n. 15)

*Considerando quindicesimo ter (nuovo)*

**considerando che è necessaria l'individualizzazione dei diritti e dei contributi allorché essa possa rivelarsi uno strumento di attuazione del principio della parità di retribuzione tra gli uomini e le donne; che sostituendo progressivamente i diritti propri ai diritti derivati, i sistemi di protezione sociale si adegueranno all'evoluzione delle strutture familiari e favoriranno l'autonomia delle donne in seno a queste ultime; riconoscendo tuttavia necessario prevedere formule transitorie per garantire e mantenere le conquiste sociali;**

(Emendamento n. 53)

*Considerando quindicesimo quater (nuovo)*

**considerando tuttavia che le misure raccomandate in materia di convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale devono essere compatibili con il regolamento (CEE) n. 1408/71 e con le direttive concernenti il diritto di soggiorno delle persone che non esercitano attività retribuita né attività in conto proprio, le quali prevedono che il permesso di soggiorno non deve andare a carico dei sistemi di protezione sociale del paese di accoglienza e richiedono una sufficiente protezione assicurativa contro le malattie;**

(Emendamento n. 48)

*Sezione A, punto 1, frase introduttiva*

1. *nelle forme proprie a ciascuno Stato membro e in funzione dell'evoluzione dei problemi economici e sociali, nonché delle risposte che occorre apportar loro, la protezione sociale deve adoperarsi per svolgere i seguenti compiti:*

1. **ciascuno Stato membro dovrebbe impostare la protezione sociale tenendo conto delle proprie particolarità nazionali nonché dei particolari problemi economici e sociali, come pure dei vari compiti che ne derivano in modo da poter svolgere i seguenti compiti:**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 17)

*Sezione A, punto 1, quarto trattino*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— far sì che il livello di vita dei lavoratori e delle loro famiglie non subisca una diminuzione sensibile qualora cessino la propria attività a fine carriera o siano costretti a interromperla per malattia, infortunio, maternità, invalidità o disoccupazione, <i>con eventuale modulazione in funzione delle modalità di applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni.</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— far sì che il livello di vita dei lavoratori e delle loro famiglie non subisca una diminuzione sensibile qualora cessino la propria attività a fine carriera o siano costretti a interromperla per malattia, infortunio, maternità, invalidità o disoccupazione;</li> </ul> |
|--|--|

(Emendamento n. 57)

*Sezione A, punto 2, secondo trattino*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— equità, affinché i beneficiari delle prestazioni sociali ricevano la parte loro spettante dei miglioramenti del livello di vita globale della popolazione, in particolare grazie alla rivalorizzazione delle prestazioni versate ai non attivi e ai disoccupati;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— equità, affinché i beneficiari delle prestazioni sociali ricevano la parte loro spettante dei miglioramenti del livello di vita globale della popolazione <b>o dei lavoratori in attività di servizio</b>, in particolare grazie alla rivalorizzazione <i>regolare</i> delle prestazioni versate ai non attivi e ai disoccupati;</li> </ul> |
|--|--|

(Emendamento n. 61)

*Sezione A, punto 2, terzo trattino*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>individualizzazione dei diritti e dei contributi, al fine di sostituire gradualmente i diritti propri ai diritti derivati, e quindi di meglio adattare il sistema all'evoluzione dei comportamenti e delle strutture familiari.</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>progressiva soppressione della dipendenza dei titolari di diritti derivati grazie all'acquisizione di diritti propri, nel quadro di soluzioni sul piano della protezione sociale che non comportino riduzioni della protezione già accordata.</b></li> </ul> |
|--|--|

(Emendamento n. 20)

*Sezione A, punto 3, primo trattino*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— avendo cura di accertarsi che le prestazioni versate rispondano ai bisogni <i>reali</i> dei beneficiari;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— avendo cura di accertarsi che le prestazioni versate rispondano ai <b>bisogni</b> dei beneficiari;</li> </ul> |
|--|--|

(Emendamento n. 21)

*Sezione A, punto 3, secondo trattino*

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>minimizzando</i> i costi di funzionamento degli enti che gestiscono la distribuzione delle prestazioni.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>limitando a un livello efficiente</b> i costi di funzionamento degli enti che gestiscono la distribuzione delle prestazioni.</li> </ul> |
|--|---|

(Emendamento n. 22)

*Sezione A, punto 3, trattino secondo bis (nuovo)*

- **garantendo la partecipazione delle parti sociali alla gestione dei regimi di protezione sociale a tutti i livelli.**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

*Sezione B, parte introduttiva*

B. Di adattare e *se necessario* di sviluppare il proprio sistema di protezione sociale per *raggiungere gradualmente* i seguenti obiettivi, e di adottare le necessarie misure a tal fine:

B. Di adattare e sviluppare **gradualmente** il proprio sistema di protezione sociale per **soddisfare** i seguenti obiettivi, **predisponendo** le necessarie misure a tal fine:

(Emendamento n. 24)

*Sezione B, titolo «Malattia o infortunio», secondo trattino*

— provvedere al mantenimento e *se necessario* allo sviluppo di un sistema di cure di qualità, idoneo all'evoluzione dei bisogni della popolazione, e in particolare all'intensificazione della prevenzione, nonché alla diffusione delle malattie croniche e della dipendenza delle persone anziane;

— provvedere al mantenimento e allo sviluppo di un sistema **sanitario di elevata qualità in grado di far fronte** all'evoluzione dei bisogni della popolazione, all'intensificazione della prevenzione, all'**incremento** delle malattie croniche e della dipendenza delle persone anziane;

(Emendamento n. 25)

*Sezione B, titolo «Malattia o infortunio», terzo trattino*

— organizzare il sistema di cure in modo tale da permettere di controllare la crescita delle spese globali per la salute della popolazione;

— organizzare il sistema di cure in modo tale da permettere di controllare la crescita delle spese globali per la salute della popolazione, **senza creare disuguaglianze**;

(Emendamento n. 26)

*Sezione B, titolo «Malattia o infortunio», quinto trattino*

— accordare ai lavoratori costretti ad interrompere il lavoro a causa di malattia, con riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni corrispondenti alla maggior parte del loro reddito anteriore di lavoro, con possibilità di eventuale modulazione in funzione delle modalità di applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni;

— accordare ai lavoratori costretti ad interrompere il lavoro a causa di malattia o **infortunio**, con riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni corrispondenti alla maggior parte del loro reddito anteriore **per cui gli Stati membri devono sforzarsi di fare in modo che tramite queste prestazioni sociali venga mantenuto il potere d'acquisto degli interessati**;

(Emendamento n. 27)

*Sezione B, primo titolo bis (nuovo)***Infortuni sul lavoro e malattie professionali**

— ferma restando la responsabilità dei datori di lavoro e il loro obbligo di coprire i rischi dell'assicurazione, istituire un regime di sicurezza sociale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

— accordare ai lavoratori costretti ad interrompere il lavoro a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni che si avvicinino il più possibile al reddito che percepirebbero se lavorassero;

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

*Sezione B, titolo «Maternità», secondo trattino*

- |  |   |
|--|---|
| — far sì che le donne, quando interrompono il lavoro a causa di maternità, vedano mantenute le loro remunerazioni o ricevano un assegno equivalente per almeno <i>quattordici</i> settimane consecutive; | — far sì che le donne, quando interrompono il lavoro a causa di maternità, vedano mantenute le loro remunerazioni o ricevano un assegno equivalente per almeno <b>sedici</b> settimane consecutive; |
|--|---|

(Emendamento n. 29)

*Sezione B, titolo «Disoccupazione», primo trattino*

- |   |   |
|---|---|
| — <i>accordare</i> a tutte le persone senza lavoro residenti, conformemente alle normative nazionali e comunitarie, sul territorio dello Stato membro, con riserva della loro disponibilità <i>al</i> lavoro, una <i>copertura</i> sociale che garantisca loro un minimo di risorse <i>a seconda del tipo e della dimensione del loro nucleo familiare</i> e garantisca loro, nonché alle persone a loro carico, l'accesso alle cure sanitarie; | — <b>garantire</b> a tutte le persone senza lavoro residenti, conformemente alle normative nazionali e comunitarie, sul territorio dello Stato membro, con riserva della loro disponibilità <b>a un lavoro adeguato retribuito</b> , una <b>protezione</b> sociale che garantisca loro un <b>minimo di risorse, con la minor perdita possibile del potere d'acquisto, consenta loro una vecchiaia protetta</b> , e garantisca loro, nonché alle persone a loro carico, l'accesso alle cure sanitarie, <b>fermo restando che il tipo e la portata della protezione sociale sono modulabili in base al tipo e alla dimensione dei rispettivi nuclei familiari</b> ; |
|---|---|

(Emendamento n. 31)

*Sezione B, titolo «Incapacità di lavoro», secondo trattino*

- |   |   |
|---|---|
| — favorire l'integrazione sociale delle persone invalide e handicappate e, nella misura del possibile, il loro inserimento economico; | — favorire l'integrazione sociale delle persone invalide e handicappate, <b>eliminando in particolare gli ostacoli a una loro partecipazione normale alla vita sociale, e agevolare</b> , nella misura del possibile, il loro inserimento economico, <b>istituendo forme di lavoro protetto e quote occupazionali</b> ; |
|---|---|

(Emendamento n. 32)

*Settore B, titolo «Incapacità di lavoro», terzo trattino*

- |  |  |
|--|--|
| — accordare ai lavoratori, quale che sia stato il loro regime e che si vedono costretti a interrompere o a ridurre l'attività lavorativa a causa d'invalidità, fatta riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni d'importo corrispondente alla maggior parte del reddito anteriore di lavoro, <i>con possibilità di eventuali modulazioni in funzione delle modalità di applicazione dei sistemi di assicurazione, affiliazione e prestazioni</i> ; | — accordare ai lavoratori, quale che sia stato il loro regime e che si vedono costretti a interrompere o a ridurre l'attività lavorativa a causa d'invalidità, fatta riserva delle disposizioni necessarie alla valutazione e al controllo, prestazioni d'importo corrispondente alla maggior parte del reddito anteriore di lavoro; |
|--|--|

(Emendamento n. 33)

*Sezione B, titolo «Vecchiaia», primo trattino*

- |   |   |
|---|---|
| — garantire risorse minime a tutte le persone anziane che risiedono, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, sul territorio dello Stato membro, | — garantire risorse minime a tutte le persone anziane che risiedono, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria, sul territorio dello Stato membro, |
|---|---|

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ed *eventualmente* modulare tale garanzia in funzione dei loro bisogni specifici, *in particolare* quando dipendono dalle cure e dai servizi altrui;

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

e modulare tale garanzia in funzione dei loro bisogni specifici, **compreso** quando dipendono dalle cure e dai servizi altrui, **facendo in modo che tali risorse consentano agli interessati anche di beneficiare del miglioramento del livello di vita della popolazione attiva;**

(Emendamento n. 35)

*Sezione B, titolo «Vecchiaia», quarto trattino*

— assicurarsi che il sistema pensionistico garantisca effettivamente agli ex lavoratori, per tutto il periodo della pensione, un tasso di sostituzione elevato del loro reddito anteriore del lavoro, mantenendo nel contempo un determinato equilibrio fra gli interessi dei lavoratori attivi e quelli dei pensionati;

— assicurarsi che il sistema pensionistico garantisca effettivamente agli ex lavoratori, per tutto il periodo della pensione, un tasso di sostituzione elevato del loro reddito anteriore del lavoro, mantenendo nel contempo un determinato equilibrio fra gli interessi dei lavoratori attivi e quelli dei pensionati e **che i pensionati possano godere a loro volta del miglioramento del livello di vita della popolazione attiva;**

(Emendamento n. 36)

*Sezione B, titolo «Vecchiaia», trattino quinto bis (nuovo)*

— **ravvicinare, entro il limite di determinate scadenze d'applicazione, i regimi di assicurazione per la vecchiaia applicabili agli uomini e alle donne,**

(Emendamento n. 45)

*Sezione B, titolo «Vecchiaia», ottavo trattino*

— *adattare* in tempo utile i sistemi pensionistici all'evoluzione demografica, conservando al tempo stesso il ruolo centrale dei regimi legali di pensione;

— **valutare** in tempo utile l'influenza dell'evoluzione demografica sui sistemi pensionistici. Eventuali adeguamenti dovrebbero mantenere il ruolo centrale dei regimi legali di pensione lasciando immutato il principio della solidarietà, che costituisce la base dei regimi legali e degli accordi salariali;

(Emendamento n. 37)

*Sezione B, titolo «Famiglia», trattino primo bis (nuovo)*

— **sviluppare** servizi di cura dell'infanzia qualitativamente elevati, allo scopo di offrire alle persone che hanno bambini la possibilità di cercare un lavoro nonchè di proseguire la loro attività o formazione professionale dopo il congedo parentale;

(Emendamento n. 38)

*Sezione B, titolo «Famiglia», trattino terzo bis (nuovo)*

— **promuovere e garantire** l'educazione dei figli;

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 39)

*Punto 1*

- |  |  |
|--|--|
| <p>1) di sottoporre <i>periodicamente</i> al Consiglio una relazione di valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sopra descritti, di elaborare e utilizzare indicatori adeguati a tal fine e di presentare, se del caso, qualsiasi proposta utile che tenga conto dei cambiamenti demografici, economici e sociali intervenuti nella Comunità;</p> | <p>1) di sottoporre <b>ogni due anni</b> al Consiglio e al <b>Parlamento europeo</b> una relazione di valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sopra descritti, di elaborare e utilizzare indicatori adeguati a tal fine e di presentare, se del caso, qualsiasi proposta utile che tenga conto dei cambiamenti demografici, economici e sociali intervenuti nella Comunità;</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 44/corr.)

*Punto 1 bis (nuovo)*

- 1 bis) di sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 30 giugno 1992 delle proposte sulle misure degli Stati membri necessarie ai fini del miglioramento della protezione sociale in quegli Stati membri in cui essa poggia su una base debole;**

(Emendamento n. 41)

*Punto 2*

- |  |   |
|--|---|
| <p>2) di organizzare scambi <i>regolari</i> con gli Stati membri circa lo sviluppo della politica di questi ultimi nel campo della protezione sociale.</p> | <p>2) di organizzare scambi <b>annuali</b> con gli Stati membri circa lo sviluppo della politica di questi ultimi nel campo della protezione sociale e <b>di riferirne in merito al Parlamento europeo;</b></p> |
|--|---|

(Emendamento n. 42)

*Punto 2 bis (nuovo)*

- 2 bis) di garantire la partecipazione delle parti sociali, a livello comunitario e nazionale, nella valutazione delle azioni intraprese.**

— A3-383/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una raccomandazione relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale**

*Il Parlamento europeo,*

- viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 228 <sup>(1)</sup>),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-302/91),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 194 del 25.7.1991, pag. 13.

Venerdì 14 febbraio 1992

- visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e il parere della commissione per i diritti della donna (A3-0383/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

## 7. «Addizionalità» dei fondi strutturali

— B3-238/92

### RISOLUZIONE

#### sull'applicazione del principio di addizionalità dei Fondi strutturali nel Regno Unito

*Il Parlamento europeo,*

- A. considerando l'articolo 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88 ove si afferma chiaramente che gli Stati membri devono far sì che i fondi provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale abbiano un «impatto addizionale» nelle regioni prescelte per beneficiarne,
  - B. considerando che la relazione annuale della Commissione sull'applicazione della riforma dei Fondi strutturali del 1990 (COM(91) 400) lascia intravedere profonde divergenze tra alcuni Stati membri e la Commissione nell'applicazione di questo principio, cui si aggiungono gravi ritardi nella comunicazione delle informazioni necessarie alla valutazione,
  - C. considerando che la Corte dei conti, nella sua relazione sull'esercizio 1990 <sup>(1)</sup>, sottolinea che l'addizionalità è andata man mano riducendosi a un puro e semplice trasferimento di risorse e che si osserva una tendenza degli Stati membri a ridurre le loro spese destinate alle regioni sin dall'inizio degli anni '80, nonostante abbiano registrato, in generale, una favorevole congiuntura economica,
  - D. considerando il perdurante rifiuto da parte del governo del Regno Unito di consentire alle sue regioni in grave difficoltà di beneficiare in pieno dell'aiuto della Comunità europea,
  - E. vista la decisione della Commissione di escludere dal programma RECHAR (con una dotazione superiore a 100 milioni di sterline) i bacini carboniferi del Regno Unito a causa del rifiuto del governo britannico di conformarsi ai regolamenti comunitari in materia,
  - F. considerando la possibilità che vengano rimandati per un periodo indefinito altre sovvenzioni a favore del Regno Unito,
1. ribadisce l'importanza del principio di addizionalità nell'intervento dei Fondi strutturali, in quanto ritiene che il rispetto di tale principio debba garantire un'efficace incidenza degli aiuti comunitari sullo sviluppo regionale ed evitare che essi si limitino semplicemente a sostituire quelli degli Stati membri;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 324 del 13.12.1991.

Venerdì 14 febbraio 1992

2. riconosce che, in pratica, la misurazione dell'addizionalità risulta difficile, poiché la portata delle spese nazionali con finalità regionale che sarebbero state effettuate in mancanza degli aiuti comunitari può basarsi solo su una stima previsionale; che ciò non può giustificare tuttavia i ritardi degli Stati membri nel trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione né la loro eterogeneità, elementi che hanno impedito finora un raffronto e una corretta valutazione dell'addizionalità effettiva;
3. chiede nuovamente alla Commissione di presentare, nel quadro della revisione della riforma dei Fondi strutturali, una proposta mirante a sviluppare il principio di addizionalità previsto all'articolo 9 del regolamento; considera particolarmente importante che venga garantita la partecipazione sia dell'amministrazione centrale che di quella regionale, laddove questa esiste, al cofinanziamento di ogni sottoquadro di sostegno comunitario di rilevanza regionale;
4. chiede al governo britannico di accogliere il principio comunitario di addizionalità e consentire alle regioni prescelte per l'aiuto di riceverne in pieno i benefici;
5. invita il governo britannico ad adoperarsi affinché i fondi abbiano un impatto veramente addizionale sulle zone prescelte;
6. insiste affinché l'assegnazione di risorse comunitarie non sia accompagnata da una riduzione del livello di spesa da parte del governo britannico;
7. appoggia la Commissione allorché insiste per l'applicazione dei regolamenti in questione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo britannico.

## 8. Lavori dell'assemblea paritetica ACP-CEE nel 1991

— A3-15/92

### RISOLUZIONE

**sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE riunitasi a Kampala (Uganda) e Amsterdam (Paesi Bassi) nel 1991**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le seguenti risoluzioni approvate dall'Assemblea paritetica ACP-CEE nella seduta del 28 febbraio 1991 a Kampala (Uganda) <sup>(1)</sup>:
  - sui trasporti nel contesto della cooperazione ACP-CEE (ACP-CEE 285/91),
  - sull'attuazione della IV Convenzione di Lomé e i problemi specifici della regione dell'Africa orientale (ACP-CEE 333/91),
  - sulle conseguenze del prevedibile progredire dell'AIDS nei paesi ACP (ACP-CEE 394/91),
  - sull'indebitamento dei paesi ACP (ACP-CEE 345/91),
  - sulle conseguenze della crisi del Golfo sulla cooperazione ACP-CEE (ACP-CEE 385/91),
  - sulla situazione nel Mozambico — ostacoli al processo di pace (ACP-CEE 395/91),
  - sulla situazione in Angola (ACP-CEE 358/91),
  - sulla situazione nel Sudan (ACP-CEE 401/91),
  - sui rifugiati e i profughi in Liberia (ACP-CEE 335/91),

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 216 del 19.8.1991.

Venerdì 14 febbraio 1992

- sullo svolgimento delle elezioni nella Repubblica di Haiti e sul seguito del processo di instaurazione di uno stato di diritto ad Haiti (ACP-CEE 354/91),
- sulla situazione nel Benin (ACP-CEE 357/91),
- sul risanamento dell'Uganda (ACP-CEE 366/91),
- sulla cooperazione con il Suriname (ACP-CEE 383/91),
- sulla situazione in Somalia (ACP-CEE 396/91),
- sul processo di democratizzazione degli Stati ACP e sull'aiuto alla partecipazione dei parlamentari degli Stati ACP meno sviluppati all'Assemblea paritetica (ACP-CEE 323/91),
- sul miglioramento del valore nutritivo dei cereali mediante la biotecnologia (ACP-CEE 324/91),
- sui negoziati GATT (ACP-CEE 330/91);
- sul deficit cerealicolo nei paesi del Sahel (ACP-CEE 334/91),
- sull'applicazione delle future strategie per il progresso delle donne approvate a Nairobi nel 1985 e sull'organizzazione di una conferenza internazionale di valutazione (ACP-CEE 350/91),
- sulla cooperazione culturale e sociale (ACP-CEE 351/91),
- sull'aggravarsi dell'assoluta povertà in Africa (ACP-CEE 361/91),
- sulle conseguenze per i lavoratori migranti originari degli Stati ACP delle convenzioni sulla libera circolazione delle persone nella Comunità (ACP-CEE 367/91),
- sulla carestia in Africa (ACP-CEE 369/91),
- sulla creazione di un fondo speciale di ricostruzione ACP-CEE (ACP-CEE 372/91),
- sui fondi di contropartita (ACP-CEE 388/91),
- sulla preservazione dell'ecosistema del Delta dell'Okavango nel Botswana (ACP-CEE 399/91),
- sulla ratifica della Convenzione di Basilea (ACP-CEE 397/91),
- sull'ambiente e lo sviluppo (ACP-CEE 398/91),
- sulla povertà del Terzo mondo e l'ambiente (ACP-CEE 327/91),
- sull'invasione del cosiddetto «larger grain borer», coleottero distruttore di cereali (ACP-CEE 353/91),
- sulla trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e il trasporto delle materie prime (TCDT) (ACP-CEE 336/91),
- sulle banane ACP (ACP-CEE 329/91),
- sulle imposte sui consumi dei prodotti del caffè e del cacao (ACP-CEE 340/91),
- sul cacao (ACP-CEE 341/91),
- sul caffè (ACP-CEE 342/91),
- sullo zucchero (ACP-CEE 343/91)
- sulla situazione dei produttori di caffè nei paesi in via di sviluppo (ACP-CEE 346/91),
- sui produttori europei di tabacco (ACP-CEE 352/91),
- viste le seguenti risoluzioni approvate dall'Assemblea paritetica ACP-CEE nella seduta del 27 settembre 1991 ad Amsterdam (Paesi Bassi) <sup>(1)</sup>:
  - sui servizi: un nuovo asse di sviluppo (ACP-CEE 418/91/A),
  - sul Sudafrica e l'Africa australe (ACP-CEE 510/91),
  - sulla democrazia e lo sviluppo (ACP-CEE 512/91),
  - sull'aggravamento della miseria e della fame nei paesi ACP (ACP-CEE 513/91),
  - sull'indebitamento dei paesi ACP (ACP-CEE 516/91),
  - sulla non-proliferazione e le esportazioni di armi (ACP-CEE 448/91),

(1) AP/518, AP/520 e AP/523.

Venerdì 14 febbraio 1992

- sulla cooperazione decentrata nell'ambito di Lomé IV (ACP-CEE 460/91),
  - sulle conseguenze dei recenti avvenimenti nell'Europa orientale e nell'URSS sulla cooperazione ACP-CEE (ACP-CEE 473/91),
  - sulla situazione in Suriname (ACP-CEE 508/91),
  - sul rimpatrio dei cittadini haitiani dalla Repubblica Dominicana (ACP-CEE 506/91),
  - sul Sahara occidentale (ACP-CEE 515/91),
  - sulla situazione in Mozambico (ACP-CEE 481/91),
  - su un appello del Segretario generale dell'ONU alla comunità internazionale in merito alla crisi economica in Africa (ACP-CEE 490/91),
  - sulla nuova situazione in Etiopia (ACP-CEE 500/91),
  - sull'erosione delle preferenze ACP (ACP-CEE 502/91),
  - sui trasferimenti dello STABEX per l'anno di applicazione 1990 (ACP-CEE 503/91),
  - sulla situazione in Sudan (ACP-CEE 517/91),
  - sulla situazione dei rifugiati e degli sfollati (ACP-CEE 453/91),
  - sui rifugiati (ACP-CEE 463/91),
  - sulla tratta delle donne (ACP-CEE 476/91),
  - sui bambini nei paesi in via di sviluppo (ACP-CEE 477/91),
  - sul razzismo (ACP-CEE 489/91),
  - sul diritto di asilo e di immigrazione nella Comunità (ACP-CEE 495/91),
  - sull'integrazione — attuata tramite una miglior cooperazione culturale — degli immigrati dei paesi ACP che lavorano nella CEE (ACP-CEE 498/91),
  - sul rinoceronte nero (*Diceros bicornis*) (ACP-CEE 458/91),
  - sui trattati per le risorse idriche (ACP-CEE 457/91),
  - sull'elefante africano (*Loxodonta africana*) (ACP-CEE 456/91),
  - sulle banane (ACP-CEE 499/91),
  - sullo zucchero (ACP-CEE 504/91),
  - sull'aumento dell'imposta di consumo per caffè e cacao in Italia (ACP/CEE 505/91),
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sui risultati dei lavori dell'Assemblea paritetica ACP-CEE nel 1991 (A3-0015/92),
- A. considerando la necessità di essere regolarmente informato in merito alle attività dell'Assemblea paritetica, al fine di poter elaborare una politica coerente nel settore della cooperazione allo sviluppo,
  - B. considerando che ciò è necessario affinché all'atto della definizione delle politiche comunitarie si possa tener conto delle relative conseguenze sulla cooperazione allo sviluppo e degli interessi dei paesi ACP,
  - C. considerando che è compito prioritario dell'Assemblea paritetica contribuire alla comprensione tra i popoli,
  - D. considerando che la IV Convenzione di Lomé è entrata in vigore soltanto il 1° settembre 1991, ossia quasi due anni dopo la sua firma, e che tale ritardo comporta gravi conseguenze per i paesi ACP,
  - E. considerando le critiche espresse nella dichiarazione finale della XV riunione degli ambienti economici e sociali sul programma di adeguamento strutturale così come è stato concepito dall'FMI e dalla Banca mondiale,

Venerdì 14 febbraio 1992

1. chiede a tutti gli Stati firmatari nonché agli organi e alle istituzioni comunitarie interessati di adoperarsi in ogni modo affinché l'Accordo sortisca gli effetti positivi auspicati per le persone che beneficerebbero della cooperazione allo sviluppo e contribuisca a un'intensificazione ed estensione delle relazioni tra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati ACP;
2. sottolinea l'impegno a tener conto, nel definire le sue politiche, delle risoluzioni dell'Assemblea paritetica sopra citate e invita pertanto le sue commissioni competenti a far riferimento a esse nell'elaborazione di relazioni e pareri;
3. esprime compiacimento per il fatto che è ulteriormente aumentato il numero dei rappresentanti parlamentari dei paesi ACP in seno all'Assemblea, il che a suo avviso testimonia il successo degli sforzi in senso democratico; sottolinea il fatto che ulteriori passi in avanti in questo ambito aumenterebbero la legittimità democratica dell'Assemblea ed eleverebbero il livello del dibattito politico; esorta a questo proposito tutti i suoi deputati a partecipare alle sedute dell'Assemblea;
4. esprime il convincimento che senza la codecisione e partecipazione di tutte le fasce della popolazione al processo di sviluppo non è possibile garantire uno sviluppo duraturo che soddisfi le esigenze fondamentali dell'uomo nei settori sociale, economico, culturale e sanitario; si dichiara soddisfatto per la posizione chiara e decisa assunta a tale proposito dall'Assemblea paritetica;
5. è a favore di un sostegno anche finanziario della Comunità al processo di democratizzazione e invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento del Consiglio in cui vengano definiti con maggior precisione i criteri per la concessione di tale sostegno e le modalità di utilizzazione dei fondi;
6. ribadisce con l'Assemblea paritetica ACP-CEE che un interessamento a favore dei diritti umani nonché la difesa e la promozione di tali diritti non possono essere considerati un'ingerenza negli affari interni degli Stati e costituiscono un aspetto importante e legittimo del dialogo tra le nazioni;
7. si compiace per l'adesione dell'Assemblea paritetica ACP al principio secondo il quale il progresso nel rispetto dei diritti umani può e deve essere sostenuto da misure concrete, mentre alle violazioni di tali diritti dovrebbero seguire reazioni negative <sup>(1)</sup>;
8. si congratula con le popolazioni di quei paesi ACP dove si sono registrati dei progressi nello sviluppo e nella democrazia e chiede alla Comunità internazionale di vigilare affinché le necessarie misure di adeguamento non compromettano fin dall'inizio l'attuazione di ulteriori progressi;
9. è comunque preoccupato per l'aumento del numero dei paesi ACP con i quali la cooperazione ha dovuto limitarsi agli aiuti d'emergenza e — quando possibile — agli aiuti attraverso organizzazioni non governative a causa di disordini, di guerre e del generale deterioramento delle strutture governative e amministrative;
10. invita l'Assemblea paritetica a perseguire gli sforzi volti alla riconciliazione e alla democrazia; chiede all'Assemblea paritetica di vigilare attentamente sull'attuazione delle misure di adeguamento nell'ambito della Convenzione di Lomé, al fine di promuovere quanto più possibile i progressi sulla via dello sviluppo della democrazia;
11. ricorda l'interdipendenza esistente tra la democrazia e lo sviluppo e si fa carico del compito — risultante dalla Convenzione di Lomé, da altri accordi internazionali e da obblighi umanitari — di promuovere il processo di democratizzazione mediante un potenziamento della cooperazione allo sviluppo;
12. ribadisce a questo proposito la sua determinazione a non consentire tagli di sorta ai tradizionali aiuti allo sviluppo a causa degli avvenimenti nell'Europa orientale e nella Comunità di Stati Indipendenti (CSI); chiede alla CE e ai suoi Stati membri di progredire verso l'adempimento dell'impegno politico assunto di stanziare lo 0,7% del P.I.L. a favore della cooperazione e dello sviluppo;

(1) Risoluzione ACP-CEE 512/91.

Venerdì 14 febbraio 1992

13. ritiene necessario rivedere radicalmente i programmi di adeguamento strutturale in corso e chiede che nuove formule di adeguamento strutturale siano concepite dai PVS stessi al fine di trasformare le loro strutture economiche e sociali e favorire uno sviluppo autonomo con il concorso delle organizzazioni finanziarie internazionali;
14. si compiace per la determinazione con la quale l'Assemblea paritetica si impegna a favore della tutela dei diritti dell'uomo nei casi in cui questi sono minacciati e ribadisce da parte sua l'intenzione di porre al centro della cooperazione allo sviluppo la tutela dei diritti dell'uomo;
15. riconosce l'importanza del settore dei servizi per lo sviluppo economico dei paesi ACP e invita la Commissione a rafforzare la cooperazione in questo settore promuovendo adeguati progetti di cooperazione tecnica e di formazione professionale;
16. sottolinea che la promozione dei trasporti può essere di fondamentale importanza ai fini di una miglior penetrazione dei mercati da parte dei paesi ACP e di una loro integrazione economica e si dichiara a favore di una pianificazione coordinata dei sistemi di trasporto onde garantirne la compatibilità e la complementarità, chiedendo alla Commissione di contribuirvi nel quadro della cooperazione allo sviluppo;
17. condivide l'opinione in base alla quale dovrebbero essere intensificati gli scambi tra i paesi ACP mediante un potenziamento delle strutture regionali e subregionali e raccomanda agli organi competenti degli Stati interessati di creare i presupposti politici necessari a questo scopo;
18. riconosce che il successo della cooperazione allo sviluppo dipende dai progressi compiuti nella soluzione di problemi esterni quali l'indebitamento, la situazione dei mercati finanziari, i prezzi delle materie prime e l'accesso al mercato e ribadisce la disponibilità a impegnarsi in questo senso in seno ai pertinenti organismi internazionali;
19. deplora il rifiuto del Consiglio di annullare il debito dei paesi ACP nei confronti della Comunità, contrariamente alla richiesta avanzata da detti paesi, dal Parlamento europeo e dalla Commissione;
20. ribadisce la sua richiesta al Consiglio di annullare il debito dei paesi ACP nei confronti della Comunità;
21. riafferma ancora una volta la necessità che il Fondo di sviluppo europeo sia inglobato nel bilancio generale della Comunità e che siano attribuiti al Parlamento, relativamente alla Convenzione di Lomé, gli stessi poteri di bilancio di cui dispone negli altri settori della cooperazione allo sviluppo comunitaria;
22. si dichiara ancora una volta convinto che la cooperazione allo sviluppo dovrebbe progressivamente essere integrata nelle politiche comuni della CE;
23. sottolinea ancora una volta la necessità di creare un servizio comunitario parzialmente autonomo per l'esecuzione di ispezioni in loco al fine di valutare la qualità di progetti e programmi in tutte le loro fasi, da quella concettuale a quella attuativa e valutativa;
24. esprime il suo disappunto in merito al documento adottato a Maastricht sulla cooperazione europea allo sviluppo in cui si stabilisce che la politica attuata nell'ambito della Convenzione di Lomé resta intergovernativa;
25. visti i risultati delle Conferenze intergovernative di Maastricht, ritiene indispensabile che la Commissione dimostri nei confronti del Parlamento una completa apertura per quanto riguarda la sua politica nell'ambito della Convenzione di Lomé e le modalità di esecuzione della IV Convenzione di Lomé;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Assemblea paritetica ACP-CEE, al Consiglio dei ministri ACP-CEE, ai governi degli Stati membri della CE, ai governi dei paesi ACP che aderiscono alla Convenzione di Lomé nonché al Consiglio e alla Commissione.

## 9. Programmi integrati mediterranei

a) A3-388/91

### RISOLUZIONE

sulla terza relazione di attività della Commissione delle Comunità europee sui Programmi integrati mediterranei (PIM) nel 1989

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Welsh sulla terza relazione di attività della Commissione delle Comunità europee sui Programmi integrati mediterranei (PIM) nel 1989 (B3-1056/91),
  - vista la terza relazione di attività della Commissione delle Comunità europee sui Programmi integrati mediterranei (PIM) nel 1989 (SEC(91) 0553),
  - visto il regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 relativo ai Programmi integrati mediterranei <sup>(1)</sup>,
  - viste le proprie risoluzioni del 26 maggio 1989 sulla prima relazione d'attività (1986-87) <sup>(2)</sup> e del 14 dicembre 1990 sulla seconda relazione di attività della Commissione sui Programmi integrati mediterranei (1988) <sup>(3)</sup>,
  - vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 4/90 sui Programmi integrati mediterranei (PIM) <sup>(4)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 14 febbraio 1992 sui programmi integrati mediterranei (A3-340/91) <sup>(5)</sup>,
  - vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (A3-388/91),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2088/85 relativo ai PIM, una relazione di esecuzione dettagliata deve essere redatta a partire dal 1987, relativa sia agli aspetti finanziari e alla loro esecuzione sia alla valutazione economica e sociale dei risultati ottenuti,
- B. ricordando che i PIM sono stati concepiti quale strumento destinato ad aiutare talune regioni a far fronte ai problemi derivanti dall'ampliamento del 1986 e che i programmi hanno una durata massima di 7 anni,
- C. ricordando che il 1989 è stato il primo anno di applicazione della riforma dei fondi strutturali,

### *Per quanto riguarda la relazione*

1. ritiene che la terza relazione di attività sia nettamente migliore delle precedenti dal punto di vista della presentazione, per cui risulta di più agevole lettura, e che il suo contenuto sia più completo e adeguato all'argomento della relazione; apprezza lo spirito e il tono talvolta autocritico della relazione e il desiderio della Commissione di risolvere le difficoltà;
2. esprime una certa soddisfazione per quanto riguarda lo sforzo fatto dalla Commissione di rispondere alla richiesta del Parlamento europeo di valutare in modo più preciso i risultati economici e sociali ottenuti e di mettere maggiormente in evidenza gli effetti concreti dei programmi;
3. constata tuttavia che la relazione sul 1989 offre sì una presentazione abbastanza particolareggiata delle misure concrete che sono state finanziate dai PIM francesi, ma fornisce una sintesi molto meno precisa sui PIM greci e nessuna informazione per quanto riguarda le misure concrete finanziate dai PIM italiani;

<sup>(1)</sup> G.U. n L 197, del 27.7.1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 303.

<sup>(3)</sup> G.U. n. C 19 del 28.1.1991, pag. 591.

<sup>(4)</sup> G.U. n. C 298 del 28.11.1990, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Vedi successivo punto 9, b).

Venerdì 14 febbraio 1992

### *L'esecuzione dei programmi*

#### i) esecuzione reale

4. nota con preoccupazione che i problemi connessi all'esecuzione dei PIM, che sono stati segnalati nelle relazioni precedenti, sussistono; constata che l'esecuzione dei PIM nel loro insieme nel 1989 deve essere ritenuta poco soddisfacente a causa soprattutto della cattiva esecuzione dei programmi italiani e delle difficoltà di esecuzione del programma «Tecnologie e Informazione» nel quadro dei programmi greci;

#### ii) esecuzione di bilancio

5. nota che nel loro insieme i 29 PIM approvati dalla Commissione prima del 31 dicembre 1989 comportano una spesa totale di 8,8 miliardi di ecu, di cui 3,8 di concorso comunitario, il che rappresenta 92,3% della dotazione di bilancio comunitario (4,1 miliardi di ecu) prevista dall'articolo 10 del regolamento n. 2088/85;

6. deplora che soltanto il 44% degli impegni della linea 551 (Apporto addizionale) sono stati utilizzati e constata che in relazione al 1988, anno in cui il tasso di assorbimento è risultato vicino al 100%, l'anno 1989 si rivela deludente dal punto di vista dell'assorbimento del bilancio; riconosce tuttavia che questo tasso deludente è dovuto essenzialmente alla non utilizzazione dell'aliquota italiana;

7. si rammarica che durante l'esercizio 1989 l'effettiva utilizzazione dei prestiti BEI inclusi direttamente nei programmi PIM si riveli modesta in relazione alle previsioni, in quanto risulta sottoscritto soltanto il 30% del totale previsto pari a 2.500 mecu; ricorda le osservazioni contenute a tale riguardo nelle sue risoluzioni sulle due precedenti relazioni e si rammarica che i dati per il 1989 evidenzino scarsi progressi tra il 1988 e il 1989; chiede alla Commissione e alla BEI di informare il Parlamento in merito ai risultati della loro collaborazione, qualora essa esista, a tale proposito;

#### iii) attività amministrativa nel 1990

8. nota con soddisfazione che nel 1989 la Commissione ha svolto un'intensa attività amministrativa in merito ai PIM, concludendo i negoziati della seconda fase dei PIM francesi, l'adeguamento dei PIM greci e prendendo un certo numero di iniziative relative ai PIM italiani;

### *Attuazione della partnership*

9. constata che la Commissione sembra soddisfatta del funzionamento amministrativo dei comitati di sorveglianza dei PIM, a parte talune eccezioni in Italia, nonostante diverse difficoltà concrete che si sono presentate sia in Grecia che in Italia, e si dichiara soddisfatto del modo in cui detti comitati sono riusciti a superare i problemi di ordine finanziario e amministrativo riuscendo a dare un incentivo ai programmi nonostante la renitenza di taluni governi;

10. si rammarica tuttavia del funzionamento di taluni comitati, che non rispettano lo spirito del regolamento di base e, quindi, per il fatto che taluni comitati non svolgono i compiti loro assegnati per la realizzazione di alcuni PIM francesi, come quello della regione Corsica;

### *Francia*

11. si dichiara soddisfatto per quanto riguarda il buono svolgimento dei PIM francesi e si rallegra con la Commissione per la sua esauriente relazione sugli aspetti concreti di questi programmi, che gli dà la possibilità di valutare l'effettivo impatto dei PIM in Francia; si chiede tuttavia quale sia la finalità di questi programmi in relazione agli obiettivi generali che sovrintendevano alla creazione dei PIM e si preoccupa del fatto che ci si sia voluti ispirare a programmi il cui risultato è spesso contestabile per attuare la riforma dei Fondi strutturali;

### *Grecia*

12. si compiace del fatto che globalmente l'esecuzione dei programmi greci è stata buona nel 1989; tuttavia constata che le misure che sono state meglio eseguite sono state quelle connesse alla fornitura di infrastrutture;

Venerdì 14 febbraio 1992

13. nota i riferimenti fatti dalla Commissione all'insufficienza di taluni enti, quali l'EONMEX (organismo per le PMI) e l'EOT (organismo per il turismo), che hanno ostacolato la messa in opera del sottoprogramma PMI;

14. deplora che i comitati di sorveglianza in Grecia non abbiano sempre avuto i mezzi, soprattutto in termini di personale, per assolvere efficacemente il proprio ruolo;

#### **Italia**

15. deplora i ritardi che sussistono nell'esecuzione dei PIM italiani e nota che il loro stato di esecuzione nel 1989 era tale che la Commissione ha ritenuto di non poter fare una valutazione qualitativa dei programmi italiani limitandosi a riferire in merito agli aspetti finanziari della loro attuazione e a effettuare una valutazione delle strutture di sorveglianza e di valutazione;

16. si interroga sulla differenza che sembra esistere tra i finanziamenti previsti al titolo dei PIM italiani e gli stanziamenti di impegno e di pagamento reali;

17. constata con preoccupazione che nelle regioni del Mezzogiorno l'avvio dei PIM è stato rallentato da tre elementi fondamentali:

- la ripartizione delle competenze politiche e amministrative a livello regionale (che ha talvolta frenato le decisioni locali),
- le condizioni di bilancio necessarie all'applicazione dei PIM non sono state sempre soddisfatte tempestivamente (ritardo nell'adozione del bilancio regionale, difficoltà nella trascrizione del PIM nel bilancio regionale),
- la mancanza di un fondo di acconti che consentisse di accelerare i flussi finanziari a favore dei beneficiari finali;

18. si rammarica che i programmi maggiormente in ritardo siano quelli relativi alla Calabria, alla Sicilia, alla Campania, alla Sardegna e alla Puglia, regioni tra le più povere della Comunità;

19. riconosce che nel Centro-Nord l'attuazione è stata relativamente soddisfacente e che taluni ritardi potrebbero essere ulteriormente recuperati; si stupisce del fatto che nel Centro-Nord la principale difficoltà risieda nella mancata disponibilità dell'aliquota nazionale;

#### **Misure prese dalla Commissione per rimediare alla situazione**

20. riconosce che la Commissione ha preso diverse iniziative di carattere politico e amministrativo nei confronti delle autorità italiane in modo da rimediare alla cattiva utilizzazione degli stanziamenti a favore del PIM, ma constata che la relazione sul 1989 non attesta l'eventuale successo di queste iniziative;

21. nota con preoccupazione che la relazione si dichiara anche dubbiosa in merito alla capacità dei PIM italiani di assorbire i crediti loro destinati; constata che queste difficoltà in effetti hanno indotto la Commissione nel 1991 a destinare gli stanziamenti, in origine destinati ai PIM italiani, ad altri PIM per i quali il tasso di esecuzione risultava migliore;

#### **Azioni future**

22. nota le conclusioni della Commissione <sup>(1)</sup> nelle quali essa afferma che «la valutazione costante» dei risultati dei PIM ha messo in luce tre serie di problemi di portata generale:

- l'incidenza delle procedure finanziarie nell'attuazione di un programma,
- le difficoltà cui devono far fronte le nuove misure inserite in un programma;
- le difficoltà obiettive di varare una politica di sviluppo regionale nelle zone più sfavorite;

23. chiede vivamente alla Commissione di agire conformemente alla sua analisi del merito dei problemi; aspetta con interesse le proposte della Commissione derivanti dalla sua esperienza dell'attuazione dei PIM, soprattutto per quanto riguarda i seguenti aspetti:

(1) SEC(91) 553 — paragrafo 40.

Venerdì 14 febbraio 1992

- miglioramento dei circuiti finanziari e amministrativi;
- utilizzazione e valore delle varie forme di assistenza tecnica;
- vantaggi che i PIM hanno portato alle piccole e medie imprese basandosi sui programmi francesi che, secondo la relazione, avrebbero avuto un grande successo;

24. nota che la terza relazione di attività conferma talune delle osservazioni espresse nella relazione sul 1988, in particolare per quanto riguarda i conflitti tra autorità regionali e potere centrale per l'attuazione e quindi lo stato di avanzamento dei programmi;

25. ritiene che non sia possibile in base all'esperienza dei soli PIM trarre conclusioni di ordine generale, ma invita la sua commissione competente a esaminare gli effetti dei vari sistemi governativi e in particolare la struttura dell'amministrazione regionale e locale sull'esecuzione dei programmi di sviluppo regionale compresi i PIM;

26. insiste sul fatto che nella situazione attuale sarebbe pericoloso proseguire in questo senso per quanto concerne gli altri programmi di azione comunitari;

27. invita la Commissione a verificare la sinergia dei PIM con le altre politiche comunitarie al fine di evitare le contraddizioni constatate in passato (come, per esempio, le conseguenze negative sull'ambiente di alcuni progetti PIM);

\*  
\*   \*  
\*

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri nonché alle autorità delle regioni interessate dai PIM.

b) A3-340/91

### RISOLUZIONE

#### sui Programmi integrati mediterranei

*Il Parlamento europeo,*

- vista la relazione speciale della Corte dei conti sui Programmi integrati mediterranei (P.I.M.) (1),
- vista la relazione d'attività 1989 sui P.I.M. presentata dalla Commissione (2),
- visto l'articolo 121 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (A3-0340/91),

- A. considerando che i programmi integrati mediterranei hanno segnato una svolta nella politica strutturale della Comunità, con l'abbandono del criterio di finanziamento dei progetti individuali e l'instaurazione del metodo di programmazione degli interventi,
- B. considerando che l'approccio programmatico rappresenta il cardine della riforma dei Fondi strutturali, rispetto alla quale i P.I.M. si presentano dunque come una necessaria esperienza propedeutica,
- C. considerando che si rende pertanto opportuno esaminare i problemi presentati dalla preparazione e dall'esecuzione dei P.I.M. e prospettare soluzioni che possano giovare sia a tali programmi che alla connessa esperienza dei Fondi strutturali nel quadro della riforma,

(1) G.U. n. C 298 del 28.11.1990, pag. 1.

(2) SEC(91) 553.

Venerdì 14 febbraio 1992

1. nota con preoccupazione che i P.I.M. hanno evidenziato gravi ritardi di esecuzione e che un miglioramento sostanziale non è registrato nel corso degli ultimi esercizi;
2. osserva che se gli impegni non potessero essere assunti entro il termine fissato nei contratti di programma, la disciplina del regolamento 2088/85, istitutivo dei P.I.M., non sarebbe più applicabile e l'adozione di impegni ulteriori avverrebbe al di fuori dei programmi, in un quadro operativo non più integrato;
3. osserva che alle cause occasionali dei ritardi (carattere innovativo dei programmi; iniziale difficoltà di conciliare le aspettative delle regioni con le disponibilità finanziarie effettive) se ne sono accompagnate altre di carattere strutturale, connesse non solo all'efficienza di funzionamento delle amministrazioni, ma anche alle divergenze politiche e ai problemi di competenza tra istanze nazionali, regionali e locali;
4. ritiene che tali osservazioni non mettano tuttavia in causa la validità del concetto di partenariato Comunità-regione, ma rendono piuttosto necessario stimolare le regioni ritardatarie a svolgere il loro ruolo e obbligare le autorità nazionali a collaborare in maniera costruttiva;
5. invita pertanto la Commissione a fare uso della sua facoltà di trasferire stanziamenti assegnati a regioni gravemente ritardatarie verso regioni che hanno già completato i loro programmi e che siano in grado di presentare programmi complementari;
6. ricorda che i P.I.M. hanno comportato un decentramento di funzioni agli organismi regionali e locali e che un tale decentramento deve essere controbilanciato da una accresciuta presenza comunitaria a livello di sorveglianza dell'esecuzione e di controllo sulla regolarità, sul merito e sulla sostenibilità degli interventi;
7. nota con rammarico che la sorveglianza ha presentato lacune suscettibili di inficiare l'efficacia della gestione, poiché i comitati amministrativi preposti a questa attività non hanno potuto avvalersi di un valido sistema di monitoraggio informatico e di indicatori fisici dello stato di avanzamento dei lavori e non hanno inoltre potuto esercitare alcuna influenza concreta sulle singole amministrazioni incaricate della gestione;
8. chiede dunque alla Commissione:
  - di adoperarsi per far funzionare i sistemi informatico e di indicatori fisici dello stato di avanzamento dei lavori; tali indicatori fisici debbono fornire elementi di apprezzamento della qualità e della sostenibilità di quanto realizzato grazie ai P.I.M.;
  - che negli accordi con le amministrazioni nazionali, centrali e regionali siano previsti per i comitati amministrativi i poteri gerarchici e di decisione nei confronti delle varie amministrazioni gestorie;
9. ritiene che una maggiore trasparenza nella gestione di bilancio dei P.I.M. richieda che:
  - il sistema degli anticipi, che rischia di falsare i dati sull'esecuzione, sia accompagnato dal già citato complesso di indicatori fisici sulle realizzazioni effettive;
  - l'assunzione degli impegni per quote annuali sia accompagnata da dati sugli oneri potenziali assunti con le decisioni sui programmi;
10. invita la Commissione a rafforzare il coordinamento dell'azione tra i Fondi strutturali e tra questi ultimi e la BEI;
11. osserva che i prestiti della BEI svolgono un ruolo molto limitato nel finanziamento dei P.I.M., come è dimostrato dall'assai modesto utilizzo del plafond di 2,5 miliardi di ecu previsto all'articolo 10 del regolamento 2088/85;
12. invita pertanto la Commissione e la BEI a studiare meccanismi per un migliore coordinamento dell'azione reciproca, in particolare:
  - inserendo i prestiti BEI nei piani di finanziamento,
  - studiando la possibilità di fornire alle imprese garanzie del rischio di cambio e bonifici di interessi,
  - rafforzando la partecipazione di rappresentanti della BEI all'attività dei comitati amministrativi;

Venerdì 14 febbraio 1992

13. constata che l'addizionalità degli interventi, presupposta dall'articolo 10 del regolamento 2088/85, è mancata in Italia e in Grecia, dove i finanziamenti hanno spesso avuto carattere sostitutivo dell'intervento statale e considera tale fenomeno come un precedente preoccupante per la corretta applicazione di tale principio nel quadro della riforma dei Fondi strutturali; ritiene che si possa assicurare un'effettiva addizionalità degli interventi qualora all'atto della conclusione dei contratti di programma o dei quadri comunitari di sostegno si prendano accordi con gli Stati membri anche in merito ai finanziamenti nazionali che dovranno essere disponibili per la regione interessata;

14. considera inaccettabile la pretesa della Commissione di non potere effettuare valutazioni di impatto se non dopo 3-5 anni dalla chiusura dei programmi e chiede alla Commissione di far svolgere valutazioni intermedie indipendenti; tali valutazioni dovranno analizzare l'impatto dei programmi sotto il profilo sociale, economico e ambientale;

15. ritiene che la Commissione non abbia finora rafforzato i propri controlli sul posto in misura proporzionale all'ampiezza del decentramento di funzioni effettuato nel quadro dei P.I.M.;

16. invita pertanto la Commissione a intensificare i controlli sul posto fino a raggiungere almeno la soglia critica del 10% delle operazioni finanziate;

17. chiede alla Commissione, in occasione delle proposte concernenti la riforma dei Fondi strutturali e del pacchetto finanziario Delors, di tenere conto di queste raccomandazioni;

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

## 10. Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi terzi mediterranei \*

— proposta di regolamento COM(91) 184 — C3-255/91

**Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

### Articolo 1

In sede di esecuzione degli aiuti a favore dei paesi beneficiari, la Commissione vigila a che siano applicati gli orientamenti della cooperazione finanziaria e tecnica definiti con tali paesi nel quadro della nuova politica mediterranea, nonché i principi della politica di cooperazione allo sviluppo definiti dal Consiglio.

In sede di esecuzione degli aiuti a favore dei paesi beneficiari, la Commissione vigila a che siano applicati gli orientamenti della cooperazione finanziaria e tecnica definiti con tali paesi nel quadro della nuova politica mediterranea e della sua **attualizzazione**, nonché i principi della politica di cooperazione allo sviluppo definiti dal Consiglio.

(\*) G.U. n. C 157 del 15.6.1991, pag. 7.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

*Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma*

1. *Le azioni di sostegno di un programma di adeguamento strutturale si svolgono secondo i seguenti principi:*

*Analizzando la situazione dei paesi beneficiari interessati, la Commissione, sulla base di una diagnosi elaborata conformemente ai criteri previsti dai protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica, valuta l'entità e l'efficacia delle riforme intraprese nei settori connessi a tali criteri.*

*Le azioni di sostegno dell'adeguamento strutturale devono ricollegarsi direttamente alle azioni e misure adottate dal paese beneficiario in funzione dell'obiettivo dell'adeguamento.*

— creare un ambiente economico propizio alla crescita economica e all'occupazione,

1. Per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1998, è previsto a favore dei paesi mediterranei un contributo della Comunità di 600.000.000 ecu sotto forma di aiuti non rimborsabili, onde finanziare azioni destinate a sostenere le riforme economiche avviate nel quadro di un programma di adeguamento strutturale.

L' idoneità dei paesi mediterranei interessati a beneficiare di tale aiuto verrà determinata dopo esame da parte della Commissione dei programmi di riforma macroeconomica da essi avviati. La Commissione si doterà a tal fine di strumenti adeguati per procedere ad esami del genere. I paesi beneficiari potranno essere, a seconda dei casi, già dotati o meno di programmi di riforma approvati dalle istituzioni di Bretton Woods.

Le misure così finanziate devono contribuire a rafforzare gli obiettivi di sviluppo a lungo termine dei paesi mediterranei, e in particolare devono:

- migliorare il benessere sociale ed economico della popolazione nel suo complesso,
- migliorare la produttività del settore pubblico,
- essere strutturate in modo tale che l'adeguamento sia economicamente vitale e socialmente accettabile.

Il sostegno all'adeguamento si baserà in particolare sui seguenti principi:

- a) spetta in primo luogo ai paesi interessati l'analisi dei problemi da risolvere e l'approntamento dei relativi programmi di riforma;
- b) i programmi di sostegno sono adattati alla situazione caratteristica di ogni paese e tengono conto del suo contesto socioculturale;
- c) tanto le riforme quanto il programma di sostegno si strutturano sin dagli inizi in modo da evitare gli effetti negativi che sul piano sociale possono scaturire dal processo di adeguamento. Nel quadro della realizzazione degli obiettivi di crescita economica e di giustizia sociale, verrà dedicata attenzione specifica alle categorie sociali più vulnerabili;
- d) il sostegno viene fornito nel contesto di una regolare valutazione operata congiuntamente dalla Comunità e dai paesi interessati.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

*Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma*

Le procedure applicabili all'aggiudicazione dei contratti di appalto devono essere sufficientemente flessibili affinché risultino compatibili con le procedure amministrative e commerciali vigenti nei paesi beneficiari. Tuttavia, per le importazioni effettuate dallo Stato e dal settore parastatale saranno seguite le normali procedure applicabili in materia di appalti pubblici.

Le procedure applicabili all'aggiudicazione dei contratti di appalto devono essere sufficientemente flessibili affinché risultino compatibili con le procedure amministrative e commerciali vigenti nei paesi beneficiari. **Nel settore privato, qualora risulti di fatto impossibile attuare le procedure indicate nei protocolli, si applicano gli articoli 116, 117 e 118 del Regolamento finanziario, e le procedure specifiche da seguire sono espressamente stabilite di volta in volta sulla base di singole proposte finanziarie.** Tuttavia, per le importazioni effettuate dallo Stato e dal settore parastatale saranno seguite le normali procedure applicabili in materia di appalti pubblici **stipulate nei protocolli.**

(Emendamento n. 7)

*Articolo 3, paragrafo 2*

2. La Commissione informa gli Stati membri, *quando necessario, ma almeno* una volta l'anno, sullo svolgimento delle azioni di sostegno dell'adeguamento strutturale e su qualsiasi problema connesso alla giustificazione di tali azioni.

2. La Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento, **tutte le volte che quest'ultimo o uno degli Stati lo ritenga necessario, ma in ogni caso** una volta l'anno, sullo svolgimento delle azioni di sostegno dell'adeguamento strutturale e su qualsiasi problema connesso alla giustificazione di tali azioni.

(Emendamento n. 5)

*Articolo 7, paragrafo 3*

3. In occasione degli esami *effettuati conformemente ai* paragrafi 1 e 2, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi e dei protocolli conclusi con i paesi beneficiari.

3. In occasione degli esami **prescritti dai paragrafi 1 e 2**, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi e dei protocolli conclusi con i paesi beneficiari.

(Emendamento n. 6)

*Articolo 8*

La Commissione e la Banca procederanno alla valutazione dei principali progetti realizzati nei vari settori, ciascuna per i progetti che la riguardano, per stabilire se siano stati conseguiti gli obiettivi definiti all'atto dell'istruzione dei medesimi e per fornire orientamenti intesi a migliorare l'efficacia delle future operazioni di aiuto. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione degli Stati membri.

La Commissione e la Banca procederanno alla valutazione dei principali progetti realizzati nei vari settori, ciascuna per i progetti che la riguardano, per stabilire se siano stati conseguiti gli obiettivi definiti all'atto dell'istruzione dei medesimi e per fornire orientamenti intesi a migliorare l'efficacia delle future operazioni di aiuto. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione degli Stati membri, **del Consiglio e del Parlamento.**

— A3-16/92

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio per un regolamento concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 184) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0255/91),
  - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0016/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione e, per conoscenza, alla Corte dei Conti.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 157 del 15.6.1991, pag. 7.

### 11. Relazioni economiche e commerciali con l'uruguay \*

- a) proposta di decisione COM(91) 288 — C3-388/91: approvata

— A3-32/92

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 235 del trattato CEE,
- visto il progetto di accordo quadro di cooperazione siglato dalla Commissione COM(91) 288 <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 228 del 3.9.1991, pag. 20.

Venerdì 14 febbraio 1992

- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 235 del trattato CEE e della procedura di cui all'articolo 228 di tale trattato (C3-388/91),
  - visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport nonché della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0032/92),
1. approva la conclusione e l'entrata in vigore, conformemente al diritto internazionale pubblico e alla prassi internazionale, dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri e della Repubblica orientale dell'Uruguay.

b) A3-33/92

#### RISOLUZIONE

##### sulle relazioni economiche e commerciali fra la Comunità europea e l'Uruguay

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (CEE) n. 3260/73 del Consiglio del 6 novembre 1973 relativo alla conclusione dell'Accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 23 gennaio 1987, sulle relazioni economiche tra la Comunità europea e l'America Latina <sup>(2)</sup>,
  - vista la dichiarazione sulle relazioni tra la Comunità europea e il Grupo de Rio approvata a Roma il 20 dicembre 1990 dai rappresentanti della Comunità europea e degli Stati membri nonché dei paesi membri del Gruppo di Rio,
  - vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Cano Pinto sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità e l'Uruguay (B3-1718/91),
  - vista la proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione in merito all'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay (COM(91) 288),
  - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-0033/92),
- A. considerando che nell'ultimo decennio lo sviluppo delle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Uruguay non è stato all'altezza delle potenzialità delle regioni in questione,
  - B. considerando che l'Uruguay ha dimostrato la propria solidarietà con la comunità internazionale in occasione della guerra del Golfo, applicando pienamente le sanzioni stabilite nella risoluzione 661/1990 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; facendo rilevare, a tale proposito, che l'applicazione dell'embargo all'Iraq e al Kuwait occupato, tradizionali mercati di sbocco dell'Uruguay, ha causato a questo paese grosse perdite commerciali ed economiche; ricordando che le Nazioni Unite hanno esortato tutti gli Stati a fornire urgentemente adeguata assistenza all'Uruguay onde attenuare le ricadute economiche negative dell'embargo da esso applicato,

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 333 del 4.12.1973.

<sup>(2)</sup> G.U. n. C 46 del 23.2.1987, pag. 102.

Venerdì 14 febbraio 1992

- C. considerando che l'Uruguay ha sempre palesato la volontà di collaborare ai processi di integrazione regionale in America Latina e ricordando che lo scorso marzo, insieme all'Argentina, al Brasile e al Paraguay, ha sottoscritto il Trattato per l'istituzione di un mercato comune nel Cono Sud del continente americano (MERCOSUR),
- D. considerando che l'Uruguay ha dato prova del proprio impegno per liberalizzare il commercio internazionale sopprimendo le restrizioni all'esportazione di pellami, agevolando in tal modo l'accesso di paesi terzi a tale importante materia prima,
- E. considerando le gravi tensioni cui è soggetta l'economia uruguayana a causa dell'ingente onere del servizio del debito estero, del ribasso dei salari reali e dell'impoverimento di ampie fasce della popolazione, della inadeguatezza delle risorse da investire in nuove tecnologie, come anche dell'elevata dipendenza dalle esportazioni di prodotti dell'agricoltura e della pastorizia nonché di prodotti industriali derivati, e infine a causa delle tendenze protezioniste esistenti nel commercio internazionale di tali prodotti,
- F. considerando la Dichiarazione di Guadalajara (Messico) del 20 luglio 1991, in virtù della quale 21 paesi dell'America Latina e dell'Europa hanno elaborato una strategia comune di lavoro per l'America Latina con il fine di conseguire congiuntamente un maggiore e più efficace inserimento della regione nel contesto del commercio e delle economie internazionali,
- G. considerando che nel 1990 la Commissione ha aperto un suo ufficio a Montevideo,
1. ritiene che da quando, nel 1985, in Uruguay è stato ripristinato un regime democratico il pieno esercizio dei diritti e delle libertà individuali vi sia garantito;
  2. sottolinea che negli ultimi tre anni l'Uruguay ha effettuato sforzi considerevoli sulla via del risanamento dei sostanziali squilibri economici ereditati dalla dittatura militare; a tale riguardo esprime la propria preoccupazione per l'evoluzione demografica del paese e per il continuo calo dei salari reali tradottosi in un preoccupante aggravamento degli squilibri sociali nel corso dell'ultimo decennio;
  3. ricorda inoltre l'importanza dello sviluppo economico in vista della consolidazione della democrazia nel paese;
  4. esprime la propria convinzione che l'esito a medio termine della strategia di aggiustamento strutturale, applicata dall'Uruguay negli ultimi tre anni sotto l'egida del Fondo monetario internazionale, dipenda in grande misura da una sostanziale riduzione delle risorse finanziarie trasferite all'estero; in tal senso, plaude alla conclusione di un accordo per la riduzione del debito estero concluso nel gennaio 1991 tra l'Uruguay e le banche creditrici nel quadro del piano Brady; segnala tuttavia che tale accordo costituisce una soluzione solo parziale al problema in quanto in futuro l'Uruguay dovrà seguitare a trasferire all'estero quasi il 10% del suo prodotto nazionale lordo;
  5. sottolinea che il debito estero costituisce un serio ostacolo allo sviluppo economico e sociale dell'Uruguay e dell'America latina in generale, in quanto limita la capacità di crescita rinviando sine die la modernizzazione dell'economia e impedendo il mantenimento e l'ammmodernamento delle infrastrutture sociali; pertanto, fa appello alle istituzioni finanziarie internazionali affinché trovino una soluzione definitiva al problema;
  6. segnala che più della metà delle esportazioni uruguayane verso la Comunità sono costituite sostanzialmente da prodotti agricoli e della pastorizia e da manufatti derivati; fa rilevare che nel 1990, malgrado l'elevato grado di utilizzazione dell'attuale sistema di preferenze, solo il 20% delle esportazioni uruguayane hanno potuto beneficiare del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, fatto che evidenzia l'inadeguatezza dell'offerta uruguayana rispetto all'attuale domanda comunitaria;
  7. esprime la propria preoccupazione per i danni subiti dall'Uruguay nel suo commercio di carne, sia con la CE sia con paesi terzi, in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune; chiede alla Commissione e al Consiglio di aumentare i contingenti di esportazione di carne bovina di alta qualità fissati per questo paese tenendo conto dei tradizionali flussi di scambio;

Venerdì 14 febbraio 1992

8. ritiene che nelle sue politiche commerciali di cooperazione con i paesi in fase di integrazione nel mercato comune nel Cono Sud la Comunità dovrebbe favorire la coesione economica fra tali paesi; a tale riguardo chiede alla Commissione di tener conto degli sforzi di solidarietà interregionale dei paesi in questione nel gestire il sistema di ripartizione dei contingenti di carne concessi agli stessi;
9. accoglie favorevolmente il Trattato per l'istituzione di un mercato comune nel Cono Sud del continente americano (MERCOSUR); ricorda che la piena integrazione dei mercati esula dal campo commerciale e richiede non solo il coordinamento delle politiche macroeconomiche ma anche strumenti di coesione tra i paesi partecipanti;
10. chiede alla Commissione di fornire un supporto tecnico basato sulla propria esperienza per avviare e portare a compimento questo nuovo tentativo di integrazione economica regionale in America Latina; chiede altresì il coordinamento su scala regionale della cooperazione istituzionale con i suddetti paesi nell'ambito delle nuove tecnologie;
11. si compiace della conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità e l'Uruguay firmato il 4 novembre 1991; ritiene che l'accordo apra possibilità di cooperazione in una vasta serie di settori che possono contribuire non solo a rafforzare le relazioni economiche fra le parti ma anche ad agevolare lo sviluppo, la diversificazione economica e la consolidazione della democrazia in Uruguay;
12. auspica che per l'attuazione di tale accordo si possa disporre di una adeguata dotazione di bilancio e chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione all'assistenza tecnica nei seguenti ambiti:
  - a) la cooperazione nel settore della pesca nella prospettiva dell'adozione di politiche comuni a livello subregionale per l'esame delle risorse disponibili, la loro commercializzazione e la conservazione delle risorse ittiche;
  - b) la cooperazione nel settore ambientale e, in particolare, nell'ambito della gestione integrata di bacini fluviali;
  - c) la cooperazione industriale, in particolare tra piccole e medie imprese, nonché l'appoggio ai progetti di diversificazione commerciale;
  - d) la cooperazione in campo sociale e l'appoggio a programmi per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle zone urbane con il contributo delle ONG;
  - e) la cooperazione nel settore culturale e della formazione professionale;
13. sottolinea, in tale contesto, che le clausole dell'accordo in materia di formazione professionale e di cooperazione culturale sono altamente restrittive; a tale riguardo chiede alla Commissione di inserire nelle azioni di formazione professionale con i paesi dell'America Latina l'avvio di un programma specifico analogo al programma «Tempus»;
14. invita la Commissione a dare nuovo impulso alla cooperazione scientifica e tecnologica e appoggia in particolare l'associazione di Centri di ricerca delle due parti onde risolvere congiuntamente problemi di mutuo interesse e favorire tanto il trasferimento di tecnologie quanto lo scambio di informazioni; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la possibilità di creare un centro congiunto CE-Uruguay per il trasferimento di tecnologie secondo il modello del centro recentemente creato in Cile;
15. chiede alla Commissione di presentare una relazione annuale sull'esecuzione di tale accordo che consenta di valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e della Repubblica orientale dell'Uruguay.

**12. Olive da tavola e olio d'oliva \*****a) proposta di regolamento COM(90) 345 — C3-243/90****Proposta di regolamento del Consiglio recante misure volte a sviluppare il consumo delle olive da tavola****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

*«Visto» primo bis (nuovo)***visto l'Atto relativo all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, in particolare l'Allegato I, capitolo II B, paragrafo b), punto 1, ultimo comma <sup>(1)</sup>;**<sup>(1)</sup> G.U. n. L 291 del 19.11.1979, pag. 72.

(Emendamento n. 2)

*Considerando primo bis (nuovo)***considerando che la situazione del mercato delle olive da tavola nella Comunità è caratterizzata da un assai scarso adeguamento della produzione alle esigenze del consumo, sia per quanto riguarda le condizioni di produzione che le condizioni di trasformazione e commercializzazione; che il settore delle olive da tavola è caratterizzato da un gran numero di unità di produzione e dalla molteplicità dei tipi di preparazione e di presentazione, il che, in assenza di normalizzazione, crea confusione tra le diverse varietà e qualità sul mercato e impedisce una migliore valorizzazione dei prodotti;**

(Emendamento n. 3)

*Articolo 1, paragrafo 1*

1. La Comunità partecipa, sino a concorrenza del 60%, al finanziamento di azioni volte a sviluppare e a migliorare il consumo di olive da tavola prodotte *nella* Comunità, proposte e realizzate da associazioni *rappresentative che riuniscono diverse branche di attività del comparto. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.*

1. La Comunità partecipa, a concorrenza del 100%, sino al finanziamento di azioni volte a sviluppare e a migliorare il consumo di olive da tavola, prodotte **all'interno e all'esterno della Comunità, proposte e realizzate dagli organi permanenti degli accordi interprofessionali, dalle associazioni o dalle unioni di produttori.**

(Emendamento n. 4)

*Articolo 1, paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)*

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono finalizzate:

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono finalizzate:

(\*) G.U. n. C 213 del 28.8.1990, pag. 14.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE	TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO
<ul style="list-style-type: none"> <li>— alla promozione della qualità del prodotto, in particolare mediante la realizzazione di studi di mercato e l'esecuzione di ricerche sulla produzione di olive con limitato tenore di sale;</li> <li>— alla definizione di nuove modalità di condizionamento;</li> <li>— alla consulenza in materia di marketing presso i vari operatori economici del comparto;</li> <li>— alla pubblicità e alle relazioni pubbliche, compresa l'organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali e la partecipazione alle stesse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— alla rivalorizzazione del prodotto, in particolare mediante la realizzazione di studi di mercato e l'esecuzione di ricerche sulla produzione, <b>la trasformazione e la commercializzazione di olive rispondenti alle esigenze dei consumatori;</b></li> <li>— alla definizione di nuove modalità di condizionamento;</li> <li>— alla promozione della qualità, in particolare mediante la realizzazione di un'etichetta che riporti informazioni quali: <b>la denominazione di origine controllata, l'indicazione geografica, la data della raccolta, la qualità, il calibro, il modo di trasformazione, ecc.;</b></li> <li>— alla consulenza in materia di marketing presso i vari operatori economici del comparto;</li> <li>— alla pubblicità e alle relazioni pubbliche, compresa l'organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali e la partecipazione alle stesse <b>all'interno o all'esterno della Comunità.</b></li> </ul> <p><b>2 bis. La Commissione precisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 38 del Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, le attività previste al paragrafo 2 o definisce nuove azioni.</b></p>

<sup>(1)</sup> G.U. n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025.

(Emendamento n. 5)

#### Articolo 2

*Le azioni di cui al presente regolamento non devono essere orientate in base a marchi commerciali né devono fare riferimento a un determinato Stato membro.*

**soppresso**

— A3-380/91

### RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante misure volte a sviluppare il consumo delle olive da tavola**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 345) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-243/90),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-380/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sui relativi testi;

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 213 del 28.08.1990, pag. 14.

Venerdì 14 febbraio 1992

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— proposta di regolamento COM(91) 189 — C3-257/91

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

«Visto» *primo bis (nuovo)*

**visto l'Atto relativo all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, in particolare l'Allegato I, capitolo II B, paragrafo b), punto 1, ultimo comma <sup>(1)</sup>;**

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 291 del 19.11.1979, pag. 72.

(Emendamento n. 7)

*Prima del primo considerando, nuovo considerando*

**considerando che la produzione delle olive da tavola costituisce un'attività economica estremamente importante, soprattutto in talune regioni mediterranee della Comunità; che tale produzione ha implicazioni sociali non trascurabili, dal momento che interessa un gran numero di piccole aziende e al tempo stesso fornisce lavoro stagionale a numerosi lavoratori agricoli per la raccolta a mano delle olive da tavola; che l'olivo richiede pochissima acqua e rappresenta quindi una coltura atta a valorizzare vaste superfici aride e a proteggerle dalla desertificazione, svolgendo in tal modo un ruolo molto positivo dal punto di vista della protezione e della conservazione dell'ambiente; che la trasformazione e la commercializzazione di una parte considerevole della produzione è effettuata dai coltivatori stessi, in maniera artigianale;**

(Emendamento n. 8)

*Primo considerando*

considerando che il mercato delle olive da tavola risulta inadeguato al fabbisogno commerciale, *in particolare*

**considerando che il mercato delle olive da tavola risulta inadeguato al fabbisogno commerciale, sotto il profilo**

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 162 del 21.6.1991, pag. 6.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

sotto il profilo della situazione della produzione, caratterizzata dall'alternanza dei raccolti dell'olivo;

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

della situazione della produzione, caratterizzata dall'alternanza dei raccolti dell'olivo, così come dalle condizioni di trasformazione e di commercializzazione caratterizzate dalla molteplicità dei tipi di preparazione/presentazione/condizionamento e dall'assenza di normalizzazione;

(Emendamento n. 9)

*Considerando primo bis (nuovo)*

considerando che la costituzione di associazioni di produttori che prevedano l'obbligo per i loro aderenti di conformarsi alle norme adottate dall'associazione stessa allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e di adeguare l'offerta alle esigenze del mercato può costituire un rimedio alle carenze strutturali di produzione, trasformazione e commercializzazione; che occorre facilitare la costituzione e il funzionamento di tali associazioni;

(Emendamento n. 10)

*Considerando secondo bis (nuovo)*

considerando che, al fine di incentivare ulteriormente i produttori membri di associazioni a un ammodernamento dei loro oliveti per adeguarsi alle esigenze del mercato, è opportuno subordinare la concessione degli aiuti alla costituzione di un fondo di rotazione, alla presentazione di un piano di miglioramento della qualità della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, che deve essere approvato dalle autorità competenti designate dagli Stati membri e accettato dalla Commissione; che, ai fini della realizzazione di tale obiettivo, il piano in questione deve avere come scopo primario il miglioramento genetico, colturale e qualitativo dei prodotti commercializzati; che occorre erogare, per la realizzazione di questo piano, un aiuto specifico, assicurando la partecipazione finanziaria degli Stati membri e della Comunità; che è tuttavia necessario limitare l'importo massimo di questo aiuto specifico in funzione della superficie coltivata e conferirgli un carattere transitorio e decrescente, allo scopo di ampliare progressivamente la responsabilità finanziaria dei produttori;

(Emendamento n. 11)

*Considerando secondo ter (nuovo)*

considerando che il mercato comunitario rappresenta il principale sbocco per la produzione degli Stati membri; che per stabilizzare il mercato della Comunità al livello auspicato, evitando in particolare che le offerte dei paesi terzi che prevedono prezzi anomali e quantitativi considerevoli si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità, è opportuno contemplare la possibilità di riscuotere, in aggiunta al dazio doganale effettivamente applicato, un importo compensativo;

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

*Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)*

**1 bis.** Le facoltà che il regolamento citato attribuisce alle associazioni e unioni riconosciute di produttori di olio d'oliva lo sono anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle associazioni e unioni riconosciute di produttori di olive da tavola che facciano parte di accordi interprofessionali concernenti il frutto spremuto e semprechè, conformemente alle relative stipulazioni e norme regolatrici, risultino compatibili con le attribuzioni degli organi permanenti di detti accordi.

(Emendamento n. 15)

*Articolo 1, paragrafo 2, primo comma*

2. L'aiuto specifico viene concesso una tantum a condizione che il fondo sia finanziato:

- per il 45% dall'associazione o dall'unione di produttori,
- per il 10% dallo Stato membro.

2. L'aiuto specifico viene concesso una tantum a condizione che il fondo sia finanziato:

- per il 30% dall'associazione o dall'unione di produttori,
- per il 20% dallo Stato membro.

(Emendamento n. 16)

*Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)*

**2 bis.** Ai fini della concessione dell'aiuto contemplato al paragrafo 2, le cooperative costituite conformemente alla legislazione vigente nel settore nel corso di un periodo provvisorio di tre anni al massimo, e nella misura in cui si costituiscono le associazioni di produttori nei vari Stati membri, sono assimilate alle associazioni di produttori che possano essere riconosciute per essere ammesse alla costituzione dei fondi di rotazione.

Lo Stato membro può esigere la costituzione di un avallo che garantisca il rimborso dei fondi pubblici in caso di inadempimento degli obblighi da parte di dette cooperative.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

**1.** Le organizzazioni di produttori beneficiano dell'aiuto specifico di cui all'articolo 1 se presentano un piano di miglioramento della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, approvato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e accettato dalla Commissione.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Il piano di cui al comma precedente ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della produzione mediante una riconversione varietale o un miglioramento culturale e come obiettivo secondario il miglioramento qualitativo del prodotto trasformato e commercializzato.**

**2. I piani approvati beneficiano, per la loro realizzazione, di un aiuto comunitario del 50% del costo globale della loro realizzazione se il loro finanziamento è sostenuto in misura pari al 30% dalle associazioni di produttori e al 20% dallo Stato membro interessato.**

**Per il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario è tuttavia stabilito un massimale. Questo massimale è determinato in funzione della superficie delle colture in questione e di un massimale per ettaro.**

**Il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario sono versati per un periodo di dieci anni. Il massimale dell'aiuto è decrescente.**

**3. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato:**

- **il massimale per ettaro del contributo dello Stato membro e dell'aiuto comunitario,**
- **le modalità di riduzione graduale del contributo nazionale e dell'aiuto comunitario.**

**4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i piani loro presentati dalle organizzazioni di produttori. Detti piani possono essere applicati dagli Stati membri unicamente previa loro approvazione da parte della Commissione e trascorso un periodo di sessanta giorni, durante il quale quest'ultima può chiedere che essi siano modificati o respinti.**

(Emendamento n. 19)

*Articolo 2*

*L'aiuto di cui all'articolo 1 si considera una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.*

**Gli aiuti di cui agli articoli 1, 1 bis e 1 ter sono considerati misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio.**

**Per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 1 e 1 bis, la Commissione può, su richiesta degli Stati membri interessati e secondo la procedura dell'articolo 13 del suddetto regolamento, decidere il versamento di una prima rata degli importi assegnati sulla base dei piani di miglioramento della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, approvati dagli Stati membri e accettati dalla Commissione.**

(Emendamento n. 20)

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis**

**1. La Commissione procede all'esame dettagliato delle diverse preparazioni e presentazioni delle olive da tavola**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

negli Stati membri, onde proporre misure a favore dei prodotti di qualità, basate sulle specificazioni di qualità, la denominazione controllata, il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche, l'etichettatura, la pubblicità, il controllo di qualità, ecc.

Essa presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione, corredata di proposte adeguate.

2. La Commissione procede all'elaborazione di norme comuni di qualità nel settore delle olive da tavola e presenta la sua proposta al Consiglio e al Parlamento europeo anteriormente al 30 giugno 1992.

Il Consiglio decide in merito, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 31 ottobre 1992.

3. L'accordo interprofessionale, in mancanza di altre norme comunitarie in materia, attribuisce al suo organo permanente la facoltà di procedere alla determinazione delle condizioni e delle specificazioni di qualità delle olive da tavola. Allo stesso modo detto organo interprofessionale procede all'omologazione dei prodotti nel rispetto di dette condizioni e specificazioni.

(Emendamento n. 21)

*Articolo 2 ter (nuovo)*

**Articolo 2 ter**

Negli Stati membri in cui le associazioni rappresentative dei vari rami del settore delle olive da tavola procedano alla conclusione di accordi interprofessionali paritetici in virtù dei quali un organo permanente di coordinamento tra i vari rami venga creato dalle parti contraenti, detto organo di coordinamento stabilirà per ciascuna campagna oleicola:

- entro il 1° settembre di ciascun anno, un bilancio provvisorio di produzione e di consumo delle olive da tavola nella Comunità;
- entro il 31 dicembre di ciascun anno, un bilancio effettivo di produzione e di consumo di olive da tavola nella Comunità.

(Emendamento n. 25)

*Articolo 3 ter (nuovo)*

**Articolo 3 ter**

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro la fine del 1993, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e una proposta che istituisce un'organizzazione comune di mercato per le olive da tavola.

Il Consiglio decide in materia, a norma della procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, al più tardi entro il 30 giugno 1993.

Venerdì 14 febbraio 1992

— A3-380/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola.**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 189 (1)),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-0257/91),
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A3-0380/91),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sui relativi testi;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 162 del 21.06.1991, pag. 6.

**b) proposta di regolamento COM(91) 269 — C3-311/91**

**Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

**ARTICOLO 1, PUNTO 5**

*Articolo 1, paragrafo 4, comma terzo bis (nuovo)*

**Almeno una volta all'anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione in merito all'attività delle agenzie di controllo, ai problemi da esse incontrati, all'efficacia delle misure adottate e alle scelte politiche operate per rendere più incisiva la lotta contro le frodi in questo importante settore.**

(\*) G.U. n. C 206 del 7.8.1991, pag. 6.

Venerdì 14 febbraio 1992

— A3-377/91

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 269) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-311/91),
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci nonché della commissione per il controllo di bilancio (A3-377/91),
1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 206 del 7.8.1991, pag. 6.

**13. Luppolo \***

— proposta di regolamento COM(91) 263 — C3-297/91

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo**

**Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (\*)

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

**ARTICOLO 1, PUNTO 5**

*Articolo 12, paragrafo 5, lettera c)*

c) L'importo dell'aiuto da fissare può essere inferiore per i produttori non appartenenti ad una associazione di produttori riconosciuta che commercializza tutta la produzione dei propri soci a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b). L'importo dell'aiuto da stabi-

c) L'importo dell'aiuto da fissare può essere inferiore per i produttori non appartenenti ad una associazione di produttori riconosciuta che commercializza tutta la produzione dei propri soci a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b). L'importo dell'aiuto da stabi-

(\*) G.U. n. C 204 del 3.8.1991, pag. 4.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

lire in questo caso è pari al 50% almeno dell'importo dell'aiuto fissato per i vari gruppi di varietà di luppolo, a norma dell'articolo 12, paragrafi 5, lettera a), e 6.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

lire in questo caso è pari al 50% almeno dell'importo dell'aiuto fissato per i vari gruppi di varietà di luppolo, a norma dell'articolo 12, paragrafi 5, lettera a), e 6. **L'aiuto non viene ridotto se l'associazione di produttori ne destina almeno il 25% a misure volte alla salvaguardia della qualità, al miglioramento e alla conversione delle varietà, alla pubblicità, al marketing e ad altre misure intese ad adeguare la produzione alla domanda.**

— A3-54/92

## RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0263) <sup>(1)</sup>,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (C3-297/91),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-54/92),

1. approva la proposta della Commissione, fatta salva la modifica a essa apportata, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> G.U. n. C 204 del 3.8.1991, pag. 4.

Venerdì 14 febbraio 1992

**14. Azioni comunitarie a favore del turismo \***

— proposta di decisione COM(91) 97 — C3-266/91

**Proposta di decisione del Consiglio concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 46)

*Secondo visto bis (nuovo)***vista la comunicazione della Commissione del 29 ottobre 1990 relativa ad «Azioni comunitarie a favore del turismo rurale»,**

(Emendamento n. 1)

*Primo considerando*

considerando che il turismo occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una fonte potenziale di occupazione;

**considerando che il turismo occupa un posto importante nell'economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una fonte potenziale di occupazione e che questo settore è uno dei pochi in cui si possa sicuramente aspettare una crescita nel prossimo decennio;**

(Emendamento n. 2)

*Considerando primo bis (nuovo)***considerando che il turismo può contribuire efficacemente alla realizzazione della coesione economica e sociale, visto il potenziale turistico dei paesi e delle regioni più arretrati della Comunità;**

(Emendamento n. 60)

*Secondo considerando*

considerando che il turismo consente di promuovere una migliore conoscenza delle culture e dei modi di vita negli Stati membri della Comunità per tutte le categorie di cittadini;

**considerando che il turismo consente di promuovere una migliore conoscenza delle radici culturali dell'Europa e delle culture e dei modi di vita negli Stati membri della Comunità per tutte le categorie di cittadini e che ciò contribuisce notevolmente a far progredire l'idea di «cittadinanza europea», che è una delle principali preoccupazioni delle istituzioni europee e in particolare del Parlamento europeo;**

(Emendamento n. 4)

*Considerando secondo bis (nuovo)***considerando che il mantenimento e lo sviluppo del turismo poggiano sul rispetto della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale;**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5)

*Quarto considerando*

considerando, alla luce di quanto precede, che l'azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un potenziamento dell'approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali e nella realizzazione di azioni specifiche;

considerando, alla luce di quanto precede, che l'azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un potenziamento dell'approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali e nella realizzazione di azioni specifiche, **approccio che abbraccia anche attività settoriali di altri servizi della Commissione per quanto attiene ai loro risvolti in campo turistico;**

(Emendamento n. 6)

*Considerando quinto bis (nuovo)*

**considerando che essendo numerose azioni nel quadro di vari strumenti e fondi comunitari, come il FESR, destinate a progetti e infrastrutture nel campo turistico, è necessaria trasparenza in merito a questi progetti e alle loro ripercussioni sul turismo, nonché una loro compatibilità con gli obiettivi fissati in questo settore — come la conservazione delle risorse paesaggistiche (valutazione dell'impatto ambientale) — e una procedura di codecisione che coinvolga il Parlamento europeo in materia di politica turistica;**

(Emendamento n. 7)

*Settimo considerando*

considerando che in questo modo si può promuovere uno sviluppo armonico delle attività economiche nella Comunità nel suo complesso, *un'espansione continua ed equilibrata, un aumento del livello di vita e relazioni più strette tra gli Stati membri;*

considerando che in questo modo si può promuovere uno sviluppo armonico delle attività economiche nella Comunità nel suo complesso, **dato che il turismo permette spesso di elevare il livello di vita delle popolazioni delle zone di accoglienza, adoperandosi soprattutto in modo da evitare da un lato concentrazioni eccessive che danneggiano l'ambiente e il rispetto dei modi di vita e, dall'altro, la monoindustria, che può rivelarsi fonte di squilibri;**

(Emendamento n. 8)

*Considerando settimo bis (nuovo)*

**considerando che in futuro il turismo nella Comunità dovrà svolgersi in maggiore concordanza con le esigenze delle popolazioni residenti e dell'ambiente e che l'offerta deve orientarsi più decisamente sulla qualità che sulla quantità;**

(Emendamento n. 9)

*Ottavo considerando*

considerando che, oltre ad una migliore integrazione del turismo nelle varie politiche comunitarie, è necessario favorire una stretta cooperazione tra tutti gli operatori pubblici e privati del settore del turismo e che l'attuazio-

considerando che, oltre ad una migliore integrazione del turismo nelle varie politiche comunitarie, è necessario favorire una stretta cooperazione tra tutti gli operatori pubblici e privati del settore del turismo, **adoperandosi in**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ne a livello comunitario, di alcuni provvedimenti specifici complementari a quelli presi a livello nazionale è il mezzo più adeguato per realizzare tale cooperazione;

**particolare per associare i rappresentanti delle popolazioni delle regioni di accoglienza ai progetti d'investimento; considerando inoltre che l'attuazione a livello comunitario di alcuni provvedimenti specifici complementari a quelli presi a livello nazionale è il mezzo più adeguato per realizzare tale cooperazione, che non deve essere comunque tale da falsare la concorrenza comunitaria;**

(Emendamento n. 10)

*Considerando ottavo bis (nuovo)*

**considerando che le varie disposizioni comunitarie, le quali hanno notevoli ripercussioni soprattutto sulla politica regionale degli Stati membri, devono servire, coinvolgendo il Parlamento europeo nel processo decisionale, anche a influire sugli Stati membri per quanto riguarda le misure e le iniziative da questi prese nel settore turistico;**

(Emendamento n. 44)

*Considerando ottavo ter (nuovo)*

**considerando che, per quanto riguarda il miglioramento dell'offerta nel settore del turismo rurale, occorre sviluppare un'efficace azione di coordinamento delle differenti iniziative finanziate da fondi comunitari e di armonizzazione delle legislazioni nei loro aspetti monetari, finanziari e fiscali che ai vari livelli nazionali regolamentano l'agriturismo;**

(Emendamento n. 11)

*Considerando ottavo quater (nuovo)*

**considerando che l'azione comunitaria non deve in nessun caso essere coinvolta nel turismo del sesso, ossia nello sfruttamento di bambini e donne nei paesi del Terzo mondo;**

(Emendamento n. 12)

*Considerando ottavo quinquies (nuovo)*

**considerando che la politica comunitaria dei trasporti influisce notevolmente sulla qualità futura del turismo nelle regioni europee;**

(Emendamento n. 13)

*Considerando ottavo sexies (nuovo)*

**considerando la necessità di assicurare in questo settore, sia a beneficio degli utenti che per la promozione delle piccole e medie imprese, lo svolgimento della libera concorrenza, condizione indispensabile della necessaria diversificazione e creatività dell'industria turistica,**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

*Considerando ottavo septies (nuovo)*

**considerando la necessità di disporre rapidamente di ampie informazioni statistiche sul turismo nella Comunità che consentano di valutare l'impatto delle politiche attuate e di intraprendere le necessarie analisi di previsione su nuove forme di turismo,**

(Emendamento n. 15)

*Considerando ottavo octies (nuovo)*

**considerando che il turismo è stato riconosciuto come uno dei settori che maggiormente contribuiscono all'occupazione e alla crescita economica negli ex paesi socialisti,**

(Emendamento n. 16)

*Considerando nono bis (nuovo)*

**considerando che la politica del turismo deve poggiare sulla comune volontà delle varie istanze comunitarie, nazionali e locali di conciliare gli interessi dei viaggiatori e delle popolazioni di accoglienza e di favorire una concertazione fra tutte le parti coinvolte in questa politica;**

(Emendamento n. 17)

*Considerando nono ter (nuovo)*

**considerando che la struttura decentrata della politica del turismo si è dimostrata efficace, che le attività della Comunità mirano a creare le stesse condizioni di base e a garantire la libera concorrenza nel settore turistico e che la Commissione si attiene al principio di sussidiarietà;**

(Emendamento n. 18)

*Articolo 1*

E' adottato un piano di azioni comunitarie a favore del turismo.

**E' adottato un piano di azioni comunitarie a favore del turismo comprendente misure che consentono alla Comunità di promuovere l'occupazione e la crescita del turismo negli ex paesi socialisti.**

(Emendamento n. 19)

*Articolo 2*

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

**L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio e si adopera affinché tali stanziamenti siano all'altezza delle ambizioni conclamate per una politica comunitaria del turismo.**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 20)

*Articolo 3*

La Commissione realizza il piano di azioni nel quadro definito in allegato. Essa è assistita dal Comitato consultivo nel settore del turismo, istituito con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986.

La Commissione realizza il piano di azioni nel quadro definito in allegato. Essa è assistita dal Comitato consultivo nel settore del turismo, istituito con la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986. **La Commissione assicura il coordinamento del piano di azioni tramite le varie Direzioni generali interessate.**

(Emendamento n. 21)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

**La Commissione, vista l'importanza del turismo per lo sviluppo regionale, realizza il piano d'azione nel rispetto del principio di sussidiarietà, attraverso il coordinamento con i livelli di governo regionale e locale, con le imprese e gli operatori turistici pubblici e privati.**

(Emendamento n. 64)

*Articolo 3 ter (nuovo)***Articolo 3 ter**

**La Commissione si adopera per far sì che il settore del turismo, formato essenzialmente da piccole e medie imprese, sia pienamente integrato nelle varie politiche comunitarie. In particolare le imprese turistiche debbono poter concretamente partecipare a programmi e azioni messi in opera dalla Comunità per la promozione, il sostegno, il miglioramento e lo sviluppo delle imprese.**

(Emendamento n. 22)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis**

**La Commissione si adopera affinché vengano messi a punto metodi e strumenti di concertazione atti ad associare i rappresentanti delle popolazioni agli interventi e agli investimenti effettuati sul loro territorio.**

(Emendamento n. 23)

*Articolo 5*

*Entro tre anni* a decorrere dall'adozione del piano, la Commissione effettua una valutazione delle azioni realizzate ed in corso di realizzazione e propone le necessarie modifiche alla presente decisione e all'allegato.

**Ogni anno** a decorrere dall'adozione del piano, la Commissione, **in una relazione trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo**, effettua una valutazione delle azioni realizzate ed in corso di realizzazione, **in particolare del loro impatto regionale, dello stato della concorrenza e dei progressi della competitività**, e propone le necessarie modifiche alla presente decisione e all'allegato.

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

*Allegato — titolo*

Provvedimenti comunitari specifici a favore dello sviluppo del turismo europeo.

Provvedimenti comunitari specifici a favore dello sviluppo del turismo europeo, **ivi compreso il turismo negli ex paesi socialisti.**

(Emendamenti n. 25, 65 e 66)

*Allegato, punto 1*

- Sostegno all'elaborazione di nuovi itinerari europei che abbiano un risvolto turistico e alla loro promozione tramite opuscoli e pubblicazioni.
- Istituzione di un premio europeo per i migliori prodotti del turismo culturale.
- *Concorso europeo per ricompensare i musei che offrono un prodotto turistico in compartecipazione con gli operatori del settore.*
- Scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori (visitors' management).
- Miglioramento dell'accoglienza e dei servizi offerti agli stranieri nei musei e nei siti turistici europei, in particolare grazie al materiale informativo disponibile in varie lingue e al miglioramento della segnaletica.

- Sostegno all'elaborazione di nuovi itinerari europei che abbiano un risvolto turistico e alla loro promozione tramite opuscoli e pubblicazioni, **in collaborazione con gli Stati, le regioni e i comuni interessati.**
- Istituzione di un premio europeo per i migliori prodotti del turismo culturale.
- **Organizzazione di un festival culturale europeo da tenersi annualmente, che attribuisca premi culturali europei alle migliori realizzazioni in campo letterario, musicale e delle arti figurative, in collaborazione con le autorità competenti ai vari livelli negli Stati membri.**

**soppresso**

- Scambio di esperienze nel settore delle tecniche di gestione dei visitatori (visitors' management).
- Miglioramento dell'accoglienza e dei servizi offerti agli stranieri nei musei e nei siti turistici europei, in particolare grazie al materiale informativo disponibile in varie lingue e al miglioramento della segnaletica.
- **Iniziativa riguardante un programma di tutela del patrimonio architettonico, archeologico e urbanistico delle regioni meno sviluppate della Comunità oppure qualora detto patrimonio presenti un interesse particolare per la conservazione delle radici culturali dell'Europa, in linea con il programma già esistente per la protezione del patrimonio archeologico comunitario.**

(Emendamenti nn. 26 e 63)

*Allegato, punto 2*

- **Organizzazione di campagne preventive con lo slogan «turismo e natura», miranti a dare attuazione a tutte le direttive comunitarie riguardanti il mantenimento di alti livelli qualitativi in materia ambientale grazie all'applicazione al settore turistico del principio «chi inquina paga».**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sostegno alla compilazione da parte degli Stati membri dell'inventario delle risorse turistiche europee, per individuare le regioni in grado di accogliere nuove forme di turismo che rispettino l'ambiente e <i>forme di turismo che richiedono una migliore gestione e protezione.</i></li> <li>— Elaborazione di un codice di buona condotta destinato ai turisti, per fornire linee direttrici di comportamento ecologiche ed etiche. Incoraggiamento all'elaborazione di una guida pratica destinata agli operatori.</li> <li>— Incoraggiamento all'elaborazione di una guida pratica destinata agli operatori.</li> <li>— Istituzione di un premio comunitario per l'ambiente.</li> <li>— <i>Sostegno ad azioni pilota relative agli scambi di esperienze sulle tecniche di gestione turistica dei siti.</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sostegno alla compilazione da parte degli Stati membri dell'inventario delle risorse turistiche europee, per individuare le regioni in grado di accogliere nuove forme di turismo che rispettino l'ambiente e <b>per ottenere delucidazioni sulle regioni in cui si registrano particolari danni ambientali causati dal turismo di massa:</b></li> <li>— Elaborazione di un codice di buona condotta destinato ai turisti, <b>formulato in base ai suggerimenti degli enti regionali e locali</b>, per fornire linee direttrici di comportamento ecologiche ed etiche.</li> <li>— Incoraggiamento all'elaborazione di una guida pratica destinata agli operatori.</li> <li>— Istituzione di un premio comunitario per l'ambiente.</li> <li>— <b>soppresso</b></li> </ul> |
|--|---|

(Emendamento n. 43)

*Allegato, punto 2, trattino quinto bis (nuovo)*

- **Sostegno alla messa a punto di reti che consentano lo scambio di esperienze in materia di tecniche di gestione turistica e di altre esperienze transnazionali.**

(Emendamento n. 52)

*Allegato, punto 2, trattino quinto ter (nuovo)*

- **Riflessione, in collegamento con gli Stati membri, su una politica del paesaggio finalizzata al rispetto delle specificità architettoniche nei villaggi, sulle vie di comunicazione e lungo le linee ad alta tensione, giacché l'attrattiva del paesaggio è, non meno della qualità delle prestazioni alberghiere o degli elementi climatici, uno dei fattori che determinano la scelta della residenza.**

(Emendamento n. 47)

*Allegato, punto 2 bis (nuovo)***2 bis. Turismo e sviluppo regionale**

- **preparazione e attuazione di TOUR, un'iniziativa comunitaria ai sensi dei regolamenti dei fondi strutturali, per integrare le iniziative prese a livello nazionale e regionale, allo scopo di:**
  - **potenziare le economie locali promuovendo investimenti privati e pubblici in progetti turistici,**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- trasferire esperienze e conoscenze circa l'utilizzazione del turismo quale strumento di sviluppo socio-economico e culturale fra gli enti pubblici dei vari Stati membri,
- incoraggiare nuove norme per il rispetto dell'ambiente e per la conservazione sia del paesaggio che del patrimonio architettonico,
- preparare il personale degli enti locali ad attuare la legislazione e le procedure in materia di pianificazione nazionale allo scopo di inserire il turismo nei piani generali di sviluppo delle regioni,
- incoraggiare la collaborazione fra imprese del settore turistico e in particolare fra piccole e medie imprese dei vari Stati membri,
- sviluppo dei collegamenti fra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento di progetti riguardanti il turismo, nonché promozione della funzione della BEI quale mezzo per sviluppare il turismo nelle regioni più svantaggiate,
- creazione di una iniziativa per la «Regione turistica europea dell'anno», mirante ad incoraggiare i turisti a visitare zone meno note della Comunità,
- progetti pilota e premi per le iniziative innovative che coinvolgano il settore pubblico e quello privato nello sviluppo sia delle regioni turistiche tradizionali in declino che delle zone rurali sottosviluppate, soprattutto mediante:
  - parchi tematici,
  - vacanze attive,
  - manifestazioni ed attività sportive,
  - soggiorni curativi in centri specializzati e località termali,
  - manifestazioni culturali e vacanze educative (lingue, artigianato, musica, teatro).

(Emendamento n. 27)

*Allegato, punto 3*

- *Elaborazione di una segnaletica europea armonizzata, intesa ad agevolare l'accesso ai prodotti turistici in ambiente rurale.*

**Il turismo rurale mira a sviluppare l'attività turistica in zone prevalentemente agricole o la cui economia sia in ritardo di sviluppo, offrendo svaghi attivi connessi specialmente allo sport e alla natura.**

**La presente azione sarà attuata in particolare tramite le seguenti misure:**

- **analisi delle caratteristiche della domanda in materia di turismo rurale negli Stati membri;**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Miglioramento dell'informazione degli operatori in ambiente rurale, grazie alla pubblicazione di documenti di divulgazione relativi agli aiuti comunitari esistenti per il turismo rurale e alla pubblicazione di un manuale per gli operatori del turismo rurale in Europa.</i></li> <li>— <i>Azioni pilota a favore della creazione, dello sviluppo e della promozione di nuovi prodotti turistici in ambiente rurale, in compartecipazione con gli operatori a livello locale, regionale e comunitario.</i></li> <li>— <i>Rinnovo del concorso europeo per i migliori spazi turistici e rurali, con ricompensa per le realizzazioni turistiche più riuscite degli enti locali</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>instaurazione di rapporti a livello locale, regionale ed europeo tra gli operatori del turismo rurale, allo scopo di consentire lo scambio di esperienze e i trasferimenti di prassi con l'organizzazione di visite, di seminari e di scambi di esperti nonché l'elaborazione di progetti pilota transnazionali di formazione professionale;</b></li> <li>— <b>informazione e accesso ai vari sistemi di aiuti comunitari disponibili a favore del turismo rurale; pubblicazione di un manuale per gli operatori del turismo in ambiente rurale in Europa, che si tratti di agriturismo, di piccola azienda alberghiera familiare o di realizzazioni associative o comunali;</b></li> <li>— <b>incentivazione del miglioramento della qualità dell'offerta di turismo rurale;</b></li> <li>— <b>sostegno e diffusione di un marchio europeo e di guide turistiche europee in coordinamento con un marchio ambientale. Sarà dedicata particolare attenzione al contesto plurilinguistico europeo.</b></li> </ul> |
|---|---|

(Emendamento n. 28)

*Allegato, punto 4, dal primo al quarto trattino*

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>Sostegno alle azioni di studio degli operatori sulla riconversione e la promozione delle strutture di accoglienza di tipo associativo.</i></li> <li>— <i>Sostegno dell'estensione del sistema «assegni vacanza» e di altre forme di aiuto per le vacanze.</i></li> <li>— <i>Pubblicazione di una guida intitolata «l'Europa accessibile», destinata ai minorati e ai gestori di attrezzature d'accoglienza, per incitarli a rendere accessibili le loro infrastrutture ai minorati.</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>Sostegno alle azioni di studio degli operatori sulla promozione delle organizzazioni del turismo di tipo associativo, anche su base transfrontaliera.</b></li> <li>— <b>Sostegno alle azioni di ristrutturazione e di creazione di strutture di accoglienza a carattere associativo in cui vadano di pari passo la qualità delle prestazioni e un approccio conviviale e di reciproca conoscenza dei residenti, tale da consentire una migliore preparazione in vista della cittadinanza europea.</b></li> <li>— <b>Incoraggiamento presso gli Stati membri alla ricerca di misure che consentano di favorire l'accesso dei cittadini di categorie modeste alle vacanze e agli svaghi e sostegno all'instaurazione di un sistema «assegni vacanza» e di altre forme di aiuto per le vacanze, sostegno specifico per le vacanze familiari e introduzione di una tessera familiare comunitaria.</b></li> <li>— <b>Pubblicazione di una guida intitolata «l'Europa accessibile», destinata ai minorati e ai gestori di attrezzature d'accoglienza, per incitarli a rendere accessibili le loro infrastrutture ai minorati.</b></li> </ul> |
|--|--|

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- Incoraggiamento allo studio e alla realizzazione di azioni specifiche sulle peculiarità del turismo per le persone anziane.

TESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- Incoraggiamento allo studio e alla realizzazione di azioni specifiche sulle peculiarità del turismo per le persone anziane **comprendenti una tessera turistica per gli anziani accettata in tutti gli Stati membri che offra forti riduzioni sui prezzi dei biglietti;**
- Incoraggiamento di gruppi europei di operatori del turismo sociale per singole categorie (turismo giovanile, turismo familiare ecc.);

(Emendamento n. 29)

*Allegato, punto 4, dal quinto all'ottavo trattino***4 bis. Turismo per i giovani e sport**

**Quest'azione dovrà consentire nel contempo di promuovere una migliore conoscenza delle culture e dei modi di vita degli Stati membri da parte dei giovani e di agevolare le loro vacanze.**

**Tali azioni saranno attuate tramite le seguenti misure:**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sostegno all'organizzazione di un foro europeo della gioventù che raggruppi le principali organizzazioni turistiche per i giovani, <i>per potenziare le agevolazioni per questa categoria</i></li> <li>— <i>Sostegno all'estensione della carta di riduzione per i giovani</i></li> <li>— Informazione dei giovani sulle risorse e i mestieri del turismo</li> <li>— Sostegno alla realizzazione in tutti gli Stati membri di provvedimenti omogenei di incitamento all'accesso dei giovani <i>alla cultura</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— incentivazione delle imprese di trasporto (tutti i modi), attraverso le loro organizzazioni professionali europee, all'introduzione di carte di riduzione per i minori di 25 anni;</li> <li>— Sostegno all'organizzazione di un foro europeo della gioventù che raggruppi le principali organizzazioni turistiche per i giovani, <b>per migliorare le loro possibilità di viaggiare;</b></li> <li>— <b>Generalizzazione della carta giovani in tutti i paesi della Comunità europea sotto l'egida dell'European Youth Card Association;</b></li> <li>— <b>Promozione degli incontri tra i giovani nell'ambito di attività di alto valore artistico;</b></li> <li>— <b>Sostegno attivo a iniziative miranti a favorire l'incontro di giovani europei e in particolare di alunni di classi europee (soggiorni comuni di alunni di vari paesi della Comunità) e incoraggiamento alla realizzazione di impianti di accoglienza a carattere europeo (eurovillaggi, centri europei per la gioventù, ecc.).</b></li> <li>— Informazione dei giovani sulle risorse e i mestieri del turismo</li> <li>— Sostegno alla realizzazione in tutti gli Stati membri di provvedimenti omogenei di incitamento all'accesso dei giovani <b>a settori culturali che hanno un'influenza su quello turistico</b></li> <li>— <b>Incoraggiamento delle iniziative destinate a federare le varie organizzazioni giovanili</b></li> </ul> |
|---|---|

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- **Sostegno delle azioni di carattere europeo esistenti da più di due anni intese a promuovere il turismo culturale per i giovani**
- **Potenziamento dell'informazione per accedere ai programmi della Comunità a favore dei giovani**
- **Aiuti a programmi di sostegno al turismo dei giovani nell'ambito di manifestazioni e gare sportive a carattere comunitario**
- **Incoraggiamento allo studio e alla realizzazione di azioni specifiche sulle peculiarità del turismo per i giovani e per il/i loro genitore/i**

(Emendamento n. 30)

*Allegato, punto 5*

## 5. Formazione professionale

- Determinazione dei profili professionali del settore
- Incoraggiamento delle imprese turistiche a partecipare ai programmi e alle azioni comunitarie di formazione già esistenti
- Sostegno *alla* cooperazione tra le università e le scuole di turismo e gli ambienti professionali del settore
- Azioni pilota di formazione specifiche per il settore turistico: turismo rurale, turismo sociale, turismo e ambiente

## 5. Formazione professionale e manageriale

- **Determinazione dei profili professionali del settore, definizione delle corrispondenze tra i diplomi di formazione professionale nel comparto turistico e termale e ricerca di un'armonizzazione delle relative mansioni onde consentirne una classificazione**
- Incoraggiamento delle imprese turistiche a partecipare ai programmi e alle azioni comunitarie di formazione già esistenti
- **Sostegno ai progetti di cooperazione transnazionale tra le università, le scuole di turismo, gli ambienti professionali del settore e le amministrazioni interessate, al fine di armonizzare i curricula degli studi universitari e postuniversitari e renderli compatibili con le esigenze di qualificazione dell'offerta**
- Azioni pilota di formazione specifiche per il settore turistico: turismo rurale, turismo sociale, turismo e ambiente
- **Provvedimenti tesi a migliorare la formazione professionale oltre che la qualità dei servizi offerti**

(Emendamento n. 31)

*Allegato, punto 5 bis (nuovo)*

## 5 bis. Gemellaggio tra città e turismo urbano

**L'efficacia delle strutture esistenti in materia di gemellaggio tra le città deve essere sfruttata per potenziare la loro cooperazione turistica e tecnica nonché per prevedere formule adeguate che consentano lo sviluppo del turismo urbano.**

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 32)

*Allegato, punto 6*

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Potenziamento delle azioni di promozione sui mercati nordamericani e giapponesi.</li> <li>— <i>Lancio</i> di uno studio di <i>realizzabilità per individuare</i> i mezzi più idonei per lanciare una campagna europea di promozione nel 1992 e nel 1993.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Potenziamento delle azioni di promozione <b>turistica da parte degli Stati membri nei paesi terzi e in particolare</b> sui mercati nordamericani e giapponesi;</li> <li>— <b>Elaborazione</b> di uno studio <b>che individui</b> i mezzi idonei per varare una campagna europea di promozione nel 1992 e 1993</li> <li>— <b>Azioni di promozione della dimensione comunitaria attraverso la valorizzazione delle regioni (turismo culturale e rurale)</b></li> <li>— <b>Campagna pubblica della Comunità contro il turismo del sesso degli europei in paesi terzi, per porre un freno a tale sfruttamento di donne e bambini.</b></li> </ul> |
|--|---|

(Emendamenti nn. 33 e 40)

*Allegato, punto 7*

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>misure per incitare le autorità nazionali a ripartire meglio le vacanze nel tempo.</i></li> <li>— <i>azioni sperimentali per studiare le possibilità di eventuali provvedimenti comunitari.</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>misure atte a coordinare le strategie e le azioni comunitarie per la promozione e l'utilizzazione di infrastrutture e di impianti turistici durante la bassa stagione.</b></li> </ul> |
|--|---|

(Emendamento n. 41 e 35)

*Allegato, punto 9*

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>— Prosecuzione delle iniziative di cooperazione tra le regioni frontaliere.</li> <li>— Sviluppo delle relazioni <i>commerciali</i> con l'Europa centrale ed orientale attraverso il trasferimento di know-how.</li> <li>— <i>Instaurazione di nuove forme di cooperazione turistica e tecnica tra le città.</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>Incoraggiamento e prosecuzione</b> delle iniziative di cooperazione tra le regioni frontaliere.</li> <li>— Sviluppo delle relazioni <b>turistiche</b> con l'Europa centrale ed orientale attraverso il trasferimento di know-how e <b>tramite aiuti comunitari specifici a corsi di formazione e di perfezionamento, allo sviluppo delle strategie pubblicitarie e di marketing e alla creazione delle infrastrutture turistiche.</b></li> <li>— <b>Sviluppo a livello comunitario di nuove forme di compartecipazione e di cooperazione nel settore turistico fra città e regioni dell'Europa occidentale, centrale e orientale.</b></li> <li>— <b>Studi concernenti la possibilità di scaglionare le vacanze nella Comunità europea.</b></li> <li>— <b>Messa in opera di un regime armonizzato di indennizzi che preveda i massimali più alti possibili a favore delle vittime di reati o di atti criminosi perpetrati durante un viaggio in uno Stato membro. Il regime deve entrare in vigore il 1° gennaio 1993.</b></li> </ul> |
|---|--|

Venerdì 14 febbraio 1992

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO  
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 36)

*Allegato, punto 9 bis (nuovo)***9 bis. Turismo e trasporti**

- Sostegno ai progetti di viaggi turistici europei in ferrovia, per esempio offrendo attraenti formule di prezzo, incrementando le comodità per le famiglie, dando la possibilità di portare la bicicletta su tutte le linee ferroviarie comunitarie, ecc.
- sostegno alle infrastrutture coordinate nelle regioni transfrontaliere della Comunità per quanto riguarda le piste di cicloturismo.

A3-2/92

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA****recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(91) 0097),
  - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 235 del trattato CEE (C3-0266/91),
  - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione per le relazioni economiche esterne (A3-2/92),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
  3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

Venerdì 14 febbraio 1992

**ELENCO DEI PRESENTI****Seduta del 14 febbraio 1992**

AGLIETTA, ALBER, von ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BLOT, BOFILL ABELHE, BOISSIÈRE, BOMBARD, BOURLANGES, BREYER, van den BRINK, BRITO, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN F.N., CHRISTENSEN I., COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, da CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DEFRAIGNE, DELCROIX, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, van DIJK, DILLEN, DINGUIRARD, DONNELLY, DUARTE CENDÁN, DURY, EPHREMIDIS, ESTGEN, FERRER, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FUNK, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GÖRLACH, GRAEFE zu BARINGDORF, GREEN, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DIAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOFF, HOLZFUSS, HORY, HUGHES, HUME, IACONO, INGLEWOOD, ISLER BÉGUIN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K.P., KUHN, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANE, LANGENHAGEN, LANNOYE, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LULLING, LUSTER, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTIN S., MARTINEZ, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MOTTOLA, MÜLLER, NEUBAUER, NIANIAS, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONESTA, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PIQUET, POETTERING, POLLACK, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PROUT, RAFFIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RINSCHKE, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHLECHTER, SCHLEE, SCHÖNHUBER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, STAES, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZALEZ, TAURAN, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TRIVELLI, TSIMAS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VISSER, von der VRING, van der WAAL, von WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER, WURTH-POLFER, WYNN.

*Osservatori dell'ex RDT*

BEREND, GOEPEL, KERTSCHER, KLEIN, KOCH, MEISEL, SCHRÖDER, THIETZ, TILLICH.

Venerdì 14 febbraio 1992

## ALLEGATO

## Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = favorevoli  
 (-) = contrari  
 (O) = astensioni

## Relazione BARROS MOURA (A3-383/91)

## Emendamento n. 48

(+)

ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOFILL ABEILHE, de la CAMARA MARTINEZ, CAUDRON, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESMOND, DíEZ DE RIVERA ICAZA, DONNELLY, FERRER, GARCÍA AMIGO, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GÖRLACH, GREEN, GRUND, HARRISON, HERMAN, HORY, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜLLER, NIANIAS, NIELSEN, O'HAGAN, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PATTERSON, POETTERING, POLLACK, PRAG, PRONK, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH-BEHRENDT, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZALEZ, THEATO, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, WELSH, WHITE, WOLTJER, WYNN.

(-)

AGLIETTA, von ALEMANN, BETTINI, BOISSIÈRE, COX, DEFRAIGNE, DESSYLAS, DINGUIRARD, EPHREMIDIS, GARCIA, GASOLIBA I BÖHM, GRAEFE zu BARINGDORF, HOLZFUSS, MAHER, ONESTA, PARTSCH, PEREIRA, PIQUET, RAFFIN, SIMEONI, VERBEEK.

## Proposta della Commissione modificata

(+)

AGLIETTA, von ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, BARTON, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETTINI, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, BOURLANGES, BOWE, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DEFRAIGNE, DESMOND, DESSYLAS, DíEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DONNELLY, EPHREMIDIS, ESTGEN, FERRER, FORD, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GREEN, GRUND, GUILLAUME, HARRISON, HERMAN, HOLZFUSS, HORY, HUGHES, HUME, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, LALOR, LANE, LANGENHAGEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LULLING, McCARTIN, McCUBBIN, McMAHON, MAHER, MALANGRÉ, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NIANIAS, NIELSEN, O'HAGAN, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPOUTSIS, PARTSCH, PATTERSON, PEREIRA, PESMAZOGLOU, PIQUET, POLLACK, PRAG, PRONK, RAFFIN, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SELIGMAN, SIMEONI, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZALEZ, THYSSEN, TINDEMANS, TURNER, VALVERDE LÓPEZ, VÁZQUEZ FOUZ, van VELZEN, VERBEEK, von WECHMAR, WELSH, WHITE, WILSON, WYNN.

(-)

BLOT, STAVROU.

## (B3-238/92) Insieme della risoluzione

(+)

von ALEMANN, BARTON, BOFILL ABEILHE, BOISSIÈRE, CABEZÓN ALONSO, de la CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, COLLINS, CORNELISSEN, COX, CRAMPTON, da CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DEFRAIGNE, DESMOND, DíEZ DE RIVERA ICAZA, DINGUIRARD, DONNELLY, FORD, FUNK, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GÖRLACH, GREEN, HARRISON, HERMAN, HOFF, HORY, HUGHES, HUME, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LANGENHAGEN, LENZ, LLORCA VILAPLANA,

Venerdì 14 febbraio 1992

McCUBBIN, McMAHON, MAHER, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DE LAGE, NIELSEN, ODDY, ONESTA, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PEREIRA, PESMAZOGLOU, POLLACK, PRONK, RAFFIN, READ, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, SAKELLARIOU, SCHLECHTER, SIMEONI, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, von STAUFFENBERG, THYSSEN, TINDEMANS, TITLEY, VERBEEK, von WECHMAR, WHITE, WILSON, WOLTJER, WYNN.

(-)

BEAZLEY C., BEAZLEY P., INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, MARTINEZ, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PROUT, SIMMONDS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZALEZ, TURNER, WELSH.

(O)

COONEY, FITZGERALD, GUILLAUME, LALOR, LANE.

---

*Proposta di decisione oggetto della relazione (A3-2/92)*

*Risoluzione legislativa*

(+)

BEAZLEY C., BETTINI, BOISSIÈRE, CORNELISSEN, da CUNHA OLIVEIRA, DEFRAIGNE, van DIJK, DINGUIRARD, FERRER, FITZGERALD, FORD, GARCÍA AMIGO, GÖRLACH, ISLER BÉGUIN, KELLETT-BOWMAN, LALOR, MAHER, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MÜLLER, PETERS, RAFFIN, SARLIS, SIMEONI, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, von STAUFFENBERG, THYSSEN, VALVERDE LÓPEZ, WELSH.

---